

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 9 giugno 2016

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Decisione dell'Autorità di vigilanza dell'EFTA n. 447/14/COL, del 5 novembre 2014, che adotta linee guida per la gestione del sistema d'informazione rapida «RAPEX» di cui agli articoli 11 e 12 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti [2016/487] (16CE1068)..... Pag. 1

Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 277/15/COL, del 6 luglio 2015, che esonera taluni servizi logistici di Posten Norge AS dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali [2016/488] (16CE1069)..... Pag. 68

Publicati nel n. L 92 del 7 aprile 2016

Decisione del Comitato misto SEE n. 1/2015, del 25 febbraio 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/489] (16CE1070)..... Pag. 79

Decisione del Comitato misto SEE n. 2/2015, del 25 febbraio 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/490] (16CE1071)..... Pag. 81


Decisione del Comitato misto SEE n. 3/2015, del 25 febbraio 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/491] (16CE1072)..... Pag. 83

Decisione del Comitato misto SEE n. 4/2015, del 25 febbraio 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/492] (16CE1073)..... Pag. 85


Decisione del comitato misto SEE n. 5/2015, del 25 febbraio 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/493] (16CE1074)..... Pag. 87

Decisione del Comitato misto SEE n. 6/2015, del 25 febbraio 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/494] (16CE1075)..... Pag. 88

Decisione del Comitato misto SEE n. 7/2015, del 25 febbraio 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/495] (16CE1076)..... Pag. 89




| | |
|---|----------|
| <u>Decisione del Comitato misto SEE n. 8/2015, del 25 febbraio 2015, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/496] (16CE1077)</u> | Pag. 91 |
| <u>Decisione del Comitato misto SEE n. 9/2015, del 25 febbraio 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/497] (16CE1078)</u> | Pag. 93 |
| <u>Decisione del comitato misto SEE n. 10/2015, del 25 febbraio 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/498] (16CE1079)</u> | Pag. 95 |
| <u>Decisione del Comitato misto SEE n. 11/2015, del 25 febbraio 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/499] (16CE1080)</u> | Pag. 96 |
| <u>Decisione del Comitato misto SEE n. 12/2015, del 25 febbraio 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/500] (16CE1081)</u> | Pag. 98 |
| <u>Decisione del Comitato misto SEE n. 13/2015, del 25 febbraio 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/501] (16CE1082)</u> | Pag. 100 |
| <u>Decisione del Comitato misto SEE n. 14/2015, del 25 febbraio 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/502] (16CE1083)</u> | Pag. 102 |
| <u>Decisione del Comitato misto SEE n. 15/2015, del 25 febbraio 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/503] (16CE1084)</u> | Pag. 104 |
| <u>Decisione del comitato misto SEE n. 16/2015, del 25 febbraio 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/504] (16CE1085)</u> | Pag. 106 |
| <u>Decisione del Comitato misto SEE n. 17/2015, del 25 febbraio 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/505] (16CE1086)</u> | Pag. 107 |
| <u>Decisione del Comitato misto SEE n. 18/2015, del 25 febbraio 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/506] (16CE1087)</u> | Pag. 108 |
| <u>Decisione del Comitato misto SEE n. 19/2015, del 25 febbraio 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/507] (16CE1088)</u> | Pag. 110 |
| <u>Decisione del Comitato misto SEE n. 20/2015, del 25 febbraio 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/508] (16CE1089)</u> | Pag. 111 |
| <u>Decisione del Comitato misto SEE n. 21/2015, del 25 febbraio 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/509] (16CE1090)</u> | Pag. 113 |
| <u>Decisione del Comitato misto SEE n. 22/2015, del 25 febbraio 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/510] (16CE1091)</u> | Pag. 114 |
| <u>Decisione del Comitato misto SEE n. 23/2015, del 25 febbraio 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/511] (16CE1092)</u> | Pag. 115 |
| <u>Decisione del Comitato misto SEE n. 24/2015, del 25 febbraio 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/512] (16CE1093)</u> | Pag. 116 |




| | |
|---|----------|
| <u>Decisione del Comitato misto SEE n. 25/2015, del 25 febbraio 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/513] (16CE1094).....</u> | Pag. 117 |
| <u>Decisione del comitato misto SEE n. 26/2015, del 25 febbraio 2015, che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE [2016/514] (16CE1095).....</u> | Pag. 118 |
| <u>Decisione del Comitato misto SEE n. 27/2015, del 25 febbraio 2015, che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE [2016/515] (16CE1096).....</u> | Pag. 119 |
| <u>Decisione del comitato misto SEE n. 28/2015, del 25 febbraio 2015, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2016/516] (16CE1097).....</u> | Pag. 120 |
| <u>Decisione del Comitato misto SEE n. 29/2015, del 25 febbraio 2015, che modifica l'allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell'accordo SEE [2016/517] (16CE1098).....</u> | Pag. 122 |
| <u>Decisione del Comitato misto SEE n. 30/2015, del 25 febbraio 2015, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2016/518] (16CE1099).....</u> | Pag. 124 |
| <u>Decisione del comitato misto SEE n. 31/2015, del 25 febbraio 2015, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2016/519] (16CE1100).....</u> | Pag. 126 |
| <u>Decisione del Comitato misto SEE n. 32/2015, del 25 febbraio 2015, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2016/520] (16CE1101).....</u> | Pag. 127 |
| <u>Decisione del Comitato misto SEE n. 33/2015, del 25 febbraio 2015, che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino) dell'accordo SEE [2016/521] (16CE1102).....</u> | Pag. 128 |

Publicati nel n. L 93 del 7 aprile 2016

| | |
|---|----------|
| <u>Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (16CE1103).....</u> | Pag. 130 |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformità al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (16CE1104).....</u> | Pag. 148 |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/524 della Commissione, del 30 marzo 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Miel de Liébana (DOP)] (16CE1105).....</u> | Pag. 152 |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/525 della Commissione, del 30 marzo 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ternera de los Pirineos Catalanes/Vedella dels Pirineus Catalans/Vedell des Pyrénées Catalanes (IGP)] (16CE1106).....</u> | Pag. 153 |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/526 della Commissione, del 30 marzo 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Poljički soparnik/Poljički zeljanik/Poljički uljenjak (IGP)] (16CE1107).....</u> | Pag. 154 |



| | |
|--|----------|
| <u>Regolamento (UE) 2016/527 della Commissione, del 4 aprile 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 454/2011 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (16CE1108).....</u> | Pag. 155 |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/528 della Commissione, del 4 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE1109)</u> | Pag. 157 |
| <u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/529 della Commissione, del 31 marzo 2016, che stabilisce il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute dalla Germania nel 2007 per il finanziamento degli interventi d'emergenza per combattere la febbre catarrale degli ovini [notificata con il numero C(2016) 1758] (16CE1110).....</u> | Pag. 159 |
| <u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/530 della Commissione, dal 1° aprile 2016, relativa a una misura adottata dalla Germania in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per vietare l'immissione sul mercato di un tipo di generatore di corrente [notificata con il numero C(2016) 1779] (16CE1111).....</u> | Pag. 161 |
| <i>Pubblicati nel n. L 88 del 5 aprile 2016</i> | |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/531 della Commissione, del 30 marzo 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lingot du Nord (IGP)] (16CE1112).....</u> | Pag. 163 |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/532 della Commissione, del 30 marzo 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Huile d'olive d'Aix-en-Provence (DOP)] (16CE1113)</u> | Pag. 164 |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/533 della Commissione, del 31 marzo 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (16CE1114)</u> | Pag. 165 |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/534 della Commissione, del 31 marzo 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (16CE1115)</u> | Pag. 167 |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/535 della Commissione, del 5 aprile 2016, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda la voce relativa a Singapore nell'elenco di paesi terzi, territori o loro parti dai quali è autorizzata l'introduzione di carni fresche nell'Unione (16CE1116).....</u> | Pag. 169 |
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/536 della Commissione, del 5 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE1117).....</u> | Pag. 176 |
| <u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/537 della Commissione, del 5 aprile 2016, sulla pubblicazione con limitazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del riferimento della norma EN 50566:2013 relativa ai requisiti per dimostrare la conformità dei campi a radiofrequenza prodotti da dispositivi portatili di comunicazione senza fili da tenere in mano e da portare a contatto del corpo, per l'uso da parte della popolazione (30 MHz — 6 GHz) a norma della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16CE1118)</u> | Pag. 178 |
| <u>Raccomandazione (Euratom) 2016/538 della Commissione, del 4 aprile 2016, sull'applicazione dell'articolo 103 del trattato Euratom [notificata con il numero C(2016) 1168] (16CE1119).....</u> | Pag. 181 |
| <i>Pubblicati nel n. L 89 del 6 aprile 2016</i> | |
| <u>Regolamento (UE) 2016/539 della Commissione, del 6 aprile 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda l'addestramento, le prove e i controlli periodici dei piloti per la navigazione PBN (16CE1120).....</u> | Pag. 186 |




| | |
|---|-----------------|
| <u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/540 della Commissione, del 6 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE1121).....</u> | <i>Pag.</i> 201 |
| <u>Decisione (UE) 2016/541 del Consiglio, del 15 febbraio 2016, che intima alla Grecia di prendere le misure volte alla riduzione del disavanzo ritenuta necessaria per correggere la situazione di disavanzo eccessivo (2015/1410) (16CE1122).....</u> | <i>Pag.</i> 203 |
| <u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/542 del Consiglio, del 15 febbraio 2016, sulla concessione di assistenza finanziaria a breve termine dell'Unione alla Grecia (2015/1181) (16CE1123).....</u> | <i>Pag.</i> 207 |
| <u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/543 del Consiglio, del 15 febbraio 2016, che approva il programma di aggiornamento della Grecia (2015/1182) (16CE1124).....</u> | <i>Pag.</i> 211 |
| <u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/544 del Consiglio, del 15 febbraio 2016, che approva il programma di aggiornamento macroeconomico per la Grecia (2015/1411) (16CE1125).....</u> | <i>Pag.</i> 212 |

Publicati nel n. L 91 del 7 aprile 2016



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA DELL'EFTA

N. 447/14/COL

del 5 novembre 2014

che adotta linee guida per la gestione del sistema d'informazione rapida «RAPEX» di cui agli articoli 11 e 12 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti [2016/487]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA DELL'EFTA,

visti l'articolo 5, paragrafo 3, l'articolo 12, paragrafo 3, il punto 2 dell'allegato I e il punto 8 dell'allegato II dell'atto di cui al punto 3h del capitolo XIX dell'allegato II dell'accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso «l'accordo SEE»), direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti ⁽¹⁾, adattato all'accordo SEE dal protocollo 1,

visto l'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (in appresso «l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in base al quale l'Autorità di vigilanza dell'EFTA (in appresso «l'Autorità») è incaricata delle funzioni che in applicazione del Protocollo 1 dell'accordo SEE derivano dagli atti di cui agli allegati del medesimo accordo, come specificato nel Protocollo 1 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte,

visto l'articolo 1, paragrafo 2, del Protocollo 1 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, in base al quale l'Autorità è incaricata di determinate funzioni corrispondenti alle funzioni della Commissione europea,

vista la decisione del Collegio n. 198/10/COL che conferisce al membro del Collegio competente per la sicurezza generale dei prodotti la facoltà di: 1) presentare un progetto di linee guida al competente comitato EFTA «Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni» (in appresso «il Comitato») ⁽²⁾; 2) adottare linee guida relative alla gestione del sistema d'informazione rapida «RAPEX» (in appresso «le linee guida RAPEX») dopo aver sentito in merito il Comitato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, e del punto 8 dell'allegato II della direttiva 2001/95/CE, la Commissione europea elabora e regolarmente aggiorna le linee guida RAPEX.

Con decisione 2010/15/UE ⁽⁴⁾ la Commissione europea ha adottato linee guida RAPEX modificate, abrogando quelle previamente adottate con decisione 2004/418/CE della Commissione ⁽⁵⁾. Con decisione 396/10/COL, del 19 ottobre 2010, l'Autorità ha adottato linee guida RAPEX equivalenti.

¹⁾ GUL 11 del 15.1.2002, pag. 4.

⁽²⁾ Il Comitato EFTA «Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni» istituito dalla decisione n. 4/2012/SC del comitato permanente degli Stati EFTA, del 26 ottobre 2012.

⁽³⁾ Ibid.

⁽⁴⁾ Decisione 2010/15/UE della Commissione, del 16 dicembre 2009, recante linee guida per la gestione del sistema comunitario d'informazione rapida (RAPEX) e della procedura di notifica di cui, rispettivamente, all'articolo 12 e all'articolo 11 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 22 del 26.1.2010, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione 2004/418/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che stabilisce orientamenti per la gestione del sistema comunitario d'informazione rapida (RAPEX) e per le notifiche presentate conformemente all'articolo 11 della direttiva 2001/95/CE (GU L 151 del 30.4.2004, pag. 83).



In seguito a una richiesta degli Stati EFTA tramite il Segretariato EFTA, del 14 aprile 2014, l'Autorità ha elaborato e ultimato un progetto di linee guida RAPEX modificate per rispecchiare la nuova procedura ed ha previsto futuri compiti di convalida per i punti di contatto nazionali RAPEX degli Stati EFTA SEE, come delineato e illustrato con maggiori dettagli nell'appendice 6 del progetto di linee guida RAPEX modificate.

Il Comitato è stato consultato sul progetto di linee guida RAPEX modificate ⁽¹⁾ in conformità alla procedura scritta di cui all'articolo 8 del suo regolamento interno.

È opportuno far pervenire gli orientamenti RAPEX alle autorità nazionali degli Stati EFTA designate come punti di contatto nel quadro del sistema RAPEX e responsabili delle procedure di notifica di cui all'articolo 11 della direttiva 2001/95/CE.

L'Autorità utilizzerà le linee guida RAPEX come documento di riferimento per la gestione del sistema RAPEX e della procedura di notifica di cui alla direttiva 2001/95/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. L'Autorità, sentito il Comitato EFTA «Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni», adotta linee guida modificate ad integrazione dell'atto di cui al punto 3h del capitolo XIX dell'allegato II dell'accordo sullo Spazio economico europeo per la gestione del sistema d'informazione rapida «RAPEX» istituito dall'articolo 12 e della procedura di notifica istituita dall'articolo 11 del medesimo atto.
2. La decisione, ivi inclusi gli orientamenti modificati di cui all'allegato, è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
3. Fa fede il testo inglese della presente decisione.
4. Gli Stati EFTA sono destinatari della presente decisione.


Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2014

Per l'Autorità di vigilanza dell'EFTA

Helga JÓNSDÓTTIR
Membro del Collegio

Xavier LEWIS
Direttore

⁽¹⁾ Cfr. lettere dell'8 luglio 2014 (eventi n. 714776, 714853, e 714857).



ALLEGATO

Linee guida dell'Autorità di vigilanza dell'EFTA per la gestione del sistema d'informazione rapida «RAPEX» e della procedura di notifica di cui, rispettivamente, all'articolo 12 e all'articolo 11 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti

Indice

Prefazione

Parte I

Status e destinatari delle linee guida

1 Status, obiettivi e aggiornamento delle linee guida

1.1 Status

1.2 Obiettivi

1.3 Aggiornamento

2 Destinatari delle linee guida

Parte II

Sistema d'informazione rapida «RAPEX» istituito in applicazione dell'articolo 12 della direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti

1 Introduzione

1.1. Obiettivi del sistema RAPEX

1.2. Componenti del sistema RAPEX

2. Criteri per la notifica RAPEX

2.1. Prodotti di consumo

2.1.1. Prodotti che rientrano nell'ambito del sistema RAPEX

2.1.2. Prodotti che non rientrano nell'ambito del sistema RAPEX

2.2. Misure

2.2.1. Categorie di misure

2.2.2. Tipi di misure

2.2.3. Misure obbligatorie adottate da autorità preposte al controllo delle frontiere esterne

2.2.4. Esclusione di misure obbligatorie di applicazione generale

2.2.5. Termini per la notifica

2.2.6. Autorità di notifica

2.2.7. Notifica RAPEX relativa alle notifiche di operatori

2.3. Grave

2.3.1. Grave

2.3.2. Metodo di valutazione del rischio

2.3.3. Autorità responsabile della valutazione



- 2.3.4. Valutazione del rischio nelle notifiche di operatori
- 2.4. Effetti transfrontalieri
 - 2.4.1. Evento di portata internazionale
 - 2.4.2. Evento di portata locale
- 3. Notifiche
 - 3.1. Tipi di notifica
 - 3.1.1. Notifiche RAPEX
 - 3.1.2. Notifiche per informazione
 - 3.2. Contenuto delle notifiche
 - 3.2.1. Completezza dei dati
 - 3.2.2. Tipologia dei dati
 - 3.2.3. Aggiornamento dei dati
 - 3.2.4. Responsabilità per le informazioni trasmesse
 - 3.3. Trattamento riservato
 - 3.3.1. Diffusione delle informazioni: regola generale
 - 3.3.2. Eccezioni alla regola generale
 - 3.3.3. Domanda di trattamento riservato
 - 3.3.4. Trattamento delle notifiche coperte da riservatezza
 - 3.3.5. Ritiro di una domanda di trattamento riservato
 - 3.4. Esame delle notifiche da parte dell'Autorità di vigilanza dell'EFTA
 - 3.4.1. Correttezza
 - 3.4.2. Completezza
 - 3.4.3. Richiesta di ulteriori informazioni
 - 3.4.4. Indagine
 - 3.5. Convalida e diffusione delle notifiche
 - 3.5.1. Convalida e diffusione delle notifiche
 - 3.5.2. Convalida delle notifiche sugli aspetti di sicurezza oggetto di discussione a livello del SEE
 - 3.6. Informazioni su prodotti pericolosi trasmesse dalla Commissione
 - 3.7. Seguito dato alle notifiche
 - 3.8. Ritiro definitivo di una notifica di Stati SEE dall'applicazione RAPEX
 - 3.9. Ritiro temporaneo di una notifica RAPEX dal sito web RAPEX
 - 3.10. Termini per la trasmissione delle notifiche RAPEX
- 4. Reazioni
 - 4.1. Comunicazione delle misure adottate a seguito di una notifica



- 4.2. Contenuto delle reazioni
- 4.3. Trattamento riservato
- 4.4. Esame delle reazioni di Stati EFTA da parte dell'Autorità di vigilanza dell'EFTA
- 4.5. Convalida e diffusione delle reazioni
- 4.6. Ritiro definitivo di una reazione dall'applicazione RAPEX
- 4.7. Termini per la trasmissione delle reazioni
- 5. Funzionamento delle reti RAPEX
 - 5.1. Punti di contatto RAPEX
 - 5.1.1. Organizzazione
 - 5.1.2. Compiti
 - 5.2. Reti RAPEX istituite a livello del SEE e a livello nazionale
 - 5.2.1. Rete dei punti di contatto RAPEX
 - 5.2.2. Reti RAPEX istituite a livello nazionale
 - 5.3. Mezzi di comunicazione, modalità pratiche e tecniche di funzionamento del sistema RAPEX
 - 5.3.1. Lingue
 - 5.3.2. Applicazione online per RAPEX
 - 5.3.3. Funzionamento del sistema RAPEX al di fuori dell'orario d'ufficio

Parte III

Procedura di notifica prevista dall'articolo 11 della direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti

- 1. Contesto e obiettivi
- 2. Criteri per la notifica
- 3. Notifiche
- 4. Reazioni
- 5. Modalità pratiche e tecniche

Parte IV

Appendici

- 1. Modello di notifica
- 2. Modello di reazione
- 3. Termini per gli Stati membri
- 4. Termini per la Commissione
- 5. Linee guida per la valutazione del rischio dei prodotti di consumo
- 6. Compiti e ruolo dei punti di contatto RAPEX nazionali degli Stati EFTA



PREFAZIONE

La direttiva riveduta sulla sicurezza generale dei prodotti, nella versione adattata all'accordo sullo Spazio economico europeo dal relativo protocollo 1, è entrata in vigore negli Stati EFTA il 1° marzo 2004.

A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, e del punto 8 dell'allegato II della direttiva, la Commissione europea (in appresso «la Commissione») elabora e periodicamente aggiorna le linee guida relative alla gestione del sistema comunitario d'informazione rapida (RAPEX). Con decisione 2004/418/CE, la Commissione ha adottato per la prima volta orientamenti ad integrazione della direttiva 2001/95/EC per la gestione del sistema comunitario d'informazione rapida (RAPEX) e per le notifiche presentate in conformità all'articolo 11 della direttiva. Con decisione 2010/15/UE la Commissione ha adottato nuove linee guida, abrogando la decisione 2004/418/CE.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, l'Autorità di vigilanza dell'EFTA (in appresso «l'Autorità») è incaricata delle funzioni che in applicazione del Protocollo 1 dell'accordo SEE derivano dagli atti di cui agli allegati del medesimo accordo, come specificato nel Protocollo 1 dell'accordo. Inoltre, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del Protocollo 1 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità di vigilanza dell'EFTA è incaricata di determinate funzioni corrispondenti alle funzioni della Commissione europea. Di conseguenza, l'Autorità di vigilanza dell'EFTA ritiene necessario adottare ed emettere linee guida equivalenti e analoghe alle nuove linee guida della Commissione.

Dette linee guida sono destinate alle autorità nazionali degli Stati EFTA designate come punti di contatto nel quadro del sistema RAPEX e responsabili delle procedure di notifica di cui all'articolo 11 della direttiva 2001/95/CE. L'Autorità di vigilanza dell'EFTA utilizzerà le presenti linee guida come documento di riferimento per la gestione di RAPEX e della procedura di notifica di cui all'articolo 11 della direttiva.

È opportuno rilevare che nelle presenti linee guida per «Stati EFTA» s'intendono gli «Stati EFTA Parti contraenti dell'accordo SEE per i quali l'accordo è entrato in vigore». Inoltre, nel contesto delle presenti linee guida, per «Stati SEE» s'intendono tutti gli Stati membri dell'Unione europea e gli Stati EFTA che sono Parti contraenti dell'accordo SEE.

Le presenti linee guida possono essere modificate o integrate dall'Autorità di vigilanza dell'EFTA ove necessario o per armonizzarle alle linee guida emesse dalla Commissione.

Le presenti linee guida e relative future modifiche e integrazioni saranno pubblicate nella sezione SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e nel relativo supplemento SEE in conformità all'intesa in merito alla pubblicazione di informazioni attinenti al SEE, di cui All'atto finale dell'accordo SEE.

PARTE I

Status e destinatari delle linee guida

1 STATUS, OBIETTIVI E AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA

1.1 Status

Le «Linee guida per la gestione del sistema d'informazione rapida (RAPEX) e della procedura di notifica di cui, rispettivamente, all'articolo 12 e all'articolo 11 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti» (in appresso le «linee guida») sono adottate dall'Autorità di vigilanza dell'EFTA a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'allegato II, punto 8, dell'atto di cui al punto 3h del capitolo XIX dell'allegato II dell'accordo sullo Spazio economico europeo, *direttiva 2001/95/CE* (in appresso «la DSGP»), adattato all'accordo SEE dal relativo Protocollo 1. A tal fine l'Autorità è assistita da un comitato consultivo composto di rappresentanti degli Stati EFTA e funzionante secondo la procedura consultiva ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Il Comitato EFTA «Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni» è stato istituito dalla decisione n. 4/2012/SC del comitato permanente degli Stati EFTA, del 26 ottobre 2012, e anteriormente era denominato Comitato EFTA per la sicurezza dei prodotti di consumo incaricato di assistere l'Autorità di vigilanza dell'EFTA (designato dalla decisione n. 12/94/SC del comitato permanente degli Stati EFTA, del 19 maggio 1994, successivamente modificata dalla decisione n. 3/2004/SC del comitato permanente degli Stati EFTA, del 3 giugno 2004).



A norma del punto 8 dell'allegato II della DSGP, l'Autorità di vigilanza dell'EFTA elabora e regolarmente aggiorna, secondo la pertinente procedura consultiva, le linee guida che riguardano la gestione di RAPEX da parte dell'Autorità stessa e degli Stati EFTA. Inoltre, l'articolo 11, paragrafo 1, della DSGP precisa che le linee guida riguardanti la procedura di notifica RAPEX regolamentano anche vari aspetti della procedura di notifica prevista da quello stesso articolo. Pertanto, le linee guida regolamentano il funzionamento e la gestione della procedura di notifica RAPEX di cui all'articolo 12 della DSGP e della procedura di notifica di cui all'articolo 11 della DSGP.

Le linee guida costituiscono un documento a sé stante che disciplina la procedura di notifica RAPEX prevista dall'articolo 12 della DSGP. Questa procedura si applica alle misure preventive e restrittive adottate in relazione a prodotti di consumo che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori. La struttura e il contenuto delle linee guida permettono tuttavia di adattarle, se opportuno, per includervi disposizioni relative alla procedura di notifica di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Gli Stati SEE, i paesi candidati, nonché i paesi terzi e le organizzazioni internazionali che hanno accesso al sistema RAPEX (alle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 4 della DSGP), partecipano al sistema secondo le regole previste dalla DSGP e dalle linee guida.

1.2 Obiettivi

La DSGP dispone che siano elaborate linee guida che definiscano criteri semplici e chiari e regole pratiche in modo da facilitare il funzionamento dei meccanismi di notifica previsti dagli articoli 11 e 12 della DSGP. Gli obiettivi delle linee guida sono i seguenti:

- chiarire l'ambito di applicazione dei due meccanismi di notifica,
- stabilire i criteri di notifica per i due meccanismi di notifica,
- definire il contenuto delle notifiche e delle reazioni trasmesse per mezzo dei due meccanismi di notifica, in particolare i dati da fornire e i modelli da utilizzare,
- specificare i provvedimenti che gli Stati EFTA devono adottare quando ricevono una notifica e il tipo di informazioni che devono essere fornite,
- descrivere il trattamento delle notifiche e delle reazioni da parte dell'Autorità di vigilanza dell'EFTA,
- fissare le scadenze per i vari tipi di misure adottate nel quadro dei due meccanismi di notifica,
- definire le modalità pratiche e tecniche necessarie a livello dell'Autorità di vigilanza dell'EFTA e degli Stati EFTA perché i meccanismi di notifica siano utilizzati in modo efficace ed efficiente,
- stabilire un metodo di valutazione del rischio e, in particolare, criteri per l'identificazione dei rischi gravi.


1.3 Aggiornamento

Le linee guida saranno regolarmente aggiornate dall'Autorità di vigilanza dell'EFTA sulla base degli aggiornamenti adottati dalla Commissione alla luce dell'esperienza e dei nuovi sviluppi nel campo della sicurezza dei prodotti e conformemente alla procedura consultiva di cui al punto 1.1.

2 DESTINATARI DELLE LINEE GUIDA

Le linee guida sono indirizzate a tutte le autorità degli Stati EFTA che intervengono nel campo della sicurezza dei prodotti di consumo e che partecipano alla rete RAPEX, comprese le autorità di vigilanza del mercato responsabili del controllo della conformità dei prodotti di consumo alle norme di sicurezza e le autorità preposte ai controlli alle frontiere esterne.

⁽¹⁾ Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30) non è ancora stato incorporato nell'accordo SEE. Il riferimento alla possibilità che adattamenti delle linee guida comprendano disposizioni relative alla procedura di notifica istituita dall'articolo 22 di quell'atto sono pertanto subordinate alla futura incorporazione dell'atto stesso nell'accordo SEE.



L'Autorità di vigilanza dell'EFTA utilizzerà le linee guida come riferimento per la gestione, in collaborazione con la Commissione, del sistema RAPEX di cui all'articolo 12 della DSGP e della procedura di notifica di cui all'articolo 11 della DSGP.

PARTE II

Sistema d'informazione rapida (RAPEX) istituito in applicazione dell'articolo 12 della direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti

1. INTRODUZIONE

1.1. Obiettivi del sistema RAPEX

L'articolo 12 della DSGP istituisce un sistema d'informazione rapida («RAPEX»), che ha i seguenti scopi:

- costituire un meccanismo per lo scambio rapido di informazioni tra gli Stati SEE, la Commissione e l'Autorità di vigilanza dell'EFTA sulle misure preventive e restrittive adottate in relazione a prodotti di consumo che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori,
- informare gli Stati SEE, la Commissione e l'Autorità di vigilanza dell'EFTA dei risultati delle misure adottate dalle autorità nazionali a seguito delle informazioni scambiate per mezzo del sistema RAPEX.

Il sistema RAPEX svolge un ruolo importante per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti; completa altri provvedimenti presi a livello nazionale ed europeo per garantire ai consumatori un'elevata sicurezza nel SEE.

Le informazioni diffuse per mezzo del sistema RAPEX contribuiscono a:

- impedire e limitare l'offerta ai consumatori di prodotti pericolosi,
- monitorare l'efficacia e la coerenza delle attività di vigilanza del mercato e di applicazione della legge svolte dalle autorità degli Stati SEE,
- individuare le necessità e creare le basi di un'azione a livello del SEE,
- garantire l'applicazione coerente della normativa SEE in materia di sicurezza dei prodotti e quindi il buon funzionamento del mercato interno.

1.2. Componenti del sistema RAPEX

Il sistema RAPEX è costituito da diversi elementi complementari, che sono essenziali per un suo funzionamento efficace ed efficiente. I principali sono:

- il quadro normativo, che regola il funzionamento del sistema (DSGP e linee guida),
- l'applicazione online («applicazione RAPEX»), che permette agli Stati EFTA, alla Commissione e all'Autorità di vigilanza dell'EFTA di scambiare rapidamente informazioni per mezzo di una piattaforma web,
- la rete dei punti di contatto RAPEX, responsabili del funzionamento del sistema RAPEX in ciascuno degli Stati SEE,
- le reti nazionali RAPEX istituite in tutti gli Stati SEE, comprendenti i punti di contatto RAPEX e tutte le autorità che hanno il compito di garantire la sicurezza dei prodotti di consumo,
- l'unità RAPEX della Commissione, che fa parte del servizio responsabile della DSGP, che esamina e convalida i documenti trasmessi per mezzo del sistema RAPEX dagli Stati membri dell'UE, gestisce il sistema RAPEX e ne assicura il buon funzionamento relativamente a detti Stati,
- l'unità RAPEX dell'Autorità di vigilanza dell'EFTA, che esamina i documenti trasmessi dagli Stati EFTA, prima della loro convalida nella banca dati RAPEX da parte dei medesimi Stati EFTA e del successivo inoltro alla Commissione, e gestisce il sistema RAPEX e ne assicura il buon funzionamento relativamente a detti Stati,



- il sito web RAPEX ⁽¹⁾, che pubblica in forma sintetica le notifiche RAPEX, in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della DSGP,
- le pubblicazioni RAPEX (statistiche, relazioni annuali e materiale promozionale).

2. CRITERI PER LA NOTIFICA RAPEX

Il sistema RAPEX, istituito in applicazione dell'articolo 12 della DSGP, si applica alle misure che impediscono, limitano o subordinano a condizioni particolari la commercializzazione e l'uso di prodotti di consumo che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori.

La partecipazione degli Stati EFTA al sistema RAPEX è un obbligo imposto dalla DSGP. Gli Stati EFTA sono tenuti a informare l'Autorità di vigilanza dell'EFTA quando si danno le seguenti quattro condizioni:

- il prodotto interessato è un prodotto di consumo,
- il prodotto è oggetto di misure che impediscono, limitano o subordinano a condizioni particolari la sua commercializzazione o il suo utilizzo («misure preventive e restrittive»),
- il prodotto presenta un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori,
- il rischio grave ha una dimensione transfrontaliera.

2.1. Prodotti di consumo

2.1.1. Prodotti che rientrano nell'ambito del sistema RAPEX

Secondo la definizione di cui all'articolo 2, lettera a), della DSGP, ai fini del sistema RAPEX i prodotti di consumo sono:

- i «prodotti destinati ai consumatori», concepiti e fabbricati per i consumatori e messi a loro disposizione,
- i «prodotti inizialmente destinati a un uso professionale», ossia progettati e fabbricati per uso professionale ma che possono, in condizioni ragionevolmente prevedibili, essere utilizzati dai consumatori. Si tratta di prodotti destinati a un uso professionale e messi a disposizione dei consumatori, che possono acquistarli e utilizzarli senza conoscenze né addestramento particolari, ad esempio un trapano elettrico, una molatrice angolare o una sega da banco concepiti e fabbricati per un uso professionale, ma anche disponibili sul mercato di consumo (i consumatori possono facilmente acquistare questi prodotti nei negozi e utilizzarli senza una particolare formazione).

Espressamente destinati ai consumatori o inizialmente destinati a un uso professionale, i prodotti possono essere messi a disposizione dei consumatori a titolo oneroso o gratuito o nel quadro di una prestazione di servizi. In tutte e tre le situazioni si applica il sistema RAPEX.

I prodotti forniti ai consumatori nel quadro di una prestazione di servizi comprendono:

- i prodotti forniti ai consumatori per essere utilizzati al di fuori dei locali in cui opera il fornitore di servizi, ad esempio nel caso del noleggio o del leasing di automobili o motofalciatrici, degli inchiostri per tatuaggi o degli impianti sottocutanei (non classificati come dispositivi medici) realizzati da un fornitore di servizi,
- i prodotti utilizzati nei locali di un fornitore di servizi, purché siano i consumatori stessi ad azionarli (per esempio mettono in moto una macchina, hanno la possibilità di fermarla, intervengono sul suo funzionamento modificandone la posizione o l'intensità durante l'uso). Sono prodotti di questo tipo i lettini solari utilizzati nei centri di abbronzatura e fitness. I consumatori che utilizzano questi prodotti svolgono un ruolo attivo, comandandone in larga misura il funzionamento. Un uso solo passivo, come quello di uno shampoo da parte di una persona che si fa lavare i capelli da un parrucchiere, o di un autobus da parte dei suoi passeggeri, non può essere considerato come uso da parte dei consumatori.

⁽¹⁾ www.ec.europa.eu/rapex.



I prodotti utilizzati o fatti funzionare da un fornitore di servizi per effettuare la sua prestazione non rientrano invece nel sistema RAPEX e non possono essere oggetto di una notifica; è il caso, ad esempio, dei mezzi che sono utilizzati dai consumatori per spostarsi e viaggiare e il cui funzionamento è assicurato da un fornitore di servizi.

2.1.2. *Prodotti che non rientrano nell'ambito del sistema RAPEX*

Non rientrano nell'ambito del sistema RAPEX:

1. I prodotti che non rientrano nella definizione di «prodotto» data all'articolo 2, lettera a), della DSGP:

- prodotti che sono stati concepiti e fabbricati in vista di un uso professionale e messi a disposizione dei soli operatori professionali e che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, non saranno utilizzati dai consumatori («prodotti professionali»),
- prodotti usati forniti come oggetti d'antiquariato o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima di essere utilizzati, purché il fornitore informi chiaramente di ciò la persona cui fornisce il prodotto.

2. I prodotti cui si applicano meccanismi specifici ed equivalenti di notifica previsti da altri atti della legislazione SEE:

- alimenti e mangimi oggetto del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,
- prodotti medicinali oggetto della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, e della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾,
- dispositivi medici oggetto della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici ⁽⁴⁾,
- dispositivi medici per diagnosi in vitro oggetto della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾,
- dispositivi medici impiantabili attivi oggetto della direttiva 90/385/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾.

2.2. **Misure**

2.2.1. *Categorie di misure*

Tutte le categorie di misure preventive e restrittive riguardanti la commercializzazione e l'uso di prodotti di consumo che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori sono soggette all'obbligo di notifica per mezzo del sistema RAPEX. L'articolo 8, paragrafo 1, lettere da b) a f), della DSGP elenca tali misure, che consistono:

- nel dotare un prodotto di adeguate avvertenze sui rischi che può presentare,
- nell'imporre condizioni preliminari alla commercializzazione di un prodotto,
- nell'avvertire i consumatori dei rischi che un prodotto può presentare per certe persone,
- nel divieto temporaneo di fornire, proporre di fornire o esporre un prodotto,

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 del 1.2.2002, pag. 1). Atto di cui al punto 13 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.


⁽²⁾ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67). Atto di cui al punto 15q del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE.

⁽³⁾ Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1). Atto di cui al punto 15p del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE.

⁽⁴⁾ Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1). Atto di cui al punto 1 del capitolo XXX dell'allegato II dell'accordo SEE.

⁽⁵⁾ Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1). Atto di cui al punto 2 del capitolo XXX dell'allegato II dell'accordo SEE.

⁽⁶⁾ Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17). Atto di cui al punto 7 del capitolo X dell'allegato II dell'accordo SEE.



- nel divieto di commercializzazione di un prodotto, con le misure connesse,
- nel ritiro di un prodotto dal mercato,
- nel richiamo di un prodotto presso i consumatori,
- nella distruzione di un prodotto ritirato o richiamato.

Nel quadro del sistema RAPEX, il termine «ritiro» è utilizzato esclusivamente per le misure dirette a impedire la distribuzione, l'esposizione e l'offerta ai consumatori di un prodotto pericoloso, il termine «richiamo» è utilizzato soltanto per le misure dirette a ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che è già stato messo a disposizione dei consumatori da un produttore o da un distributore.

2.2.2 Tipi di misure

Misure preventive e restrittive in relazione a un prodotto pericoloso possono essere adottate o su iniziativa del produttore o del distributore che lo ha immesso e/o distribuito sul mercato («misure volontarie») o su ordine di un'autorità di uno Stato SEE responsabile del controllo della conformità dei prodotti ai requisiti di sicurezza («misure obbligatorie»).

Ai fini del sistema RAPEX, le misure obbligatorie e le misure volontarie sono così definite:

— Misure obbligatorie:

misure adottate da autorità di uno Stato EFTA (o che queste hanno deciso di adottare), spesso per mezzo di una decisione amministrativa, che obbligano un produttore o un distributore a prendere provvedimenti preventivi o restrittivi in relazione a un determinato prodotto che hanno immesso sul mercato.

— Misure volontarie:

— misure preventive o restrittive adottate volontariamente da un produttore o da un distributore, senza l'intervento di un'autorità di uno Stato EFTA. I prodotti che presentano un rischio grave e le misure preventive o restrittive prese in relazione ad essi da un produttore o da un distributore devono essere immediatamente notificati alle autorità competenti degli Stati SEE per mezzo del meccanismo di notifica previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, della DSGP;

— raccomandazioni e accordi con produttori e distributori conclusi da autorità di uno Stato EFTA, compresi gli accordi verbali che si traducono in provvedimenti preventivi o restrittivi adottati da produttori o distributori in relazione a prodotti che presentano un rischio grave da essi immessi sul mercato.

A norma dell'articolo 12, paragrafo 1, della DSGP, le misure obbligatorie e le misure volontarie devono essere notificate per mezzo del sistema RAPEX.

2.2.3. Misure obbligatorie adottate da autorità preposte al controllo delle frontiere esterne

Le misure adottate da autorità preposte al controllo delle frontiere esterne che impediscono la commercializzazione nel SEE di un prodotto di consumo che presenta un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori (per esempio decisioni di bloccare l'importazione alla frontiera nazionale) devono essere notificate all'Autorità di vigilanza dell'EFTA per mezzo del sistema RAPEX allo stesso titolo delle misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato che limitano la commercializzazione o l'uso di un prodotto.

2.2.4. Esclusione di misure obbligatorie di applicazione generale

Gli atti di applicazione generale adottati a livello nazionale e diretti a prevenire o limitare la commercializzazione e l'uso di categorie di prodotti di consumo definite in termini generali a causa del rischio grave che presentano per la salute e la sicurezza dei consumatori non devono essere notificati all'Autorità di vigilanza dell'EFTA per mezzo del sistema RAPEX. Tutte le misure nazionali di questo tipo che si applicano solo a categorie di prodotti definite in termini generali, per esempio a tutti i prodotti in generale o a tutti i prodotti aventi lo stesso scopo, e non a prodotti o a categorie di prodotti identificati da una marca, da un aspetto particolare, dal produttore, dal distributore, dal nome o dal numero del modello, ecc., sono notificate all'Autorità di vigilanza dell'EFTA a norma della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 204 del 21.7.1998). Atto di cui al punto 1 del capitolo XIX dell'allegato II dell'accordo SEE.



2.2.5. *Termini per la notifica*

L'articolo 12, paragrafo 1, della DSGP impone agli Stati EFTA di notificare immediatamente all'Autorità di vigilanza dell'EFTA per mezzo del sistema RAPEX le misure preventive e restrittive adottate. L'obbligo vale sia per le misure obbligatorie che per quelle volontarie, ma i termini per la notifica sono diversi.

— Misure obbligatorie

Le misure obbligatorie sono notificate per mezzo del sistema RAPEX immediatamente dopo la loro adozione o dopo la decisione della loro adozione, anche se possono essere o sono già state impugnate a livello nazionale o se sono soggette a un obbligo di pubblicazione.

L'immediatezza della notifica è giustificata dall'obiettivo del sistema RAPEX, che è quello di permettere uno scambio rapido di informazioni tra gli Stati SEE, l'Autorità di vigilanza dell'EFTA e la Commissione al fine di impedire l'immissione sul mercato e l'uso di prodotti che presentano un rischio grave per la salute o la sicurezza dei consumatori.

— Misure volontarie

L'articolo 5, paragrafo 3, della DSGP impone ai produttori e ai distributori di notificare alle autorità competenti dello Stato EFTA le misure volontarie adottate per prevenire i rischi che presentano per i consumatori i prodotti che hanno immesso sul mercato («notifica di operatori»). L'autorità di uno Stato EFTA che riceve questo tipo di notifica da parte di un'impresa utilizza queste informazioni per effettuare una notifica RAPEX (se tutti i criteri per una notifica RAPEX previsti dall'articolo 12, paragrafo 1, sono soddisfatti), che trasmette immediatamente dopo aver ricevuto la notifica dell'operatore.

Se le misure volontarie sono adottate per mezzo di un accordo tra un produttore o un distributore e un'autorità di uno Stato EFTA o sulla base di una raccomandazione di un'autorità a un produttore o a un distributore, una notifica RAPEX è trasmessa immediatamente dopo la conclusione dell'accordo o l'adozione della raccomandazione.

Per assicurare un'applicazione uniforme dell'obbligo di notifica RAPEX, nell'appendice 3 delle linee guida sono fissati termini specifici per la trasmissione delle notifiche all'Autorità di vigilanza dell'EFTA per mezzo del sistema RAPEX ⁽¹⁾.

2.2.6. *Autorità di notifica*

Le misure obbligatorie e le misure volontarie sono notificate per mezzo del sistema RAPEX dal punto di contatto RAPEX nazionale, che è responsabile per tutte le informazioni trasmesse dal paese tramite il sistema ⁽²⁾.

2.2.7. *Notifica RAPEX relativa alle notifiche di operatori*


L'articolo 5, paragrafo 3, della DSGP impone ai produttori e ai distributori di comunicare (simultaneamente) le informazioni concernenti un prodotto pericoloso alle autorità competenti di tutti gli Stati SEE nei quali esso è stato immesso sul mercato. Le condizioni e le modalità di questa notifica sono indicate nell'allegato I della DSGP.

In queste situazioni, l'obbligo di notifica RAPEX si applica a tutti gli Stati SEE che hanno ricevuto una notifica di operatori. Tuttavia, per semplificare l'applicazione pratica dell'articolo 12, paragrafo 1, della DSGP ed evitare inutili doppioni di notifiche RAPEX, si è convenuto con gli Stati SEE che spetta al solo Stato SEE in cui il produttore/distributore notificante è stabilito («Stato SEE principale») trasmettere la notifica. Dopo che la notifica RAPEX è stata convalidata e diffusa dall'autorità di vigilanza dell'EFTA, dagli Stati EFTA e dalla Commissione per mezzo del sistema, gli altri Stati SEE (in particolare quelli che hanno ricevuto la stessa notifica di operatori) possono comunicare le loro reazioni.

Se uno Stato EFTA principale non trasmette una notifica RAPEX entro il termine indicato nell'appendice 3 delle linee guida e non informa l'Autorità di vigilanza dell'EFTA delle ragioni di questo ritardo, ogni altro Stato SEE che ha ricevuto la stessa notifica di operatori può trasmettere una notifica per mezzo del sistema RAPEX.

⁽¹⁾ Per ulteriori informazioni sui termini, si veda il punto 3.10 delle linee guida.

⁽²⁾ Per ulteriori informazioni sui punti di contatto RAPEX e sui loro obblighi, si veda il punto 5.1 delle linee guida.



2.3. Grave

2.3.1. Grave

Prima di decidere di trasmettere una notifica RAPEX, l'autorità dello Stato EFTA effettua una valutazione del rischio per stabilire se il prodotto oggetto della notifica presenta un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori (e quindi se uno dei criteri per la notifica RAPEX è soddisfatto).

Poiché il sistema RAPEX non è destinato allo scambio di informazioni sui prodotti che presentano rischi non gravi, le notifiche di misure adottate in relazione a tali prodotti non possono essere trasmesse per mezzo del sistema RAPEX in applicazione dell'articolo 12 della DSGP.

2.3.2. Metodo di valutazione del rischio

L'appendice 5 delle linee guida definisce il metodo di valutazione del rischio che le autorità degli Stati EFTA devono applicare per determinare il livello del rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori che i prodotti di consumo presentano e decidere se è necessaria una notifica RAPEX.

2.3.3. Autorità responsabile della valutazione

La valutazione del rischio è sempre eseguita dall'autorità di uno Stato EFTA che ha svolto indagini e adottato le misure appropriate o ha monitorato le misure volontarie prese nei riguardi di un prodotto pericoloso da un produttore o da un distributore.

Prima dell'invio all'Autorità di vigilanza dell'EFTA di una notifica RAPEX, la valutazione del rischio effettuata dall'autorità di uno Stato EFTA (da includere nella notifica) è sempre verificata dal punto di contatto RAPEX. Eventuali dubbi sono chiariti d'intesa tra il punto di contatto e l'autorità responsabile prima che la notifica sia trasmessa per mezzo del sistema RAPEX.

2.3.4. Valutazione del rischio nelle notifiche di operatori

Le notifiche relative a prodotti di consumo pericolosi trasmesse alle autorità competenti degli Stati EFTA da produttori e distributori a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della DSGP devono contenere una descrizione dettagliata del rischio. Le autorità nazionali che ricevono tali notifiche ne esaminano il contenuto e analizzano le valutazioni del rischio fornite. Se, sulla base delle informazioni fornite e di una valutazione del rischio indipendente, l'autorità di uno Stato EFTA stabilisce che il prodotto oggetto della notifica presenta un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori, una notifica RAPEX relativa a questo prodotto è immediatamente trasmessa all'Autorità di vigilanza dell'EFTA (articolo 12, paragrafo 1, quarto comma, della DSGP).

Le valutazioni del rischio effettuate dai produttori e dai distributori non sono vincolanti per le autorità degli Stati EFTA. È quindi possibile che queste ultime giungano, per quanto riguarda la valutazione del rischio, a una conclusione diversa da quella tratta nella notifica degli operatori.

2.4. Effetti transfrontalieri

2.4.1. Evento di portata internazionale

A norma dell'articolo 12 della DSGP, uno Stato EFTA trasmette una notifica RAPEX soltanto se considera che gli effetti dei rischi di un prodotto pericoloso vadano o possano andare al di là del suo territorio («effetti transfrontalieri» o «evento di portata internazionale»).

Tenendo conto della libera circolazione dei prodotti nel mercato interno e del fatto che i prodotti sono importati nel SEE attraverso diversi canali di distribuzione e che i consumatori acquistano prodotti durante soggiorni all'estero e tramite Internet, le autorità nazionali sono invitate a interpretare in modo ampio il criterio degli effetti transfrontalieri. Una notifica RAPEX è quindi trasmessa quando:

- non si può escludere che un prodotto pericoloso sia stato venduto ai consumatori in più di uno Stato SEE,
- non si può escludere che un prodotto pericoloso sia stato venduto ai consumatori tramite Internet,
- il prodotto proviene da un paese terzo ed è probabile che sia stato importato nel SEE attraverso molteplici canali di distribuzione.



2.4.2. Evento di portata locale

Le misure adottate in relazione a un prodotto che presenta un rischio grave che può avere soltanto effetti di portata locale («evento di portata locale») non sono oggetto di una notifica RAPEX. Questo vale per le situazioni in cui l'autorità di uno Stato EFTA ha ragione di ritenere che un prodotto non è stato e non sarà messo a disposizione (tramite qualsiasi mezzo) di consumatori di altri Stati SEE, per esempio nel caso di misure adottate nei riguardi di un prodotto locale fabbricato e distribuito in un solo Stato SEE.

Un evento di portata locale deve però essere oggetto di una notifica all'Autorità di vigilanza dell'EFTA, ma in applicazione dell'articolo 11 della DSGP e soltanto se la notifica contiene informazioni sulla sicurezza dei prodotti che possono presentare interesse per gli altri Stati SEE, in particolare informazioni sulle misure adottate in risposta a un nuovo tipo di rischio non ancora segnalato in precedenti notifiche, a un nuovo tipo di rischio derivante da una combinazione di prodotti, o a un nuovo tipo o a una nuova categoria di prodotti pericolosi (articolo 12, paragrafo 1, secondo comma della DSGP).

3. NOTIFICHE

3.1. Tipi di notifica

3.1.1. Notifiche RAPEX

Esistono due tipi di notifiche RAPEX, la «notifica ex articolo 12» e la «notifica ex articolo 12 che richiede un intervento urgente».

- Se tutti i criteri per la notifica RAPEX indicati all'articolo 12 della DSGP (si veda il capitolo 2 della parte II delle linee guida) sono soddisfatti, uno Stato EFTA predispone e trasmette all'Autorità di vigilanza dell'EFTA una notifica RAPEX classificata nell'applicazione RAPEX come «notifica ex articolo 12».
- Se tutti i criteri per la notifica RAPEX sono soddisfatti e, inoltre, un prodotto presenta un rischio mortale e/o ha provocato incidenti mortali e in ogni altro caso in cui una notifica RAPEX richiede un intervento urgente da parte di tutti gli Stati SEE, lo Stato EFTA notificante predispone e trasmette all'Autorità di vigilanza dell'EFTA una notifica RAPEX classificata nell'applicazione RAPEX come «notifica ex articolo 12 che richiede un intervento urgente».

Prima di inviare una notifica RAPEX all'Autorità di vigilanza dell'EFTA, il punto di contatto RAPEX dello Stato EFTA notificante verifica che tutti i criteri per la notifica RAPEX siano soddisfatti e che la notifica debba essere trasmessa per mezzo dell'applicazione RAPEX come «notifica ex articolo 12» o come «notifica ex articolo 12 che richiede un intervento urgente».

3.1.2. Notifiche per informazione

Se una notifica non può essere inviata tramite il sistema come notifica RAPEX, il punto di contatto può scegliere di utilizzare l'applicazione RAPEX per inviarla a titolo di informazione. Tali notifiche sono classificate nell'applicazione RAPEX come «notifiche per informazione» e possono essere inviate nelle seguenti situazioni:

- a) se tutti i criteri per la notifica RAPEX indicati all'articolo 12 della DSGP sono soddisfatti, ma una notifica non contiene tutte le informazioni (in particolare sull'identificazione del prodotto e sui canali di distribuzione) necessarie perché gli altri Stati SEE possano dare seguito ⁽¹⁾ a tale notifica. Ad esempio, una notifica nella quale non figurano il nome, la marca e un'immagine del prodotto, che quindi non può essere correttamente identificato e non può essere distinto da altri prodotti della stessa categoria o dello stesso tipo che sono disponibili sul mercato, è una notifica che può essere diffusa tramite l'applicazione RAPEX come «notifica per informazione». La valutazione diretta a stabilire se una notifica contiene informazioni sufficienti perché gli altri Stati SEE possano darle seguito avviene sempre caso per caso.
- b) Se uno Stato EFTA è a conoscenza del fatto che un prodotto di consumo che è disponibile sul mercato SEE presenta un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori, ma misure preventive e restrittive non sono ancora state prese dal produttore o dal distributore, né un'autorità di uno Stato SEE ha adottato o deciso di adottare tali misure (articolo 12, paragrafo 1, quarto comma della DSGP). Se informazioni su tale prodotto sono diffuse tramite l'applicazione RAPEX prima che siano adottate misure, lo Stato EFTA notificante informa successivamente l'Autorità di vigilanza dell'EFTA (non appena possibile e comunque entro i termini indicati nell'appendice 3 delle linee guida) della decisione definitiva presa nei riguardi del prodotto notificato (in particolare, indicando il tipo di misura preventiva o restrittiva adottata o i motivi per i quali tali misure non sono state adottate).

⁽¹⁾ Per ulteriori informazioni sulle misure di seguito, si veda il punto 3.7.



- c) Se uno Stato EFTA decide di notificare le misure preventive e restrittive adottate in relazione a un prodotto di consumo che presenta un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori i cui effetti hanno solo una portata locale («evento di portata locale»). Qualora però, come indicato al punto 2.4.2, una notifica di «evento di portata locale» contenga informazioni sulla sicurezza del prodotto che possono presentare interesse per altri Stati SEE, deve essere trasmessa in applicazione dell'articolo 11 della DSGP.
- d) Se una notifica riguarda un prodotto di consumo le cui caratteristiche di sicurezza (in particolare il livello di rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori) sono oggetto di un esame a livello del SEE diretto a stabilire una posizione comune degli Stati SEE nella valutazione del rischio e/o nelle misure d'intervento⁽¹⁾.
- e) Se non può essere stabilito con certezza che uno o più dei criteri per la notifica RAPEX sono soddisfatti, ma una notifica contiene informazioni sulla sicurezza del prodotto che possono presentare interesse per altri Stati SEE. Ad esempio, una notifica relativa a un prodotto che non può essere incontestabilmente classificato come prodotto di consumo, che però fornisce informazioni su un nuovo tipo di rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori, è una notifica che può essere diffusa tramite l'applicazione RAPEX come «notifica per informazione».

Il punto di contatto RAPEX indica chiaramente le ragioni dell'invio di una «notifica per informazione».

3.2. Contenuto delle notifiche

3.2.1. Completezza dei dati

Le notifiche devono essere il più possibile complete. Il modello di notifica è riportato all'appendice 1 delle linee guida. Tutti i campi del modello devono essere completati con i dati necessari. Se le informazioni richieste non sono disponibili al momento dell'invio di una notifica, lo Stato EFTA notificante lo indica chiaramente e ne spiega il motivo. Una volta acquisite le informazioni mancanti, aggiorna la sua notifica. La notifica aggiornata è esaminata dall'Autorità di vigilanza dell'EFTA prima di essere trasmessa alla Commissione per convalida e diffusione tramite il sistema.

I punti di contatto RAPEX forniscono a tutte le autorità nazionali che partecipano alla rete RAPEX istruzioni sui dati necessari per compilare il modello di notifica; questo dovrebbe contribuire a rendere corrette e complete le informazioni comunicate da tali autorità ai punti di contatto RAPEX.

Gli Stati EFTA devono rispettare i termini fissati e non differire, per il fatto che alcune delle informazioni richieste dalle linee guida non sono ancora disponibili, una notifica RAPEX riguardante un prodotto che presenta un rischio molto grave per la salute e la sicurezza dei consumatori o un rischio mortale.

Prima di trasmettere una notifica, il punto di contatto verifica (per evitare inutili doppioni) se il prodotto in questione non è stato ancora notificato tramite l'applicazione da un altro Stato SEE. Se il prodotto è già stato oggetto di una notifica, il punto di contatto, piuttosto che crearne una nuova, reagisce alla notifica esistente e fornisce ogni informazione complementare che possa presentare interesse per le autorità degli altri Stati SEE (altri numeri di identificazione dei veicoli, un elenco dettagliato degli importatori e dei distributori, altri verbali di prova, ecc.).

3.2.2. Tipologia dei dati

Le notifiche inviate all'Autorità di vigilanza dell'EFTA per inserimento e diffusione in RAPEX contengono i seguenti tipi di dati:

- Informazioni che permettono di identificare il prodotto oggetto della notifica: categoria di prodotto, nome del prodotto, marca, numero di modello e/o di tipo, codice a barre, lotto o numero di serie, codice doganale, descrizione del prodotto e del suo imballaggio, corredata di fotografie del prodotto, del suo imballaggio e delle sue etichette. La descrizione dettagliata e precisa del prodotto è essenziale per la vigilanza del mercato e l'applicazione delle misure adottate, perché permette alle autorità nazionali di identificare il prodotto oggetto della notifica, distinguendolo da altri prodotti disponibili sul mercato di tipo o categoria identici o simili, di localizzarlo sul mercato e di adottare misure idonee.

⁽¹⁾ Per ulteriori informazioni sulle notifiche relative ad aspetti della sicurezza oggetto di esame a livello del SEE, si vedano i punti 3.5.2 e 3.8.1.



- Informazioni che permettono di determinare l'origine del prodotto: paese d'origine, nome e coordinate (indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica) del produttore e degli esportatori. In particolare, gli Stati EFTA comunicano tutte le informazioni disponibili sui produttori e sugli esportatori stabiliti in paesi terzi che cooperano strettamente con l'Unione europea / lo Spazio economico europeo in materia di sicurezza dei prodotti. L'Autorità di vigilanza dell'EFTA e la Commissione comunicano regolarmente ai punti di contatto RAPEX ogni nuovo sviluppo al riguardo. Al modello devono essere inoltre allegati, se disponibili, copie di buoni d'ordine, contratti di vendita, fatture, bolle di spedizione, dichiarazioni in dogana, ecc. Informazioni dettagliate riguardanti produttori stabiliti in paesi terzi permettono alla Commissione di promuovere in questi paesi un più efficace controllo dell'applicazione delle norme di sicurezza e contribuiscono a ridurre le importazioni nel SEE di prodotti di consumo pericolosi.
- Informazioni sui requisiti di sicurezza applicabili al prodotto oggetto della notifica, in particolare numero di riferimento e titolo degli atti legislativi e delle norme tecniche pertinenti.
- Una descrizione dei rischi che presenta il prodotto oggetto della notifica, comprendente i risultati di prove di laboratorio o di esami visivi, verbali di prova e certificati attestanti la non conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza, una valutazione dei rischi completa con le relative conclusioni e informazioni sugli incidenti di cui si è a conoscenza.
- Informazioni sulle catene di fornitura del prodotto oggetto della notifica negli Stati SEE e, in particolare, sui paesi di destinazione e sugli importatori come pure, se di queste informazioni si dispone, sui distributori del prodotto.
- Informazioni sulle misure adottate, in particolare il tipo (obbligatoria o volontaria), la categoria (per esempio ritiro dal mercato, richiamo presso i consumatori), la portata (per esempio nazionale, locale) e la durata (per esempio illimitata, temporanea).
- Indicazioni circa l'eventuale riservatezza della notifica, di parte di essa e/o dei documenti allegati. Le domande di trattamento riservato devono sempre essere chiaramente motivate.

Gli Stati EFTA sono invitati ad acquisire e a fornire informazioni sulle catene di fornitura del prodotto oggetto della notifica nei paesi terzi che cooperano strettamente con il SEE in materia di sicurezza dei prodotti.

3.2.3. Aggiornamento dei dati

Lo Stato EFTA notificante informa l'Autorità di vigilanza dell'EFTA (non appena possibile e comunque entro i termini indicati nell'appendice 3 delle linee guida) di ogni nuovo sviluppo che richieda modifiche di una notifica diffusa tramite l'applicazione RAPEX. In particolare, gli Stati EFTA informano l'Autorità di vigilanza dell'EFTA di ogni cambiamento (ad esempio in seguito a una decisione giudiziaria relativa a un procedimento di appello) riguardante lo status delle misure notificate, la valutazione del rischio e la riservatezza.

L'Autorità di vigilanza dell'EFTA esamina le informazioni comunicate dallo Stato EFTA notificante, che sono inoltrate alla Commissione al fine dell'aggiornamento dei dati corrispondenti nell'applicazione RAPEX e, se del caso, nel sito web RAPEX.

3.2.4. Responsabilità per le informazioni trasmesse

L'allegato II, punto 10, della DSGP, precisa che «la responsabilità delle informazioni fornite incombe allo Stato membro che ha effettuato la notifica».

Il punto di contatto RAPEX dello Stato EFTA notificante e l'autorità nazionale responsabile si accertano che le informazioni comunicate tramite il sistema RAPEX, in particolare la descrizione dei rischi e del prodotto, siano esatte, in modo da evitare ogni confusione con prodotti simili della stessa categoria o dello stesso tipo disponibili sul mercato SEE.

Il punto di contatto RAPEX e l'autorità che è implicata nella procedura di notifica (ad esempio effettuando la valutazione del rischio del prodotto oggetto della notifica o fornendo informazioni sui canali di distribuzione) sono responsabili delle informazioni trasmesse via RAPEX. Il punto di contatto RAPEX verifica e convalida tutte le notifiche ricevute dalle autorità responsabili prima di trasmetterle all'Autorità di vigilanza dell'EFTA.

L'azione dell'Autorità di vigilanza dell'EFTA o della Commissione (esame, convalida e diffusione tramite l'applicazione RAPEX delle notifiche, loro pubblicazione sul sito web RAPEX) non implica in alcun modo una sua responsabilità per le informazioni trasmesse; la responsabilità resta dello Stato EFTA che effettua la notifica.



3.3. **Trattamento riservato**

3.3.1. *Diffusione delle informazioni: regola generale*

Secondo l'articolo 16, paragrafo 1, della DSGP, il pubblico ha il diritto di essere informato dei prodotti pericolosi che presentano un rischio per la sua salute e la sua sicurezza. Per rispondere a questa esigenza, la Commissione pubblica sul sito web RAPEX un sommario delle nuove notifiche («notifiche ex articolo 12» e «notifiche ex articolo 12 che richiedono un intervento urgente»). Gli Stati EFTA comunicano al pubblico informazioni, nelle rispettive lingue nazionali, sui prodotti che presentano un rischio grave per i consumatori e sulle misure adottate per prevenirlo. Tali informazioni possono essere diffuse tramite Internet, a mezzo stampa, per via elettronica, ecc.

Le informazioni comunicate al pubblico consistono in un sommario della notifica RAPEX, contenente soltanto i dati indicati all'articolo 16 della DSGP, ossia l'identificazione del prodotto e informazioni sui rischi e sulle misure adottate per prevenirli o ridurli. L'Autorità di vigilanza dell'EFTA, la Commissione e gli Stati SEE non pubblicano integralmente le notifiche, in particolare la descrizione dettagliata dei rischi con verbali di prova e certificazioni o elenchi dettagliati dei canali di distribuzione, poiché alcune di queste informazioni possono, per loro natura, avere carattere riservato (segreti professionali) e devono essere protette.

3.3.2. *Eccezioni alla regola generale*

L'articolo 16, paragrafo 1, primo comma, della DSGP dispone che il pubblico è informato «fatte salve le limitazioni necessarie alle attività di controllo e di indagine»; il secondo comma precisa che la Commissione e gli Stati SEE sono «tenuti a non divulgare le informazioni (...) le quali, per loro natura, siano coperte dal segreto professionale in casi debitamente giustificati, salvo le informazioni relative alle caratteristiche di sicurezza dei prodotti la divulgazione delle quali è indispensabile, se le circostanze lo richiedono, per tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori».

In base a queste disposizioni, gli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza dell'EFTA non devono comunicare al pubblico informazioni riguardanti un prodotto pericoloso notificato tramite l'applicazione RAPEX se la loro divulgazione compromette la segretezza di procedimenti giudiziari, le attività di monitoraggio e indagine o il segreto professionale, a meno che si tratti di informazioni relative alle caratteristiche di sicurezza dei prodotti che le circostanze impongono di divulgare a tutela della salute e della sicurezza consumatori.

3.3.3. *Domanda di trattamento riservato*

Lo Stato EFTA che effettua una notifica può chiedere che la stessa sia trattata in via riservata. Nella domanda sono indicate chiaramente le parti della notifica coperte da riservatezza.

La domanda deve essere debitamente motivata, come prescritto dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, della DSGP.

Le domande di trattamento riservato sono esaminate dall'Autorità di vigilanza dell'EFTA, che verifica che le domande siano complete (cioè che siano indicate le parti del modello coperte da riservatezza e le motivazioni della domanda) e giustificate (cioè conformi alle disposizioni della DSGP e delle linee guida). L'Autorità di vigilanza dell'EFTA si pronuncia sulla validità delle domande dopo aver consultato il punto di contatto RAPEX interessato e di concerto con la Commissione.

3.3.4. *Trattamento delle notifiche coperte da riservatezza*

L'articolo 16, paragrafo 2, della DSGP dispone che «la tutela del segreto professionale non deve impedire la trasmissione alle autorità competenti delle informazioni pertinenti al fine di poter garantire l'efficacia delle attività di sorveglianza del mercato e di effettiva esecuzione». Le notifiche in tutto o in parte coperte da riservatezza sono esaminate dall'Autorità di vigilanza dell'EFTA e, dopo essere state convalidate e diffuse tramite l'applicazione RAPEX, sono oggetto del seguito abituale da parte degli Stati SEE. La riservatezza di una notifica o di parti di essa non ne preclude il trattamento e la diffusione per mezzo del sistema RAPEX presso le autorità nazionali competenti.

La sola differenza di rilievo nelle procedure di trattamento e di seguito consiste nel fatto che l'Autorità di vigilanza dell'EFTA e gli Stati EFTA non devono divulgare le parti di una notifica coperte da riservatezza, parti che devono rimanere tali e quindi non essere rese pubbliche sotto alcuna forma. Le autorità degli Stati EFTA che ricevono informazioni riservate tramite RAPEX ne assicurano la protezione nell'esercizio delle loro funzioni.



3.3.5. Ritiro di una domanda di trattamento riservato

Lo Stato EFTA notificante ritira la sua domanda di trattamento riservato non appena l'autorità nazionale constata che non è più giustificata. L'Autorità di vigilanza dell'EFTA ne informa la Commissione, la quale, a sua volta, informa tutti gli Stati SEE della revoca della riservatezza.

Una notifica RAPEX non più coperta in tutto o in parte da riservatezza è resa pubblica secondo le «regole generali» che si applicano alle notifiche RAPEX.

3.4. Esame delle notifiche da parte dell'Autorità di vigilanza dell'EFTA

L'Autorità di vigilanza dell'EFTA controlla tutte le notifiche ricevute da Stati EFTA ai fini della trasmissione mediante l'applicazione RAPEX per assicurarsi che siano corrette e complete, prima dell'invio alla Commissione. La Commissione, a sua volta, trasmetterà le notifiche a tutti gli Stati SEE.

3.4.1. Correttezza

Nel valutare la correttezza di una notifica, l'Autorità di vigilanza dell'EFTA verifica in particolare:

- che la notifica risponda a tutte le condizioni stabilite nella DSGP e nelle linee guida,
- che il prodotto non sia già stato oggetto di una notifica (per evitare doppietti inutili),
- che una notifica effettuata dal punto di contatto RAPEX dello Stato EFTA notificante sia classificata in base ai criteri enunciati al punto 3.1 delle linee guida,
- che le informazioni fornite (in particolare la descrizione del rischio) siano conformi alla legislazione applicabile in materia di sicurezza dei prodotti e alle norme tecniche pertinenti,
- che sia stata seguita la corretta procedura di notifica.

3.4.2. Completezza

Una volta accertata la correttezza di una notifica, l'Autorità di vigilanza dell'EFTA ne verifica la completezza in riferimento ai punti 3.2.1 e 3.2.2 delle linee guida. Particolare attenzione è riservata alle parti della notifica che riguardano l'identificazione del prodotto, la descrizione del rischio, le misure adottate, la tracciabilità e i canali di distribuzione.

Poiché l'Autorità di vigilanza dell'EFTA non ha il compito di valutare il rischio che il prodotto presenta e si limita a verificare che la notifica trasmessa comprenda la valutazione, lo Stato EFTA notificante fornisce sempre una descrizione esauriente del rischio, contenente tutti gli elementi elencati al punto 3.2.2 delle linee guida.

3.4.3. Richiesta di ulteriori informazioni


In caso di dubbi sorti dal suo esame di una notifica trasmessa da uno Stato EFTA, l'Autorità di vigilanza dell'EFTA può sospendere la convalida di una notifica e chiedere ulteriori informazioni o chiarimenti allo Stato EFTA notificante, che li fornisce entro il termine indicato nella richiesta di informazioni dell'Autorità di vigilanza dell'EFTA.

3.4.4. Indagine

Se necessario, l'Autorità di vigilanza dell'EFTA può svolgere un'indagine per valutare la sicurezza di un prodotto notificato da uno Stato EFTA. L'indagine può essere svolta, in particolare, quando esistono seri dubbi sui rischi presentati dal prodotto notificato tramite l'applicazione RAPEX, dubbi che possono sorgere durante l'esame della notifica da parte dell'Autorità di vigilanza dell'EFTA o sottoposti all'attenzione di quest'ultima da uno Stato SEE (per esempio attraverso una reazione) o da terzi (per esempio un produttore).

Nel quadro di questa indagine l'Autorità di vigilanza dell'EFTA può, in particolare:

- chiedere a uno Stato EFTA di fornire informazioni o chiarimenti,



- chiedere una valutazione del rischio indipendente e un esame indipendente (di laboratorio o visivo) del prodotto in questione,
- informare la Commissione dell'indagine e invitare la Commissione a:
 - consultare i comitati scientifici, il Centro comune di ricerca o altre istituzioni specializzate nella sicurezza dei prodotti di consumo,
 - convocare riunioni del comitato della DSGP, della rete per la sicurezza dei consumatori e/o dei punti di contatto RAPEX, e consultare i gruppi di lavoro competenti per discutere degli sviluppi di un'indagine.

Quando un'indagine riguarda un prodotto notificato da uno Stato EFTA tramite l'applicazione RAPEX, l'Autorità di vigilanza dell'EFTA può chiedere alla Commissione di sospendere la convalida della notifica o, se la notifica è stata già convalidata e diffusa tramite l'applicazione RAPEX, di ritirare temporaneamente il sommario pubblicato sul sito web RAPEX. Al termine dell'indagine, e secondo i suoi risultati, l'Autorità di vigilanza dell'EFTA può chiedere alla Commissione (dopo aver consultato, se necessario, lo Stato EFTA notificante) in particolare di convalidare e diffondere via RAPEX la notifica precedentemente sospesa, mantenere la notifica convalidata nell'applicazione RAPEX (con le eventuali modifiche) o ritirare definitivamente la notifica dall'applicazione RAPEX.

L'Autorità di vigilanza dell'EFTA informa tutti gli Stati EFTA e la Commissione:

- della sua decisione di aprire un'indagine, indicando chiaramente i motivi della decisione,
- della sua decisione di chiudere un'indagine, presentando le sue conclusioni e le eventuali modifiche delle notifiche in questione,
- di ogni sviluppo pertinente intervenuto nel corso di un'indagine.

3.5. Convalida e diffusione delle notifiche

3.5.1. Convalida e diffusione delle notifiche

L'Autorità di vigilanza dell'EFTA verifica la correttezza e la completezza di tutte le notifiche degli Stati EFTA prima di trasmetterle alla Commissione per convalida e diffusione nel sistema RAPEX («convalida»), entro i termini indicati nell'appendice 4 delle linee guida e secondo la procedura di cui all'appendice 6 delle linee guida.

Se nel corso dell'esame è stata inviata allo Stato EFTA notificante una richiesta di ulteriori informazioni o di chiarimenti (se necessario seguita da un sollecito), l'Autorità di vigilanza dell'EFTA può prendere le seguenti decisioni:


- se le informazioni o i chiarimenti richiesti sono stati forniti, l'Autorità di vigilanza dell'EFTA riesamina la notifica e chiede alla Commissione di convalidarla, eventualmente modificandone la classificazione (per esempio, da «notifica per informazione» a «notifica ex articolo 12»),
- se le informazioni o i chiarimenti richiesti non sono stati forniti entro il termine fissato o sono insufficienti, l'Autorità di vigilanza dell'EFTA prende una decisione sulla base delle informazioni fornite e, secondo le circostanze, chiede alla Commissione di convalidare la notifica dopo averne modificato la classificazione (per esempio da «notifica ex articolo 12» a «notifica per informazione»), oppure di non convalidarla.

3.5.2. Convalida delle notifiche sugli aspetti di sicurezza oggetto di discussione a livello del SEE

Una volta concordato tra gli Stati SEE un approccio comune alla valutazione del rischio e/o alle misure di intervento, secondo le circostanze e i pareri espressi dagli Stati SEE la Commissione può, in particolare:

- mantenere le notifiche interessate nell'applicazione RAPEX, o
- modificare la classificazione delle notifiche conservate nell'applicazione RAPEX, o
- ritirare le notifiche dall'applicazione RAPEX ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Per ulteriori informazioni sulle notifiche relative ad aspetti della sicurezza oggetto di esame a livello di UE, si vedano i punti 3.1.2.d) e 3.8.1.



3.6. Informazioni su prodotti pericolosi trasmesse dalla Commissione

L'allegato II, punto 9, della DSGP recita: «la Commissione può informare i punti di contatto nazionali riguardo ai prodotti che presentano rischi gravi, importati nella Comunità e nello Spazio economico europeo o esportati a partire da tali territori».

La Commissione può trasmettere agli Stati SEE informazioni riguardanti prodotti di consumo non alimentari pericolosi originari di Stati SEE o di paesi terzi che, secondo le informazioni disponibili, è probabile si trovino sul mercato del SEE. Si tratta principalmente di informazioni che la Commissione riceve da paesi terzi, istituzioni internazionali, imprese o altri sistemi di allerta rapida.

Per quanto possibile, la Commissione valuta la correttezza e la completezza dei dati prima di trasmetterli agli Stati SEE. La Commissione può però soltanto procedere a controlli preliminari e non può assumere la responsabilità legale della validità delle informazioni che trasmette, dato che non è in grado, né giuridicamente né tecnicamente, di effettuare una valutazione completa del rischio o di adottare misure di intervento.

3.7. Seguito dato alle notifiche

3.7.1. Seguito dato ai diversi tipi di notifica

Gli Stati EFTA danno un seguito appropriato alle notifiche RAPEX («notifiche ex articolo 12» e «notifiche ex articolo 12 che richiedono un intervento urgente») e alle informazioni relative a prodotti pericolosi trasmesse dalla Commissione (punto 3.6) con la massima sollecitudine e comunque entro i termini indicati nell'appendice 3 delle linee guida.

Le notifiche per informazione non richiedono un seguito particolare. Spesso queste notifiche non contengono i dati necessari perché possano essere adottate misure di intervento efficaci nei riguardi del prodotto in questione (per esempio identificazione insufficiente del prodotto e/o delle misure oggetto della notifica). Si raccomanda però agli Stati EFTA di dare un seguito a queste notifiche se è probabile che il prodotto in questione sia stato immesso sui rispettivi mercati e se l'identificazione del prodotto permette di adottare misure.

3.7.2. Obiettivi delle misure adottate a seguito delle notifiche

Quando riceve una notifica, lo Stato EFTA esamina le informazioni che essa contiene e adotta le misure appropriate al fine di:

- accertare se il prodotto è stato commercializzato sul suo territorio,
- stabilire le misure preventive o restrittive da adottare nei riguardi del prodotto oggetto della notifica di cui è stata accertata la presenza sul suo mercato, tenendo conto delle misure adottate dallo Stato SEE notificante e di ogni circostanza particolare che potrebbe giustificare tipi diversi di misure o l'assenza di interventi,
- sottoporre il prodotto oggetto della notifica, se necessario, a una valutazione del rischio e a prove complementari,

raccogliere ogni altra informazione che possa presentare interesse per altri Stati SEE (per esempio sui canali di distribuzione del prodotto in altri Stati SEE).

3.7.3. Metodi utilizzati per dare seguito delle notifiche

Per dare seguito in modo efficiente ed efficace alle notifiche, le autorità nazionali devono utilizzare metodi conformi alle prassi migliori in uso in questo campo, in particolare:

- Controlli sul mercato

Le autorità nazionali organizzano controlli regolari (pianificati o casuali) sul mercato per accertare se i prodotti di consumo oggetto di una notifica trasmessa tramite l'applicazione RAPEX sono presenti sul mercato.

- Cooperazione con le associazioni di categoria

Le autorità nazionali trasmettono regolarmente alle associazioni di categoria sommari delle notifiche più recenti e chiedono di essere informate se qualcuno dei prodotti oggetto delle notifiche è prodotto o distribuito da loro membri. Le autorità nazionali trasmettono alle imprese soltanto sommari delle notifiche, come quelli settimanali pubblicati sul sito web RAPEX. Le notifiche non devono essere trasmesse a terzi in forma integrale, poiché alcune informazioni (per esempio dettagli della descrizione del rischio o informazioni sui canali di distribuzione) sono spesso riservate e devono essere protette.



— Pubblicazione dei dati RAPEX via Internet, per via elettronica o a mezzo stampa

Le autorità nazionali avvisano regolarmente i consumatori e le imprese dei prodotti oggetto di una notifica RAPEX nei loro siti web e/o con altri mezzi. Le informazioni pubblicate permettono ai consumatori di verificare se possiedono e utilizzano prodotti pericolosi e spesso di fornire indicazioni utili all'autorità interessata.

È opportuno che per dare seguito alle notifiche le autorità nazionali applichino parallelamente varie tecniche e non limitino la loro azione a una soltanto di esse.

Spetta in particolare allo Stato SEE nel quale è stabilito un fabbricante, un rappresentante o un importatore del prodotto oggetto di una notifica («Stato SEE principale») dare un seguito appropriato alle notifiche diffuse tramite l'applicazione RAPEX. Lo «Stato SEE principale» dispone spesso di mezzi legali e tecnici più adatti per ottenere informazioni sul caso in questione, che permetteranno agli altri Stati SEE di adottare misure efficaci.

3.8. Ritiro definitivo di una notifica di Stati SEE dall'applicazione RAPEX

Le notifiche diffuse per mezzo dell'applicazione RAPEX sono conservate nel sistema per un periodo di tempo illimitato. La Commissione può tuttavia, nei casi indicati qui di seguito, ritirare in via definitiva una notifica dall'applicazione.

3.8.1. Casi nei quali un ritiro è possibile

— È dimostrato che uno o più dei criteri per la notifica RAPEX ⁽¹⁾ non sono soddisfatti e quindi una notifica RAPEX non è giustificata. Si tratta, in particolare, di casi nei quali è accertato che la valutazione iniziale del rischio non è stata effettuata correttamente o che il prodotto non presenta un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori. Il ritiro può avvenire anche nel caso in cui le misure notificate siano state impugnate con successo dinanzi all'autorità giudiziaria o in altre sedi e di conseguenza non siano più valide.

— Non sono state prese misure nei riguardi di un prodotto oggetto di una notifica RAPEX (per informazione) prima della decisione di adottare misure o intervenire ⁽²⁾.

— Dopo averne discusso a livello di SEE, gli Stati SEE concordano sull'inutilità di scambiare informazioni su determinati aspetti relativi alla sicurezza oggetto di una notifica RAPEX ⁽³⁾.

— È dimostrato che i prodotti oggetto di una notifica non sono più commercializzati e che tutti gli articoli che erano stati messi a disposizione dei consumatori sono già stati ritirati dal mercato e richiamati presso i consumatori in tutti gli Stati SEE.

Il ritiro di una notifica non può essere richiesto sulla base del fatto che il prodotto in questione ha subito le modifiche necessarie per renderlo conforme ai requisiti di sicurezza, a meno che sia dimostrato che tutti i prodotti (articoli) pericolosi che erano stati messi a disposizione dei consumatori sono stati ritirati dal mercato e richiamati in tutti gli Stati SEE e che non sono più commercializzati.

3.8.2. Stato SEE richiedente

La Commissione può ritirare una notifica dall'applicazione RAPEX soltanto su richiesta dello Stato SEE notificante, dato che quest'ultimo ha l'intera responsabilità delle informazioni trasmesse per mezzo del sistema. La domanda di ritiro formulata da uno Stato EFTA è indirizzata all'Autorità di vigilanza dell'EFTA, che la trasmette alla Commissione. Gli altri Stati SEE sono incoraggiati a comunicare alla Commissione o, nel caso degli Stati EFTA, all'Autorità di vigilanza dell'EFTA, tutti gli elementi che possono motivare il ritiro.


3.8.3. Contenuto della domanda

La domanda di ritiro è corredata di una motivazione debitamente documentata. La Commissione esamina ogni domanda, verificando la motivazione e, in particolare, la documentazione presentata. La Commissione può richiedere ulteriori informazioni, chiarimenti o il parere dello Stato SEE notificante e/o di altri Stati SEE prima di prendere una decisione.

⁽¹⁾ Per ulteriori informazioni sui criteri per le notifiche RAPEX, cfr. il capitolo 2 delle presenti linee guida.

⁽²⁾ Per ulteriori informazioni sulle notifiche trasmesse tramite l'applicazione RAPEX prima dell'adozione di misure, si veda il punto 3.1.2.b).

⁽³⁾ Per ulteriori informazioni sulle notifiche relative ad aspetti della sicurezza oggetto di esame a livello di UE, si vedano i punti 3.1.2.d) e 3.5.2.



3.8.4. *Decisione di ritiro*

Se la Commissione decide, sulla base delle motivazioni addotte, di ritirare una notifica, la ritira:

- dall'applicazione RAPEX (o la rende in altro modo invisibile a tutti gli utilizzatori del sistema),
- dal sito web RAPEX (se necessario).

La Commissione informa tutti gli Stati SEE del ritiro di una notifica per posta elettronica o con altri mezzi di pari efficacia e, se necessario, informa il pubblico pubblicando una rettifica sul sito web RAPEX.

3.9. **Ritiro temporaneo di una notifica RAPEX dal sito web RAPEX**

3.9.1. *Casi nei quali è possibile un ritiro temporaneo*

Quando ci sono ragioni che lo giustificano, la Commissione può ritirare temporaneamente una notifica RAPEX dal sito web RAPEX, in particolare quando lo Stato SEE notificante sospetta che la valutazione del rischio contenuta nella notifica non sia stata realizzata correttamente e che quindi il prodotto possa non presentare un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori. Una notifica può essere ritirata temporaneamente dal sito web RAPEX fintanto che non siano stati chiariti i dubbi circa la valutazione del rischio del prodotto.

3.9.2. *Stato SEE richiedente*

Si applicano le disposizioni del punto 3.8.2.

3.9.3. *Contenuto della domanda*

Si applicano le disposizioni del punto 3.8.3.

3.9.4. *Decisione di ritiro*

Se la Commissione decide, sulla base delle motivazioni addotte, di ritirare una notifica RAPEX dal sito web RAPEX, ne informa tutti gli Stati SEE per posta elettronica o con altri mezzi di pari efficacia e, se necessario, informa il pubblico pubblicando una rettifica sul sito web RAPEX.

3.9.5. *Nuova pubblicazione di una notifica*

Lo Stato EFTA notificante informa immediatamente l'Autorità di vigilanza dell'EFTA, che ne informa la Commissione, quando le ragioni del ritiro di una notifica dal sito web RAPEX non sono più valide. In particolare, esso informa la Commissione dei risultati di ogni nuova valutazione del rischio per consentirle di stabilire se mantenere la notifica nell'applicazione RAPEX e ripubblicarla sul sito web RAPEX o ritirarla definitivamente dall'applicazione (su richiesta dello Stato EFTA notificante).

La Commissione può ripubblicare una notifica RAPEX sul sito web RAPEX su richiesta motivata dello Stato EFTA notificante, presentata attraverso l'Autorità di vigilanza dell'EFTA, dopo che sono stati forniti chiarimenti sulla valutazione del rischio.

La Commissione informa gli altri Stati SEE, per posta elettronica o con altri mezzi di pari efficacia, della nuova pubblicazione di una notifica sul sito web RAPEX e informa anche il pubblico sostituendo la rettifica con una nuova rettifica sul sito web RAPEX.

3.10. **Termini per la trasmissione delle notifiche RAPEX**

3.10.1. *Termini ⁽¹⁾*

Gli Stati EFTA notificano all'Autorità di vigilanza dell'EFTA le misure preventive e restrittive adottate in relazione a prodotti di consumo che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori con la massima sollecitudine e comunque entro i termini indicati nell'appendice 3 delle linee guida. A livello nazionale è predisposto un idoneo dispositivo per la trasmissione delle informazioni tra le autorità nazionali responsabili della sicurezza dei prodotti e il punto di contatto RAPEX, in modo da assicurare il rispetto dei termini.

⁽¹⁾ Tutti i termini cui è fatto riferimento nelle linee guida sono espressi in giorni di calendario.



I termini si applicano indipendentemente da eventuali procedure di ricorso od obblighi di pubblicazione ufficiale.

3.10.2. Situazioni di urgenza

Tutte le «notifiche ex articolo 12 che richiedono un intervento urgente» emesse da Stati EFTA sono precedute da una chiamata telefonica del punto di contatto RAPEX al numero di telefono dell'ufficio RAPEX dell'Autorità di vigilanza dell'EFTA per garantire una convalida e un seguito immediati. Questa regola vale in particolare per le notifiche trasmesse durante il fine settimana o nei periodi feriali.

4. REAZIONI

4.1. Comunicazione delle misure adottate a seguito di una notifica

Gli Stati EFTA comunicano all'Autorità di vigilanza dell'EFTA ogni misura adottata per dare seguito alle notifiche RAPEX («notifiche ex articolo 12» e «notifiche ex articolo 12 che richiedono un intervento urgente») e alle informazioni relative a prodotti pericolosi comunicate dalla Commissione (punto 3.6).

Gli Stati EFTA sono invitati a comunicare all'Autorità di vigilanza dell'EFTA ogni misura adottata per dare seguito alle notifiche diffuse per informazione.

4.2. Contenuto delle reazioni

4.2.1. Dati forniti

I risultati delle azioni intraprese dagli Stati EFTA sono comunicati all'Autorità di vigilanza dell'EFTA sotto forma di reazioni alle notifiche. Per armonizzare il tipo di informazioni fornite e ridurre al minimo il carico di lavoro, gli Stati EFTA trasmettono reazioni in particolare nei seguenti casi:

— Rinvenimento del prodotto

Una reazione è inviata quando le autorità nazionali rinvengono il prodotto oggetto di una notifica sul mercato o alle frontiere esterne. La reazione contiene tutti i dati relativi al prodotto in questione (per esempio nome, marca, numero di modello, codice a barre, numero di lotto) e indica il numero di articoli rinvenuti. Sono inoltre comunicate le seguenti informazioni sulle misure adottate: tipo (obbligatorie o volontarie), categoria (per esempio ritiro del mercato, richiamo presso i consumatori), portata (per esempio nazionale o locale), data di entrata in vigore e durata (per esempio illimitata o temporanea). Se il prodotto è stato rinvenuto sul mercato ma non sono state adottate misure, nella reazione devono essere indicate le ragioni specifiche dell'assenza di misure.

Gli Stati EFTA non informano l'Autorità di vigilanza dell'EFTA (a meno che quest'ultima ne faccia richiesta) dei risultati delle azioni intraprese quando il prodotto non è stato rinvenuto sul mercato.

— Divergenze nella valutazione del rischio

Una reazione è inviata quando le conclusioni di una valutazione del rischio effettuata da un'autorità dello Stato EFTA che reagisce differiscono da quelle che figurano in una notifica. La reazione contiene una descrizione dettagliata del rischio (con i risultati di prove, una valutazione del rischio e informazioni sugli incidenti noti), corredata di documenti giustificativi (verbal di prova, certificati, ecc.). Inoltre, lo Stato EFTA che reagisce fornisce la prova che la valutazione del rischio che accompagna una reazione è stata effettuata su un prodotto che è lo stesso di quello oggetto della notifica, ossia marca, nome, numero di modello, date di fabbricazione, origine, ecc. sono gli stessi.

— Altre informazioni

Una reazione è inviata quando le autorità nazionali raccolgono altre informazioni (nel corso delle attività svolte per dare seguito alla notifica) che possono essere utili per la vigilanza del mercato e le misure di intervento in altri Stati SEE.

Gli Stati EFTA sono invitati a raccogliere altre informazioni che possono essere utili alle autorità di altri Stati EFTA e di paesi terzi che cooperano strettamente con l'UE in materia di sicurezza dei prodotti. Queste informazioni riguardano l'origine del prodotto (per esempio paese d'origine, fabbricante e/o esportatori) e la catena di fornitura (per esempio paesi di destinazione, importatori e distributori). Il paese che reagisce allega alla reazione tutti i documenti giustificativi disponibili (copie di buoni d'ordine, contratti di vendita, fatture, dichiarazioni in dogana, ecc.).



Il punto di contatto dello Stato EFTA che reagisce e l'autorità responsabile si assicurano che tutti i dati forniti in una reazione siano esatti e completi e che non vi sia confusione con prodotti simili della stessa categoria o dello stesso tipo o di categoria o tipo simili disponibili sul mercato del SEE.

4.2.2. Completezza delle reazioni

Le informazioni fornite nelle reazioni devono essere per quanto possibile complete. Il modello di reazione è riportato all'appendice 2 delle linee guida. Se alcune informazioni utili non sono disponibili nel momento in cui la reazione è trasmessa, lo Stato EFTA che reagisce lo indica nel modello. Non appena le informazioni mancanti sono disponibili, lo Stato EFTA aggiorna la sua reazione. La reazione aggiornata è esaminata dall'Autorità di vigilanza dell'EFTA prima di essere trasmessa alla Commissione per convalida e diffusione tramite il sistema.

I punti di contatto RAPEX forniscono alle rispettive autorità nazionali che partecipano alla rete RAPEX istruzioni sui dati necessari per compilare correttamente il modello di reazione. Questo contribuirà a far sì che le informazioni comunicate dalle autorità ai punti di contatto siano corrette e complete.

4.2.3. Aggiornamento delle reazioni convalidate

Lo Stato EFTA che reagisce informa l'Autorità di vigilanza dell'EFTA (con la massima sollecitudine e comunque entro i termini indicati nell'appendice 3 delle linee guida) di ogni sviluppo che richieda modifiche di una reazione diffusa tramite l'applicazione RAPEX. In particolare, gli Stati EFTA informano l'Autorità di vigilanza dell'EFTA di ogni modifica dello status delle misure adottate e della valutazione del rischio trasmessa con una reazione.

L'Autorità di vigilanza dell'EFTA esamina le informazioni fornite dallo Stato EFTA che reagisce e, se necessario, aggiorna le informazioni in questione prima di trasmetterle alla Commissione.

4.2.4. Responsabilità delle reazioni

L'allegato II, punto 10, della DSGP recita: «la responsabilità delle informazioni fornite incombe allo Stato membro che ha effettuato la notifica».

Il punto di contatto RAPEX e l'autorità che interviene nella procedura di reazione (per esempio effettuando la valutazione del rischio o adottando misure restrittive) sono responsabili delle informazioni fornite nelle reazioni. Il punto di contatto RAPEX verifica e convalida tutte le reazioni delle rispettive autorità prima di trasmetterle all'Autorità di vigilanza dell'EFTA.

Il fatto che l'Autorità di vigilanza dell'EFTA intervenga per esaminare e convalidare le reazioni non implica alcuna responsabilità dell'Autorità stessa per le informazioni trasmesse, di cui resta responsabile lo Stato EFTA che reagisce.

4.3. Trattamento riservato

Lo Stato EFTA che effettua una reazione può chiedere che la stessa sia trattata in via riservata. La relativa domanda indica chiaramente le parti della notifica da trattare in via riservata. La domanda deve indicare chiaramente le parti della reazione che devono rimanere riservate ed essere debitamente motivata.

L'Autorità di vigilanza dell'EFTA esamina la domanda per stabilire se è giustificata (cioè conforme alle disposizioni della DSGP e delle linee guida) e completa (cioè se indica le parti del modello che devono rimanere riservate e le motivazioni della domanda). L'Autorità di vigilanza dell'EFTA prende una decisione finale sulla riservatezza dopo aver consultato il punto di contatto RAPEX responsabile e di concerto con la Commissione.

L'Autorità di vigilanza dell'EFTA e gli Stati EFTA trattano le reazioni accompagnate da una domanda di riservatezza nello stesso modo delle altre reazioni. La riservatezza di una reazione o di parti di essa non ne preclude la trasmissione alle autorità nazionali competenti per mezzo del sistema RAPEX. Tuttavia, né l'Autorità di vigilanza dell'EFTA, né la Commissione, né gli Stati EFTA possono rendere pubbliche le parti di una reazione coperte da riservatezza. Si tratta infatti di informazioni riservate che non possono essere divulgate sotto alcuna forma.



Lo Stato EFTA che reagisce ritira la sua domanda di trattamento riservato non appena l'autorità dello Stato EFTA constata che la domanda non è più giustificata. L'Autorità di vigilanza dell'EFTA informa tutti gli Stati SEE della revoca della riservatezza dopo aver ricevuto una domanda in tal senso dallo Stato EFTA che reagisce.

4.4 Esame delle reazioni di Stati EFTA da parte dell'Autorità di vigilanza dell'EFTA

4.4.1. Correttezza e completezza

L'Autorità di vigilanza dell'EFTA verifica tutte le reazioni ricevute da Stati EFTA tramite l'applicazione RAPEX prima di trasmetterle alla Commissione per convalida e invio agli Stati SEE. I controlli riguardano in particolare la correttezza e la completezza delle informazioni fornite.

L'Autorità di vigilanza dell'EFTA verifica che la reazione ricevuta da uno Stato EFTA sia conforme a tutti i pertinenti requisiti indicati nella DSGP e nelle linee guida e che sia stata utilizzata la corretta procedura di reazione. Una volta accertata la correttezza di una reazione, l'Autorità di vigilanza dell'EFTA ne verifica la completezza, in riferimento al punto 4.2.2 delle linee guida.

L'Autorità di vigilanza dell'EFTA presta particolare attenzione alle reazioni accompagnate da una valutazione del rischio e verifica se la descrizione del rischio è completa, presentata chiaramente e ben documentata e se la valutazione del rischio si riferisce chiaramente al prodotto oggetto della notifica.

4.4.2. Richiesta di ulteriori informazioni

Prima di convalidare una reazione, l'Autorità di vigilanza dell'EFTA o la Commissione può chiedere allo Stato EFTA che reagisce di fornire ulteriori informazioni o chiarimenti entro un termine specificato. La convalida di una reazione può essere subordinata al ricevimento delle informazioni richieste.

L'Autorità di vigilanza dell'EFTA può chiedere il parere di qualsiasi Stato EFTA e, in particolare, dello Stato EFTA notificante, su una reazione convalidata. Lo Stato EFTA comunica il suo parere all'Autorità di vigilanza dell'EFTA entro il termine da essa indicato. Inoltre, lo Stato EFTA notificante comunica all'Autorità di vigilanza dell'EFTA se sono necessarie modifiche della notifica (per esempio della valutazione del rischio) o del suo status (per esempio ritiro definitivo dal sistema).

4.5. Convalida e diffusione delle reazioni

Tutte le reazioni di Stati EFTA considerate corrette e complete dall'Autorità di vigilanza dell'EFTA sono trasmesse alla Commissione per convalida e diffusione («convalida») entro i termini indicati nell'appendice 4 delle linee guida e secondo la procedura di cui all'appendice 6 delle linee guida.

La Commissione non convalida le reazioni accompagnate da una valutazione del rischio diversa da quella della notifica cui le reazioni si riferiscono se la valutazione del rischio non è completa, chiaramente presentata e ben documentata o se non è indicato che è stata effettuata in relazione al prodotto oggetto della notifica.

4.6. Ritiro definitivo di una reazione dall'applicazione RAPEX

Le reazioni diffuse attraverso l'applicazione RAPEX sono conservate nel sistema fintanto che è conservata la notifica alla quale si riferiscono. La Commissione può ritirare in via definitiva dall'applicazione RAPEX una reazione convalidata se è stata ritirata la notifica cui essa si riferisce (conformemente al punto 3.8 delle linee guida). La Commissione può anche ritirare una reazione convalidata se essa contiene informazioni manifestamente erranee e in particolare se:

- il prodotto rinvenuto sul mercato dallo Stato EFTA che reagisce è diverso da quello oggetto della notifica;
- le misure adottate dallo Stato EFTA che reagisce sono state impugnate con successo dinanzi all'autorità giudiziaria o in altre sedi e successivamente revocate;



— la valutazione del rischio effettuata dallo Stato EFTA che reagisce risulta non corretta o si riferisce a un prodotto diverso da quello oggetto della notifica.

Si applicano le disposizioni dei punti 3.8.2 e 3.8.3.

Quando la Commissione decide il ritiro di una reazione, questa è rimossa dall'applicazione RAPEX (o è resa in altro modo invisibile agli utilizzatori del sistema).

La Commissione informa tutti gli Stati SEE, per posta elettronica o con altri mezzi di pari efficacia, del ritiro di una reazione.

4.7. Termini per la trasmissione delle reazioni

Gli Stati EFTA trasmettono le reazioni all'Autorità di vigilanza dell'EFTA con la massima sollecitudine, e comunque entro i termini indicati nell'appendice 3 delle linee guida.

A livello nazionale è predisposto un idoneo dispositivo per la trasmissione delle informazioni tra le autorità competenti e il punto di contatto RAPEX, in modo da assicurare il rispetto dei termini.

I termini si applicano indipendentemente da eventuali procedure di ricorso od obblighi di pubblicazione ufficiale.

5 FUNZIONAMENTO DELLE RETI RAPEX

5.1. Punti di contatto RAPEX

Ogni Stato EFTA istituisce un punto di contatto RAPEX unico, preposto al funzionamento del sistema RAPEX a livello nazionale. Le autorità nazionali decidono in seno a quale autorità nazionale istituire il punto di contatto RAPEX. Ogni Stato EFTA organizza inoltre la propria rete RAPEX nazionale in modo da assicurare un flusso efficace di informazioni tra il punto di contatto RAPEX e le varie autorità che partecipano al sistema RAPEX.

5.1.1. Organizzazione

Ogni Stato EFTA fornisce al punto di contatto RAPEX le risorse e le informazioni di cui necessita per assolvere il suo compito e, in particolare, assicurare il funzionamento del sistema con un sistema efficace di salvaguardia dei dati e continuità operativa.

Il punto di contatto RAPEX dispone di un indirizzo di posta elettronica distinto per partecipare al sistema RAPEX, accessibile a tutti gli operatori del punto di contatto (per esempio rapex@.....). Il punto di contatto RAPEX dispone anche di numeri di telefono e di fax diretti per mezzo dei quali può essere raggiunto anche al di fuori dell'orario d'ufficio.

5.1.2. Compiti

I principali compiti dei punti di contatto RAPEX sono i seguenti:

- organizzare e dirigere il lavoro della rete RAPEX nazionale secondo le regole enunciate nelle linee guida,
- addestrare all'uso del sistema RAPEX e assistere le autorità che partecipano alla rete,
- assicurarsi che tutti i compiti che la DSGP e le linee guida assegnano al sistema RAPEX siano svolti adeguatamente e in particolare che tutte le informazioni necessarie (notifiche, reazioni, informazioni complementari, ecc.) siano comunicate senza indugio alla Commissione,
- trasmettere informazioni tra la Commissione, le autorità nazionali di vigilanza del mercato e le autorità preposte ai controlli alle frontiere esterne,
- verificare e convalidare le informazioni ricevute dalle autorità competenti prima di trasmetterle all'Autorità di vigilanza dell'EFTA per diffusione tramite l'applicazione RAPEX,



- verificare prima dell'invio di una notifica se un prodotto è già stato oggetto di una notifica o se sono già state scambiate tramite l'applicazione RAPEX informazioni riguardanti questo prodotto (per evitare doppioni),
- assumere la responsabilità (con la rispettiva autorità) delle informazioni fornite tramite l'applicazione RAPEX,
- partecipare alle riunioni del gruppo di lavoro dei punti di contatto RAPEX e ad altri eventi connessi al funzionamento del sistema RAPEX,
- proporre miglioramenti possibili del funzionamento del sistema,
- informare immediatamente l'Autorità di vigilanza dell'EFTA di ogni problema tecnico nel funzionamento dell'applicazione RAPEX,
- coordinare tutte le attività e le iniziative nazionali in relazione col sistema RAPEX, spiegare alle parti interessate come funziona il sistema RAPEX e quali sono gli obblighi che impone loro la DSGP, in particolare l'obbligo di notifica per gli operatori, di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

5.2. Reti RAPEX istituite a livello del SEE e a livello nazionale

5.2.1. Rete dei punti di contatto RAPEX

La Commissione organizza e dirige i lavori della rete dei punti di contatto RAPEX, costituita da tutti i punti di contatto designati negli Stati SEE.

La Commissione convoca regolarmente riunioni della rete dei punti di contatto RAPEX per discutere il funzionamento del sistema (per esempio per comunicare gli ultimi sviluppi concernenti il sistema RAPEX, scambiare esperienze e know-how) e migliorare la cooperazione tra i punti di contatto.

5.2.2. Reti RAPEX istituite a livello nazionale

Il punto di contatto RAPEX organizza e dirige i lavori della propria «rete nazionale RAPEX». Compongono la rete:

- il punto di contatto RAPEX,
- le autorità di vigilanza del mercato responsabili del monitoraggio della sicurezza dei prodotti di consumo,
- le autorità preposte ai controlli alle frontiere esterne.


I punti di contatto RAPEX sono invitati a regolamentare formalmente l'organizzazione e il funzionamento della rete RAPEX nazionale di modo che tutte le autorità interessate siano a conoscenza del loro ruolo e delle loro responsabilità nel funzionamento del sistema. Questa regolamentazione può essere vincolante o no e deve essere conforme alle linee guida.

Il punto di contatto RAPEX indice regolarmente riunioni della rete RAPEX nazionale per discutere con le autorità interessate l'organizzazione e il funzionamento del sistema e tenere sessioni di formazione. Una riunione della rete RAPEX nazionale può essere collegata a un seminario RAPEX organizzato dall'Autorità di vigilanza dell'EFTA o dalla Commissione nello Stato SEE interessato.

5.3. Mezzi di comunicazione, modalità pratiche e tecniche di funzionamento del sistema RAPEX

5.3.1. Lingue

L'uso delle lingue nelle notifiche, nelle reazioni e nelle comunicazioni tra i punti di contatto RAPEX, l'Autorità di vigilanza dell'EFTA e la Commissione deve tenere conto degli obiettivi del sistema e permettere uno scambio rapido di informazioni tra gli Stati SEE, l'Autorità di vigilanza dell'EFTA e la Commissione sui prodotti che presentano rischi gravi per la salute e la sicurezza dei consumatori.



5.3.2. Applicazione online per RAPEX

La Commissione predispose e mantiene in esercizio un'applicazione web utilizzata come strumento di comunicazione ai fini del sistema RAPEX. Gli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza dell'EFTA utilizzano tale applicazione per trasmettere le notifiche e le reazioni, nonché informazioni aggiuntive pertinenti, e la Commissione per convalidare i documenti che riceve.

La Commissione fornisce l'accesso all'applicazione a tutti i punti di contatto RAPEX, alle autorità nazionali competenti, ai servizi interessati della Commissione e all'Autorità di vigilanza dell'EFTA. La Commissione crea il maggior numero possibile di utenti nell'applicazione, tenendo conto delle necessità e dei limiti tecnici, e fissa le regole per la concessione dell'accesso all'applicazione.

Quando l'applicazione RAPEX è temporaneamente non in funzione (per ragioni diverse dalle operazioni di manutenzione regolari e programmate), gli Stati EFTA devono trasmettere all'Autorità di vigilanza dell'EFTA solo le notifiche RAPEX («notifiche ex articolo 12» e «notifiche ex articolo 12 che richiedono un intervento urgente»). La trasmissione delle notifiche per informazione e delle reazioni è sospesa fintanto che l'applicazione RAPEX non riprende a funzionare. Quando l'applicazione non è in funzione, le notifiche RAPEX sono inviate all'Autorità di vigilanza dell'EFTA per posta elettronica, all'indirizzo rapex@eftasurv.int o ad altro indirizzo in precedenza comunicato. Se la trasmissione per posta elettronica non è possibile, le notifiche RAPEX sono inviate all'Autorità di vigilanza dell'EFTA per fax al numero in precedenza comunicato. Non è necessario inviare le notifiche tramite la rappresentanza permanente presso l'UE/EFTA dello Stato EFTA.

5.3.3. Funzionamento del sistema RAPEX al di fuori dell'orario d'ufficio

Il sistema RAPEX è attivo in permanenza. L'Autorità di vigilanza dell'EFTA, la Commissione e i punti di contatto RAPEX fanno in modo che gli operatori responsabili del funzionamento del sistema RAPEX possano essere contattati in permanenza (per telefono, posta elettronica o altro mezzo di pari efficacia) e possano adottare ogni misura necessaria, anche d'urgenza e al di fuori dell'orario d'ufficio, nel fine settimana e nei giorni festivi.

L'Autorità di vigilanza dell'EFTA comunica ai punti di contatto RAPEX degli Stati EFTA le coordinate del proprio ufficio addetto al sistema RAPEX, con i nomi, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri di telefono e di fax degli addetti che possono raggiungere durante e al di fuori dell'orario d'ufficio.

I punti di contatto RAPEX degli Stati EFTA comunicano all'Autorità di vigilanza dell'EFTA le loro coordinate, indicando i nomi degli addetti, il nome e l'indirizzo dell'autorità presso cui è stato istituito il punto di contatto, gli indirizzi di posta elettronica, i numeri di telefono e di fax degli addetti che possono essere raggiunti durante e al di fuori dell'orario d'ufficio. I punti di contatto RAPEX degli Stati EFTA informano immediatamente l'Autorità di vigilanza dell'EFTA di qualsiasi modifica delle loro coordinate. La Commissione pubblica le coordinate dei punti di contatto RAPEX sul sito web RAPEX.

PARTE III.

Procedura di notifica prevista dall'articolo 11 della direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti

1. CONTESTO E OBIETTIVI

L'articolo 11 della direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti prevede una procedura di notifica per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulle misure adottate in relazione a prodotti che presentano un rischio non grave per la salute e la sicurezza dei consumatori.

Il meccanismo di notifica di cui all'articolo 11 deve essere considerato come una procedura distinta da quella prevista dall'articolo 12 della DSGP (RAPEX), quantunque esistano tra le due procedure similarità e rapporti.

La notifica a norma dell'articolo 11 ha due principali obiettivi.

— Contribuire al funzionamento del mercato interno

Questa procedura ha come primo obiettivo quello di informare l'Autorità di vigilanza dell'EFTA delle misure adottate dalle autorità nazionali negli Stati EFTA per limitare la commercializzazione sul mercato SEE di prodotti che presentano un rischio non grave per la salute e la sicurezza dei consumatori.



Questo obiettivo è simile a quello della procedura della clausola di salvaguardia prevista dalle direttive settoriali, che è di informare l'Autorità di vigilanza dell'EFTA delle misure preventive e restrittive adottate dalle autorità nazionali negli Stati EFTA e di consentirle di valutare se la restrizione della libera circolazione del prodotto in questione è conforme al diritto del SEE e non viola il principio della libera circolazione delle merci. La procedura di notifica prevista dall'articolo 11 completa la procedura della clausola di salvaguardia e permette di informare l'Autorità di vigilanza dell'EFTA delle misure preventive e restrittive adottate dalle autorità nazionali che non sono oggetto di quest'ultima procedura.

- Prevenire la commercializzazione e l'uso da parte dei consumatori di prodotti pericolosi (che presentano un rischio non grave)

Il secondo obiettivo della procedura di notifica prevista dall'articolo 11 è quello di permettere agli Stati SEE di scambiare rapidamente informazioni su prodotti che presentano un rischio non grave per la salute e la sicurezza dei consumatori e di prevenire o limitare la loro commercializzazione e il loro uso nel SEE. L'obiettivo è simile a quello del sistema RAPEX, che riguarda però i soli prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori.

2. CRITERI PER LA NOTIFICA

La procedura di notifica prevista dall'articolo 11 si applica soltanto alle misure adottate dalle autorità nazionali per limitare la commercializzazione, ritirare dal mercato o richiamare presso i consumatori prodotti che presentano un rischio non grave per la salute e la sicurezza dei consumatori. Questa procedura esclude le notifiche di misure volontarie.

Quando i cinque criteri indicati qui di seguito sono soddisfatti, gli Stati EFTA hanno l'obbligo di trasmettere una notifica all'Autorità di vigilanza dell'EFTA a norma dell'articolo 11 della DSGP:

- il prodotto interessato è un prodotto di consumo,
- è oggetto di misure restrittive adottate dalle autorità nazionali (misure obbligatorie),
- presenta un rischio non grave per la salute e la sicurezza dei consumatori,
- gli effetti del rischio vanno o non vanno, o possono o non possono andare al di là del territorio di uno Stato SEE, ma le misure in questione contengono informazioni che possono presentare interesse per altri Stati SEE per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti,
- le misure adottate non devono essere notificate secondo un'altra procedura di notifica prevista dalla legislazione SEE (ad esempio nel quadro del sistema RAPEX, a norma dell'articolo 12 della DSGP, o della procedura della clausola di salvaguardia prevista dalle direttive settoriali).

I seguenti punti della parte II delle linee guida si applicano alla procedura di notifica a norma dell'articolo 11:

- punto 2.1, prodotti di consumo (definizione di prodotti di consumo),
- punto 2.2, misure restrittive (categorie di misure restrittive, definizione di misure obbligatorie, termini per la notifica e autorità notificanti),
- punto 2.3, valutazione del rischio (metodo di valutazione del rischio, autorità che effettua la valutazione),
- punto 2.4, effetti transfrontalieri (evento di portata internazionale/locale).

3 NOTIFICHE

Se tutti i criteri sono soddisfatti, lo Stato EFTA prepara una notifica e la trasmette all'Autorità di vigilanza dell'EFTA secondo la procedura di cui all'appendice 6 delle linee guida, per successivo invio alla Commissione tramite l'applicazione RAPEX. Il modello di notifica è riportato all'appendice 1 delle linee guida.

Tutte le notifiche trasmesse tramite l'applicazione RAPEX a norma dell'articolo 11 della DSGP sono classificate come «notifiche ex articolo 11» nel sistema.

Il punto di contatto RAPEX dello Stato EFTA notificante si assicura che le notifiche rispondano alle condizioni di cui all'articolo 11 della DSGP.



I seguenti punti della parte II delle linee guida si applicano alla procedura di notifica a norma dell'articolo 11:

- punto 3.2, contenuto delle notifiche (completezza, tipologia dei dati, aggiornamento dei dati, responsabilità per le informazioni trasmesse),
- punto 3.3, riservatezza (diffusione delle informazioni, eccezioni alla regola generale, domanda di trattamento riservato, trattamento delle notifiche coperte da riservatezza, ritiro di una domanda di trattamento riservato),
- punto 3.4, esame delle notifiche da parte dell'Autorità di vigilanza dell'EFTA (correttezza, completezza, richiesta di ulteriori informazioni, indagine),
- punto 3.5, convalida delle notifiche,
- punto 3.8, ritiro definitivo di una notifica dall'applicazione RAPEX (casi nei quali un ritiro è possibile, Stato SEE richiedente, contenuto della domanda, decisione di ritiro).

Gli Stati EFTA trasmettono le «notifiche ex articolo 11» con la massima sollecitudine e comunque entro i termini indicati nell'appendice 3 delle linee guida. Si applica il punto 3.10 della parte II delle linee guida.

4 REAZIONI

Gli Stati EFTA sono invitati a dare seguito alle «notifiche ex articolo 11» se l'identificazione del prodotto permette l'adozione di misure preventive e restrittive e a comunicare all'Autorità di vigilanza dell'EFTA l'esito delle azioni intraprese a seguito delle «notifiche ex articolo 11».

I seguenti punti della parte II delle linee guida si applicano alla procedura di notifica a norma dell'articolo 11:

- punto 3.7, seguito dato alle notifiche (obiettivi, azioni),
- punto 4.2, contenuto delle reazioni (dati forniti, completezza, aggiornamento, responsabilità delle reazioni),
- punto 4.3, riservatezza,
- punto 4.4, esame delle reazioni da parte dell'Autorità di vigilanza dell'EFTA (correttezza, completezza, richiesta di ulteriori informazioni),
- punto 4.5, convalida delle reazioni,
- punto 4.6, ritiro definitivo di una reazione dall'applicazione RAPEX.

5 MODALITÀ PRATICHE E TECNICHE

Le «notifiche ex articolo 11» e le relative reazioni di Stati EFTA sono preparate e inviate all'Autorità di vigilanza dell'EFTA dai punti di contatto RAPEX. I punti da 5.1 a 5.3 della parte II delle linee guida riguardanti il funzionamento delle reti RAPEX (istituite a livello del SEE e a livello nazionale) e le modalità pratiche e tecniche (lingue, applicazione online, funzionamento al di fuori dell'orario d'ufficio) si applicano alla procedura di notifica prevista dall'articolo 11.

PARTE IV

Appendici ⁽¹⁾

1. MODELLO DI NOTIFICA

| Modello di notifica | |
|----------------------------|---|
| Informazioni generali | |
| 1. | <input type="checkbox"/> «notifica ex articolo 12 che richiede un intervento urgente» <input type="checkbox"/> «Notifica ex articolo 12» <input type="checkbox"/> «Notifica per informazione» <input type="checkbox"/> «Notifica ex articolo 11» |

⁽¹⁾ Ai fini delle presenti appendici, i riferimenti alla Commissione si intendono come riferimenti all'Autorità di vigilanza dell'EFTA. I riferimenti agli Stati membri si intendono come riferimenti agli Stati EFTA.



| | |
|--|---|
| 2. | Numero della notifica |
| 3. | Data della notifica |
| 4. | Paese notificante |
| 5. | Coordinate del punto di contatto RAPEX e persona responsabile del caso oggetto della notifica |
| Identificazione del prodotto | |
| 6. | Categoria di prodotto |
| 7. | Denominazione del prodotto |
| 8. | Marca |
| 9. | Tipo/numero di modello |
| 10. | Numero di lotto/codice a barre |
| 11. | Codice doganale |
| 12. | Descrizione del prodotto e dell'imballaggio |
| 13. | Fotografie (prodotto, imballaggio ed etichetta) |
| 14. | Numero totale di articoli interessati dalla notifica |
| Regolamenti e norme tecniche applicabili | |
| 15. | Disposizioni legislative (direttiva, decisione, regolamento, ecc.) |
| 16. | Norme tecniche |
| 17. | Prova di conformità |
| 18. | Il prodotto è contraffatto? |
| Tracciabilità | |
| 19. | Paese di origine |
| 20. | Paese di destinazione |
| 21. | Coordinate del fabbricante o del suo mandatario |
| 22. | Coordinate degli esportatori |
| 23. | Coordinate degli importatori |
| 24. | Coordinate dei distributori |
| 25. | Coordinate dei dettaglianti |
| Descrizione del rischio | |
| 26. | Categoria di rischio |




| | |
|-----------------------|--|
| 27. | Sommario dei risultati di prove (descrizione dei difetti tecnici) |
| 28. | Disposizioni di legge e norme tecniche (con le clausole) sulla base delle quali il prodotto è stato sottoposto a prove e ritenuto non conforme |
| 29. | Valutazione del rischio e conclusioni |
| 30. | Informazioni sugli incidenti noti |
| Misure | |
| 31. | Tipi di misure |
| 32. | Autorità/operatore economico che adotta le misure notificate |
| 33. | Categoria di misure |
| 34. | Data di entrata in vigore |
| 35. | Durata |
| 36. | Portata |
| Trattamento riservato | |
| 37. | La notifica è coperta da riservatezza? |
| 38. | Portata della riservatezza |
| 39. | Motivazione |
| Altro | |
| 40. | Altre informazioni |
| 41. | Motivo dell'invio di una «Notifica per informazione» |
| Allegati | |
| 42. | Verbali di prova |
| 43. | Certificati |
| 44. | Fotografie (prodotto, imballaggio ed etichetta) |
| 45. | Notifica inviata da un fabbricante o da un distributore in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, della DSGP |
| 46. | Misure adottate |

2. MODELLO DI REAZIONE

Modello di reazione

Informazioni generali

| | |
|----|-----------------------|
| 1. | Numero della notifica |
| 2. | Paese notificante |



| | |
|-----|--|
| 3. | Nome del prodotto notificato |
| 4. | Data della reazione |
| 5. | Paese che reagisce |
| 6. | Coordinate del punto di contatto RAPEX e persona responsabile della reazione |
| 7. | Denominazione del prodotto |
| 8. | Marca |
| 9. | Tipo/numero di modello |
| 10. | Numero di lotto/codice a barre |

Tipo di reazione


| | | | |
|-----|---|--|--|
| 11. | <input type="checkbox"/> Prodotto rinvenuto <input type="checkbox"/> Misure adottate | <input type="checkbox"/> Diversa valutazione del rischio | <input type="checkbox"/> Informazioni supplementari |
| 12. | Numero totale di articoli rinvenuti | Categoria di rischio | Informazioni supplementari sui canali di distribuzione e/o l'origine del prodotto: |
| 13. | Tipo di misure adottate | Sommario dei risultati di prove (descrizione dei difetti tecnici) | Informazioni supplementari sulla valutazione del rischio |
| 14. | Autorità/operatore economico che adotta le misure notificate | Indicazione delle disposizioni di legge e delle norme tecniche (con le clausole) sulla base delle quali il prodotto è stato sottoposto a prove | Altre informazioni supplementari |
| 15. | Categoria di misure | Valutazione del rischio e conclusioni | — |
| 16. | Data di entrata in vigore | Informazioni sugli incidenti noti | |
| 17. | Durata | — | |
| 18. | Portata | | |
| 19. | Motivo dell'assenza di misure | | |

Trattamento riservato

| | |
|-----|--|
| 20. | La reazione è coperta da riservatezza? |
| 21. | Portata della riservatezza |
| 22. | Motivazione |

Allegati

| | |
|-----|-----------------|
| 23. | Verbal di prova |
| 24. | Certificati |



| | |
|-----|---|
| 25. | Fotografie (prodotto, imballaggio ed etichetta) |
| 26. | Misure adottate |

3. TERMINI PER GLI STATI MEMBRI

| Procedura di notifica | Azione | | Termine | |
|---|-----------|--|--|---|
| Sistema di scambio rapido di informazioni «RAPEX» di cui all'articolo 12 della DSGP | Notifiche | Invio di una «notifica ex articolo 12 che richiede un intervento urgente» | 3 giorni dopo: — l'adozione o la decisione di adottare «misure obbligatorie» o — il ricevimento di informazioni su «misure volontarie». | |
| | | Invio di una «notifica ex articolo 12» | 10 giorni dopo: — l'adozione o la decisione di adottare «misure obbligatorie» o — il ricevimento di informazioni su «misure volontarie». | |
| | | Conferma delle misure, se la notifica è stata inviata prima della decisione di adottare misure | 45 giorni dopo l'invio della notifica | |
| | | Aggiornamento di una notifica | 5 giorni dopo il ricevimento di nuove informazioni che richiedono modifiche di una notifica | |
| | Reazioni | Seguito dato a: | «notifica ex articolo 12 che richiede un intervento urgente» | 20 dopo il ricevimento di una notifica |
| | | | «notifica ex articolo 12» e a «notifica inviata dalla Commissione europea» | 45 dopo il ricevimento di una notifica |
| | | Invio di una reazione a: | «notifica ex articolo 12 che richiede un intervento urgente» | 3 giorni dopo: — il rinvenimento sul mercato del prodotto notificato o — l'effettuazione di una valutazione del rischio con risultati diversi o — il ricevimento di informazioni supplementari |
| | | | «notifica ex articolo 12» e a «notifica inviata dalla Commissione europea» | 5 giorni dopo: — il rinvenimento sul mercato del prodotto notificato o — l'effettuazione di una valutazione del rischio con risultati diversi o — il ricevimento di informazioni supplementari |
| | | Aggiornamento di una reazione | | 5 giorni dopo il ricevimento di nuove informazioni che richiedono modifiche di una reazione |



| Procedura di notifica | Azione | | Termine |
|--|-----------|--|--|
| Procedura di notifica prevista dall'articolo 11 della DSGP | Notifiche | Invio di una «notifica ex articolo 11» | 10 giorni dopo l'adozione di «misure obbligatorie» |
| | | Aggiornamento della notifica | 5 giorni dopo il ricevimento di nuove informazioni che richiedono modifiche della notifica |

4. TERMINI PER LA COMMISSIONE

| Procedura di notifica | Azione | | Termine |
|---|-----------|--|---|
| Sistema di scambio rapido di informazioni «RAPEX» di cui all'articolo 12 della DSGP | Notifiche | Convalida di una «notifica ex articolo 12 che richiede un intervento urgente» | 3 dopo il ricevimento di una notifica |
| | | Convalida di una «notifica ex articolo 12» | 5 dopo il ricevimento di una notifica |
| | | Convalida di una «notifica per informazione» | 10 dopo il ricevimento di una notifica |
| | Reazioni | Convalida di una reazione a una «notifica ex articolo 12 che richiede un intervento urgente» | 3 giorni dopo il ricevimento di una reazione |
| | | Convalida di una reazione a una «notifica ex articolo 12» e a una «notifica inviata dalla Commissione europea» | 5 giorni dopo il ricevimento di una reazione |
| | | Convalida di una reazione a una «notifica per informazione» | 10 giorni dopo il ricevimento di una reazione |
| Procedura di notifica prevista dall'articolo 11 della DSGP | Notifiche | Convalida di una «notifica ex articolo 11» | 10 dopo il ricevimento di una notifica |
| | Reazioni | Convalida di una reazione a una «notifica ex articolo 11» | 10 giorni dopo il ricevimento di una reazione |



5. LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PRODOTTI DI CONSUMO

Indice

| | |
|------------|---|
| 1 | Introduzione |
| 2 | La valutazione del rischio — Una sintesi |
| 2.1 | Il rischio: combinazione di pericolo e probabilità |
| 2.2 | Una valutazione del rischio in tre tappe |
| 2.3 | Consigli utili |
| 3. | La valutazione del rischio passo per passo |
| 3.1 | Il prodotto |
| 3.2 | Il pericolo del prodotto |
| 3.3. | Il consumatore |
| 3.4. | Scenario di incidente: le tappe che conducono al danno |
| 3.5. | Gravità del danno |
| 3.6. | Probabilità del danno |
| 3.7. | Determinazione del rischio |
| 4. | Dal rischio all'azione |
| 5. | Riepilogo: come si valuta il rischio |
| 6. | Esempi |
| 6.1. | Sedia pieghevole |
| 6.2. | Copripresa |
| 6.3. | Analisi di sensibilità |
| Tabella 1. | Consumatori |
| Tabella 2. | Pericoli, scenari di incidente e danni |
| Tabella 3. | Gravità del danno |
| Tabella 4. | Livello di rischio risultante dalla combinazione di gravità del danno e probabilità |
| Glossario | |

1 INTRODUZIONE


L'uso dei prodotti di consumo può causare danni: si pensi ad esempio alle ustioni provocate da un ferro da stiro caldo, alle ferite causate da forbici o coltelli, alle lesioni cutanee dovute ai detersivi domestici. Danni di questo tipo sono poco frequenti perché le nostre conoscenze generali o le istruzioni per l'uso dei prodotti ci permettono di evitarli. Tuttavia, il rischio di subire un danno rimane. Il rischio può essere valutato in vari modi.

Diversi metodi sono stati impiegati per quantificare il rischio che presentano i prodotti di consumo: il metodo del nomogramma ⁽¹⁾, il metodo matriciale ⁽²⁾ e il metodo precedentemente raccomandato per il sistema comunitario d'informazione rapida RAPEX ⁽³⁾. Se sui principi generali della valutazione del rischio esiste da sempre un consenso, resta invece controversa la questione di come si possano quantificare i rischi. Le opinioni al riguardo divergono e il dibattito su quale possa essere la soluzione migliore è aperto.

⁽¹⁾ Benis HG (1990): A Product Risk Assessment Nomograph, rapporto preparato per il ministero dei consumatori della Nuova Zelanda, febbraio 1990. Citato in: Commissione europea (2005), Establishing a Comparative Inventory of Approaches and Methods Used by Enforcement Authorities for the Assessment of the Safety of Consumer Products Covered by Directive 2001/95/EC on General Product Safety and Identification of Best Practices. Rapporto preparato da Risk & Policy Analysts (RPA), Loddon, Norfolk, UK.

⁽²⁾ Metodo seguito dalle autorità belghe. Citato in: Commissione europea (2005), Establishing a Comparative Inventory of Approaches and Methods Used by Enforcement Authorities for the Assessment of the Safety of Consumer Products Covered by Directive 2001/95/EC on General Product Safety and Identification of Best Practices. Rapporto preparato da Risk & Policy Analysts (RPA), Loddon, Norfolk, UK.

⁽³⁾ Decisione 2004/418/CE.



Queste linee guida alla valutazione del rischio si propongono di migliorare la situazione e, nel quadro della direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti ⁽¹⁾, di definire un metodo chiaro che le autorità competenti degli Stati membri possano utilizzare per valutare i rischi dei prodotti di consumo non alimentari. Queste linee guida si basano su un metodo di valutazione del rischio sviluppato per altri scopi ⁽²⁾, adattato alle specifiche caratteristiche dei prodotti di consumo non alimentari.

Per poter mettere in pratica queste linee guida sarà necessario un qualche addestramento, ma per chi è già esperto nella valutazione del rischio le cose saranno assai più facili. Lo scambio di opinioni tra quanti operano in questo campo sarà di grande utilità, perché la competenza e l'esperienza accumulate nel corso degli anni sono preziose.

Proponendo un metodo di valutazione del rischio per tappe graduali, facili da affrontare, queste linee guida permettono di concentrarsi sui problemi specifici di un prodotto, dei suoi utilizzatori e dei suoi usi, e di individuare fin dall'inizio le possibili divergenze di opinione, evitando così le discussioni e le perdite di tempo che ne conseguono. In questo modo, la valutazione del rischio dovrebbe permettere di giungere a conclusioni coerenti e attendibili, fondate su dati scientificamente dimostrati, e di conseguenza a un ampio consenso sui rischi che molti prodotti di consumo non alimentari possono presentare.

Nel capitolo 5 figurano un riepilogo e un diagramma del processo di valutazione del rischio presentato in queste linee guida. Per «prodotti di consumo» s'intendono qui i prodotti di consumo non alimentari.

Queste linee guida non intendono sostituire altri testi con analoghe finalità riguardanti prodotti specifici o espressamente previsti dalla legislazione, ad esempio nei settori delle sostanze chimiche, dei cosmetici, dei prodotti farmaceutici o dei dispositivi medici. Si raccomanda vivamente di attenersi a queste direttive particolari, che tengono conto delle specificità del settore; spetterà comunque sempre a chi effettua la valutazione del rischio di un prodotto decidere quale sia il modo migliore di procedere.

Queste linee guida non sono neppure destinate a essere utilizzate nella progettazione e nella fabbricazione dei prodotti al solo scopo di «evitare rischi gravi». I prodotti di consumo devono essere sicuri, e queste linee guida hanno lo scopo di permettere alle autorità di individuare i rischi gravi che si presentano quando, nonostante gli sforzi del fabbricante, un prodotto non è sicuro.

2 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO — UNA SINTESI

2.1. Il rischio: combinazione di pericolo e probabilità

S'intende generalmente per rischio la possibilità che si produca un evento che pregiudica la salute o la vita delle persone, o che provoca danni materiali gravi. Tuttavia, le persone accettano di correre un rischio pur essendo consapevoli del danno possibile, perché il danno non sempre si produce. Ad esempio:

— Il fatto di salire su una scala a pioli comporta sempre la possibilità di caderne e di ferirsi. Il «cadere» è quindi intrinseco all'uso di una scala e non può essere escluso; è il pericolo intrinseco di una scala.

Questo pericolo però non si concretizza sempre, molte persone salgono su una scala a pioli senza cadere e ferirsi. Esiste dunque una certa probabilità, ma non una certezza, che il pericolo intrinseco si concretizzi. Anche se il pericolo c'è sempre, la probabilità che si concretizzi può essere ridotta, ad esempio agendo con prudenza quando si sale su una scala a pioli.

— Utilizzare un detergente contenente soda caustica per sturare una tubazione ostruita implica sempre la possibilità di riportare lesioni cutanee molto gravi se il prodotto viene a contatto con la pelle o di danni permanenti alla vista se gocce di prodotto penetrano negli occhi. Poiché la soda caustica è un prodotto molto corrosivo, il detergente è un prodotto intrinsecamente pericoloso.

Tuttavia, se il detergente è utilizzato correttamente, questo pericolo non si concretizza. Per maneggiarlo in modo appropriato, può essere necessario indossare guanti di gomma e occhiali protettivi. La pelle e gli occhi sono così protetti e la probabilità di subire un danno si riduce notevolmente.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/95/CE.

⁽²⁾ Kinney GF, Wiruth AD (1976) Practical risk analysis for safety management. China Lake, CA: NWC Technical Publication 5865, Naval Weapons Center, California, giugno 1976.



Il rischio è quindi dato dalla combinazione di due fattori: la gravità del danno possibile per il consumatore e la probabilità che tale danno si produca.

2.2 Una valutazione del rischio in tre tappe

La determinazione del rischio avviene in tre tappe:

1. Si ipotizza uno scenario nel quale il prodotto intrinsecamente pericoloso produce un danno al consumatore (tabella 1). Si determina la gravità del danno subito dal consumatore.

Un criterio che permette di quantificare il pericolo intrinseco di un prodotto è dato dall'entità degli effetti negativi che esso può avere per la salute di un consumatore. Per valutare il rischio si ipotizza perciò uno «scenario di incidente» che descrive passo per passo in che modo il prodotto che comporta un pericolo causa un danno per il consumatore (tabella 2). In sostanza, lo scenario descrive l'incidente causato dal prodotto in questione e la gravità del danno subito dal consumatore in conseguenza dell'incidente.

La gravità del danno può variare in funzione del pericolo che il prodotto comporta, del modo in cui il prodotto è utilizzato dal consumatore, del tipo di consumatore e di numerosi altri fattori (cfr. capitolo 3). Quanto più grave è il danno, tanto maggiore è il pericolo che lo ha causato, e viceversa. La «gravità del danno» è quindi un criterio che permette di quantificare il pericolo. Le presenti linee guida propongono quattro livelli di gravità, da un danno di norma completamente reversibile a un danno molto grave che causa un'invaldità permanente superiore al 10 % o la morte (cfr. tabella 3).

2. Si determina la probabilità che il prodotto intrinsecamente pericoloso produca in realtà un danno per il consumatore.

Lo scenario di incidente descrive il danno che il consumatore può subire a causa del prodotto che presenta un pericolo, ma questo scenario si verifica soltanto con una certa probabilità. La probabilità può essere espressa come frazione, ad esempio «> 50 %» o «> 1/1 000» (cfr. parte sinistra della tabella 4).

3. Si combina il pericolo (in termini di gravità del danno) e la probabilità (espressa come frazione) per ottenere il rischio.

Per combinare i due valori si può utilizzare l'apposita tabella (cfr. tabella 4), da cui risulta il corrispondente livello di rischio («grave», «elevato», «medio» e «basso»).

Se sono ipotizzabili più scenari di incidente, per ciascuno di essi occorre determinare il rischio; il rischio più elevato è considerato «il rischio» del prodotto. Il rischio più elevato è quello che di norma ha un'importanza decisiva, perché solo un intervento che tenga conto del rischio più elevato è in grado di assicurare un'elevata protezione.

D'altra parte, un rischio individuato può essere inferiore a quello più elevato, ma richiedere un intervento specifico per ridurlo. In questo caso, è importante agire anche contro questo rischio, in modo da ridurre efficacemente tutti i rischi.

Quando siano state percorse le tappe sopra descritte, la valutazione del rischio si può considerare ultimata.

Alla fine del capitolo 5 le varie tappe del processo di valutazione del rischio sono rappresentate con un diagramma di flusso.

2.3 Consigli utili

Ricerca di informazioni

Come appare dagli esempi citati, in ciascuna delle tappe in cui si articola la valutazione si ipotizza quel che potrebbe accadere e si stabilisce qual è la probabilità che questo realmente accada, dato che il prodotto in questione, di norma, non ha causato incidenti e quindi il rischio non si è (ancora) concretizzato. L'esperienza acquisita con prodotti analoghi sarà utile in quest'esercizio, come lo saranno tutte le informazioni disponibili sul prodotto: concezione, stabilità meccanica, composizione chimica, funzionamento, istruzioni per l'uso, compresi eventuali consigli per la gestione del rischio, consumatori ai quali è destinato o non è destinato il prodotto, prove effettuate, statistiche degli incidenti, banca dati europea degli incidenti IDB ⁽¹⁾, informazioni sulle denunce di consumatori, sul comportamento degli utilizzatori del prodotto e sui richiami dei prodotti. Possono inoltre costituire fonti preziose di informazione le prescrizioni contenute nella legislazione, in norme tecniche o elenchi di controllo (ad esempio la norma ISO 14121: Sicurezza delle macchine — Valutazione del rischio).

⁽¹⁾ <https://webgate.ec.europa.eu/idbpa/>.



Tuttavia, i prodotti da valutare possono essere molto specifici e queste fonti non contenere le informazioni necessarie. Le informazioni raccolte possono inoltre essere incomplete, incoerenti o poco plausibili, in particolare nel caso delle statistiche degli incidenti, che registrano solo le categorie di prodotti. L'assenza di precedenti, un numero ridotto di incidenti o il fatto che essi non presentino un carattere di gravità non devono far presumere un rischio basso. Anche le statistiche riguardanti prodotti specifici devono essere prese in considerazione con grande cautela, perché i prodotti possono cambiare col tempo, nella concezione come nella composizione. Queste informazioni devono sempre essere valutate criticamente.

Possono risultare particolarmente utili le informazioni comunicate da altri esperti, che possono basarsi sulla loro esperienza concreta e suggerire elementi di giudizio che non sono immediatamente evidenti per chi valuta il rischio di un prodotto. Essi possono anche fornire indicazioni utili per valutare il rischio in funzione del tipo di consumatori, in particolare quando si tratta di consumatori vulnerabili come i bambini (cfr. tabella 1), che possono trattare il prodotto in modo diverso, o in funzione dei diversi danni che un prodotto può causare e del modo in cui l'uso del prodotto produce tali danni. Gli esperti possono anche giudicare se uno scenario di incidente è «del tutto inosservato» o troppo improbabile e successivamente suggerire ipotesi più realistiche.

Tenere conto del parere di colleghi più esperti, anche se non è un obbligo, può essere molto utile sotto diversi aspetti. Può trattarsi di colleghi che esercitano la loro attività in seno allo stesso organismo o ad altri organismi, nell'industria, in altri paesi, in ambienti scientifici o altrove. A loro volta, i responsabili della valutazione del rischio nell'industria possono utilizzare i loro contatti con le autorità e con altri esperti quando valutano un nuovo prodotto o la nuova versione di un prodotto prima dell'immissione sul mercato.

Le nuove informazioni ottenute devono ovviamente essere utilizzate per aggiornare le valutazioni già effettuate.

Analisi di sensibilità della valutazione del rischio

Se le ricerche compiute e la consultazione di colleghi non permettono di ottenere le necessarie informazioni specifiche, può essere utile una «analisi di sensibilità», consistente nell'attribuire a ciascun parametro della valutazione del rischio un valore inferiore e un valore superiore a quello scelto in precedenza, mantenendoli in ogni tappa della procedura di valutazione. I livelli di rischio risultanti indicheranno la sensibilità con la quale il rischio varia quando si ricorre a valori inferiori o superiori. Si può così stimare la fascia entro cui si situerà il rischio reale del prodotto.

Se è possibile stimare il valore più probabile di ogni parametro, attenendosi a questi valori per la procedura il livello di rischio risultante sarà quello corrispondente al rischio più probabile.

Nel capitolo 6 è riportato un esempio di analisi di sensibilità.


Verifica della valutazione del rischio da parte di terzi

Il parere espresso da colleghi sulle ipotesi e sulle stime formulate nel corso delle tre tappe di cui sopra può essere utile anche per concludere la valutazione del rischio. La loro esperienza può infatti contribuire a renderla più solida, più trasparente e quindi più accettabile. Si raccomanda perciò di consultare colleghi esperti, anche organizzando discussioni di gruppo, prima di concludere la valutazione. È opportuno che a queste discussioni partecipino esperti in materie pertinenti al prodotto da valutare: ingegneri, chimici, (micro)biologi, statistici, responsabili della sicurezza dei prodotti o altri. Le discussioni di gruppo sono particolarmente utili nel caso dei prodotti nuovi, che non sono ancora stati oggetto di una valutazione.

Le valutazioni del rischio devono essere attendibili e realistiche. Poiché però riposano su un certo numero di ipotesi, per uno stesso prodotto le conclusioni raggiunte possono differire secondo i dati e gli altri elementi di cui dispone chi effettua la valutazione o secondo la sua esperienza. È quindi necessario che gli autori delle valutazioni confrontino i rispettivi punti di vista per trovare un accordo o a una posizione comune. La valutazione del rischio per tappe successive descritta nelle presenti linee guida dovrebbe rendere più proficue queste discussioni. Poiché ogni tappa di una valutazione deve essere chiaramente e dettagliatamente descritta, ogni punto di disaccordo può essere rapidamente identificato ed è quindi più facile raggiungere un consenso. Le valutazioni sono così più accettabili.

Documentazione della valutazione del rischio

È importante documentare la valutazione del rischio, descrivendo il prodotto e tutti i parametri utilizzati, quali i risultati di test, i tipi di consumatori considerati per i scenari di incidente e le probabilità relative ai dati e alle ipotesi. Questo permette di dimostrare senza ambiguità come è stato stimato il livello di rischio, nonché di aggiornare la valutazione conservando traccia di tutte le modifiche.



Molteplicità dei pericoli e dei danni, ma unicità del rischio

Se sono stati identificati più pericoli, più scenari di incidente o gradi diversi di gravità o di probabilità, a ciascuno di essi deve essere applicata l'intera procedura di valutazione del rischio, per determinare il rischio in relazione a ciascuno di essi. Il prodotto può di conseguenza presentare diversi livelli di rischio e il rischio complessivo del prodotto corrisponde al rischio più elevato determinato, in quanto le misure adottate in relazione al rischio più elevato sono di norma le più efficaci. Solo in casi eccezionali un rischio inferiore può essere considerato di particolare importanza perché esige misure specifiche di gestione del rischio.

Un esempio di molteplicità dei rischi può essere quello di un martello con testa e manico entrambi difettosi, che rischiano di rompersi e di ferire l'utilizzatore. Se dai diversi scenari possibili risultano diversi livelli di rischio, il rischio più elevato deve essere considerato «il rischio» del martello.

Si può affermare che:

- il pericolo che appare più significativo deve essere considerato determinante, perché è quello che può causare i danni più gravi. Nel caso del martello citato ad esempio, si tratterebbe della rottura della testa, perché i suoi frammenti potrebbero colpire gli occhi e causare danni alla vista dell'utilizzatore. La rottura del manico, invece, non avrebbe come conseguenza la proiezione di frammenti capaci di causare lesioni degli occhi così gravi.

Questa sarebbe però una valutazione del pericolo, non del rischio. Una valutazione del rischio tiene conto anche della probabilità che un danno si produca realmente. Il «pericolo maggiore» può riguardare un danno la cui probabilità è assai più bassa di quella del danno corrispondente a un pericolo minore; il rischio è quindi inferiore. Inversamente, uno scenario che ha per esito un danno di minore gravità può essere molto più probabile di uno scenario che abbia conseguenze letali; il rischio più elevato è quindi quello che si produca un danno minore;

- lo scenario di incidente che ha la massima probabilità di verificarsi è il fattore che determina «il rischio» del prodotto. Nell'esempio del martello, se il manico è molto fragile lo scenario di incidente più probabile è quello della rottura del manico ed è quello che determina il rischio.

In questo modo non si terrebbe però conto della gravità del danno agli occhi che la rottura della testa del martello potrebbe provocare. Prendendo in considerazione la sola probabilità non si ha quindi un quadro completo della situazione.


In conclusione, per valutare il rischio occorre tener conto in modo equilibrato sia del pericolo, sia della probabilità che il pericolo produca realmente un danno. Il rischio non corrisponde né al pericolo né alla probabilità, ma è determinato sia dall'uno che dall'altra. Considerare il rischio più elevato come «il rischio» del prodotto permette di garantirne nel modo più efficace la sicurezza (tranne nel caso di rischi specifici che richiedono misure di gestione del rischio specifiche, come si è già detto).

Può esserci cumulo dei rischi?

Per praticamente qualsiasi prodotto si possono ipotizzare diversi scenari di incidente con diversi rischi risultanti. Ad esempio, una molatrice angolare può presentare un rischio di scossa elettrica, perché i cavi elettrici possono essere troppo esposti, e un rischio d'incendio, perché la macchina può surriscaldarsi e prendere fuoco in condizioni normali d'uso. Se questi due rischi sono considerati «elevati», la loro somma può far ritenere che la molatrice presenta globalmente un «rischio grave»?

Quando uno stesso prodotto presenta più rischi, ovviamente uno di essi ha maggiore probabilità di concretizzarsi e di causare un danno. La probabilità complessiva di un danno è dunque superiore. Questo non significa però che il rischio complessivo del prodotto sia automaticamente più elevato:

- La probabilità complessiva non si calcola semplicemente sommando le probabilità. Sono necessari calcoli più complessi, che danno sempre come risultato una probabilità che è inferiore alla somma di tutte le probabilità.
- Tra due livelli successivi di probabilità esiste una differenza di fattore 10 (tabella 4). Questo significa che sarebbe necessario un gran numero di scenari diversi dello stesso livello per giungere a una probabilità complessiva ed eventualmente a un rischio più elevati.
- I valori di probabilità sono stime che possono non essere esatte, in quanto la volontà di garantire un alto grado di protezione porta a un eccesso di precauzione che spesso implica errori. È quindi più utile basarsi su una stima più precisa della probabilità di uno scenario corrispondente al rischio più elevato piuttosto che sommare stime approssimative di probabilità di scenari di ogni genere.



- Si possono ipotizzare senza troppe difficoltà centinaia di scenari di incidente. Se ci si limitasse ad aggiungere i rischi, il rischio complessivo dipenderebbe dal numero di scenari di incidente generati e potrebbe aumentare all'infinito. La cosa non avrebbe alcun senso.

I rischi non si possono quindi semplicemente addizionare. Tuttavia, se esistono più rischi, la loro gestione può richiedere un intervento più rapido o più deciso. Ad esempio, la presenza di due rischi può rendere necessario il ritiro immediato dal mercato di un prodotto e il suo richiamo, mentre se il rischio è uno solo può essere sufficiente la semplice sospensione delle vendite.

La gestione del rischio dipende da numerosi fattori, non soltanto dal numero di rischi che un prodotto può presentare simultaneamente. La questione del rapporto tra rischio e gestione del rischio è esaminata più avanti (capitolo 4).

Conformità ai valori limite stabiliti dalla legislazione e dalle norme tecniche

Nel quadro della vigilanza del mercato viene spesso controllata la conformità dei prodotti di consumo ai valori limite o alle prescrizioni stabiliti dalla legislazione e dalle norme di sicurezza in vigore. I prodotti conformi a questi valori o a queste prescrizioni ⁽¹⁾ sono considerati sicuri in quanto presentano le caratteristiche di sicurezza che vi sono definite. Questa presunzione si fonda sul fatto che i valori limiti e le prescrizioni sono stabiliti tenendo conto dei rischi che presenta un prodotto quando l'uso che se ne fa è quello cui esso è destinato e che è ragionevolmente prevedibile. I fabbricanti devono quindi fare in modo che i loro prodotti siano conformi a tali valori o prescrizioni e poi prendere in considerazione i rischi di cui questi valori o prescrizioni non tengono conto.

Esempi di valori limite

- nella legislazione: i giocattoli non devono contenere più di 5 mg/kg di benzene, secondo quanto prescrive l'allegato XVII, punto 5, del regolamento REACH ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 552/2009 della Commissione ⁽³⁾,
- in una norma: le piccole parti dei giocattoli destinati ai bambini di meno di 36 mesi non devono entrare interamente nel cilindro descritto nella norma «Giocattoli» ⁽⁴⁾; in caso contrario presentano un rischio.

Il prodotto è presunto non sicuro se non è conforme ai valori limite stabiliti. Per i valori limite fissati

- nella legislazione, ad esempio in materia di cosmetici o di restrizioni della commercializzazione e dell'uso, il prodotto non deve essere immesso nel mercato,
- nelle norme, il fabbricante ha la possibilità di dimostrare, per mezzo di un'esauriente valutazione del rischio, che il suo prodotto presenta lo stesso grado di sicurezza che avrebbe se fosse stato conforme ai valori limite della norma. Tuttavia, può essere più oneroso fornire questa dimostrazione (e impossibile in casi come quello citato del cilindro per piccole parti) che fabbricare un prodotto conforme ai valori limite della norma.

La non conformità ai valori limite non significa automaticamente che il prodotto presenta un «rischio grave» (il livello di rischio più elevato considerato dalle presenti linee guida). Di conseguenza, per garantire le misure appropriate di riduzione del rischio sarà necessario procedere a una valutazione del rischio per le parti del prodotto che non sono conformi alla legislazione o alle norme o non sono da esse regolamentate.

⁽¹⁾ NB: occorre sempre tenere conto del fattore incertezza quando si compara il risultato di un test a un limite. Cfr., ad esempio:
 — «Report on the relationship between analytical results, measurement uncertainty, recovery factors and the provisions of EU food and feed legislation...» http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/report-sampling_analysis_2004_en.pdf;
 — il Summary Report su «Preparation of a working document in support of the uniform interpretation of legislative standards and the laboratory quality standards prescribed under Directive 93/99/EEC» (http://ec.europa.eu/food/fs/scoop/9.1_sr_en.pdf).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 552/2009 della Commissione, del 22 giugno 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII (GUL 164 del 26.6.2009, pag. 7).

⁽⁴⁾ Norma EN 71-1:2005, sezione 8.2+A6:2008.



Inoltre, alcuni prodotti, come i cosmetici, anche quando sono conformi ai valori limite stabiliti dalla legislazione esigono una valutazione del rischio che dimostri la sicurezza del prodotto nel suo insieme ⁽¹⁾.

In conclusione, la conformità di un prodotto ai valori limite fissati nella legislazione o nelle norme, se permette di presumerne la sicurezza, può non essere sufficiente.

Linee guida particolari per la valutazione del rischio in casi particolari

Per i prodotti chimici esistono istruzioni specifiche su come procedere alla valutazione del rischio ⁽²⁾ ⁽³⁾ e non se ne tratta quindi in modo dettagliato nelle presenti linee guida. I principi applicati sono comunque gli stessi che valgono per i prodotti di consumo «normali»:

- identificazione e valutazione dei pericoli: corrisponde alla determinazione della gravità del danno descritta sopra,
- valutazione dell'esposizione: in questa tappa, l'esposizione è espressa come la dose probabile di sostanza chimica che il consumatore assume per via orale, respiratoria o cutanea, separatamente o congiuntamente, quando utilizza il prodotto nel modo previsto dallo scenario di incidente. — Questa tappa corrisponde alla determinazione della probabilità che il danno si produca realmente,
- caratterizzazione del rischio: questa tappa consiste essenzialmente nel confrontare la dose di sostanza chimica che è probabile il consumatore assuma (= esposizione) con il livello derivato senza effetto (DNEL, derived no-effect level) di questa sostanza. Se l'esposizione è sufficientemente inferiore al DNEL, in altri termini se il rapporto di caratterizzazione del rischio (RCR) è nettamente inferiore a 1, il rischio è considerato adeguatamente sotto controllo. — Questa tappa corrisponde alla determinazione del livello di rischio. Se il livello di rischio è sufficientemente basso, possono non essere necessarie misure di gestione del rischio.

Poiché i pericoli di una sostanza chimica possono essere diversi, il rischio è di norma determinato in rapporto all'«effetto principale sulla salute», ossia l'effetto sulla salute (tossicità acuta, irritazione, sensibilizzazione, cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione) considerato più importante.

Anche per i prodotti cosmetici esistono istruzioni particolari ⁽⁴⁾, come possono esserle per altri prodotti o scopi.

Si raccomanda vivamente di attenersi a queste istruzioni specifiche, che sono state formulate espressamente per i casi in questione. Tuttavia, quando i dati richiesti dalle istruzioni specifiche non esistono o non possono essere stimati, per una valutazione preliminare del rischio possono essere utilizzate le presenti linee guida. La valutazione del rischio dovrà essere effettuata con la cura e l'attenzione necessarie per evitare errori di interpretazione.

3. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PASSO PER PASSO

Questa sezione descrive in dettaglio i punti da considerare e le questioni da porre quando si procede a una valutazione del rischio.

3.1 Il prodotto

Il prodotto deve essere identificato senza ambiguità mediante i seguenti elementi: nome del prodotto, marca, nome del modello, numero del tipo, eventuale numero del lotto di produzione, certificati che accompagnano il prodotto, eventuale chiusura di sicurezza bambini, identità della persona che ha immesso il prodotto sul mercato, paese d'origine. Possono inoltre essere considerati elementi utili alla descrizione del prodotto una fotografia del prodotto, l'imballaggio e l'eventuale targhetta identificativa e i verbali di prova da cui risultano i pericoli del prodotto.


In casi particolari il pericolo può limitarsi a una determinata parte del prodotto, che può esserne separata e di cui i consumatori possono disporre separatamente. In questi casi è sufficiente valutare la parte in questione. Un esempio è quello delle batterie ricaricabili dei computer portatili, che possono surriscaldarsi.

⁽¹⁾ Articolo 7 bis, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici (GUL 262 del 27.9.1976, pag. 169).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH). Per i documenti di orientamento sul regolamento REACH, cfr. <http://echa.europa.eu/>

⁽³⁾ Agenzia europea per le sostanze chimiche (2008). Guida alle prescrizioni in materia di informazione e alla valutazione della sicurezza chimica. http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_it.htm

⁽⁴⁾ Comitato scientifico dei prodotti di consumo (CSPC), Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Ingredients and their Safety Evaluation, sesta revisione, 19 dicembre 2006. http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_03j.pdf.



La descrizione del prodotto tiene conto di ogni contrassegno che può essere utile per la valutazione del rischio, e in particolare delle avvertenze. Anche le istruzioni per l'uso possono contenere informazioni utili sul rischio che presenta il prodotto e sulle precauzioni da adottare, per esempio utilizzando dispositivi di protezione personale o vietando l'uso del prodotto ai bambini. È il caso di prodotti come le motoseghe.

Ci sono prodotti che il consumatore stesso deve montare prima dell'uso, come certi mobili. In questo caso occorre che le istruzioni siano sufficientemente chiare per garantire la conformità del prodotto finito a tutti i requisiti di sicurezza e non indurre il consumatore a commettere errori di montaggio che potrebbero comportare rischi imprevisti.

La valutazione del rischio deve sempre tener conto dell'intero ciclo di esistenza del prodotto. Questo principio è particolarmente importante quando si tratta di valutare un nuovo prodotto. L'invecchiamento e l'uso modificheranno il tipo o l'entità dei pericoli? Nuovi pericoli sopravverranno col tempo o nel caso di un uso improprio del prodotto ragionevolmente prevedibile? Quanto tempo passa prima che il prodotto subisca un guasto? Qual è la sua durata totale di esistenza, compresa la durata di stoccaggio? Per quanto tempo il prodotto sarà utilizzato dal consumatore prima di essere smaltito come rifiuto?

Di altri aspetti si deve tener conto quando un prodotto diventa inutilizzabile dopo un certo periodo di tempo, anche se non è mai stato utilizzato. È il caso ad esempio delle coperte elettriche e dei cuscini riscaldanti. I cordoni elettrici di questi prodotti sono generalmente sottili e diventano fragili dopo una decina di anni, anche se il prodotto non è stato mai utilizzato. I fili riscaldanti possono entrare in contatto gli uni con gli altri, causare un corto circuito e provocare un incendio.

Infine, la valutazione del rischio deve prendere in considerazione anche l'imballaggio del prodotto.

3.2 Il pericolo del prodotto

Il pericolo è la proprietà intrinseca del prodotto che può provocare un danno al suo utilizzatore. Può presentarsi in varie forme:

- pericolo meccanico, per esempio nel caso di bordi taglienti che possono ferire le dita o fori in cui possono restare incastrate le dita,
- pericolo di soffocamento, come quello che può verificarsi se piccole parti di un giocattolo si staccano e sono inghiottite da un bambino,
- pericolo di strangolamento, come quello che può verificarsi a causa dei cordoni del cappuccio di una giacca a vento,
- pericolo elettrico, per esempio nel caso di parti elettriche in tensione che possono causare una scossa elettrica,
- pericolo di incendio, per esempio nel caso di un termoventilatore che si surriscalda, prende fuoco e provoca ustioni,
- pericolo termico, per esempio la superficie esterna calda di un forno che può causare un'ustione,
- pericolo chimico, per esempio una sostanza tossica che in caso di ingestione può causare immediatamente un'intossicazione o una sostanza cancerogena che a lungo termine può causare un cancro. Alcuni prodotti chimici possono nuocere al consumatore soltanto in caso di esposizione ripetuta,
- pericolo microbiologico, per esempio una contaminazione batteriologica di prodotti cosmetici che può causare un'infezione della pelle,
- pericolo dovuto al rumore, per esempio il volume troppo elevato della suoneria di telefonini giocattolo, che può danneggiare l'udito dei bambini,
- altri pericoli, dovuti per esempio a esplosione, implosione, pressione sonora e ultrasonica, pressione idraulica o radiazione da fonti laser.

Nelle presenti linee guida i pericoli sono stati raggruppati in funzione della dimensione, della forma e della superficie del prodotto, dell'energia potenziale, cinetica o elettrica, delle temperature estreme e di altri criteri, come indicato nella tabella 2. Questa tabella è fornita soltanto a titolo orientativo; nel valutare il rischio si dovrà adattare lo scenario al prodotto in esame. Ovviamente, non tutti i tipi di pericolo si applicano a tutti i prodotti.



La tabella 2 dovrebbe comunque essere d'aiuto per la ricerca e l'identificazione dei pericoli che possono presentare i prodotti di consumo oggetto di una valutazione. Quando un prodotto presenta più pericoli, ciascuno di essi deve essere considerato separatamente e dar luogo a una distinta valutazione del rischio; il rischio più elevato sarà designato come «il rischio» del prodotto. Dovranno naturalmente anche essere segnalati i rischi che richiedono misure specifiche, affinché tutti i rischi possano essere ridotti.

Si tenga presente che uno stesso pericolo può dare origine a più danni in uno stesso scenario. Ad esempio, un difetto dei freni di una motocicletta può causare un incidente e conseguenti lesioni alla testa, alle mani e alle gambe del conducente o anche ustioni qualora nell'incidente il carburante prenda fuoco. In questo caso, tutti i danni si producono per lo stesso scenario di incidente e occorre stimarne la gravità complessiva. Ovviamente, i danni nel loro insieme sono molto gravi. Non si devono invece aggiungere i danni che si riferiscono a scenari diversi.

Nella pratica quotidiana della vigilanza del mercato, può bastare valutare il rischio relativo anche a un solo pericolo. Se tale rischio richiede una misura di gestione, la si può senz'altro prendere. Tuttavia, chi effettua la valutazione deve accertarsi che il rischio identificato sia il più elevato o uno dei più elevati, affinché la misura di gestione sia sufficientemente efficace. È sempre così quando il rischio è grave, dato che questo è il livello di rischio più elevato contemplato nelle presenti linee guida. Nel caso di un rischio inferiore, tuttavia, possono essere necessarie altre valutazioni ed eventualmente una gestione specifica in una fase successiva. In definitiva, l'esperienza acquisita nella vigilanza del mercato permetterà di ridurre al minimo il numero delle valutazioni del rischio necessarie.

Identificazione dei pericoli in base a prove e norme

I pericoli sono spesso identificati e quantificati per mezzo di prove. Queste prove e le relative modalità di esecuzione possono essere definite in norme di prodotto europee o internazionali. La conformità di un prodotto a una norma europea «armonizzata» («norma EN») i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* conferisce una presunzione di sicurezza (limitatamente alle caratteristiche di sicurezza cui si riferiscono i valori o le norme). In questo caso, si può presumere che il prodotto presenti soltanto un rischio minimo e assicuri un alto grado di protezione nei riguardi del pericolo specifico oggetto della prova.

Nei casi in cui non può esserci presunzione di sicurezza dovrà essere predisposta una valutazione del rischio particolarmente ben documentata, comprendente una richiesta di modifica della norma armonizzata.

Se la prova dimostra la non conformità alla norma del prodotto, si può generalmente presumere l'esistenza di un rischio, a meno che il fabbricante possa fornire la prova della sicurezza del prodotto.

I prodotti possono presentare un rischio anche se non causano danni

Ci possono essere prodotti non pericolosi che però presentano un rischio perché non sono adatti all'uso al quale sono destinati. È quanto si può verificare, ad esempio, nel caso dei dispositivi di protezione personale o di sicurezza, come i giubbotti riflettenti che gli automobilisti devono indossare in caso d'incidente. I giubbotti hanno lo scopo di attirare l'attenzione degli altri utenti della strada e di avvertirli dell'incidente, soprattutto di notte. Può succedere però che i giubbotti siano poco visibili, perché le bande riflettenti sono troppo piccole o non riflettono abbastanza la luce, e quindi non proteggano a dovere chi le indossa. Questi giubbotti comportano dunque un rischio anche se non sono, in sé, pericolosi. Altro esempio: una crema solare sulla cui etichetta figura la dicitura «alta protezione» (fattore di protezione solare 30), ma che offre invece soltanto una bassa protezione (fattore 6) e può così essere responsabile di gravi ustioni.

3.3. Il consumatore

I comportamenti del consumatore possono incidere notevolmente sul livello di rischio. È quindi essenziale avere un'idea chiara del tipo di consumatore che interviene nello scenario di incidente.

Può essere necessario considerare scenari di incidente con vari tipi di consumatori per individuare il rischio più elevato e quindi «il rischio» del prodotto. Non basta, ad esempio, considerare soltanto i consumatori più vulnerabili, perché la probabilità che nello scenario subiscano un danno può essere così bassa da far apparire il rischio inferiore a quello che risulterebbe da uno scenario con un consumatore non vulnerabile.



Occorre anche prendere in considerazione le persone che, pur non utilizzando il prodotto, possono trovarsi in prossimità di chi lo utilizza. Ad esempio, una motosega può proiettare schegge di legno che possono colpire agli occhi un astante. In questo caso, anche se l'utilizzatore ha preso le disposizioni necessarie per gestire il rischio, ad esempio indossando indumenti protettivi e conformandosi alle altre misure di sicurezza indicate dal fabbricante, un rischio grave sussiste per gli astanti. Saranno quindi necessarie avvertenze, ad esempio da riportare nel manuale di istruzioni della motosega, circa i rischi che corrono gli astanti e su come prevenirli.

Nel tracciare uno scenario di incidente, occorre perciò tenere conto degli aspetti sottoelencati riguardanti il tipo di consumatore e il modo in cui il prodotto è utilizzato. L'elenco ha solo carattere indicativo e vuole suggerire a chi effettua una valutazione del rischio di descrivere lo scenario di incidente con il necessario grado di dettaglio. Si tenga anche presente che per «consumatori» s'intendono anche le persone che non utilizzano effettivamente il prodotto, ma possono subirne gli effetti perché si trovano nelle vicinanze:

- Utilizzatore previsto/non previsto: se l'utilizzatore di un prodotto è la persona cui il prodotto è destinato, è probabile che agisca con la dovuta cautela perché segue le istruzioni o perché conosce i prodotti di quel tipo e i loro pericoli, palesi o no. Il pericolo del prodotto può allora non concretizzarsi e il rischio essere minore.

Se l'utilizzatore non è la persona cui il prodotto è destinato, può essere che non abbia esperienza del prodotto e non ne riconosca i pericoli. Corre di conseguenza il rischio di subire un danno e il rischio per il consumatore è in questo caso maggiore.

Il rischio può quindi essere diverso se l'utilizzatore è la persona cui è destinato il prodotto o no, secondo il prodotto e il modo in cui è esso è utilizzato.

- Consumatori vulnerabili: si possono distinguere varie categorie di consumatori vulnerabili e molto vulnerabili: bambini (da 0 a 36 mesi, di più di 36 mesi e meno di 8 anni, da 8 a 14 anni) e altre persone, per es. le persone anziane (cfr. tabella 1). La loro capacità di identificare un pericolo è minore; ad esempio, quando toccano una superficie calda i bambini avvertono il calore soltanto dopo 8 secondi circa (quando si sono già ustionati), mentre gli adulti lo percepiscono immediatamente.

La loro capacità di identificare un pericolo è minore; ad esempio, quando toccano una superficie calda i bambini avvertono il calore soltanto dopo 8 secondi circa (quando si sono già ustionati), mentre gli adulti lo percepiscono immediatamente. I consumatori vulnerabili possono anche avere difficoltà a tener conto delle avvertenze o particolari problemi nell'utilizzare un prodotto che non hanno mai utilizzato. Possono anche agire in un modo che li espone maggiormente al rischio, come i bambini che «gattonano» e portano oggetti alla bocca. I bambini possono anche essere attratti dall'aspetto di certi oggetti che, nelle loro mani, diventano una fonte di rischio elevato.

La vigilanza dei genitori o di altri adulti, d'altra parte, dovrebbe di solito evitare ai bambini di andare incontro a grossi guai. Inoltre, consumatori che abitualmente non sono vulnerabili possono diventarlo in particolari situazioni, ad esempio se le istruzioni o le avvertenze che accompagnano un prodotto sono in una lingua straniera che il consumatore non conosce.

Infine, nel caso particolare dei prodotti chimici, i bambini sono più sensibili della media degli adulti alla loro tossicità. I bambini non devono quindi essere trattati come se fossero «piccoli adulti».

In conclusione, un prodotto solitamente sicuro per un adulto medio può non esserlo per un consumatore vulnerabile. Occorre tenerne conto nel determinare la gravità e la probabilità del danno (cfr. oltre) e quindi il rischio.

- Uso previsto e ragionevolmente prevedibile: i consumatori possono utilizzare un prodotto per scopi diversi da quello cui è destinato, anche se le istruzioni e le avvertenze sono chiare. Di conseguenza, poiché le avvertenze possono non essere pienamente efficaci, nella valutazione del rischio occorre tenere conto anche di possibili usi diversi da quelli cui il prodotto è destinato. Questo aspetto è particolarmente importante per il fabbricante, in quanto egli deve garantire la sicurezza del prodotto in tutte le condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili.

Per stabilire quale sia l'uso ragionevolmente prevedibile, potrà essere necessario basarsi sull'esperienza, qualora non si possano trarre informazioni utili dalle statistiche ufficiali sugli incidenti o da altre fonti. Può allora essere difficile definire il limite tra scenari «ragionevolmente prevedibili» e scenari «del tutto inosservati». Tuttavia, anche gli scenari «del tutto inosservati» possono essere presi in considerazione sulla base di queste linee guida, anche se i danni che comportano sono molto gravi, in quanto sono scenari che hanno sempre una probabilità molto bassa e questo evita che influenzino eccessivamente la determinazione del rischio complessivo del prodotto.



- Frequenza e durata d'uso: i consumatori possono utilizzare un prodotto più o meno spesso, per un periodo più o meno lungo, secondo l'interesse che il prodotto riveste e secondo la facilità con cui può essere utilizzato. Un uso quotidiano o prolungato può permettere al consumatore di familiarizzarsi con un prodotto e con le sue particolarità, e quindi anche con i pericoli che presenta, le istruzioni e le avvertenze, e così di ridurre il rischio. D'altra parte, un uso quotidiano o prolungato può rendere il prodotto così familiare da indurre il consumatore a trascurare imprudentemente le istruzioni e le avvertenze, con un conseguente aumento del rischio.

Infine, un uso quotidiano o prolungato può anche accelerare l'invecchiamento del prodotto; in caso di uso intenso, certe parti del prodotto possono logorarsi rapidamente e comportare un pericolo, ed eventualmente causare un danno, il che accresce anche il rischio.

- Riconoscimento del pericolo e dispositivi di protezione: i pericoli di certi prodotti (ad esempio forbici, coltelli, trapani, motoseghe, pattini a rotelle, biciclette, motociclette, automobili) sono noti. In tutti questi casi, il pericolo che il prodotto presenta è ben noto o facilmente riconoscibile, o descritto nelle istruzioni per l'uso, che prevedono anche misure di gestione del rischio. Il consumatore può allora agire con cautela o utilizzare dispositivi di protezione (guanti, casco, cintura di sicurezza), riducendo così il rischio che l'uso del prodotto comporta.

In altri casi, come quando si produce un corto circuito in un ferro da stiro elettrico, il pericolo del prodotto non è così facilmente riconoscibile, le avvertenze possono essere trascurate o fraintese e solo raramente i consumatori saranno in grado di adottare misure preventive.

- Comportamento del consumatore in caso di incidente: il pericolo può dare origine a un danno per il consumatore. È quindi importante, nel valutare il rischio, tener conto del modo il cui consumatore reagirà. Ad esempio, nel caso in cui da un prodotto si sviluppi un principio d'incendio, reagirà con calma facendo quanto è necessario per spegnere le fiamme, oppure, preso dal panico, cercherà di gettare lontano l'oggetto? I consumatori vulnerabili, e specialmente i bambini, possono non avere lo stesso comportamento degli altri consumatori, non vulnerabili.
- Il contesto culturale del consumatore e il modo in cui un prodotto è utilizzato nel paese in cui egli risiede possono influire sul rischio del prodotto. I fabbricanti devono tener conto di queste differenze culturali quando lanciano sul mercato un nuovo prodotto. L'esperienza del fabbricante al riguardo può quindi essere una fonte preziosa di informazioni per le autorità che effettuano una valutazione del rischio.

3.4. Scenario di incidente: le tappe che conducono al danno

Nella maggior parte dei casi lo scenario di incidente si articola nelle tre tappe seguenti:

1. il prodotto presenta un «difetto» o può condurre a una «situazione pericolosa» nel corso della sua esistenza prevedibile;
2. il «difetto» o la «situazione pericolosa» causano un incidente;
3. l'incidente causa un danno.

Queste tre tappe possono essere ulteriormente suddivise in altre tappe per chiarire meglio come il pericolo del prodotto possa dare origine a un danno. Tuttavia, questa successione di eventi deve essere presentata in modo chiaro e conciso, senza eccedere nei dettagli o nel numero di tappe. Con l'esperienza, diventerà sempre più facile individuare le condizioni per il prodursi di un determinato danno e il «percorso più breve verso il danno» (o «percorso critico verso il danno»).

La cosa più semplice è probabilmente cominciare con uno scenario nel quale il consumatore è quello cui il prodotto è destinato e utilizza il prodotto secondo le istruzioni o, se non vi sono istruzioni, nel modo ritenuto normale. Se da questa valutazione risulta il livello di rischio più elevato, di norma non è necessario procedere ad altre valutazioni e possono essere adottate le misure appropriate di riduzione del rischio. Analogamente, se un incidente preciso è segnalato nella denuncia di un consumatore, un solo scenario di incidente può bastare per stabilire quali siano le misure da adottare.

In caso diverso, possono essere presi in considerazione altri scenari che prevedano consumatori vulnerabili, in particolare bambini (v. tabella 1), deviazioni più o meno marcate rispetto all'uso normale del prodotto, diverse condizioni climatiche (temperature molto elevate o molto basse), condizioni di funzionamento sfavorevoli (ad esempio senza un'illuminazione sufficiente), condizioni d'uso suggerite dalle circostanze in cui è avvenuta la vendita del prodotto (ad esempio, se una lampada è venduta in un negozio di giocattoli la valutazione del rischio deve anche tener conto dell'eventualità che la lampada sia utilizzata da un bambino), uso per l'intera durata di esistenza del prodotto (tenendo conto del normale deterioramento), ecc. Ogni scenario deve essere sottoposto all'intera procedura di valutazione del rischio.



Quando il prodotto presenta più pericoli, per ciascuno di essi devono essere elaborati scenari di incidente, e quindi di rischio. Tuttavia, un controllo di plausibilità, per verificare se da uno scenario possa risultare un rischio che richiede un intervento, può permettere di limitare il numero degli scenari di incidente.

Lo scenario che, tra tutti quelli considerati, presenta il rischio più elevato («il rischio» del prodotto) sarà di norma quello in base al quale saranno decise le misure di riduzione dei rischi da adottare. Le misure prese per prevenire il rischio più elevato, infatti, sono anche quelle più efficaci. Un'eccezione a questa regola potrebbe esserci nel caso di un rischio particolare, inferiore a quello più elevato, derivante da un diverso pericolo, per il quale fossero necessarie misure specifiche, che ovviamente dovrebbero coprire anche il rischio più elevato.

In via generale, gli scenari di incidente possono condurre al livello di rischio più elevato quando

- i danni considerati si situano ai livelli di gravità più elevati (livelli 4 o 3),
- la probabilità complessiva di uno scenario di incidente è abbastanza elevata (almeno >1/100).

La tabella 4 fornisce al proposito altre indicazioni, che possono permettere di limitare il numero degli scenari.

Naturalmente, spetta a chi effettua la valutazione del rischio stabilire il numero degli scenari, che dipende dal numero di fattori da prendere in considerazione nel determinare «il rischio» del prodotto. È quindi impossibile indicare il numero di scenari che possono essere necessari in un caso specifico.

Per sviluppare un numero appropriato di scenari, si potrà fare riferimento agli scenari riportati nella tabella 2, da adattare al prodotto, al tipo di consumatore e alle altre circostanze.


3.5. Gravità del danno

Il danno che un pericolo può causare al consumatore può presentare gradi diversi di gravità. La gravità del danno corrisponde all'effetto che il pericolo ha sul consumatore nelle condizioni descritte nello scenario di incidente.

La gravità del danno può dipendere:

- dal tipo di pericolo (cfr. l'elenco di pericoli di cui sopra e alla tabella 2). Se il pericolo è di tipo meccanico, ad esempio quello che presenta una superficie tagliente, il danno che può verificarsi è immediatamente percepito e il consumatore provvederà a riparare il danno (le lesioni subite). Nel caso di un pericolo chimico che può essere all'origine di un cancro, il danno passa invece inosservato e la malattia può manifestarsi soltanto dopo anni; il danno è considerato molto grave, essendo il cancro una malattia difficilmente curabile o incurabile,
- dall'intensità del pericolo. Ad esempio, una superficie riscaldata a 50 °C può causare ustioni leggere, mentre una superficie a 180 °C causerà ustioni gravi,
- dalla durata dell'esposizione al pericolo. Un breve contatto con una superficie abrasiva può provocare un'escoriazione superficiale, ma se il contatto è prolungato la lesione della pelle può essere più profonda,
- dalla parte del corpo che subisce il danno. Ad esempio, la lesione causata da un oggetto acuminato che penetra in un braccio può essere dolorosa, ma se è un occhio a essere colpito la lesione sarà ben più grave e forse mortale,
- dall'impatto che il pericolo ha su una o più parti del corpo. Un pericolo elettrico può causare una scossa e la perdita dei sensi e successivamente un incendio che può danneggiare i polmoni della persona incosciente che inala il fumo,
- dal tipo di consumatore e dal suo comportamento. Un prodotto su cui figura un'avvertenza può essere utilizzato senza pericolo da un consumatore adulto, che sa come deve comportarsi. Un bambino o un altro consumatore vulnerabile (cfr. tabella 1) che non sa leggere o non capisce l'avvertenza può invece subire danni molto gravi.

Per quantificare la gravità dei danni, la tabella 3 propone una classificazione dei danni in quattro categorie, distinte secondo il grado di reversibilità del danno, ossia secondo la misura in cui è possibile rimettersi dalle sue conseguenze. Questa classificazione ha solo valore orientativo e chi effettua la valutazione del rischio può adattarla alle sue esigenze, segnalando le modifiche introdotte.



Quando più scenari di incidente sono presi in considerazione nella valutazione del rischio, la gravità di ogni danno deve essere classificata separatamente e considerata nel corso dell'intero processo di valutazione.

Esempio: qualcuno adopera un martello per piantare un chiodo in un muro. La testa del martello è troppo fragile (perché costruita con materiale inadatto) e si rompe. Un frammento colpisce un occhio dello sventurato con una violenza tale da accecarlo. L'evento va dunque classificato, secondo la tabella 3, come «lesione oculare, corpo estraneo nell'occhio, perdita permanente della vista (da un occhio)», ossia come lesione di livello 3.

3.6. Probabilità del danno

La «probabilità del danno» è la probabilità che lo scenario di incidente si realizzi effettivamente nel corso della durata prevedibile di esistenza del prodotto.

Questa probabilità non è facile da stimare, ma quando uno scenario è descritto per tappe successive, è possibile attribuire una probabilità a ciascuna di esse e, moltiplicando tra loro queste probabilità parziali, ottenere la probabilità complessiva dello scenario. Procedendo in questo modo, può essere più facile stimare la probabilità complessiva. Ovviamente, quando vengono sviluppati più scenari ciascuno di essi ha una propria probabilità complessiva.

Quando invece uno scenario di incidente è descritto in una sola tappa, anche la probabilità può essere determinata soltanto in un'unica tappa complessiva. Si tratta in questo caso solo di una stima «a occhio e croce», che può essere oggetto di una critica severa e mettere in questione l'intera valutazione del rischio. Un'attribuzione più trasparente delle probabilità a uno scenario articolato in più tappe è quindi preferibile, specie se la determinazione delle probabilità parziali può basarsi su dati inconfutabili.

Si distinguono qui 8 livelli di probabilità complessiva, che vanno da < 1/1 000 000 a > 50 % (colonna di sinistra della tabella 4). L'esempio del martello che si rompe mentre chi lo adopera sta piantando un chiodo in un muro permette di chiarire in che modo attribuire una probabilità a ogni tappa e determinare la probabilità complessiva.

Tappa 1: La testa del martello si rompe quando l'utilizzatore prova a piantare un chiodo perché il materiale con cui è fabbricata è troppo fragile. La fragilità è stata determinata con un test e in base al risultato ottenuto la probabilità che la testa del martello si rompa nel corso della durata di esistenza prevedibile del martello è di 1/10.

Tappa 2: Quando la testa del martello si rompe, un frammento colpisce l'utilizzatore. La probabilità che questo si verifichi è considerata di 1/10, perché la superficie della parte superiore del corpo esposta alla proiezione di frammenti è considerata corrispondente a 1/10 della semisfera delimitata dal muro. Naturalmente, se il corpo dell'utilizzatore è posto molto vicino al muro, la parte di semisfera che occupa è maggiore e la probabilità è più elevata.

Tappa 3: Il frammento colpisce l'utilizzatore alla testa. La testa corrisponde a circa 1/3 della parte superiore del corpo, la probabilità che questo si verifichi è quindi di 1/3.

Tappa 4: Il frammento colpisce un occhio dell'utilizzatore. Il frammento colpisce un occhio dell'utilizzatore. Gli occhi rappresentano circa 1/20 della superficie della testa, la probabilità è quindi di 1/20.

Moltiplicando le probabilità di ciascuna delle tappe descritte, si ottiene per lo scenario una probabilità complessiva di $1/10 \times 1/10 \times 1/3 \times 1/20 = 1/6\ 000$, ossia > 1/10 000 (colonna di sinistra della tabella 4).

Una volta calcolata la probabilità complessiva di uno scenario di incidente, occorre stabilirne la plausibilità. Per far questo è necessaria una certa esperienza e può quindi essere utile ricorrere all'aiuto di chi questa esperienza ce l'ha (cfr. sopra, «verifica della valutazione del rischio da parte di terzi»). L'esperienza acquisita con l'applicazione di queste linee guida e il numero sempre maggiore di esempi a disposizione faciliteranno la stima della probabilità.

L'attribuzione di una probabilità ai diversi scenari di incidente relativi a uno stesso prodotto può portare alle seguenti situazioni:

- Quando in uno scenario il prodotto è utilizzato da consumatori più vulnerabili, maggiormente soggetti a incidenti, la probabilità va in generale considerata più elevata, in particolare nel caso dei bambini, che solitamente non possiedono l'esperienza che consentirebbe loro di prendere misure di prevenzione (cfr. anche il punto 3.3 «Consumatori vulnerabili»).



- Quando il rischio è facilmente individuabile, anche grazie alle avvertenze, la probabilità può essere considerata più bassa perché il prodotto sarà utilizzato con maggiore cautela in modo da evitare incidenti. Questo non vale se lo scenario implica un bambino o un altro utilizzatore vulnerabile (cfr. tabella 1) che non sa leggere le avvertenze.
- Se sono stati segnalati incidenti che corrispondono allo scenario, la probabilità di quest'ultimo può essere considerata maggiore. Se incidenti sono stati segnalati solo raramente o non sono stati mai stati segnalati, può essere utile chiedere al fabbricante se è a conoscenza di incidenti o di effetti nocivi causati dal prodotto.
- Se il verificarsi di un incidente presuppone un numero relativamente elevato di condizioni, la probabilità complessiva dello scenario sarà di norma più bassa.
- Se le condizioni necessarie perché si produca l'incidente si verificano facilmente, la probabilità può essere considerata superiore.
- Se i risultati dei test cui il prodotto è sottoposto si discostano sensibilmente dai valori limite fissati (da una norma o dalla legislazione in vigore), la probabilità che lo scenario di incidente si verifichi può essere più elevata che nel caso di risultati conformi ai valori limite.

La «probabilità del danno» corrisponde in questo caso alla probabilità che lo scenario di incidente si produca effettivamente. La probabilità non indica quindi l'esposizione generale della popolazione al prodotto, calcolata sulla base del numero di unità del prodotto vendute sul mercato e tenendo conto del fatto che alcune di esse potrebbero risultare difettose. Considerazioni di questo tipo intervengono tuttavia nella determinazione delle misure appropriate di riduzione del rischio (cfr. capitolo 4).

Inoltre, le statistiche degli incidenti, anche se riguardano un prodotto specifico, devono essere utilizzate con cautela per stimare la probabilità. È possibile che le circostanze dell'incidente non siano riferite in modo sufficientemente dettagliato, che il prodotto sia cambiato nel tempo, che il fabbricante sia diverso, ecc. Può anche darsi che gli incidenti senza gravità non siano stati segnalati alle persone che raccolgono i dati. Le statistiche degli incidenti possono comunque contribuire a far luce sugli scenari di incidente e sulla loro probabilità.


3.7. Determinazione del rischio

Una volta determinate la gravità del danno e la probabilità, se possibile per più scenari di incidente, occorre stabilire il livello di rischio facendo riferimento alla tabella 4, che combina la gravità del danno e la probabilità. Il rischio più elevato è considerato «il rischio» del prodotto. Anche i rischi che richiedono misure particolari devono essere segnalati, in modo da ridurre al minimo tutti i rischi.

Le presenti linee guida distinguono quattro livelli di rischio: grave, elevato, medio e basso. Per livelli successivi di gravità del danno o di probabilità il rischio varia di norma di un livello, come conferma l'esperienza generale, secondo cui il rischio non aumenta in modo incrementale quando i fattori che lo determinano variano gradualmente. Tuttavia, se la gravità del danno passa dal livello 1 al livello 2 (colonna di destra della tabella 4), in alcuni casi il rischio aumenta di due livelli, da medio a grave e da basso a elevato. Questo è dovuto al fatto che in queste linee guida i gradi di gravità del danno sono quattro, mentre il metodo originale (cfr. introduzione) ne prevedeva cinque. Quattro livelli sono però considerati normali per i prodotti di consumo, perché permettono una stima della gravità sufficientemente attendibile. Un quinto livello sarebbe superfluo, perché né la gravità del danno né la probabilità possono essere determinate con estrema precisione.

Al termine della valutazione del rischio, relativa a un singolo scenario di incidente o al rischio complessivo del prodotto, devono essere considerate la plausibilità del livello di rischio e le incertezze delle stime. A questo scopo può essere necessario verificare se le stime e le ipotesi formulate si basano sulle migliori informazioni disponibili; possono essere utili anche i pareri di colleghi e altri esperti.

Può essere molto utile anche un'analisi di sensibilità (cfr. l'esempio del punto 6.3). Come varia il livello di rischio quando la gravità del danno o la probabilità variano di un livello verso l'alto o verso il basso? Se il livello di rischio non varia, è assai plausibile che sia stato stimato correttamente. Se invece varia, la correttezza della stima può essere dubbia. In questo caso, occorre riconsiderare gli scenari di incidente, nonché la gravità del danno e la probabilità attribuite. L'analisi di sensibilità permette di assicurarsi che il livello di rischio sia sufficientemente plausibile e documentato e che l'informazione possa perciò essere diffusa.



4. DAL RISCHIO ALL'AZIONE

Una volta ultimata, la valutazione del rischio sarà di norma utilizzata per decidere se sia necessario intervenire per ridurre il rischio e prevenire un danno alla salute del consumatore. Anche se l'azione è distinta dalla valutazione del rischio, si accenna qui ad alcuni punti per illustrare i possibili passi successivi all'individuazione del rischio.

Nel quadro della vigilanza del mercato, spesso l'autorità agisce in contatto con il fabbricante, l'importatore o il distributore e grazie a questa cooperazione può stabilire il modo più efficace ed efficiente di gestire il rischio.

Se un prodotto di consumo presenta un rischio grave, per ridurre il rischio si può ricorrere al ritiro dal mercato o al richiamo. Se il rischio è meno grave, solitamente le misure adottate sono meno severe. Può essere sufficiente aggiungere delle avvertenze sull'etichetta del prodotto o migliorare le istruzioni per rendere il prodotto sicuro. Quale che sia il livello di rischio, spetta all'autorità valutare se e in che modo intervenire.

Non esiste però un nesso automatico tra rischio e azione. Se un prodotto presenta più rischi non gravi e quindi il suo rischio complessivo non è grave, può essere necessario agire con urgenza perché ognuno di questi rischi può concretizzarsi molto rapidamente. Il fatto che il prodotto presenti dei rischi può essere dovuto a un insufficiente controllo della qualità nella produzione.

È anche importante tenere conto dell'esposizione dell'insieme della popolazione. Se il prodotto è presente sul mercato in grandi quantità ed è quindi utilizzato da un gran numero di consumatori, anche un solo rischio non grave può richiedere un'azione rapida per prevenire gli effetti nocivi del prodotto sulla salute dei consumatori.

I rischi non gravi possono richiedere un'azione quando il prodotto in questione può causare incidenti mortali, anche se si tratta di incidenti estremamente improbabili. Ad esempio, il tappo di un contenitore di bevande può essere inghiottito da un bambino e causarne la morte per soffocamento. Una semplice modifica nella concezione del tappo può eliminare il rischio, senza che siano necessarie altre misure. Se il rischio che si produca un incidente mortale è veramente minimo, può anche essere concessa la possibilità di proseguire la vendita del prodotto difettoso fino a esaurimento delle scorte.

Altri aspetti da considerare sono la percezione da parte del pubblico del rischio e delle sue possibili conseguenze, le sensibilità culturali e politiche e il modo in cui il rischio è presentato dai media. Questi aspetti possono essere particolarmente importanti quando i consumatori interessati sono vulnerabili, soprattutto se si tratta di bambini. Spetterà alle autorità nazionali di vigilanza del mercato stabilire quali misure da adottare.

Le misure da adottare per contrastare un rischio possono inoltre dipendere dal prodotto stesso e dai «rischi minimi compatibili con l'impiego del prodotto considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela»⁽¹⁾. Questo rischio minimo sarà probabilmente molto più basso per i giocattoli, che sono destinati a essere utilizzati da bambini, che per le motoseghe, di cui è noto che presentano un rischio così elevato che, per poterlo mantenere sotto controllo, sono necessarie solide attrezzature di protezione.

Infine, può essere necessario intervenire anche in assenza di un rischio, ad esempio quando un prodotto non è conforme alla regolamentazione o alla legislazione in vigore (per esempio se le indicazioni dell'etichetta sono incomplete).

In conclusione, non esiste un nesso automatico tra rischio e azione. Le autorità di vigilanza devono considerare diversi fattori, come quelli citati sopra. Occorre sempre tenere conto del principio di proporzionalità e le misure adottate devono essere efficaci.

5. RIEPILOGO: COME SI VALUTA IL RISCHIO

1. Descrivere il prodotto e i pericoli che presenta.

Descrivere il prodotto senza ambiguità. Il pericolo riguarda l'intero prodotto o soltanto una sua parte (separabile)?

Il prodotto presenta un solo pericolo o più pericoli? Cfr. la tabella 2.

Determinare le norme tecniche o le disposizioni legislative che si applicano al prodotto.

⁽¹⁾ Dalla definizione di «prodotto sicuro» dell'articolo 2, lettera b) della direttiva 2001/95/CE.



2. Determinare il tipo di consumatore da considerare nello scenario di incidente per il prodotto pericoloso.

Nel primo scenario, fare riferimento all'utilizzatore e all'uso ai quali il prodotto è destinato. Negli scenari successivi, prendere in considerazione altri consumatori (cfr. tabella 1) e altri usi.

3. Descrivere uno scenario di incidente nel quale i pericoli del prodotto considerati causano danni o effetti nocivi sulla salute per il consumatore considerato.

Descrivere in modo chiaro e conciso le tappe che portano al danno, senza eccessivi dettagli («percorso più breve, o critico, verso l'incidente»). Se lo scenario prevede più danni concomitanti, includerli tutti nello stesso scenario.

Nel descrivere lo scenario di incidente, considerare la frequenza e la durata d'uso, il riconoscimento del pericolo da parte dell'utilizzatore, se il consumatore è vulnerabile (in particolare se si tratta di bambini), i dispositivi di protezione, il comportamento del consumatore in caso di incidente, il suo contesto culturale e ogni altro fattore che sia ritenuto importante per la valutazione del rischio.

Cfr. punto 3.3 e tabella 2.

4. Determinare la gravità del danno.

Determinare il livello di gravità (da 1 a 4) del danno subito dal consumatore. Se nello scenario il consumatore subisce più danni, stimarne la gravità complessiva.

Cfr. tabella 3.

5. Determinare la probabilità dello scenario di incidente.

Attribuire una probabilità a ogni tappa dello scenario di incidente. Moltiplicare le probabilità tra di loro per calcolare la probabilità complessiva dello scenario.

Cfr. la colonna di sinistra della tabella 4.

6. Determinare il livello di rischio.

Combinare la gravità del danno e la probabilità complessiva dello scenario di incidente, e stabilire il livello di rischio secondo le indicazioni della tabella 4.

7. Verificare se il livello di rischio è plausibile.

Se il livello di rischio non sembra plausibile o se non si è certi della gravità del danno o della probabilità, considerarne il livello superiore e il livello inferiore e ricalcolare il rischio. Questa «analisi di sensibilità» permette di stabilire se il rischio varia col variare dei valori considerati.

Se il livello di rischio resta lo stesso, la valutazione del rischio si può ritenere attendibile. Se varia facilmente, è preferibile mantenersi prudenti e considerare il livello di rischio più elevato come «il rischio» del prodotto.

È anche possibile chiedere il parere di colleghi esperti sulla plausibilità del livello di rischio.

8. Sviluppare più scenari di incidente per individuare il rischio più elevato del prodotto.

Se il livello di rischio risultante dal primo scenario di incidente è inferiore al livello massimo contemplato dalle presenti linee guida e se il prodotto sembra presentare un rischio superiore a quello così stabilito,

— scegliere altri consumatori (in particolare consumatori vulnerabili, come i bambini),

— prendere in considerazione altri usi (ragionevolmente prevedibili),

per costruire lo scenario di incidente nel quale il prodotto presenta il rischio più elevato.



Il rischio più elevato è di norma «il rischio» del prodotto, cui corrispondono le misure di gestione più efficaci. In determinati casi, un pericolo particolare può comportare un rischio inferiore a quello massimo e richiedere misure specifiche. È opportuno tenerne conto.

In regola generale gli scenari di incidente possono condurre al livello di rischio più elevato previsto da queste linee guida quando:

- i danni considerati sono almeno di livello 3 o 4,
- la probabilità complessiva di uno scenario d'incidente è almeno $> 1/100$.


Cfr. tabella 4.

9. Documentare e diffondere la valutazione del rischio.

È bene essere trasparenti e rendere conto anche di tutte le incertezze incontrate nel corso della valutazione.

Cfr. al capitolo 6 alcuni esempi di notifiche di valutazioni dei rischi.

Diagramma della valutazione del rischio



Esempi




Sedia pieghevole

Una sedia pieghevole è dotata di un meccanismo concepito di modo tale che le dita dell'utilizzatore possono rimanere incastrate tra il sedile e il meccanismo stesso, con conseguente frattura o perdita di uno o più dita.



Determinazione dei rischi

| Scenario di incidente | Tipo e localizzazione del danno | Gravità del danno | Probabilità dell'evento | Probabilità complessiva | Rischio |
|---|-------------------------------------|-------------------|---|----------------------------|---------|
| La persona apre la sedia, impugna per errore il sedile dal bordo posteriore (disattenzione/distrazione), un dito rimane incastrato tra il sedile e lo schienale | Pizzicamento senza gravità del dito | 1 | Apertura della sedia 1 Il sedile è impugnato dal bordo posteriore 1/50 Un dito rimane incastrato 1/10 Pizzicamento senza gravità 1 | 1/500 > 1/1 000 | Basso |
| La persona apre la sedia, impugna per errore il sedile dal bordo laterale (disattenzione/distrazione), un dito rimane incastrato un dito tra il sedile e il meccanismo | Pizzicamento senza gravità del dito | 1 | Apertura della sedia 1 Il sedile è impugnato dal bordo laterale 1/50 Un dito rimane incastrato 1/10 Pizzicamento senza gravità 1 | 1/500 > 1/1 000 | Basso |
| La persona apre la sedia, la sedia è bloccata, la persona cerca di spingere verso il basso il sedile e lo impugna per errore dal bordo posteriore (disattenzione/distrazione), un dito rimane incastrato tra il sedile e lo schienale | Frattura del dito | 2 | Apertura della sedia 1 La sedia è bloccata 1/1 000 Il sedile è impugnato dal bordo posteriore 1/50 Un dito rimane incastrato 1/10 Frattura del dito 1 | 1/500 000 > 1/1 000 000 | Basso |



| Scenario di incidente | Tipo e localizzazione del danno | Gravità del danno | Probabilità dell'evento | Probabilità complessiva | Rischio |
|--|---------------------------------|-------------------|--|----------------------------|---------|
| La persona apre la sedia, la sedia è bloccata, la persona cerca di spingere verso il basso il sedile e lo impugna per errore dal bordo laterale (disattenzione/distrazione), un dito rimane incastrato tra il sedile e il meccanismo | Frattura del dito | 2 | Apertura della sedia 1 La sedia è bloccata 1/1 000 Il sedile è impugnato dal bordo laterale 1/50 Un dito rimane incastrato 1/10 Frattura del dito 1 | 1/500 000 > 1/1 000 000 | Basso |
| La persona è seduta sulla sedia, vuole spostarla e cerca di sollevarla afferandola dalla parte posteriore del sedile, un dito rimane incastrato tra il sedile e lo schienale | Perdita del dito | 3 | La persona è seduta sulla sedia 1 Sposta la sedia restando seduta 1/2 Afferra la sedia dalla parte posteriore per spostarla 1/2 La sedia si ripiega parzialmente e si apre uno spazio tra sedile e schienale 1/3 Un dito è tra lo schienale e il sedile 1/5 Un dito rimane incastrato 1/10 Perdita del dito (o di una parte del dito) 1/10 | 1/6 000 > 1/10 000 | Elevato |
| La persona è seduta sulla sedia, vuole spostarla e cerca di sollevarla afferandola dalla parte posteriore del sedile, un dito rimane incastrato tra il sedile e il meccanismo | Perdita del dito | 3 | La persona è seduta sulla sedia 1 Sposta la sedia restando seduta 1/2 Afferra la sedia dalla parte posteriore per spostarla 1/2 La sedia si ripiega parzialmente e si apre uno spazio tra sedile e schienale 1/3 Un dito è tra lo schienale e il sedile 1/5 Un dito rimane incastrato 1/10 Perdita del dito (o di una parte del dito) 1/10 | 1/6 000 > 1/10 000 | Elevato |

Il rischio complessivo della sedia pieghevole è quindi un «rischio elevato».



Copripresa

Sono dispositivi che gli utilizzatori (genitori) applicano alle prese di corrente per impedire che i bambini piccoli introducano un oggetto metallico in uno dei fori della presa e subiscano una scossa elettrica (mortale).

I fori del dispositivo considerato (attraverso cui passano i contatti della spina) sono così stretti che i contatti rischiano di rimanervi incastrati. In questo caso può accadere che l'utilizzatore, nell'estrarre la spina, rimuova la protezione dalla presa, ed è possibile che non se ne accorga.

Determinazione dei rischi

| Scenario di incidente | Tipo e localizzazione del danno | Gravità del danno | Probabilità dell'evento | Probabilità complessiva | Rischio |
|--|---------------------------------|-------------------|---|--------------------------|---------|
| Il dispositivo di protezione è rimosso dalla presa, che non è più protetta. Il bambino gioca con un oggetto conduttore che introduce nella presa, entra in contatto con l'alta tensione e rimane folgorato. | Elettrocuzione | 4 | Rimozione del dispositivo di protezione 9/10 La rimozione non è notata 1/10 Il bambino gioca con un oggetto conduttore sottile 1/10 Il bambino è lasciato senza sorveglianza 1/2 Il bambino introduce l'oggetto nella presa 3/10 Contatto con la tensione 1/2 Elettrocuzione dovuta alla tensione (senza interruttore di circuito) ¼ | 27/160 000 > 1/10 000 | Grave |
| Il dispositivo di protezione è rimosso dalla presa, che non è più protetta. Il bambino gioca con un oggetto conduttore che introduce nella presa, entra in contatto con l'alta tensione e riceve una scossa. | Ustioni di secondo grado | 1 | Rimozione del dispositivo di protezione 9/10 La rimozione non è notata 1/10 Il bambino gioca con un oggetto conduttore sottile 1/10 Il bambino introduce l'oggetto nella presa 3/10 Contatto con la tensione 1/2 Il bambino è lasciato senza sorveglianza 1/2 Ustioni dovute alla corrente elettrica (senza interruttore di circuito) ¾ | 81/160 000 > 1/10 000 | Basso |
| La presa non è protetta. Il bambino gioca con un oggetto conduttore che introduce nella presa, entra in contatto con l'alta tensione e rimane folgorato. | Elettrocuzione | 4 | Il bambino gioca con un oggetto conduttore sottile 1/10 Il bambino è lasciato senza sorveglianza 1/100 Il bambino introduce l'oggetto nella presa 3/10 Contatto con la tensione 1/2 Elettrocuzione dovuta alla tensione (senza interruttore di circuito) ¼ | 3/80 000 > 1/100 000 | Elevato |

Il rischio complessivo dei dispositivi copripresa è quindi «grave».



Analisi di sensibilità

I fattori utilizzati per calcolare il rischio di uno scenario di incidente, cioè la gravità del danno e la probabilità, devono spesso essere stimati e questo genera incertezza. In particolare la probabilità può essere difficile da stimare, perché il comportamento dei consumatori, ad esempio, può essere difficilmente prevedibile. Una persona effettua una certa azione spesso o solo occasionalmente?

È quindi importante tenere conto del livello di incertezza dei due fattori ed eseguire un'analisi di sensibilità al fine di stabilire in che misura il livello di rischio varia quando variano i fattori stimati. L'esempio che segue considera soltanto la variazione della probabilità, in quanto la gravità del danno è generalmente prevedibile con più certezza.

Un modo pratico di realizzare l'analisi di sensibilità consiste nel ripetere la valutazione del rischio per un dato scenario utilizzando una probabilità diversa per una o più tappe. Ad esempio, una candela che contiene semi può provocare un incendio, perché i semi possono prendere fuoco e generare alte fiamme, queste propagarsi a mobili o tende e persone che non si trovano nella stanza inalare fumi tossici ed essere mortalmente intossicate:

| Scenario di incidente | Tipo e localizzazione del danno | Gravità del danno | Probabilità dell'evento | Probabilità risultante | Rischio |
|---|---------------------------------|-------------------|--|------------------------|---------|
| I semi o le fave prendono fuoco e generano alte fiamme. Mobili o tende prendono fuoco. Le persone, pur non trovandosi nella stanza, inalano fumi tossici. | Intossicazione mortale | 4 | <ul style="list-style-type: none"> — I semi o le fave prendono fuoco: 90 % (0,9). — Nessuno è presente nella stanza per un certo tempo: 30 % (0,3). — Mobili o tende prendono fuoco: 50 % > (0,5) (secondo la superficie su cui poggia la candela). — Persone inalano fumi tossici: 5 % (0,05). | 0.00675 > 1/1 000 | Grave |

I livelli di probabilità delle varie tappe dello scenario sono stati stimati come è indicato nella tabella.

La probabilità complessiva è di 0,00675, che corrisponde a > 1/1 000 nella tabella 4. La conclusione cui si giunge è che il rischio è «grave». Si noti che la probabilità esatta è più vicina a 1/100 che a 1/1 000, il che permette già di ritenere attendibile il livello di rischio, perché si situa più in profondità nella zona dei rischi gravi della tabella 4 di quanto suggerisca la riga > 1/1 000.

Supponiamo vi sia incertezza sulla probabilità del 5 % che persone inalino fumi tossici. Possiamo considerare una probabilità nettamente inferiore, ad esempio 0,1 % (0,001 = 1 per mille). Se rifacciamo il calcolo assumendo questa ipotesi, la probabilità complessiva risulta di 0,000135, cioè > 1/10 000, ma il rischio resta grave. Anche se, per una ragione qualsiasi, la probabilità fosse inferiore di un fattore 10, il rischio resterebbe elevato. Di conseguenza, anche se la probabilità varia di un fattore 10 o 100, otteniamo sempre un rischio grave o elevato (con un rischio elevato molto vicino al «grave»). L'analisi di sensibilità ci permette quindi di valutare in modo attendibile come grave il rischio.

In generale, la valutazione del rischio deve basarsi sui «casi ragionevoli peggiori»: senza eccessivo pessimismo su tutti i fattori, ma anche senza eccessivo ottimismo.

Tabella 1

Consumatori

| Consumatori | Descrizione |
|-------------------------------|---|
| Consumatori molto vulnerabili | Prima infanzia (da 0 a 36 mesi) Altri: persone con disabilità estese o complesse |




| Consumatori | Descrizione |
|-------------------------|--|
| Consumatori vulnerabili | Bambini: (di più di 36 mesi e meno di 8 anni) Bambini e preadolescenti (da 8 a 14 anni) Altri: persone con menomazioni fisiche, sensoriali o mentali (per esempio persone con disabilità parziale, persone di oltre 65 anni di età con diminuite facoltà fisiche e mentali) o mancanti di esperienza e di conoscenze |
| Altri consumatori | Consumatori diversi dai consumatori molto vulnerabili e vulnerabili |


Tabella 2

Pericoli, scenari di incidente e danni

| Categoria di pericoli | Pericolo (proprietà del prodotto) | Scenario di incidente | Danno |
|--------------------------------|---|---|---|
| Dimensione, forma e superficie | Il prodotto costituisce un ostacolo | La persona inciampa nel prodotto e cade o urta il prodotto | Contusione; frattura, commozione cerebrale |
| | Il prodotto è impermeabile all'aria | Il prodotto ostruisce la bocca e/o il naso di una persona (di norma un bambino) o le vie respiratorie interne | Soffocamento |
| | Il prodotto è costituito da o contiene piccole parti | La persona (bambino) inghiotte la piccola parte, che si incastra nella laringe e blocca le vie respiratorie | Soffocamento, ostruzione delle vie respiratorie interne |
| | Una piccola parte del prodotto può essere staccata con un morso | La persona (bambino) inghiotte la piccola parte, che si incastra nel tratto digestivo | Ostruzione del tratto digestivo |
| | Spigolo affilato o punta | La persona urta contro lo spigolo o è colpita dall'oggetto affilato in movimento; questo causa una lesione da perforazione o penetrazione | Perforazione; trauma oculare, corpo estraneo in un occhio; trauma auricolare, corpo estraneo in un orecchio |
| | Bordo affilato | La persona urta il bordo affilato; la pelle o i tessuti sono lacerati | Lacerazione, taglio; amputazione |
| | Superficie sdruciolevole | La persona cammina sulla superficie, scivola e cade | Contusione; frattura, commozione cerebrale |
| | Superficie ruvida | La persona scivola sulla superficie ruvida; questo provoca attrito e/o abrasione | Abrasione |
| Energia potenziale | Spazio o apertura tra due parti | La persona introduce un membro o il corpo nell'apertura e un dito, un braccio, il collo, la testa, il corpo o un indumento rimane incastrato; si produce una lesione per effetto della gravità o di un movimento | Schiacciamento, frattura, amputazione, strangolamento |
| | Scarsa stabilità meccanica | Il prodotto si rovescia; la persona cade dall'alto del prodotto o la persona che si trova in prossimità è urtata dal prodotto; il prodotto elettrico si rovescia, si rompe e lascia scoperte parti in tensione o continua a funzionare e causa un riscaldamento delle superfici adiacenti | Contusione; lussazione; strappo; frattura, commozione cerebrale; schiacciamento; scossa elettrica; ustioni |
| | Scarsa resistenza meccanica | Il prodotto crolla per sovraccarico; la persona cade dall'alto del prodotto o la persona che si trova in prossimità è urtata dal prodotto; il prodotto elettrico si rovescia, si rompe e lascia scoperte parti in tensione o continua a funzionare e causa un riscaldamento delle superfici adiacenti | Contusione; lussazione; frattura, commozione cerebrale; schiacciamento; scossa elettrica; ustioni |



| Categoria di pericoli | Pericolo (proprietà del prodotto) | Scenario di incidente | Danno |
|-----------------------|--|--|--|
| | Utilizzatore in altezza | La persona che si trova in altezza sul prodotto perde l'equilibrio, non ha un sostegno al quale tenersi e cade | Contusione; lussazione; frattura, commozione cerebrale; schiacciamento |
| | Elemento elastico o molla | Un elemento elastico o una molla in tensione sono rilasciati improvvisamente; la persona che si trova nell'asse del movimento è colpita dal prodotto | Contusione; lussazione; frattura, commozione cerebrale; schiacciamento |
| | Liquido o gas sotto pressione o sotto vuoto | Un liquido o gas sotto pressione è improvvisamente liberato; la persona che si trova in prossimità è colpita; o l'implosione del prodotto causa una proiezione di oggetti | Lussazione; frattura, commozione cerebrale; schiacciamento; tagli (cfr. anche la sezione «incendio ed esplosione») |
| Energia cinetica | Prodotto in movimento | La persona che si trova nell'asse del prodotto in movimento è colpita o investita dal prodotto | Contusione; strappo; frattura, commozione cerebrale; schiacciamento |
| | Parti che muovono l'una contro l'altra | La persona introduce tra le parti in movimento una parte del corpo; questa rimane incastrata e subisce una pressione (schiacciamento) | Contusione; lussazione; frattura; schiacciamento |
| | Parti che muovono l'una di fianco all'altra | La persona introduce tra le parti in movimento che si avvicinano (movimento a forbice) una parte del corpo; questa rimane incastrata tra le parti e subisce una pressione (taglio) | Lacerazione, taglio; amputazione |
| | Parti in rotazione | Una parte del corpo, i capelli o un indumento della persona restano impigliati nella parte in rotazione; questa esercita una trazione | Contusione; frattura; lacerazione (pelle del cranio); strangolamento |
| | Parti in rotazione in vicinanza l'una dell'altra | Una parte del corpo, i capelli o un indumento della persona sono trascinati dalle parti in rotazione, che esercitano una trazione e una pressione sulla parte del corpo | Schiacciamento, frattura, amputazione, strangolamento |
| | Accelerazione | La persona che si trova sul prodotto in accelerazione perde l'equilibrio, non ha un sostegno al quale tenersi e cade a una certa velocità | Lussazione; frattura, commozione cerebrale; schiacciamento |
| | Oggetti volanti | La persona è colpita da un oggetto volante e, secondo la forza dell'urto, riporta lesioni | Contusione; lussazione; frattura, commozione cerebrale; schiacciamento |
| | Vibrazione | La persona che tiene il prodotto perde l'equilibrio e cade; o un contatto prolungato con il prodotto vibrante causa disturbi neurologici, osteoarticolari o vascolari o un trauma della colonna vertebrale | Contusione; lussazione; frattura; schiacciamento |
| | Rumore | La persona è esposta al rumore generato dal prodotto, che può causare acufeni o la perdita dell'udito, secondo il livello sonoro e la distanza | Disturbi dell'udito |
| Energia elettrica | Alta/bassa tensione | La persona tocca una parte del prodotto ad alta tensione; subisce una scossa elettrica e può rimanere folgorata | Scossa elettrica |



| Categoria di pericoli | Pericolo (proprietà del prodotto) | Scenario di incidente | Danno |
|------------------------|---|---|--|
| | Produzione di calore | Il prodotto diventa caldo; la persona che lo tocca può subire ustioni; o il prodotto può proiettare particelle incandescenti, emettere vapore, ecc. che colpiscono la persona | Ustione, scottatura |
| | Parti in tensione troppo vicine | Un arco elettrico o scintille si producono tra le parti in tensione e questo può causare un incendio e una forte radiazione | Lesione oculare; ustione, scottatura |
| Temperature estreme | Fiamme nude | Una persona che si trova vicino alle fiamme può subire ustioni, in particolare se i suoi abiti prendono fuoco | Ustione, scottatura |
| | Superfici calde | La persona non si accorge della superficie calda e la tocca; subisce ustioni | Ustione |
| | Liquidi caldi | La persona che maneggia un contenitore di liquido versa una parte del contenuto; il liquido cade sulla pelle e causa scottature | Scottatura |
| | Gas caldi | La persona inala gas caldi emessi da un prodotto; questo causa un'ustione dei polmoni; o un'esposizione prolungata all'aria calda causa una disidratazione | Ustione |
| | Superfici fredde | La persona non si accorge della superficie fredda e la tocca; subisce un congelamento | Ustione |
| Radiazione | Radiazione ultravioletta, laser | La pelle o gli occhi della persona sono esposti alla radiazione emessa dal prodotto | Ustione, scottatura; disturbi neurologici; lesione oculare; cancro della pelle, mutazione |
| | Fonte di campo elettromagnetico ad alta intensità; bassa frequenza o alta frequenza (microonde) | La persona si trova vicino ad una fonte di campo elettromagnetico, il corpo (sistema nervoso centrale) è esposto | Danno neurologico (cervello), leucemia (bambini) |
| Incendio ed esplosione | Sostanze infiammabili | La persona si trova vicino a una sostanza infiammabile; una fonte di accensione provoca un incendio; la persona è ustionata | Ustione |
| | Miscela esplosive | La persona si trova vicino a una miscela esplosiva; una fonte di accensione provoca un'esplosione; la persona è colpita dall'onda d'urto, da materie infiammate/o da fiamme | Ustione, scottatura; lesione oculare, corpo estraneo nell'occhio; lesione auricolare, corpo estraneo nell'orecchio |
| | Fonti di accensione | La fonte di accensione provoca un incendio; la persona è ustionata dalle fiamme o intossicata dai gas sprigionatisi dall'incendio | Ustione; intossicazione |
| | Surriscaldamento | Il prodotto si surriscalda; incendio, esplosione | Ustione, scottatura; lesione oculare, corpo estraneo nell'occhio; lesione auricolare, corpo estraneo nell'orecchio |



| Categoria di pericoli | Pericolo (proprietà del prodotto) | Scenario di incidente | Danno |
|--|--|---|--|
| Tossicità | Prodotto solido o liquido tossico | La persona ingerisce la sostanza tossica, per esempio portando il prodotto alla bocca, e/o la sostanza entra in contatto con la pelle La persona aspira materia solida o liquida, per esempio materia vomitata (aspirazione polmonare) | Intossicazione acuta; irritazione, dermatite Intossicazione acuta dei polmoni (polmonite da aspirazione); infezione |
| | Gas, vapori o polveri tossiche | La persona inala la sostanza dal prodotto; e/o la sostanza entra in contatto con la pelle | Intossicazione acuta dei polmoni; irritazione, dermatite |
| | Sostanza sensibilizzante | La persona ingerisce la sostanza tossica, per esempio portando il prodotto alla bocca, e/o la sostanza entra in contatto con la pelle; e/o la persona inala gas, vapori o polveri | Sensibilizzazione; reazione allergica |
| | Prodotto solido o liquido irritante o corrosivo | La persona ingerisce la sostanza tossica, per esempio portando il prodotto alla bocca, e/o la sostanza entra in contatto con la pelle o con gli occhi | Irritazione, dermatite; ustione cutanea; lesione oculare, corpo estraneo nell'occhio |
| | Gas o vapori irritanti o corrosivi | La persona inala la sostanza dal prodotto; e/o la sostanza entra in contatto con la pelle o con gli occhi | Irritazione, dermatite; ustione cutanea; intossicazione acuta o effetto corrosivo sui polmoni o sugli occhi |
| | Sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione | La persona ingerisce la sostanza, per esempio portando il prodotto alla bocca, e/o la sostanza entra in contatto con la pelle; e/o la persona inala la sostanza sotto forma di gas, vapore o polvere | Cancro, mutazione, tossicità per la riproduzione |
| Contaminazione microbiologica | Contaminazione microbiologica | La persona entra in contatto con un prodotto contaminato per ingestione, inalazione o contatto cutaneo | Infezione, locale o sistemica |
| Pericoli connessi all'uso del prodotto | Postura scorretta | Il prodotto è concepito in modo che la persona che lo utilizza assume una postura scorretta | Stiramento; disturbo muscolo-scheletrico |
| | Sforzo eccessivo | Il prodotto è concepito in modo che la persona che lo utilizza è costretto a compiere uno sforzo fisico notevole | Strappo o stiramento; disturbo muscolo-scheletrico |
| | Incongruità rispetto all'anatomia umana | Il prodotto è concepito in un modo che lo rende incongruo rispetto all'anatomia umana e quindi difficile o impossibile da utilizzare | Strappo o stiramento |
| | L'uso dei dispositivi di protezione individuale non è previsto | Il prodotto è concepito in modo da rendere difficile a chi lo utilizza l'impiego di dispositivi di protezione | Lesioni varie |
| | Attivazione/disattivazione per inavvertenza | La persona può facilmente attivare/disattivare il prodotto, causando un funzionamento non voluto | Lesioni varie |
| | Inadeguatezza funzionale | Il prodotto è concepito in modo da indurre a manovre errate la persona che lo utilizza; o un prodotto con funzione protettiva non assicura la protezione attesa | Lesioni varie |
| | Il funzionamento non può essere fermato | La persona vuole fermare il funzionamento del prodotto, che invece continua a funzionare | Lesioni varie |
| | Avvio intempestivo | Il prodotto cessa di funzionare quando si verifica un'interruzione di corrente, ma si rimette in funzione in modo pericoloso | Lesioni varie |
| Incapacità di fermare il funzionamento | In una situazione di emergenza, la persona non è in grado di fermare il funzionamento del prodotto | Lesioni varie | |



| Categoria di pericoli | Pericolo (proprietà del prodotto) | Scenario di incidente | Danno |
|-----------------------|---|---|--|
| | Pezzi inadatti | La persona cerca di fissare un pezzo, ma per farlo deve esercitare una forza eccessiva, il prodotto si rompe; o il pezzo non è adeguatamente fissato e si allenta con l'uso | Strappo o stiramento; lacerazione, taglio; contusione; intrappolamento |
| | Protezione mancante o disposta in modo non corretto | Pezzi pericolosi sono accessibili alla persona | Lesioni varie |
| | Segnali e indicazioni di avvertimento insufficienti | L'utilizzatore non vede le indicazioni e/o non comprende i simboli di avvertimento | Lesioni varie |
| | Segnali di avvertimento insufficienti | L'utilizzatore non vede o sente il segnale (ottico o acustico) e questo causa un funzionamento pericoloso | Lesioni varie |

Nota: questa tabella ha solo valore orientativo; quando si effettua la valutazione del rischio gli scenari di incidente devono essere adattati al caso considerato. Esistono indicazioni specifiche per la valutazione del rischio delle sostanze chimiche, dei cosmetici e di altri prodotti. Si raccomanda vivamente di riferirsi a tali indicazioni nel valutare questi prodotti. Cfr. il punto 3.2.

Tabella 3

Gravità del danno

Introduzione

Le presenti linee guida per la valutazione del rischio distinguono quattro livelli di gravità del danno. È importante tenere presente che la gravità deve essere valutata in modo assolutamente obiettivo. Lo scopo è confrontare la gravità di vari scenari e fissare priorità, non giudicare, in questa fase, se un danno particolare sia accettabile. Un danno che avrebbe potuto essere facilmente evitato sarà difficilmente accettabile per il consumatore. È in ogni caso giusto che gli sforzi delle autorità siano diretti più a prevenire conseguenze irreversibili che ad evitare disagi temporanei.

Criteri oggettivi per valutare la gravità delle conseguenze (danni per la salute), possono essere rappresentati da una parte dal livello dell'intervento medico e dall'altra dalle conseguenze per la condizione futura della vittima. Entrambi possono essere espressi in termini di costo, ma i costi delle conseguenze di un danno alla salute sono difficilmente quantificabili.

Combinando questi criteri, i quattro livelli possono essere definiti come segue:

- 1 Danno o conseguenza che, dopo un trattamento di base (primo soccorso, di norma non prodigato da un medico), non inibisce sostanzialmente le funzioni e non causa dolori eccessivi; generalmente, le conseguenze sono completamente reversibili.
- 2 Danno o conseguenza che può richiedere una visita al pronto soccorso ma generalmente non un ricovero in ospedale. Le funzioni possono essere compromesse per un periodo limitato, non superiore a 6 mesi, e il recupero è pressoché totale.
- 3 Danno o conseguenza che richiede generalmente un ricovero in ospedale e che influisce sulle funzioni per un periodo superiore a 6 mesi o determina una perdita di funzione permanente.
- 4 Danno o conseguenza che è o può essere mortale (compresa la morte cerebrale); conseguenze per la riproduzione o la discendenza; perdita grave di parti del corpo e/o di funzioni che comporta un'invalidità superiore al 10 % circa.




La tabella seguente, che va considerata indicativa e non prescrittiva o esaustiva, riporta **esempi** di danni dei quattro livelli. Possono esserci differenze tra i paesi, di origine culturale o dovute alla diversità dei sistemi sanitari o dei regimi assistenziali. Tuttavia, non attenersi alla classificazione di questa tabella significa compromettere l'uniformità della valutazione dei rischi nell'UE; se si ritiene opportuno discostarsene, occorre indicarlo chiaramente, spiegandone le ragioni, nella valutazione.

| Tipo di danno | Gravità del danno | | | |
|--|---|--|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Lacerazione, taglio | Superficiale | Esterno (profondo) (> 10 cm di lunghezza sul corpo) (> 5 cm di lunghezza sul viso), richiede punti di sutura Tendine o articolazione Bianco dell'occhio o cornea | Nervo ottico Arteria del collo Trachea Organi interni | Tubo bronchiale Esofago Aorta Midollo spinale (inferiore) Lacerazione profonda di organi interni Trauma del midollo spinale superiore Cervello (lesione/disfunzione grave) |
| Contusione (abrasione/ematoma, tumefazione, edema) | Superficiale ≤ 25 cm ² sul viso ≤ 50 cm ² sul corpo | Forte > 25 cm ² sul viso > 50 cm ² sul corpo | Trachea Organi interni (minori) Cuore Cervello Polmoni, con sangue o aria nella gabbia toracica | Tronco cerebrale Midollo spinale, causante paralisi |
| Commozione cerebrale | — | Perdita di coscienza di durata molto breve (alcuni minuti) | Perdita di coscienza prolungata | Coma |
| Intrappolamento/pizzicamento | Pizzicamento senza gravità | — | (Riferirsi, secondo il caso, agli effetti di contusione, schiacciamento, frattura, lussazione, amputazione, secondo il caso) | (Stesso effetto di soffocamento/ strangolamento) |
| Strappo, stiramento, disturbo muscolo-scheletrico | Estremità Articolazioni Colonna vertebrale (senza lussazione né frattura) | Stiramento dei legamenti del ginocchio | Rottura/strappo di un legamento o di un tendine Strappo muscolare Colpo di frusta | — |
| Lussazione | — | Estremità (dito, alluce, mano, piede) Gomito Mascella Allentamento di un dente | Caviglia Polso Spalla Anca Ginocchio Colonna vertebrale | Colonna vertebrale |



| Tipo di danno | Gravità del danno | | | |
|---|--------------------------------|--|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Frattura | — | Estremità (dito, alluce, mano, piede) Polso Braccio Costola Sterno Naso Dente Mascella Arcata sopraccigliare | Caviglia Gamba (femore e tibia) Anca Coscia Cranio Colonna vertebrale (frattura da compressione lieve) Mascella (grave) Laringe Fratture multiple delle costole Sangue o aria nella cassa toracica | Collo Colonna vertebrale |
| Schiacciamento | — | — | Estremità (dito, alluce, mano, piede) Gomito Caviglia Polso Avambraccio Gamba Spalla Trachea Laringe Pelvi | Midollo spinale Parte mediana e bassa del collo Torace (schiacciamento massivo) Tronco cerebrale |
| Amputazione | — | — | Dita della mano Dita del piede Mano Piede (Parte del) braccio Gamba Occhio | Entrambe le estremità |
| Perforazione | Superficiale, solo della pelle | Più profonda della pelle Parete addominale (gli organi non sono interessati) | Occhio Organi interni Parete toracica | Aorta Cuore Tubo bronchiale Lesioni profonde degli organi addominali (fegato, reni, intestini, ecc.) |
| Ingestione | — | — | Lesione di organi interni (Riferirsi anche all'ostruzione delle vie respiratorie interne quando l'oggetto ingerito si incastra nel tratto superiore dell'esofago) | Danni permanenti agli organi interni |
| Ostruzione delle vie respiratorie interne | — | — | L'afflusso di ossigeno al cervello è bloccato senza conseguenze permanenti | L'afflusso di ossigeno al cervello è bloccato con conseguenze permanenti |



| Tipo di danno | Gravità del danno | | | |
|--|--|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Soffocamento/ strangolamento | — | — | L'afflusso di ossigeno al cervello è bloccato senza conseguenze permanenti | Morte per soffocamento/ strangolamento |
| Immersione/ An- neggamento | — | — | — | Morte per annegamento |
| Ustione/ Scotta- tura (causata dal calore, dal freddo o da sostanze chi- miche) | 1°, fino al 100 % della su- perficie corporea 2°, < 6 % della superficie corporea | 2°, 6-15 % della superfi- cie corporea | 2°, 16-35 % della superfi- cie corporea, o 3°, fino al 35 % della superficie cor- porea Ustione da inalazione | 2° o 3°, > 35 % della su- perficie corporea Ustione da inalazione che richiede un'assistenza respi- ratoria |
| Scossa elettrica | (Cfr. anche sotto «ustioni», poiché la corrente elet- trica può causarne) | Effetti localizzati (crampo o paralisi temporanea dei muscoli) | — | Elettrocuzione |
| Disturbi neurolo- gici | — | — | Insorgenza di una crisi epilettica | — |
| Lesione oculare, corpo estraneo in un occhio | Dolore passeggero all'oc- chio senza necessità di un trattamento | Perdita temporanea della vista | Perdita parziale della vista Perdita permanente della vista (un occhio) | Perdita permanente della vista (due occhi) |
| Lesione auricolare, corpo estraneo in un orecchio | Dolore passeggero all'o- recchio senza necessità di un trattamento | Diminuzione temporanea dell'udito | Perdita parziale dell'udito Perdita completa dell'u- dito (un orecchio) | Perdita completa dell'udito (due orecchi) |
| Intossicazione da sostanze (inge- stione, inalazione, per via cutanea) | Diarrea, vomito, sintomi localizzati | Danni reversibili agli or- gani interni (fegato, reni, ecc.), anemia emolitica lieve | Danni irreversibili agli or- gani interni (esofago, sto- maco, fegato, reni), ane- mia emolitica, danni re- versibili al sistema ner- voso | Danni irreversibili al si- stema nervoso Decesso |
| Irritazione, derma- tite, infiamma- zione o effetto corrosivo di so- stanze (inalazione, per via cutanea) | Irritazione localizzata lieve | Lesione oculare reversibile Effetti sistemici reversibili Effetti infiammatori | Polmoni, insufficienza re- spiratoria, polmonite chi- mica Effetti sistemici irreversi- bili Perdita parziale della vista Effetti corrosivi | Polmoni, con necessità di assistenza respiratoria Asfissia |
| Reazione allergica o sensibilizzazione | Reazione allergica lieve o localizzata | Reazione allergica, derma- tite allergica da contatto diffusa | Forte sensibilizzazione che causa allergie a molte sostanze | Reazione anafilattica, shock Decesso |



| Tipo di danno | Gravità del danno | | | |
|---|--------------------------------------|--|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Danni a lungo termine causati dal contatto con sostanze o dall'esposizione a una radiazione | Diarrea, vomito, sintomi localizzati | Danni reversibili agli organi interni (fegato, reni, ecc.), anemia emolitica lieve | Danni al sistema nervoso, per esempio psicosindrome organica o encefalopatia tossica cronica («malattia dei pittori»). Danni irreversibili agli organi interni (esofago, stomaco, fegato, reni), anemia emolitica, danni reversibili al sistema nervoso | Cancro (leucemia) Effetti sulla riproduzione Effetti sulla discendenza Depressione del sistema nervoso centrale |
| Infezione microbiologica | | Danni reversibili | Effetti irreversibili | Infezione che richiede una degenza di lunga durata, organismi resistenti agli antibiotici Decesso |

Tabella 4

Livello di rischio risultante dalla combinazione di gravità del danno e probabilità

| Probabilità di un danno nel corso della durata di esistenza prevedibile del prodotto | | Gravità del danno | | | |
|--|---------------|-------------------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Elevata | > 50 % | E | G | G | G |
| | > 1/10 | M | G | G | G |
| | > 1/100 | M | G | G | G |
| | > 1/1 000 | B | E | G | G |
| | > 1/10 000 | B | M | E | G |
| | > 1/100 000 | B | B | M | E |
| | > 1/1 000 000 | B | B | B | M |
| Bassa | < 1/1 000 000 | B | B | B | B |

- S — Rischio grave
- H — Rischio elevato
- M — Rischio medio
- L — Rischio basso



Glossario

Pericolo: fatto o circostanza che può provocare un danno. In una valutazione del rischio il pericolo può essere quantificato in base alla gravità del danno potenziale.

Pericolo del prodotto: il pericolo rappresentato dalle proprietà di un prodotto.

Rischio: possibilità che si verifichi un danno determinata in base al pericolo e alla probabilità che il danno si verifichi. Il rischio non corrisponde né al pericolo né alla probabilità, ma è determinato sia dall'uno che dall'altra.

Valutazione del rischio: procedura di identificazione e valutazione dei pericoli, che comprende tre tappe:

- identificazione della gravità di un pericolo,
- determinazione della probabilità che un consumatore subisca un danno a causa di tale pericolo,
- valutazione combinata del pericolo e della probabilità.

Livello di rischio: intensità del rischio, che può essere «grave», «elevato», «medio» o «basso». Quando è stato determinato il livello di rischio (il rischio più elevato), la valutazione è conclusa.

Gestione del rischio: misure poste in atto, sulla base della valutazione del rischio, per ridurre o eliminare un rischio.

6 COMPITI E RUOLO DEI PUNTI DI CONTATTO RAPEX NAZIONALI DEGLI STATI EFTA

Compiti e ruolo dei punti di contatto RAPEX nazionali degli Stati EFTA

Il ruolo e i compiti dei punti di contatto RAPEX nazionali degli Stati EFTA sono equivalenti ai compiti e al ruolo dei punti di contatto RAPEX nazionali degli Stati membri dell'UE.

Il loro ruolo e i loro compiti sono descritti nelle linee guida RAPEX di cui alla decisione 2010/15/UE.

Compiti di convalida a livello nazionale — Stati EFTA

Il processo di convalida a livello nazionale è responsabilità dei punti di contatto RAPEX nazionali degli Stati EFTA.

Durante il processo di convalida i punti di contatto RAPEX nazionali degli Stati EFTA membri del SEE comunicano al punto di contatto RAPEX dell'Autorità di vigilanza dell'EFTA l'esistenza di una notifica o reazione pendente inviando un messaggio di posta elettronica alla pertinente casella funzionale: rapex@eftasurv.int. L'Autorità di vigilanza dell'EFTA, tramite il suo punto di contatto RAPEX, è l'organo competente per esaminare le notifiche e le reazioni trasmesse dagli Stati EFTA ex articolo 11, paragrafo 2 e articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2001/95/CE, in ottemperanza agli adeguamenti derivanti dal Protocollo 1 dell'accordo SEE.

Se al punto di contatto RAPEX dell'Autorità di vigilanza dell'EFTA non perviene nessuna risposta o proposta di modifica, relativamente a una notifica o a una reazione, entro le 24 ore che fanno seguito a una notifica trasmessa per posta elettronica dai punti di contatto RAPEX nazionali degli Stati EFTA al competente punto di contatto RAPEX dell'Autorità di vigilanza dell'EFTA in un giorno lavorativo in orario di ufficio ⁽¹⁾, la notifica può essere convalidata e inoltrata alla Commissione europea tramite il sistema GRAS RAPEX dai punti di contatto RAPEX nazionali degli Stati EFTA.

In casi di emergenza, i punti di contatto RAPEX nazionali degli Stati EFTA entrano direttamente in contatto con il punto di contatto RAPEX dell'Autorità di vigilanza dell'EFTA, quanto prima, per assicurarsi che quest'ultimo non abbia alcuna perplessità od obiezione alla notifica o alla reazione da inserire nel sistema GRAS RAPEX, prima di convalidarla e inoltrarla alla Commissione europea.


In nessun caso punti di contatto RAPEX nazionali degli Stati EFTA convalidano e inoltrano una notifica o reazione alla Commissione europea senza avere debitamente notificato il competente punto di contatto RAPEX dell'Autorità di vigilanza dell'EFTA e avere verificato che quest'ultimo non abbia perplessità od obiezioni alla medesima notifica o reazione.

⁽¹⁾ Per «giorno lavorativo» si intende ogni giorno dal lunedì al venerdì eccetto i giorni pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* quali giorni festivi dell'Autorità e per «orario di ufficio» si intende il periodo compreso fra le ore 7 e le ore 16:30 GMT+1. Se la notifica perviene al punto di contatto RAPEX dell'Autorità di vigilanza dell'EFTA al di fuori dell'orario di ufficio di un giorno lavorativo, per esempio in un giorno festivo, un sabato o una domenica, oppure un venerdì alle ore 17 GMT+1, il termine di risposta di 24 ore che si applica al punto di contatto RAPEX dell'Autorità di vigilanza dell'EFTA decorre dall'inizio dell'orario d'ufficio del giorno lavorativo successivo all'effettivo ricevimento della notifica.



Altri impegni

Sarà compiuto ogni sforzo per garantire la gestione agevole ed efficiente del sistema RAPEX da parte dell'Autorità di vigilanza dell'EFTA e dei punti di contatto degli Stati EFTA.

16CE1068

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 277/15/COL

del 6 luglio 2015

che esonera taluni servizi logistici di Posten Norge AS dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali [2016/488]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (IN APPRESSO «L'AUTORITÀ»),

Visto l'atto di cui al punto 4 dell'allegato XVI dell'accordo sullo Spazio economico europeo che stabilisce le procedure per l'aggiudicazione degli appalti nel settore dei servizi pubblici [direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali ⁽¹⁾], e in particolare l'articolo 30, paragrafi 1, 5 e 6,

Visto l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (in appresso «accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare gli articoli 1 e 3 del protocollo 1,

Vista la decisione dell'Autorità del 19 aprile 2012 che autorizza il membro competente per gli appalti pubblici ad adottare determinate decisioni nel settore degli appalti pubblici (decisione n. 136/12/COL),

Previa consultazione del comitato per gli appalti pubblici dell'EFTA,

considerando quanto segue:

I. FATTI

- (1) Con lettera del 20 marzo 2015 ⁽²⁾, e a seguito di discussioni precedenti alla notifica, l'Autorità ha ricevuto una richiesta da parte di Posten Norge AS («Norway Post») di adozione di una decisione che determini l'applicabilità dell'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE a taluni servizi logistici. L'Autorità ha informato la Norvegia della ricezione di tale richiesta ⁽³⁾. Con lettera del 1° giugno 2015 ⁽⁴⁾, e a seguito di consultazioni con l'Autorità, Norway Post ha modificato la portata della sua richiesta. Con lettere dell'Autorità del 10 giugno 2015, il comitato per gli appalti pubblici dell'EFTA è stato consultato e invitato a fornire la sua posizione mediante procedura scritta ⁽⁵⁾. Il 26 giugno 2015, il comitato per gli appalti pubblici dell'EFTA ha espresso, con voto unanime, parere positivo sul progetto di decisione dell'Autorità ⁽⁶⁾.
- (2) La richiesta modificata di Norway Post riguarda i seguenti servizi logistici definiti da Norway Post:
- a) consegna di pacchi ordinari da azienda ad azienda (di seguito «B2B») — a livello nazionale, con riferimento alla distribuzione di pacchi di peso inferiore a 35 kg inviati da e consegnati ad aziende in Norvegia (compresi i pacchi in entrata, con riferimento alle consegne di pacchi da parte di un operatore postale o fornitore di servizi logistici in Norvegia per conto di un operatore postale o fornitore di servizi logistici all'estero);
 - b) consegna di pacchi ordinari B2B — a livello internazionale, in uscita, con riferimento alla distribuzione di pacchi di peso inferiore a 35 kg inviati da aziende in Norvegia ad aziende all'estero;
 - c) consegna di pacchi espressi (in 1 giorno/in notturna) — a livello nazionale, con riferimento alla distribuzione di pacchi e merci ad imprese in Norvegia, con una consegna garantita entro il giorno dopo, prima di un determinato termine;

⁽¹⁾ GUL 134 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ Ricevuta dall'Autorità il 23 marzo 2015. Cfr. il documento n. 752259.

⁽³⁾ Documenti nn. 760094, 757507, 758208.

⁽⁴⁾ Documento n. 758924.

⁽⁵⁾ Documenti nn. 758020, 759785, 759788.

⁽⁶⁾ Documento n. 762175.



- d) consegna di pacchi espressi — a livello internazionale (sia in entrata che in uscita), con riferimento al trasporto espresso di pacchi da e per la Norvegia;
- e) merci per il groupage o carico generale, con riferimento alla distribuzione di merci di peso compreso tra 35 kg e 2,5 tonnellate (non pacchi) movimentate attraverso una rete di terminal, ad esclusione del trasporto termico e alla rinfusa e in cui più articoli vengono consegnati agli stessi destinatari;
- f) carico parziale, con riferimento alla distribuzione di merci con peso superiore a 2-2,5 tonnellate che non sono trattate nei terminal ma consegnate su strada o rotaia, ad esclusione del trasporto termico e alla rinfusa.
- (3) La richiesta è accompagnata da una relazione dell'autorità nazionale garante della concorrenza, ovvero il Konkurransetilsynet («l'autorità norvegese per la concorrenza»), che ha concluso che Norway Post è stata esposta a un grado significativo di concorrenza in tutti i mercati notificati all'Autorità.

II. QUADRO GIURIDICO

- (4) L'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE consente un'esenzione alle disposizioni previste dalle norme in materia di appalti pubblici in una situazione in cui gli operatori di un mercato specifico operano in un contesto di concorrenza. L'articolo 30, paragrafo 1 della direttiva stabilisce che:
- «Gli appalti destinati a permettere la prestazione di un'attività di cui agli articoli da 3 a 7 non sono soggetti alla presente direttiva se, nello Stato membro in cui è esercitata l'attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili».
- (5) L'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva stabilisce due requisiti che devono essere soddisfatti prima che l'Autorità possa concedere un'esenzione ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 5, in considerazione dell'articolo 30, paragrafo 6, della direttiva.
- (6) Il primo requisito di cui all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE è che l'attività deve essere esercitata in un mercato liberamente accessibile. Conformemente all'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le norme del SEE aprendo un determinato settore o parte di esso.
- (7) L'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2004/17/CE consente all'Autorità di adottare decisioni sulla base dell'articolo 30, paragrafo 1, su richiesta degli enti aggiudicatori qualora sia previsto dalla legislazione dello Stato membro interessato. Questo requisito è soddisfatto dalla Norvegia. La direttiva 2004/17/CE è stata attuata nell'ordinamento giuridico norvegese mediante la legge sugli appalti pubblici del 16 luglio 1999 n. 69 ⁽⁷⁾ e il regolamento n. 403 del 7 aprile 2006 sulle norme in materia di appalti nei settori delle forniture (approvvigionamento idrico ed energetico, trasporti e servizi postali) ⁽⁸⁾. La sezione 15-1 del regolamento n. 403 stabilisce le condizioni e la procedura per applicare l'articolo 30 della direttiva agli enti aggiudicatori norvegesi. Il regolamento n. 403 stabilisce che gli enti aggiudicatori possono richiedere all'Autorità di adottare una decisione sull'applicabilità dell'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE a una determinata attività in Norvegia. Prima della presentazione della richiesta, l'ente aggiudicatore ottiene, se del caso, una dichiarazione dell'autorità nazionale in materia di concorrenza.
- (8) La legislazione pertinente del SEE ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva è, per la richiesta in questione, menzionata al punto F dell'allegato XI della direttiva 2004/17/CE, vale a dire la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾. La Norvegia ha attuato la direttiva 97/67/CE nel suo ordinamento giuridico, nonché le relative iniziali modifiche introdotte dalla direttiva di modifica 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾. Tuttavia, le ultime modifiche della direttiva 97/67/CE, introdotte dalla direttiva di modifica 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾, non sono state ad oggi incorporate nell'accordo


⁽⁷⁾ Lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser.

⁽⁸⁾ Forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjopsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester).

⁽⁹⁾ Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15, del 21.1.1998, pag. 14). Legge di cui al punto 5d dell'allegato XI dell'accordo SEE.

⁽¹⁰⁾ Direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità (GU L 176, del 5.7.2002, pag. 21). Legge di cui al punto 5d dell'allegato XI dell'accordo SEE.

⁽¹¹⁾ Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (GU L 52, del 27.2.2008, pag. 3).



SEE. Nonostante questo fatto, le disposizioni contenute in tali ultime modifiche alla direttiva 97/67/CE non incidono sulle attività interessate dalla richiesta e, conseguentemente, non esiste alcun ostacolo giuridico per ritenere che la supposizione di cui all'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2004/17/CE sia rispettata.

- (9) Il secondo requisito di cui all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE è che l'attività, nello Stato EFTA in cui è esercitata, sia direttamente esposta alla concorrenza. Per determinare se un'attività è direttamente esposta alla concorrenza, è necessario ricorrere a «criteri conformi alle disposizioni del trattato in materia di concorrenza come le caratteristiche dei beni o servizi interessati, l'esistenza di beni o servizi alternativi, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei beni o servizi in questione» ⁽¹²⁾.
- (10) L'esistenza dell'esposizione diretta alla concorrenza deve essere valutata in base a vari indicatori, nessuno dei quali è di per sé determinante. Per quanto riguarda i mercati interessati dalla presente decisione, un parametro da prendere in considerazione è la quota di mercato degli operatori principali in un determinato mercato. Un altro criterio è il grado di concentrazione di tali mercati ⁽¹³⁾. L'esposizione diretta alla concorrenza viene valutata in base a criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. Dato che le condizioni variano per le diverse attività oggetto della presente decisione, si procede a una valutazione distinta per ogni attività o mercato pertinente.
- (11) Sebbene in taluni casi possano essere previste diverse definizioni di mercato, non è necessario prendere una decisione sulla definizione precisa di mercato rilevante relativamente a una serie di servizi elencati nella notifica presentata da Norway Post purché il risultato della valutazione resti immutato sia basandosi su una definizione di mercato più limitata sia su una più ampia.
- (12) La presente decisione è presa unicamente al fine di accordare un esonero ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE e non pregiudica l'applicazione delle norme sulla concorrenza.

III. VALUTAZIONE

- (13) Va tenuto presente che l'obiettivo della presente decisione è quello di stabilire se i servizi interessati dalla richiesta sono esposti a un livello di concorrenza tale (in mercati liberamente accessibili ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE) da garantire che, anche in assenza della disciplina introdotta dalle norme dettagliate sugli appalti di cui alla direttiva 2004/17/CE, gli appalti per l'esercizio delle attività in questione saranno condotti in modo trasparente e non discriminatorio in base a criteri che consentano agli acquirenti di identificare la soluzione nel complesso economicamente più vantaggiosa.
- (14) In tale contesto, va ricordato che i mercati definiti sono generalmente caratterizzati dalla presenza di numerosi fornitori di servizi logistici. Tuttavia, ai fini della presente decisione, e fatta salva l'applicazione del diritto della concorrenza più in generale, l'analisi dell'esposizione alla concorrenza valuterà solo se le attività di Norway Post sono attualmente esposte o meno alla concorrenza sui mercati liberamente accessibili.
- (15) Come spiegato in precedenza, l'Autorità deve stabilire se le attività in questione sono direttamente esposte alla concorrenza. A tal fine, ha esaminato le prove fornite da Norway Post, nonché le informazioni trasmesse dall'autorità norvegese per la concorrenza, dai concorrenti e dai clienti di Norway Post. Occorre osservare che l'Autorità si è basata principalmente su dati di mercato forniti da Norway Post per valutare le quote di mercato e i livelli di concentrazione. Alcuni dei dati sono stati confermati nel contesto dell'esercizio di raccolta delle informazioni di mercato dell'Autorità, ma quest'ultima non è stata in grado di confermare tutti i dati relativi alle quote di mercato.

⁽¹²⁾ Articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE.

⁽¹³⁾ Cfr. anche la decisione n. 189/12/COL dell'Autorità, del 22 maggio 2012, che esonera la produzione e la vendita all'ingrosso di elettricità in Norvegia dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 287, del 18.10.2012, pag. 21 e supplemento SEE n. 58 del 18.10.2012, pag. 14).



Definizione di mercato — mercato del prodotto

- (16) In linea con la prassi decisionale della Commissione europea nei casi di diritto della concorrenza ⁽¹⁴⁾, nonché nei casi relativi agli esoneri di cui all'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE ⁽¹⁵⁾ in materia di servizi di consegna di pacchi, la richiedente ha operato una distinzione tra i mercati rilevanti sulla base dei seguenti elementi:
- a) consegna di pacchi ordinaria/differita ed espressa, in base ai vincoli temporali della spedizione;
 - b) consegne nazionali e internazionali di pacchi;
 - c) consegne di pacchi da aziende a consumatori («B2C») e da aziende ad aziende («B2B»);
 - d) pacchi e merci, in base al peso, al formato e alle attrezzature di movimentazione necessarie.

Definizione di mercato — mercato geografico

- (17) La Commissione europea («la Commissione») ha rilevato in varie decisioni in materia di concorrenza ⁽¹⁶⁾, ma anche nel contesto dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE ⁽¹⁷⁾, che i mercati geografici per i servizi nazionali e internazionali di consegna di pacchi B2B, per i servizi espressi nazionali e internazionali nonché per i servizi di carico generale/groupage (o merci leggere) e i servizi di carico parziale avevano una portata nazionale. Per quanto riguarda alcuni di questi mercati, la Commissione aveva esaminato se questi mercati potessero essere più ampi di quelli nazionali, non raggiungendo conclusioni in merito ⁽¹⁸⁾. Questa segmentazione si basa principalmente sul fatto che tali servizi sono forniti a livello nazionale. La posizione della richiedente è in linea con la prassi della Commissione menzionata in precedenza.
- (18) L'autorità norvegese per la concorrenza è giunta alla conclusione che la definizione geografica precisa di mercato rilevante può essere lasciata aperta, giacché il risultato dell'analisi rimarrebbe immutato indipendentemente dal fatto che si basi su una definizione ristretta o ampia di mercato ⁽¹⁹⁾.
- (19) Giacché non vi sono indicazioni di una portata geografica più ampia o più limitata dei mercati, per poter valutare se le condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE sono soddisfatte, e fatto salvo il diritto della concorrenza, l'Autorità ritiene che i mercati geografici rilevanti ai fini della presente decisione si estendono al territorio della Norvegia.
- (20) Le questioni sono affrontate più in dettaglio qui di seguito con riferimento ai mercati dei prodotti che sono stati notificati da Norway Post.

⁽¹⁴⁾ Decisione della Commissione nel caso n. IV/M.1549 dell'8 luglio 1999 *Deutsche Post/ASG*, paragrafo 10; decisione della Commissione nel caso COMP/M.3155 del 19 giugno 2003 *Deutsche Post/Securicor*, paragrafo 8; decisione della Commissione nel caso COMP/M.5152 del 21 aprile 2009 *Posten AB/Post Danmark A/S*, paragrafi da 49 a 63; e decisione della Commissione nel caso COMP/M.6570 del 30 gennaio 2013 *UPS/TNT Express*, paragrafi 156 e 164.


⁽¹⁵⁾ Decisione di esecuzione 2013/154/UE della Commissione, del 22 marzo 2013, che esonera taluni servizi del settore postale in Ungheria dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 86 del 26.3.2013, pag. 22), paragrafi 9 e 8; decisione 2010/142/UE della Commissione, del 3 marzo 2010, che esenta taluni servizi nel settore postale in Austria dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 56 del 6.3.2010, pag. 8), paragrafi da 9 a 14; decisione 2009/46/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, che esonera taluni servizi del settore postale in Svezia dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 19 del 23.1.2009, pag. 50), paragrafi da 16 a 24; e decisione 2007/564/CE della Commissione, del 6 agosto 2007, che esonera taluni servizi del settore postale in Finlandia dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 215 del 18.8.2007, pag. 21), paragrafi da 17 a 23.

⁽¹⁶⁾ Decisione della Commissione nel caso COMP/M.1347 del 23 febbraio 1999 *Deutsche Post/Securicor*, paragrafi da 32 a 34; decisione della Commissione nel caso IV/M.1405 del 15 febbraio 1999 *TNT Post Group/JET Services*, paragrafi da 29 a 31; decisione della Commissione nel caso IV/M.1513 del 1° luglio 1999 *Deutsche Post/Danzas/Nedlloyd*, paragrafi da 15 a 19; decisione della Commissione nel caso COMP/M.1549 dell'8 luglio 1999 *Deutsche Post/ASG*, paragrafi da 15 a 18; decisione della Commissione nel caso COMP/M.2908 del 21 ottobre 2002 *Deutsche Post/DHL (II)*, paragrafi 19 e 20; decisione della Commissione nel caso COMP/M.3155 del 19 giugno 2003 *Deutsche Post/Securicor*, paragrafo 11; decisione della Commissione nel caso COMP/M.3971 del 24 novembre 2005 *Deutsche Post/Exel*, paragrafi da 31 a 32; decisione della Commissione nel caso COMP/M.5152 del 21 aprile 2009, *Posten AB/Post Danmark A/S*, paragrafi da 64 a 74; decisione della Commissione nel caso COMP/M.6503 del 4 luglio 2012 *La Poste/Swiss Post/JV*, paragrafi da 53 a 56; e decisione della Commissione nel caso COMP/M.6570 del 30 gennaio 2013 *UPS/TNT Express*, paragrafi da 241 a 243.

⁽¹⁷⁾ Decisione 2013/154/UE della Commissione, paragrafo 19.

⁽¹⁸⁾ Decisione della Commissione nel caso COMP/M.3971 del 24 novembre 2005 *Deutsche Post/Exel*, paragrafi da 25 a 27.

⁽¹⁹⁾ Cfr. la posizione dell'autorità norvegese per la concorrenza datata 29 gennaio 2015 (documento n. 746121), pag. 4.



1.1. Il mercato della consegna di pacchi ordinari da azienda ad azienda — a livello nazionale

1.1.1. Il mercato del prodotto rilevante

- (21) La richiedente ha sostenuto che il mercato nazionale delle consegne di pacchi ordinari B2B dovrebbe essere definito come la distribuzione di pacchi di peso inferiore a 35 kg tra imprese con consegna in Norvegia (ivi compresi i pacchi in entrata, con riferimento a consegne di pacchi da parte di un operatore postale o di un prestatore di servizi logistici in Norvegia per conto di un operatore postale o fornitore di servizi logistici all'estero) ⁽²⁰⁾.
- (22) Nella decisione *Norway Post/Privpak* ⁽²¹⁾, l'Autorità ha rilevato che i servizi di consegna pacchi B2B sono utilizzati da clienti aziendali che richiedono una consegna porta a porta ad altre imprese in poche ore lavorative. Tali clienti aziendali sono vincolati al tempo e disposti a pagare un prezzo notevolmente più elevato per tali servizi. L'Autorità ha stabilito che i servizi di consegna pacchi B2B hanno caratteristiche, prezzi e finalità diverse rispetto ai servizi di consegna pacchi B2C ⁽²²⁾. Questa conclusione sembra essere in linea con la prassi della Commissione in base alla quale la Commissione ha definito diversi mercati di consegna pacchi per i clienti commerciali e i clienti privati, giacché le consegne B2B e B2C non sono state considerate intercambiabili ⁽²³⁾.
- (23) La richiedente opera altresì una distinzione tra il mercato dei servizi di consegna pacchi B2B e il mercato del trasporto merci, a causa delle differenze in materia di movimentazione e prezzi. Le strutture di smistamento pacchi dei fornitori di servizi B2B sono soggette a un limite di peso calcolato in modo tale che una sola persona sia in grado di sollevare ciascun pacco e che ogni pacco si adatti alla movimentazione della macchina. La richiedente sostiene che i pacchi che pesano più di 35 kg non vengono movimentati nelle stesse strutture di smistamento utilizzate per i pacchi che pesano di meno e i prestatori di servizi sembrano applicare limiti di peso nel settore di 30-35 kg ⁽²⁴⁾.
- (24) Ciò è in linea con la prassi della Commissione in cui è stato individuato un mercato del prodotto distinto per i servizi di consegna di piccoli pacchi. Si è ritenuto che esiste un mercato del prodotto distinto per i servizi di consegna di piccoli pacchi per il quale il peso di 31,5 kg sembrava una soglia adeguata per differenziare i piccoli imballaggi dalle merci. Questo perché le merci e i piccoli imballaggi di solito sono trasportati attraverso differenti infrastrutture concepite in modo diverso. Secondo un'indagine di mercato condotta dalla Commissione in uno dei suoi casi recenti, gli intervistati hanno confermato che non vi è alcun limite di peso uniforme in tutto il settore per determinare quali unità siano accettabili in una rete di piccoli pacchi. Tuttavia, la maggior parte dei concorrenti ha menzionato limiti di peso che vanno da 25 a 35 kg ⁽²⁵⁾.
- (25) Inoltre, secondo *Norway Post*, anche i servizi nazionali e internazionali di consegna di pacchi ordinari B2B costituiscono due diversi mercati del prodotto. I pacchi internazionali in uscita normalmente richiedono il coinvolgimento di due fornitori di servizi e infrastrutture differenti ⁽²⁶⁾. Anche questo aspetto è in linea con le decisioni della Commissione, in base alle quali il mercato è stato distinto tra servizi nazionali e internazionali di consegna di piccoli pacchi ⁽²⁷⁾.
- (26) La richiedente ritiene che i servizi di consegna pacchi B2B a livello nazionale e i servizi di consegna pacchi in entrata a livello internazionale costituiscano parte dello stesso mercato. In base a varie decisioni della Commissione sembra che tale consegna internazionale in entrata sia stata inclusa nel mercato nazionale ⁽²⁸⁾. Il fatto che tali mercati siano considerati separatamente o come parte di uno stesso mercato non inciderà sulla valutazione finale; pertanto non verrà operata alcuna ulteriore distinzione ai fini della presente decisione e la definizione precisa di mercato rilevante può quindi essere lasciata aperta.

⁽²⁰⁾ Cfr. la domanda di *Norway Post*, pagina 23.

⁽²¹⁾ Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 322/10/COL del 14 luglio 2010, *Norway Post/Privpak*.

⁽²²⁾ Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 322/10/COL del 14 luglio 2010, *Norway Post/Privpak*, sezione 12.1.2, paragrafo 360.

⁽²³⁾ Decisione della Commissione nel caso COMP/M.5152 del 21 aprile 2009 *Posten AB/Post Danmark A/S*, paragrafi da 58 a 63; decisione 2009/46/CE della Commissione, paragrafi 17 e 18; e decisione 2007/564/CE della Commissione, paragrafi 17 e 18.

⁽²⁴⁾ Cfr. la domanda di *Norway Post*, pagina 26.

⁽²⁵⁾ Decisione della Commissione nel caso COMP/M.6570 del 30 gennaio 2013 *UPS/TNT Express*, paragrafi da 159 a 164; e decisione della Commissione nel caso IV/M.1513 del 1º luglio 1999 *Deutsche Post/Danzas/Nedlloyd*, paragrafo 10.

⁽²⁶⁾ Cfr. la domanda di *Norway Post*, pagina 25.

⁽²⁷⁾ Decisione della Commissione nel caso COMP/M.6570 del 30 gennaio 2013 *UPS/TNT Express*, paragrafi da 165 a 182; e decisione della Commissione nel caso COMP/M.5152 del 21 aprile 2009 *Posten AB/Post Danmark A/S*, paragrafi da 54 a 74.

⁽²⁸⁾ Decisione della Commissione nel caso COMP/M.5152 del 21 aprile 2009 *Posten AB/Post Danmark A/S*, paragrafi da 54 a 57. Cfr. altresì la decisione 2010/142/UE della Commissione, paragrafi 10 e 11; e decisione di esecuzione 2014/184/UE della Commissione, del 2 aprile 2014, che esonera taluni servizi del settore postale in Austria dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 101 del 4.4.2014, pag. 4), paragrafi 29, 44 e 45 (relativamente ai servizi di distribuzione postale).



- (27) Alla luce di quanto precede, l'Autorità conclude, ai fini della presente decisione, che esiste un mercato del prodotto distinto per la distribuzione di pacchi di peso inferiore a 35 kg tra le imprese in Norvegia.

1.1.2. Esposizione diretta alla concorrenza

- (28) Nel 2013 la quota di mercato di Norway Post sul mercato nazionale B2B ammontava a circa il 35 % in termini di valore. La quota di mercato congiunta approssimativa dei tre principali concorrenti ammontava al 33 %, valore in aumento ogni anno dal 2011. A questo proposito, nel 2013, PostNord ha registrato il 13 %, Schenker l'11 % e UPS un 9 % in termini di valore ⁽²⁹⁾. Inoltre, i concorrenti di Norway Post sono operatori internazionali con la forza finanziaria per espandersi e i clienti sembrano utilizzare, in larga misura, i bandi per la fornitura di servizi, il che rende relativamente facile il passaggio a un nuovo fornitore di servizi. La durata del contratto è generalmente breve e i clienti sembrano avere un basso grado di lealtà nei confronti dei loro fornitori ⁽³⁰⁾.
- (29) Sebbene abbia dichiarato di non aver potuto verificare i dati relativi alla quota di mercato forniti da Norway Post sulla base delle informazioni in suo possesso, l'autorità norvegese per la concorrenza ha concluso che Norway Post sembrava far fronte alla concorrenza di grandi concorrenti internazionali e che «è esposta a un grado non trascurabile di concorrenza nel mercato dei servizi di consegna di pacchi ordinari [B2B]» ⁽³¹⁾.
- (30) Sulla base di quanto detto in precedenza e, in particolare, tenendo conto delle attuali posizioni di mercato e della forza finanziaria dei concorrenti, l'Autorità conclude che il mercato nazionale delle consegne di pacchi ordinari B2B è direttamente esposto alla concorrenza.

1.2. Il mercato della consegna di pacchi ordinari da azienda ad azienda — a livello internazionale, in uscita

1.2.1. Il mercato del prodotto rilevante

- (31) La richiedente sostiene che il mercato internazionale della consegna di pacchi ordinari B2B dovrebbe essere definito come la distribuzione di pacchi inviati da aziende in Norvegia ad aziende all'estero e dovrebbe essere distinto dal mercato della consegna di pacchi B2B a livello nazionale ⁽³²⁾.
- (32) Come indicato al paragrafo 16 di cui sopra e in linea con la prassi della Commissione ⁽³³⁾, i servizi nazionali e internazionali di consegna di pacchi ordinari costituiscono due mercati del prodotto distinti. Inoltre, come già affermato in precedenza, la richiedente è del parere che il segmento di mercato dei servizi di consegna pacchi in entrata a livello internazionale dovrebbe rientrare nel mercato nazionale dei servizi di consegna pacchi B2B a livello nazionale, in linea con diverse decisioni della Commissione ⁽³⁴⁾.
- (33) La consegna in uscita a livello internazionale comporta il ritiro, il trasporto internazionale e la consegna di pacchi attraverso una rete di distribuzione completamente diversa rispetto a quella dei servizi di consegna pacchi nazionali. La consegna in uscita a livello internazionale impegna normalmente due fornitori di servizi logistici, uno nel paese di ritiro e un altro nel paese di destinazione. Nel paese di ritiro, un fornitore di servizi logistici ritira i pacchi da recapitare in diversi paesi di destinazione. Lo stesso fornitore di servizi logistici o uno differente distribuisce poi il pacco al destinatario finale nel paese di destinazione.
- (34) Alla luce di quanto sopra esposto, l'Autorità conclude, ai fini della presente decisione, che esiste un mercato del prodotto distinto per la distribuzione di pacchi di peso inferiore a 35 kg inviati da aziende in Norvegia ad imprese all'estero.

⁽²⁹⁾ Cfr. la domanda di Norway Post, pagine 102-105.

⁽³⁰⁾ Cfr. la domanda di Norway Post, pagine 107 e 115.

⁽³¹⁾ Cfr. la posizione dell'autorità norvegese per la concorrenza datata 29 gennaio 2015 (documento n. 746121), pag. 6.

⁽³²⁾ Cfr. la domanda di Norway Post, pagina 25.

⁽³³⁾ Decisione della Commissione nel caso COMP/M.5152 del 21 aprile 2009 *Posten AB/Post Danmark A/S*, paragrafi da 54 a 74; e decisione della Commissione nel caso COMP/M.6570 del 30 gennaio 2013 *UPS/TNT Express*, paragrafi da 165 a 182.

⁽³⁴⁾ Cfr. il paragrafo 23 di cui sopra.



1.2.2. Esposizione diretta alla concorrenza

- (35) Sul mercato dei servizi internazionali di pacchi ordinari in uscita B2B, Norway Post ha avuto nel 2013 una quota di mercato in termini di valore del 9 %, mentre le quote dei suoi principali concorrenti sono state rispettivamente del 26 % (DHL), 24 % (UPS) e 11 % (TNT) ⁽³⁵⁾. La presenza di diversi concorrenti più forti sul mercato sembra rappresentare un notevole grado di pressione concorrenziale.
- (36) Sulla base di quanto sostenuto in precedenza, l'Autorità conclude che il mercato dei servizi di pacchi ordinari in uscita B2B è direttamente esposto alla concorrenza. Questa conclusione è in linea con la valutazione dell'autorità norvegese per la concorrenza ⁽³⁶⁾.

1.3. Il mercato della consegna di pacchi espressi «in 1 giorno/in notturna» — a livello nazionale

1.3.1. Il mercato del prodotto rilevante

- (37) Secondo la richiedente, esiste un mercato distinto per la distribuzione di pacchi e merci a imprese in Norvegia con una consegna garantita entro la mattina successiva prima di un determinato termine. Tali servizi espressi, definiti dalla richiedente come servizi «in 1 giorno/in notturna», costituiscono un mercato del prodotto distinto dal servizio ordinario B2B con termine di consegna entro il pomeriggio seguente. Il servizio espresso «in 1 giorno/in notturna» costa dalle due alle tre volte in più rispetto al servizio B2B ordinario o differito ⁽³⁷⁾.
- (38) Come indicato in precedenza, la delimitazione di un mercato del prodotto distinto per le consegne espresse di pacchi, sulla base della velocità della consegna, sembra essere in linea con la prassi decisionale della Commissione ⁽³⁸⁾. La distinzione si basa sul fatto che i due servizi sono forniti utilizzando diverse infrastrutture e reti, che i servizi espressi sono più veloci e più affidabili e che i servizi di consegna espressa sono anche decisamente più costosi. I servizi espressi vengono in genere portati a termine da un giorno all'altro, a un'ora certa e includono alcuni dei seguenti servizi di valore aggiunto: conferma della consegna, servizi di rintracciabilità, possibilità di cambiare destinazione o indirizzo durante il transito, consegna «desk-to-desk», fatturazione e prezzi flessibili, garanzia assicurativa e di rimborso ⁽³⁹⁾. Anche se si possono registrare variazioni nei tempi di consegna per quanto riguarda i diversi servizi di consegna espressa (in contrasto con le differenze tra i servizi di consegna di pacchi espressi e differiti), la Commissione ha recentemente concluso che tali servizi diversi non costituiscono mercati del prodotti distinti, ma costituiscono segmenti all'interno del più ampio mercato espresso ⁽⁴⁰⁾.
- (39) In considerazione di quanto precede, l'Autorità conclude, ai fini della presente decisione, che esiste un mercato del prodotto distinto per la consegna espressa di pacchi e merci alle imprese in Norvegia.

1.3.2. Esposizione diretta alla concorrenza

- (40) Nel 2013, la quota di mercato di Norway Post per il mercato nazionale espresso è stata pari a circa il 28 % in termini di valore, mentre la quota di mercato di PostNord è stata del 33 %, quella di Jetpak dell'11 % e di Schenker del 12 %. La quota di mercato di Norway Post è in calo dal 2011. Diverse società internazionali sono attive in questo mercato e molti clienti pubblicano bandi di gara prima di stipulare contratti con i prestatori di servizi ⁽⁴¹⁾. Alla luce di questi fattori, e in linea con la valutazione e le conclusioni dell'autorità norvegese per la concorrenza ⁽⁴²⁾, l'Autorità conclude che il mercato nazionale di consegna di pacchi espressi è direttamente esposto alla concorrenza.

⁽³⁵⁾ Cfr. la domanda di Norway Post, pagine 119 e 121.

⁽³⁶⁾ Cfr. la posizione dell'autorità norvegese per la concorrenza datata 29 gennaio 2015 (documento n. 746121), pag. 6.

⁽³⁷⁾ Cfr. la domanda di Norway Post, pagine 53-54.

⁽³⁸⁾ Decisione della Commissione nel caso COMP/M.3971 del 24 novembre 2005 *Deutsche Post/Exel*, paragrafi 21 e 22; decisione della Commissione nel caso COMP/M.5152 del 21 aprile 2009 *Posten AB/Post Danmark A/S*, paragrafi da 50 a 53; decisione della Commissione nel caso COMP/M.6570 del 30 gennaio 2013 *UPS/TNT Express*, paragrafi da 188 a 219. Cfr. altresì la decisione di esecuzione 2013/154/UE della Commissione, paragrafo 9; decisione 2010/142/UE della Commissione, paragrafo 11; decisione 2009/46/CE della Commissione, paragrafo 19; e decisione 2007/564/CE della Commissione, paragrafo 19.

⁽³⁹⁾ Decisione della Commissione nel caso COMP/M.3971 del 24 novembre 2005 *Deutsche Post/Exel*, paragrafo 21.

⁽⁴⁰⁾ Decisione della Commissione nel caso COMP/M.6570 del 30 gennaio 2013 *UPS/TNT Express*, paragrafi da 220 a 226.

⁽⁴¹⁾ Cfr. domanda di Norway Post, pagine 134-147.

⁽⁴²⁾ Cfr. la posizione dell'autorità norvegese per la concorrenza datata 29 gennaio 2015 (documento n. 746121), pag. 6.



1.4. Il mercato della consegna di pacchi espressi — a livello internazionale (sia in entrata che in uscita)

1.4.1. Mercato rilevante

- (41) La richiedente ritiene che esista un mercato distinto per il trasporto espresso di pacchi e merci da e per la Norvegia ⁽⁴³⁾. Anche in questo caso, tale distinzione di mercato sembra essere in linea con la prassi decisionale della Commissione ⁽⁴⁴⁾. In effetti, la Commissione ha sostenuto che la consegna internazionale di pacchi include il ritiro, il trasporto internazionale e la consegna di pacchi attraverso una rete di distribuzione completamente diversa ⁽⁴⁵⁾. I servizi espressi internazionali richiedono un numero significativamente maggiore di destinazioni, servizi logistici specifici e complessi, personale più qualificato nonché la capacità di far fronte a requisiti normativi supplementari. Anche quando alcuni attori sono attivi sia sul mercato nazionale che sui mercati espressi internazionali, le loro imprese tendono a essere organizzate separatamente. Pertanto, dal punto di vista di un fornitore, la vendita, la commercializzazione e le operazioni dei servizi espressi internazionali e nazionali sono molto diverse ⁽⁴⁶⁾. La consegna espressa internazionale è stata anche differenziata dalla consegna espressa nazionale a causa della natura nazionale delle infrastrutture ⁽⁴⁷⁾.
- (42) Alla luce di quanto sopra esposto, l'Autorità conclude, ai fini della presente decisione, che esiste un mercato del prodotto distinto per la consegna internazionale di pacchi espressi.

1.4.2. Esposizione diretta alla concorrenza

- (43) Sul mercato internazionale delle consegne espresse di pacchi, nel 2013 Norway Post ha avuto una quota in termini di valore del 4,4 %, mentre si trova ad affrontare una forte concorrenza da parte di importanti aziende internazionali, quali DHL, con una quota di mercato del 38 %, TNT con il 21 % e UPS con il 19 % ⁽⁴⁸⁾. La quota di mercato di Norway Post è bassa rispetto ai suoi concorrenti ed è in calo dal 2011. Alla luce di questi fattori, e in linea con la valutazione e le conclusioni dell'autorità norvegese per la concorrenza ⁽⁴⁹⁾, l'Autorità conclude che il mercato della consegna di pacchi espressi a livello internazionale è direttamente esposto alla concorrenza.

1.5. Trasporto merci via terra — carico generale/groupage

1.5.1. Il mercato del prodotto rilevante

- (44) La richiedente sostiene che esiste un mercato distinto per il trasporto merci — carico generale, facendo riferimento alla distribuzione di beni di peso compreso tra 35 kg e 2,5 tonnellate che vengono movimentati attraverso una rete di terminal. Secondo la richiedente, il trasporto termico e alla rinfusa dovrebbero essere esclusi da questo mercato ⁽⁵⁰⁾.
- (45) La richiedente distingue il trasporto di pacchi B2B dal trasporto merci, poiché queste ultime richiedono attrezzature per la movimentazione diverse dai pacchi, che sono tipicamente movimentati in impianti di smistamento, in grado di gestire grandi volumi con limitazioni di peso fino ai 30-35 kg in modo automatico e in formati standardizzati. Le merci, al contrario, sono tipicamente caratterizzate da articoli più grandi e più pesanti

⁽⁴³⁾ Cfr. la domanda di Norway Post, pagine 23 e 148.

⁽⁴⁴⁾ Decisione della Commissione nel caso COMP/M.2908 del 21 ottobre 2002 *Deutsche Post/DHL (II)*, paragrafi da 10 a 18; decisione della Commissione nel caso COMP/M.3971 del 24 novembre 2005 *Deutsche Post/Exel*, paragrafo 22; decisione della Commissione nel caso COMP/M.5152 del 21 aprile 2009 *Posten AB/Post Danmark A/S*, paragrafi da 54 a 57; e decisione della Commissione nel caso COMP/M.6570 del 30 gennaio 2013 *UPS/TNT Express*, paragrafi da 165 a 187. Cfr. altresì la decisione 2013/154/UE della Commissione, paragrafo 9; e decisione 2007/564/CE della Commissione, paragrafo 19.

⁽⁴⁵⁾ Decisione della Commissione nel caso COMP/M.5152 del 21 aprile 2009 *Posten AB/Post Danmark A/S*, paragrafo 55.

⁽⁴⁶⁾ Decisione della Commissione nel caso COMP/M.3971 del 24 novembre 2005 *Deutsche Post/Exel*, paragrafo 22.

⁽⁴⁷⁾ Decisione della Commissione nel caso COMP/M.3971 del 24 novembre 2005 *Deutsche Post/Exel*, paragrafi da 12 a 27.

⁽⁴⁸⁾ Cfr. domanda di Norway Post, pagine da 150 a 151.

⁽⁴⁹⁾ Cfr. la posizione dell'autorità norvegese per la concorrenza datata 29 gennaio 2015 (documento n. 746121), pagg. 6-7.

⁽⁵⁰⁾ Norway Post definisce il *trasporto termico* come il trasporto di merci con una certa temperatura (vale a dire fredda), realizzato da veicoli specificamente attrezzati, a prezzi speciali e su rotte specifiche frequentemente utilizzate (domanda di Norway Post, pagina 29). Norway Post definisce il *trasporto alla rinfusa* come il trasporto di merci non imballate, spesso in forma liquida, di gas o granulata, non adatte per il trasporto congiunto con altri tipi di merci (come ghiaia, suolo, fertilizzanti, petrolio e gas) e che richiedono tipi di veicoli speciali come cisterne opportunamente attrezzate o camion scoperti/rimorchi (lettera di Norway Post datata 13 maggio 2015, documento n. 757562).



che necessitano di attrezzature di movimentazione specializzate (come i carrelli elevatori ecc.). Inoltre, il trasporto merci è anche soggetto a modelli di prezzo diversi rispetto al trasporto di pacchi, il che spesso determina una riduzione dei prezzi per le consegne di merci ⁽⁵¹⁾.

- (46) La richiedente è altresì del parere che il mercato del trasporto merci può essere separato in un mercato per carichi generali/groupage e un mercato per un carico più pesante o il cosiddetto carico parziale. Questa distinzione si basa su differenze di prezzo ma, soprattutto, sul fatto che questi prodotti richiedono una rete o infrastrutture diverse per il trasporto e la movimentazione. Il carico generale o groupage ha bisogno di una rete di terminal perché è in queste sedi che viene movimentato, mentre il carico parziale richiede un'ampia copertura di veicoli, in quanto questi articoli sono generalmente inviati direttamente dal mittente al destinatario.
- (47) Anche se non ha adottato una posizione definitiva sulla definizione di mercato rilevante dei servizi di trasporto merci, la Commissione ha in un certo numero di casi chiaramente operato una distinzione tra i servizi di consegna pacchi e merci, in base al peso, al formato e alle attrezzature per la movimentazione necessarie (i servizi di consegna pacchi erano finalizzati a movimentare elevati volumi di articoli che devono essere di peso limitato e formato standard, mentre la movimentazione e il trasporto sono standardizzati per ottenere costi unitari bassi) ⁽⁵²⁾. I servizi di trasporto merci sono definiti nella prassi della Commissione come l'organizzazione del trasporto di articoli (includere eventualmente attività quali lo sdoganamento, il deposito, i servizi a terra ecc.) per conto di clienti in base alle loro esigenze ⁽⁵³⁾.
- (48) Inoltre, in una decisione in materia di esonero ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE, la Commissione ha operato una distinzione tra il mercato dei servizi merci leggere, definito come trasporto di consegne uniche in unità di trasporto di 35-2 500 kg e quello del trasporto merci, definito come servizi di trasporto di container più pesanti, compresi fra 2 500 e 5 000 kg o superiori a 5 000 kg ⁽⁵⁴⁾. Questo ragionamento sembra essere in linea con la decisione di fusione della Commissione in cui è stata operata un'ulteriore segmentazione all'interno del trasporto merci su strada secondo le categorie «carico parziale o groupage», «mezzo carico o carico parziale» e «pieno carico». Per «carico parziale o groupage» si intende qualsiasi cosa più grande di un pacco, ma del peso inferiore a 2 tonnellate, mentre con «mezzo carico o carico parziale» si intendono merci del peso superiore a 2 tonnellate, fino al pieno carico. «Il pieno carico» include qualsiasi merce in grado di riempire un intero camion. La Commissione ha dichiarato che le diverse esigenze di movimentazione hanno suggerito mercati del prodotto distinti, giacché i partecipanti delle infrastrutture e del mercato erano diversi. In ultima analisi, la Commissione ha ritenuto necessario delineare esattamente i mercati, poiché anche nella definizione più restrittiva possibile di mercato non vi erano indicazioni che le parti sarebbero diventate dominanti ⁽⁵⁵⁾.
- (49) Anche se la Commissione ha considerato una ulteriore sotto-segmentazione dei servizi di trasporto merci dividendoli in trasporto nazionale e internazionale a seconda del tipo di operazioni e in trasporti via aerea, terra e mare ⁽⁵⁶⁾ in funzione del tipo di mezzi di trasporto, l'Autorità ritiene che non sia necessario, nella fattispecie, delineare i mercati del prodotto rilevanti al di là della definizione di cui sopra. Analogamente, sia che il trasporto alla rinfusa e termico siano considerati separatamente o come parte del trasporto merci, anche il mercato del carico generale non inciderà sulla valutazione finale; non verrà quindi operata alcuna ulteriore distinzione ai fini della presente decisione e pertanto la definizione precisa di mercato rilevante può essere lasciata aperta.

1.5.2. Esposizione diretta alla concorrenza

- (50) Nel mercato del trasporto merci — carico generale, Norway Post aveva nel 2013 una quota di mercato in termini di valore del 10 %, mentre Schenker del 13 % e PostNord del 12 %. La quota di mercato di Norway Post è rimasta stabile nel periodo 2011-2013 e lo stesso si è verificato per i suoi principali concorrenti ⁽⁵⁷⁾. Inoltre, molti grandi operatori internazionali sono attivi su questo mercato ed esercitano una pressione concorrenziale

⁽⁵¹⁾ Cfr. la domanda di Norway Post, pagine 23 e 26.

⁽⁵²⁾ Decisione della Commissione nel caso IV/M.1513 del 1° luglio 1999 *Deutsche Post/Danzas/Nedloyd*, paragrafo 10; decisione della Commissione nel caso IV/M.1549 dell'8 luglio 1999 *Deutsche Post/ASG*, paragrafo 10; decisione della Commissione nel caso COMP/M.2908 del 21 ottobre 2002 *Deutsche Post/DHL (II)*, paragrafo 10; e decisione della Commissione nel caso COMP/M.6570 del 30 gennaio 2013 *UPS/TNT Express*, paragrafi da 159 a 164.

⁽⁵³⁾ Decisione della Commissione nel caso COMP/M.1794 del 7 febbraio 2000 *Deutsche Post/Air Express International*, paragrafo 8; e decisione della Commissione nel caso COMP/M.5152 del 21 aprile 2009 *Posten AB/Post Danmark A/S*, paragrafi da 108 a 110.

⁽⁵⁴⁾ Decisione 2007/564/UE della Commissione, paragrafo 20.

⁽⁵⁵⁾ Decisione della Commissione nel caso IV/M.1549 dell'8 luglio 1999 *Deutsche Post/ASG*, paragrafi da 11 a 13. Cfr. altresì decisione della Commissione nel caso COMP/M.1513 del 1° luglio 1999 *Deutsche Post/Danzas/Nedloyd*, paragrafo 11, ultima frase.

⁽⁵⁶⁾ Inoltre, la Commissione ha sostenuto che il trasporto merci via terra può essere ulteriormente suddiviso in trasporto merci su strada e su rotaia. Cfr. la decisione della Commissione nel caso COMP/M.1794 del 7 febbraio 2000 *Deutsche Post/Air Express International*, paragrafi da 8 a 11; e decisione della Commissione nel caso COMP/M.5152 del 21 aprile 2009 *Posten AB/Post Danmark A/S*, paragrafi da 108 a 110.

⁽⁵⁷⁾ Cfr. la domanda di Norway Post, pagine 166 e 168.



significativa su Norway Post. Alla luce di questi fattori, e in linea con la valutazione e le conclusioni dell'autorità norvegese per la concorrenza ⁽⁵⁸⁾, l'Autorità conclude che il mercato del trasporto merci — carico generale è direttamente esposto alla concorrenza.

1.6. Trasporto merci via terra — carico parziale

1.6.1. Il mercato del prodotto rilevante

- (51) In linea con le argomentazioni presentate nella sezione 1.5, la richiedente sostiene che esiste un mercato distinto per il trasporto merci — carico parziale, con riferimento alla distribuzione di merci superiori alle 2-2,5 tonnellate, non trattate nei terminal, ma piuttosto trasportate su strada o su rotaia direttamente dal mittente al destinatario. Anche in questo caso, la richiedente sostiene che il trasporto termico e alla rinfusa devono essere esclusi da questa definizione di mercato ⁽⁵⁹⁾.
- (52) A prescindere dal fatto che il mercato del prodotto rilevante sia definito o meno in senso stretto o ampio, la valutazione finale non sarà influenzata. Pertanto, l'Autorità ritiene che non sia necessario delineare ulteriormente i mercati del prodotto rilevanti al di là della definizione descritta in precedenza e valuterà se Norway Post è direttamente esposta alla concorrenza sul mercato del trasporto merci — carico parziale, escludendo il trasporto termico e alla rinfusa.

1.6.2. Esposizione diretta alla concorrenza

- (53) Nel mercato del trasporto merci — carico parziale, Norway Post ha avuto nel 2013 una quota di mercato in termini di valore del 16 %, mentre Schenker ha avuto l'11 % e PostNord il 9 %. La quota di mercato di Norway Post è calata leggermente dal 2011. Inoltre, molti grandi operatori internazionali sono attivi su questo mercato ed esercitano una pressione concorrenziale significativa su Norway Post ⁽⁶⁰⁾. In linea con la valutazione e le conclusioni dell'autorità norvegese per la concorrenza ⁽⁶¹⁾, l'Autorità ritiene che questi fattori debbano essere presi come un'indicazione del fatto che il mercato per il trasporto merci — carico parziale è direttamente esposto alla concorrenza.

IV. CONCLUSIONI

- (54) Alla luce degli indicatori di cui sopra, la condizione della diretta esposizione alla concorrenza prevista all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE è rispettata per quanto riguarda i seguenti servizi forniti in Norvegia:
- a) la consegna di pacchi ordinari B2B (a livello nazionale);
 - b) la consegna di pacchi ordinari B2B (a livello internazionale, in uscita);
 - c) la consegna di pacchi espressi «in 1 giorno/in notturna» (a livello nazionale);
 - d) la consegna di pacchi espressi (a livello internazionale, sia in entrata che in uscita);
 - e) il trasporto merci via terra (carico generale/groupage);
 - f) il trasporto merci via terra (carico parziale).
- (55) Dato che la condizione del libero accesso al mercato si considera soddisfatta, la direttiva 2004/17/CE non si applica quando gli enti aggiudicatori attribuiscono contratti destinati ad assicurare la fornitura dei servizi di cui ai punti da a) a f) del considerando 54 in Norvegia, né quando si organizzano concorsi di progettazione per l'esercizio di tale attività in Norvegia.
- (56) La presente decisione si basa sulle informazioni presentate all'Autorità. Essa può essere rivista, qualora cambiamenti significativi della situazione giuridica o di fatto comportino il non rispetto delle condizioni di applicabilità di cui all'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE.

⁽⁵⁸⁾ Cfr. la posizione dell'autorità norvegese per la concorrenza datata 29 gennaio 2015 (documento n. 746121), pag. 7.

⁽⁵⁹⁾ Cfr. la domanda di Norway Post, pagina 23.

⁽⁶⁰⁾ Cfr. la domanda di Norway Post, pagina da 183 a 195.

⁽⁶¹⁾ Cfr. la nota 58.



- (57) La presente decisione è presa unicamente al fine di accordare un esonero ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE e non pregiudica l'applicazione delle norme sulla concorrenza.
- (58) La presente decisione non preclude l'applicabilità delle norme del SEE in materia di appalti pubblici in settori non coperti dal suo campo di applicazione. Inoltre, si ricorda che gli appalti che riguardano più attività devono essere trattati a norma dell'articolo 9 della direttiva 2004/17/CE. Ciò significa che quando un ente aggiudicatore tratta appalti «misti», ossia appalti che riguardano sia attività esonerate dalla direttiva 2004/17/CE sia attività non esonerate, è necessario prendere in considerazione le attività alle quali l'appalto è principalmente destinato. In caso di appalto misto, se il fine è principalmente quello di sostenere le attività che non sono esonerate, si devono applicare le disposizioni della direttiva 2004/17/CE. Quando sia obiettivamente impossibile determinare le attività alle quali l'appalto è principalmente destinato, il contratto dev'essere aggiudicato conformemente all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2004/17/CE.
- (59) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per gli appalti pubblici dell'EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'atto di cui al punto 4 dell'allegato XVI dell'accordo sullo Spazio economico europeo che stabilisce le procedure per l'aggiudicazione degli appalti nel settore dei servizi pubblici (direttiva 2004/17/CE) non si applica agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori e destinati a permettere la prestazione dei seguenti servizi in Norvegia:

- a) la consegna di pacchi ordinari B2B (a livello nazionale);
- b) la consegna di pacchi ordinari B2B (a livello internazionale, in uscita);
- c) la consegna di pacchi espressi «in 1 giorno/in notturna» (a livello nazionale);
- d) la consegna di pacchi espressi (a livello internazionale, sia in entrata che in uscita);
- e) il trasporto merci via terra (carico generale/groupage);
- f) il trasporto merci via terra (carico parziale).

Articolo 2

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2015

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Helga JÓNSDÓTTIR
Membro del collegio

Markus SCHNEIDER
Direttore ff.

16CE1069



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 1/2015

del 25 febbraio 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/489]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/187/UE della Commissione, del 3 aprile 2014, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere e delle unità veterinarie del sistema Traces ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/441/UE della Commissione, del 7 luglio 2014, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione dell'Estonia quale Stato membro ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) al punto 39 (decisione 2009/821/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 D 0187**: Decisione di esecuzione 2014/187/UE della Commissione, del 3 aprile 2014 (GU L 102 del 5.4.2014, pag. 13).»;

⁽¹⁾ GUL 102 del 5.4.2014, pag. 13.

⁽²⁾ GUL 200 del 9.7.2014, pag. 19.



2) al punto 70 (decisione 2003/467/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 D 0441**: Decisione di esecuzione 2014/441/UE della Commissione, del 7 luglio 2014 (GU L 200 del 9.7.2014, pag. 19).»

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione 2014/187/UE e 2014/441/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 febbraio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 2/2015

del 25 febbraio 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/490]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 846/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, che modifica l'allegato D della direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni relative agli animali donatori delle specie equina ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/514/UE della Commissione, del 31 luglio 2014, che autorizza laboratori nella Repubblica di Corea ad effettuare test sierologici di controllo dell'efficacia dei vaccini antirabbici ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura e ai prodotti animali come ad esempio gli ovuli, gli embrioni e lo sperma. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) al punto 9 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 4.1 e al punto 15 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio) della parte 8.1 è aggiunto il seguente trattino:
«— **32014 R 0846**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 846/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014 (GU L 232 del 5.8.2014, pag. 5).»;
- 2) dopo il punto 98 (decisione di esecuzione 2013/261/UE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente punto:
«99. **32014 D 0514**: Decisione di esecuzione 2014/514/UE della Commissione, del 31 luglio 2014, che autorizza laboratori nella Repubblica di Corea ad effettuare test sierologici di controllo dell'efficacia dei vaccini antirabbici (GU L 231 del 2.8.2014, pag. 11).

Questo atto non si applica all'Islanda.»

⁽¹⁾ GU L 232 del 5.8.2014, pag. 5.⁽²⁾ GU L 231 del 2.8.2014, pag. 11.

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 846/2014 e della decisione di esecuzione 2014/514/UE in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 febbraio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 3/2015

del 25 febbraio 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/491]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/160/UE della Commissione, del 20 marzo 2014, che abroga gli elenchi degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di determinati prodotti di origine animale, adottati in base alla decisione 95/408/CE del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 18 (decisione 95/408/CE del Consiglio) della parte 8.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

- «19. **32014 D 0160**: Decisione di esecuzione 2014/160/UE della Commissione, del 20 marzo 2014, che abroga gli elenchi degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di determinati prodotti di origine animale, adottati in base alla decisione 95/408/CE del Consiglio (GU L 87 del 22.3.2014, pag. 104).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione 2014/160/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 febbraio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

⁽¹⁾ GUL 87 del 22.3.2014, pag. 104.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

16CE1072



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 4/2015

del 25 febbraio 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/492]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 847/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo all'autorizzazione della DL-seleniometionina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 848/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo all'autorizzazione dell'aminoacido L-valina ottenuto da *Corynebacterium glutamicum* come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 403/2009 per quanto riguarda l'etichettatura dell'additivo per mangimi L-valina ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 849/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo all'autorizzazione dei preparati di *Pediococcus acidilactici* NCIMB 30005, *Lactobacillus paracasei* NCIMB 30151 e *Lactobacillus plantarum* DSMZ 16627 come additivi per mangimi per tutte le specie animali ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 852/2014 della Commissione, del 5 agosto 2014, relativo all'autorizzazione della L-metionina quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 862/2014 della Commissione, del 7 agosto 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2011 della Commissione per quanto concerne il nome del titolare dell'autorizzazione dell'additivo per mangimi a base di benzoato di sodio ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 863/2014 della Commissione, del 7 agosto 2014, che modifica i regolamenti (CE) n. 1730/2006 e (CE) n. 1138/2007 per quanto concerne il nome del titolare dell'autorizzazione dell'additivo per mangimi acido benzoico (VevoVital) ⁽⁶⁾.
- (7) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (8) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) ai punti 1zzzc [regolamento (CE) n. 1730/2006 della Commissione] e 1zzzz [regolamento (CE) n. 1138/2007 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0863**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 863/2014 della Commissione, del 7 agosto 2014 (GU L 235 dell'8.8.2014, pag. 14).»;

⁽¹⁾ GUL 232 del 5.8.2014, pag. 10.


⁽²⁾ GUL 232 del 5.8.2014, pag. 13.

⁽³⁾ GUL 232 del 5.8.2014, pag. 16.

⁽⁴⁾ GUL 233 del 6.8.2014, pag. 22.

⁽⁵⁾ GUL 235 dell'8.8.2014, pag. 12.

⁽⁶⁾ GUL 235 dell'8.8.2014, pag. 14.



2) al punto 1zzzzza [regolamento (CE) n. 403/2009 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32014 R 0848**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 848/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014 (GU L 232 del 5.8.2014, pag. 13).»;

3) al punto 2ze [regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2011 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0862**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 862/2014 della Commissione, del 7 agosto 2014 (GU L 235 dell'8.8.2014, pag. 12).»;

4) dopo il punto 108 [regolamento di esecuzione (UE) n. 754/2014 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«109. **32014 R 0847**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 847/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo all'autorizzazione della DL-seleniomietionina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 232 del 5.8.2014, pag. 10),

110. **32014 R 0848**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 848/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo all'autorizzazione dell'aminoacido L-valina ottenuto da *Corynebacterium glutamicum* come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 403/2009 per quanto riguarda l'etichettatura dell'additivo per mangimi L-valina (GU L 232 del 5.8.2014, pag. 13),

111. **32014 R 0849**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 849/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo all'autorizzazione dei preparati di *Pediococcus acidilactici* NCIMB 30005, *Lactobacillus paracasei* NCIMB 30151 e *Lactobacillus plantarum* DSMZ 16627 come additivi per mangimi per tutte le specie animali (GU L 232 del 5.8.2014, pag. 16),

112. **32014 R 0852**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 852/2014 della Commissione, del 5 agosto 2014, relativo all'autorizzazione della L-metionina quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie (GU L 233 del 6.8.2014, pag. 22).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 847/2014, (UE) n. 848/2014, (UE) n. 849/2014, (UE) n. 852/2014, (UE) n. 862/2014 e (UE) n. 863/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 febbraio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 5/2015

del 25 febbraio 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/493]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 709/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 152/2009 per quanto riguarda la determinazione dei livelli di diossine e policlorobifenili ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 31o [Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0709**: Regolamento (UE) n. 709/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014 (GU L 188 del 27.6.2014, pag. 1).»*Articolo 2*I testi del regolamento (UE) n. 709/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 26 febbraio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GUL 188 del 27.6.2014, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 6/2015

del 25 febbraio 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/494]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 684/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014, relativo all'autorizzazione della cantaxantina come additivo per mangimi per galline da riproduzione (titolare dell'autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd) ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 112 [regolamento di esecuzione (UE) n. 852/2014 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«113. **32014 R 0684**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 684/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014, relativo all'autorizzazione della cantaxantina come additivo per mangimi per galline da riproduzione (titolare dell'autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd) (GU L 182 del 21.6.2014, pag. 20).»

*Articolo 2*I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 684/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 26 febbraio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2015


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GUL 182 del 21.6.2014, pag. 20.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 7/2015

del 25 febbraio 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2016/495]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/362/UE della Commissione, del 13 giugno 2014, che modifica la decisione 2009/109/CE riguardante l'organizzazione di un esperimento temporaneo che prevede alcune deroghe per la commercializzazione di miscugli di sementi destinati ad essere utilizzati come piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni fitosanitarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54 (decisione 2009/109/CE della Commissione) del capitolo III dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32014 D 0362**: Decisione di esecuzione 2014/362/UE della Commissione, del 13 giugno 2014 (GU L 177 del 17.6.2014, pag. 58).»*Articolo 2*I testi della decisione di esecuzione 2014/362/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 26 febbraio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).⁽¹⁾ GUL 177 del 17.6.2014, pag. 58.^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

16CE1076



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 8/2015

del 25 febbraio 2015

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/496]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 752/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014, che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0752**: Regolamento (UE) n. 752/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014 (GU L 208 del 15.7.2014, pag. 1).»

Articolo 2

Al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0752**: Regolamento (UE) n. 752/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014 (GU L 208 del 15.7.2014, pag. 1).»

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) n. 752/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

⁽¹⁾ GUL 208 del 15.7.2014, pag. 1.



Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 26 febbraio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 9/2015

del 25 febbraio 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/497]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento (UE) n. 167/2013 abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la direttiva 76/432/CEE del Consiglio ⁽²⁾, la direttiva 76/763/CEE del Consiglio ⁽³⁾, la direttiva 77/537/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, la direttiva 78/764/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾, la direttiva 80/720/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾, la direttiva 86/297/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, la direttiva 86/298/CEE del Consiglio ⁽⁸⁾, la direttiva 86/415/CEE del Consiglio ⁽⁹⁾, la direttiva 87/402/CEE del Consiglio ⁽¹⁰⁾, la direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾, la direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾, la direttiva 2009/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾, la direttiva 2009/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾, la direttiva 2009/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾, la direttiva 2009/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾, la direttiva 2009/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾, la direttiva 2009/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾, la direttiva 2009/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁹⁾, la direttiva 2009/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁰⁾, la direttiva 2009/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²¹⁾, la direttiva 2009/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²²⁾, la direttiva 2009/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²³⁾ e la direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁴⁾, che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo a decorrere dal 1° gennaio 2016.
- (3) Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

⁽¹⁾ GUL 60 del 2.3.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 122 dell'8.5.1976, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 262 del 27.9.1976, pag. 135.

⁽⁴⁾ GUL 220 del 29.8.1977, pag. 38.

⁽⁵⁾ GUL 255 del 18.9.1978, pag. 1.

⁽⁶⁾ GUL 194 del 28.7.1980, pag. 1.

⁽⁷⁾ GUL 186 dell'8.7.1986, pag. 19.

⁽⁸⁾ GUL 186 dell'8.7.1986, pag. 26.

⁽⁹⁾ GUL 240 del 26.8.1986, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GUL 220 dell'8.8.1987, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GUL 173 del 12.7.2000, pag. 1.

⁽¹²⁾ GUL 171 del 9.7.2003, pag. 1.

⁽¹³⁾ GUL 261 del 3.10.2009, pag. 1.

⁽¹⁴⁾ GUL 198 del 30.7.2009, pag. 4.

⁽¹⁵⁾ GUL 198 del 30.7.2009, pag. 9.

⁽¹⁶⁾ GUL 198 del 30.7.2009, pag. 15.

⁽¹⁷⁾ GUL 203 del 5.8.2009, pag. 19.

⁽¹⁸⁾ GUL 214 del 19.8.2009, pag. 23.

⁽¹⁹⁾ GUL 216 del 20.8.2009, pag. 1.

⁽²⁰⁾ GUL 201 dell'1.8.2009, pag. 11.

⁽²¹⁾ GUL 203 del 5.8.2009, pag. 52.

⁽²²⁾ GUL 261 del 3.10.2009, pag. 40.

⁽²³⁾ GUL 201 dell'1.8.2009, pag. 18.

⁽²⁴⁾ GUL 27 del 30.1.2010, pag. 33.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1) dopo il punto 39 (direttiva 2009/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:

«40. **32013 R 0167**: Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).»;

2) i testi dei punti 8 (direttiva 76/432/CEE del Consiglio), 9 (direttiva 76/763/CEE del Consiglio), 11 (direttiva 2009/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 12 (direttiva 77/537/CEE del Consiglio), 13 (direttiva 78/764/CEE del Consiglio), 17 (direttiva 2009/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 18 (direttiva 80/720/CEE del Consiglio), 19 (direttiva 86/297/CEE del Consiglio), 20 (direttiva 86/298/CEE del Consiglio), 21 (direttiva 86/415/CEE del Consiglio), 22 (direttiva 87/402/CEE del Consiglio), 23 (direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 28 (direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 29 (direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 31 (direttiva 2009/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 32 (direttiva 2009/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 33 (direttiva 2009/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 34 (direttiva 2009/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 35 (direttiva 2009/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 36 (direttiva 2009/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 37 (direttiva 2009/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 38 (direttiva 2009/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 39 (direttiva 2009/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Articolo 2

Al punto 1c (direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXIV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32013 R 0167**: Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013 (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).»

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) n. 167/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 26 febbraio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 10/2015

del 25 febbraio 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/498]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Le direttive del Consiglio 84/528/CEE ⁽¹⁾ e 84/529/CEE ⁽²⁾, che sono integrate nell'accordo SEE, sono state abrogate dalla direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, che è integrata nell'accordo SEE. I riferimenti alle direttive 84/528/CEE e 84/529/CEE dovrebbero pertanto essere soppressi dall'accordo SEE.
- (2) Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dei punti 2 (Direttiva 84/528/CEE del Consiglio) e 3 (Direttiva 84/529/CEE del Consiglio) del capitolo III dell'allegato II dell'accordo SEE è soppresso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 26 febbraio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GUL 300 del 19.11.1984, pag. 72.

⁽²⁾ GUL 300 del 19.11.1984, pag. 86.

⁽³⁾ GUL 213 del 7.9.1995, pag. 1.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 11/2015

del 25 febbraio 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/499]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (UE) n. 488/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne i tenori massimi di cadmio nei prodotti alimentari ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 589/2014 della Commissione, del 2 giugno 2014, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n. 252/2012 ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 601/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti alimentari della carne e l'uso di determinati additivi alimentari nelle preparazioni di carni ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 923/2014 della Commissione, del 25 agosto 2014, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di pigmenti coloranti di alluminio di riboflavine (E 101) e cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio (E 120) in determinate categorie di alimenti e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 in merito alle specifiche per le riboflavine (E 101) ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE la raccomandazione 2014/118/UE della Commissione, del 3 marzo 2014, sul monitoraggio di tracce di ritardanti di fiamma bromati negli alimenti ⁽⁵⁾.
- (6) Il regolamento (UE) n. 589/2014 abroga il regolamento (UE) n. 252/2012 della Commissione ⁽⁶⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (7) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (8) Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) al punto 54zzzz [regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0488**: Regolamento (UE) n. 488/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014 (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 75).»;

⁽¹⁾ GUL 138 del 13.5.2014, pag. 75.

⁽²⁾ GUL 164 del 3.6.2014, pag. 18.

⁽³⁾ GUL 166 del 5.6.2014, pag. 11.

⁽⁴⁾ GUL 252 del 26.8.2014, pag. 11.

⁽⁵⁾ GUL 65 del 5.3.2014, pag. 39.

⁽⁶⁾ GUL 84 del 23.3.2012, pag. 1.



- 2) al punto 54zzzzr [regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] sono aggiunti i seguenti tratti:
- «— **32014 R 0601**: Regolamento (UE) n. 601/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014 (GU L 166 del 5.6.2014, pag. 11),
 - **32014 R 0923**: Regolamento (UE) n. 923/2014 della Commissione, del 25 agosto 2014 (GU L 252 del 26.8.2014, pag. 11).»;
- 3) al punto 69 [regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione] è aggiunto il seguente tratto:
- «— **32014 R 0923**: Regolamento (UE) n. 923/2014 della Commissione, del 25 agosto 2014 (GU L 252 del 26.8.2014, pag. 11).»;
- 4) dopo il punto 86 [regolamento (CE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio] è inserito il seguente punto:
- «87. **32014 R 0589**: Regolamento (UE) n. 589/2014 della Commissione, del 2 giugno 2014, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n. 252/2012 (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 18).»;
- 5) sotto il titolo «*ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO*», dopo il punto 16 (raccomandazione 2013/647/UE della Commissione) è aggiunto il seguente punto:
- «17. **32014 H 0118**: Raccomandazione 2014/118/UE della Commissione, del 3 marzo 2014, sul monitoraggio di tracce di ritardanti di fiamma bromati negli alimenti (GU L 65 del 5.3.2014, pag. 39).»;
- 6) il testo del punto 70 (regolamento (UE) n. 252/2012 della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 488/2014, (UE) n. 589/2014, (UE) n. 601/2014, (UE) n. 923/2014 e (UE) n. 1069/2013 e della raccomandazione 2014/118/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 febbraio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 12/2015

del 25 febbraio 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/500]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2014 della Commissione, del 22 aprile 2014, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2015, il 2016 e il 2017 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2014 della Commissione abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2012 della Commissione ⁽²⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1) dopo il punto 87 [regolamento (UE) n. 589/2014 della Commissione] è aggiunto il seguente punto:

«88. **32014 R 0400:** Regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2014 della Commissione, del 22 aprile 2014, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2015, il 2016 e il 2017 destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 119 del 23.4.2014, pag. 44).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

nella tabella di cui al punto 5) dell'allegato II è aggiunto quanto segue:

| | |
|----|----------------------|
| IS | 12 ⁽¹⁾ |
| | 15 ⁽²⁾ |
| NO | 12 ⁽¹⁾ |
| | 15 ⁽²⁾ »; |

⁽¹⁾ GUL 119 del 23.4.2014, pag. 44.

⁽²⁾ GUL 235 dell'1.9.2012, pag. 8.



2) il testo del punto 73 [regolamento di esecuzione (UE) n. 1048/2012 della Commissione] è soppresso.

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 febbraio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 13/2015

del 25 febbraio 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/501]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014, relativo alle prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 88 [regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2014 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«89. **32014 R 0828**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione, del 30 luglio 2014, relativo alle prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti (GU L 228 del 31.7.2014, pag. 5).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 febbraio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

⁽¹⁾ GUL 228 del 31.7.2014, pag. 5.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

16CE1082



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 14/2015

del 25 febbraio 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/502]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 676/2014 della Commissione, del 19 giugno 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «triclabendazolo» ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 677/2014 della Commissione, del 19 giugno 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «cabergolina» ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 681/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «rafossanide» ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 682/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «closantel» ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 683/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «clorsulon» ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 [regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32014 R 0676**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 676/2014 della Commissione, del 19 giugno 2014 (GU L 180 del 20.6.2014, pag. 5),
- **32014 R 0677**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 677/2014 della Commissione, del 19 giugno 2014 (GU L 180 del 20.6.2014, pag. 8),
- **32014 R 0681**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 681/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014 (GU L 182 del 21.6.2014, pag. 11),
- **32014 R 0682**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 682/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014 (GU L 182 del 21.6.2014, pag. 14),
- **32014 R 0683**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 683/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014 (GU L 182 del 21.6.2014, pag. 17).»


⁽¹⁾ GUL 180 del 20.6.2014, pag. 5.

⁽²⁾ GUL 180 del 20.6.2014, pag. 8.

⁽³⁾ GUL 182 del 21.6.2014, pag. 11.

⁽⁴⁾ GUL 182 del 21.6.2014, pag. 14.

⁽⁵⁾ GUL 182 del 21.6.2014, pag. 17.



Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 676/2014, (UE) n. 677/2014, (UE) n. 681/2014, (UE) n. 682/2014 e (UE) n. 683/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 febbraio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 15/2015

del 25 febbraio 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/503]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 520/2012 della Commissione, del 19 giugno 2012, relativo allo svolgimento delle attività di farmacovigilanza previste dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 15zp (decisione di esecuzione 2012/707/UE della Commissione) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«15zq. **32012 R 0520**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 520/2012 della Commissione, del 19 giugno 2012, relativo allo svolgimento delle attività di farmacovigilanza previste dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 159 del 20.6.2012, pag. 5).»

Articolo 2


I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 520/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 febbraio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

⁽¹⁾ GU L 159 del 20.6.2012, pag. 5.

^(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

16CE1084



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 16/2015

del 25 febbraio 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/504]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 900/2014 della Commissione, del 15 luglio 2014, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12zza [Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0900**: Regolamento (UE) n. 900/2014 della Commissione, del 15 luglio 2014 (GU L 247 del 21.8.2014, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 900/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 febbraio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2015

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GUL 247 del 21.8.2014, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 17/2015

del 25 febbraio 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/505]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione, del 5 giugno 2014, recante modifica, ai fini dell'introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12zze [regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0605**: Regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione, del 5 giugno 2014 (GU L 167 del 6.6.2014, pag. 36).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 605/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 febbraio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2015

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GUL 167 del 6.6.2014, pag. 36.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 18/2015

del 25 febbraio 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/506]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 518/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adatta il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio in ragione dell'adesione della Repubblica di Croazia ⁽¹⁾.
- (2) Poiché l'accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo ⁽²⁾ («l'accordo del 2014 sull'allargamento del SEE») firmato a Bruxelles l'11 aprile 2014 è applicabile a titolo provvisorio ai suoi firmatari dal 12 aprile 2014, la presente decisione si applica a titolo provvisorio in attesa dell'entrata in vigore di detto accordo.
- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 [regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32013 R 0518**: Regolamento (UE) n. 518/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 72).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 518/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3


La presente decisione entra in vigore il 26 febbraio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*), o il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 203/2014 del 30 settembre 2014 ⁽³⁾, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore l'accordo del 2014 sull'allargamento del SEE.

⁽¹⁾ GUL 158 del 10.6.2013, pag. 72.

⁽²⁾ GUL 170 dell'11.6.2014, pag. 5.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽³⁾ GUL 202 del 30.7.2015, pag. 57.



Nell'attesa dell'entrata in vigore dell'accordo del 2014 sull'allargamento del SEE, la presente decisione si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 26 febbraio 2015, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE, oppure, se successivo, a decorrere dal giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 203/2014 del 30 settembre 2014.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

16CE1087



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 19/2015

del 25 febbraio 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/507]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 866/2014 della Commissione, dell'8 agosto 2014, che modifica gli allegati III, V e VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici ⁽¹⁾, rettificato dalla GU L 254 del 28.8.2014, pag. 39.
- (2) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1a [regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XVI dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0866**: Regolamento (UE) n. 866/2014 della Commissione, dell'8 agosto 2014 (GU L 238 del 9.8.2014, pag. 3), rettificato dalla GU L 254 del 28.8.2014, pag. 39.»*Articolo 2*I testi del regolamento (UE) n. 866/2014 (rettificato dalla GU L 254 del 28.8.2014, pag. 39) nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 26 febbraio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 238 del 9.8.2014, pag. 3.^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 20/2015

del 25 febbraio 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/508]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1003/2014 della Commissione, del 18 settembre 2014, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1004/2014 della Commissione, del 18 settembre 2014, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici ⁽²⁾.
- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1a [regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XVI dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32014 R 1003**: Regolamento (UE) n. 1003/2014 della Commissione, del 18 settembre 2014 (GU L 282 del 26.9.2014, pag. 1),
- **32014 R 1004**: Regolamento (UE) n. 1004/2014 della Commissione, del 18 settembre 2014 (GU L 282 del 26.9.2014, pag. 5).»

*Articolo 2*I testi dei regolamenti (UE) n. 1003/2014 e (UE) n. 1004/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 26 febbraio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GUL 282 del 26.9.2014, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 282 del 26.9.2014, pag. 5.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

16CE1089



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 21/2015

del 25 febbraio 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/509]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 574/2014 della Commissione, del 21 febbraio 2014, che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il modello da usare per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ai prodotti da costruzione ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1 [regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XXI dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

- **32014 R 0574**: Regolamento delegato (UE) n. 574/2014 della Commissione, del 21 febbraio 2014 (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 41).»

*Articolo 2*I testi del regolamento delegato (UE) n. 574/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 26 febbraio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GUL 159 del 28.5.2014, pag. 41.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 22/2015

del 25 febbraio 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/510]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 568/2014 della Commissione, del 18 febbraio 2014, recante modifica dell'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1 [regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XXI dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0568**: Regolamento delegato (UE) n. 568/2014 della Commissione, del 18 febbraio 2014 (GU L 157 del 27.5.2014, pag. 76).»*Articolo 2*I testi del regolamento delegato (UE) n. 568/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 26 febbraio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GUL 157 del 27.5.2014, pag. 76.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 23/2015

del 25 febbraio 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/511]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 157/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2013, relativo alle condizioni per rendere disponibile su un sito web una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 2o [decisione 2011/284/UE della Commissione] del capitolo XXI dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«2p. **32014 R 0157**: Regolamento delegato (UE) n. 157/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2013, relativo alle condizioni per rendere disponibile su un sito web una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione (GU L 52 del 21.2.2014, pag. 1).»

*Articolo 2*I testi del regolamento delegato (UE) n. 157/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 26 febbraio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GUL 52 del 21.2.2014, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 24/2015

del 25 febbraio 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/512]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1062/2013 della Commissione, del 30 ottobre 2013, relativo al formato della valutazione tecnica europea per i prodotti da costruzione ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 2p [regolamento delegato (UE) n. 157/2014 della Commissione] del capitolo XXI dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

- «2 q. **32013 R 1062**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1062/2013 della Commissione, del 30 ottobre 2013, relativo al formato della valutazione tecnica europea per i prodotti da costruzione (GU L 289 del 31.10.2013, pag. 42).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1062/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 febbraio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GUL 289 del 31.10.2013, pag. 42.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 25/2015

del 25 febbraio 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2016/513]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 4 [direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XXIX dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

- «4a. **32014 L 0058:** Direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 28).»

Articolo 2

I testi della direttiva di esecuzione 2014/58/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 febbraio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GUL 115 del 17.4.2014, pag. 28.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 26/2015
del 25 febbraio 2015
che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE [2016/514]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione n. E4, del 13 marzo 2014, concernente il periodo transitorio quale definito all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) La decisione n. E4 sostituisce la decisione n. E3 ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere sostituita ai sensi del medesimo.
- (3) Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 4.3 (Decisione n. E3) dell'allegato VI dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«**32014 D 0520(03)**: Decisione n. E4, del 13 marzo 2014, concernente il periodo transitorio quale definito all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 152 del 20.5.2014, pag. 21).»

Articolo 2

I testi della decisione n. E4 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 febbraio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU C 152 del 20.5.2014, pag. 21.

⁽²⁾ GU C 12 del 14.1.2012, pag. 6.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 27/2015
del 25 febbraio 2015
che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE [2016/515]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione n. S10, del 19 dicembre 2013, relativa alla transizione dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 e all'applicazione delle procedure di rimborso ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 8.8 (decisione n. S8) dell'allegato VI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«8.9. **32014 D 0520(02)**: Decisione n. S10, del 19 dicembre 2013, relativa alla transizione dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 e all'applicazione delle procedure di rimborso (GU C 152 del 20.5.2014, pag. 16).»

Articolo 2

I testi della decisione n. S10 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 febbraio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU C 152 del 20.5.2014, pag. 16.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 28/2015
del 25 febbraio 2015
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2016/516]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 66nf (Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«66ng. **32014 R 0452**: Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 12).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

all'articolo 110, lettera a), dell'allegato 2, le parole “, l'Autorità di vigilanza EFTA” sono aggiunte dopo “la Commissione”.»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 452/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 febbraio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

⁽¹⁾ GUL 133 del 6.5.2014, pag. 12.

^(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

16CE1097



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 29/2015

del 25 febbraio 2015

che modifica l'allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell'accordo SEE [2016/517]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane ⁽¹⁾.
- (2) Per comodità, gli atti elencati nell'allegato XVII dell'accordo SEE sotto il titolo «ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO» sono rinumerati.
- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XVII dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) i punti 10 (risoluzione 92/C-138/01 del Consiglio) e 11 (comunicazione della Commissione del 27 ottobre 1992) sotto il titolo «ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO» sono rinumerati punti 1 e 2;
- 2) dopo il punto 9 h (direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:

«10. **32012 L 0028:** Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

- a) gli Stati EFTA partecipano alla banca dati online unica pubblicamente accessibile, istituita e gestita dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, di cui all'articolo 3, paragrafo 6. Gli Stati EFTA sostengono le eventuali spese di traduzione nelle lingue islandese e norvegese;
- b) per gli Stati EFTA, la data di applicazione di cui all'articolo 8 è il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 29/2015 del 6 febbraio 2015.»

*Articolo 2*I testi della direttiva 2012/28/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 26 febbraio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

⁽¹⁾ GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5.

^(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

16CE1098



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 30/2015
del 25 febbraio 2015
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2016/518]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2011/850/UE della Commissione, del 12 dicembre 2011, recante disposizioni di attuazione delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo scambio reciproco e la comunicazione di informazioni sulla qualità dell'aria ambiente ⁽¹⁾.
- (2) La decisione di esecuzione 2011/850/UE abroga le decisioni 2004/224/CE ⁽²⁾ e 2004/461/CE ⁽³⁾ della Commissione, che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 14c [direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio] è inserito il seguente punto:
«14ca. **32011 D 0850**: Decisione di esecuzione 2011/850/UE della Commissione, del 12 dicembre 2011, recante disposizioni di attuazione delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo scambio reciproco e la comunicazione di informazioni sulla qualità dell'aria ambiente (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 86).»
2. il testo dei punti 21ai [decisione 2004/224/CE della Commissione] e 21aj [decisione 2004/461/CE della Commissione] è soppresso.

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione 2011/850/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 febbraio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GUL 335 del 17.12.2011, pag. 86.

⁽²⁾ GUL 68 del 6.3.2004, pag. 27.

⁽³⁾ GUL 156 del 30.4.2004, pag. 78.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

16CE1099



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 31/2015
del 25 febbraio 2015
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2016/519]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1087/2013 della Commissione, del 4 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la comunicazione dei dati sul bromuro di metile ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 21aa (Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32013 R 1087**: Regolamento (UE) n. 1087/2013 della Commissione, del 4 novembre 2013 (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 28).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1087/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 febbraio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4


La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2015

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GUL 293 del 5.11.2013, pag. 28.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 32/2015

del 25 febbraio 2015

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2016/520]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo SEE al fine di includere il regolamento (UE) n. 512/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante modifica del regolamento (UE) n. 912/2010 che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al trattino [regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio] della lettera a) del paragrafo 8 dell'articolo 1 del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

- **32014 R 0512**: Regolamento (UE) n. 512/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 72).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GUL 150 del 20.5.2014, pag. 72.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 33/2015

del 25 febbraio 2015

**che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino)
dell'accordo SEE [2016/521]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1251/2013 della Commissione, del 3 dicembre 2013, recante modifica del regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda alcune pratiche enologiche e del regolamento (CE) n. 436/2009 in ordine alla registrazione di tali pratiche nei registri del settore vitivinicolo ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 347/2014 della Commissione, del 4 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 606/2009 per quanto riguarda l'aumento del tenore massimo totale di anidride solforosa reso necessario dalle condizioni climatiche ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa al vino. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nel settimo paragrafo dell'introduzione al protocollo 47 dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza il protocollo 47 dell'accordo SEE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


Al punto 10 [regolamento (CE) n. 606/2009 del Consiglio] dell'appendice 1 del protocollo 47 dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32013 R 1251**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1251/2013 della Commissione, del 3 dicembre 2013 (GU L 323 del 4.12.2013, pag. 28),
- **32014 R 0347**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 347/2014 della Commissione, del 4 aprile 2014 (GU L 102 del 5.4.2014, pag. 9).»

*Articolo 2*I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1251/2013 e (UE) n. 347/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 323 del 4.12.2013, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 102 del 5.4.2014, pag. 9.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 febbraio 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

16CE1102



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/522 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2015

che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, l'articolo 12, paragrafo 5, l'articolo 17, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 19, paragrafi 13 e 14,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 596/2014 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati in una serie di questioni strettamente connesse riguardanti l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi dall'ambito di applicazione del medesimo regolamento, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie per la comunicazione di informazioni privilegiate da parte dei partecipanti al mercato delle quote di emissioni, la specificazione dell'autorità competente per la notifica dei ritardi nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, le circostanze nelle quali l'emittente può consentire la negoziazione durante un periodo di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.
- (2) Gli Stati membri appartenenti al Sistema europeo di banche centrali, i ministeri e altre agenzie e società veicolo di uno o più Stati membri, nonché l'Unione e taluni altri organismi pubblici, o qualsiasi persona che agisca per loro conto, non dovrebbero essere soggetti a restrizioni nell'attuazione della politica monetaria, dei cambi o della gestione del debito pubblico, nella misura in cui agiscono nel pubblico interesse ed esclusivamente ai fini di dette politiche.
- (3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 596/2014 l'esenzione dall'ambito di applicazione del regolamento citato per le operazioni svolte nel pubblico interesse può essere estesa a taluni organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima e alle banche centrali di paesi terzi, a condizione che soddisfino i requisiti pertinenti. A tal fine, la Commissione ha preparato e presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta il trattamento internazionale di taluni organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima e delle banche centrali di paesi terzi. La relazione comprendeva un'analisi comparata del trattamento riservato a taluni organismi e alle banche centrali nel contesto giuridico dei paesi terzi e degli standard di gestione del rischio applicabili alle

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 1.



operazioni poste in essere da tali organismi pubblici e dalle banche centrali in tali giurisdizioni. Nell'analisi comparata la relazione ha concluso che è opportuno estendere anche a taluni organismi pubblici e alle banche centrali di tali paesi terzi l'esenzione dall'ambito di applicazione del regolamento prevista per operazioni, ordini o condotte nella conduzione della politica monetaria, dei cambi o della gestione del debito pubblico.

- (4) È opportuno definire e, se necessario, aggiornare un elenco degli organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi che godono dell'esenzione.
- (5) È fondamentale specificare gli indicatori di manipolazioni consistenti nel fornire indicazioni false o fuorvianti e nel fissare i prezzi previsti dall'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014, al fine di chiarirne gli elementi e tener conto degli sviluppi tecnici sui mercati finanziari. Pertanto dovrebbe essere fornito un elenco non esaustivo di tali indicatori che contenga esempi di prassi.
- (6) Per quanto riguarda talune prassi, è opportuno individuare indicatori aggiuntivi al fine di chiarirle e illustrarle a seconda del caso. Tali indicatori non dovrebbero essere considerati né esaustivi né determinanti e i loro rapporti con uno o più esempi di prassi non dovrebbero essere considerati limitativi. Gli esempi di prassi non dovrebbero essere considerati di per sé una manipolazione del mercato; tuttavia, i partecipanti al mercato e le autorità competenti dovrebbero tenerne conto quando esaminano le operazioni o gli ordini di compravendita.
- (7) Si dovrebbe seguire un approccio proporzionato, prendendo in considerazione la natura e le caratteristiche specifiche degli strumenti finanziari e dei mercati interessati. Gli esempi possono illustrare ed essere collegati a uno o più indicatori di manipolazioni del mercato di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014. Pertanto, a seconda di come è applicata, una prassi specifica può riguardare più indicatori di manipolazioni del mercato riportati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014, e si possono verificare alcune sovrapposizioni. Analogamente, talune altre prassi, anche se non espressamente previste dal presente regolamento, possono illustrare ciascuno degli indicatori riportati nel regolamento. Di conseguenza, i partecipanti al mercato e le autorità competenti dovrebbero tener conto di altre circostanze non specificate che potrebbero essere considerate potenziali manipolazioni del mercato secondo la definizione di cui al regolamento (UE) n. 596/2014.
- (8) Taluni esempi di prassi riportati nel presente regolamento descrivono casi che sono compresi nella nozione di manipolazioni del mercato o che, sotto alcuni aspetti, fanno riferimento a una condotta di manipolazione. Dall'altro canto, alcuni esempi di prassi possono essere considerati legittimi se, ad esempio, una persona che compie operazioni o inoltra ordini di compravendita che possono configurarsi come una manipolazione del mercato è in grado di dimostrare che le motivazioni alla base di tali operazioni o tali ordini erano legittime, e che le operazioni e gli ordini in questione erano conformi alle prassi ammesse sul mercato considerato.
- (9) Ai fini della compilazione dell'elenco delle prassi che fanno riferimento agli indicatori di manipolazioni del mercato di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014, i riferimenti incrociati riportati nell'allegato II del presente regolamento comprendono sia l'esempio della prassi pertinente sia l'indicatore aggiuntivo associato a tale esempio.
- (10) Ai fini degli indicatori di manipolazioni riportati nel presente regolamento, qualsiasi riferimento a «ordine di compravendita» comprende tutti i tipi di ordini, inclusi gli ordini iniziali, le modifiche, gli aggiornamenti e le cancellazioni, a prescindere dal fatto che siano stati eseguiti o meno, dei mezzi utilizzati per accedere alla sede di negoziazione o effettuare un'operazione o inserire un ordine di compravendita, e a prescindere dal fatto che tale ordine sia stato o meno registrato nel book di negoziazione (order book) della sede di negoziazione.
- (11) I partecipanti al mercato delle quote di emissioni costituiscono un sottogruppo specifico dei soggetti che partecipano al mercato delle quote di emissioni. Tra i soggetti che partecipano al mercato delle quote di emissioni, coloro che superano determinate soglie minime dovrebbero essere considerati partecipanti al mercato delle quote di emissioni ed essere gli unici cui si applica l'obbligo della comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate. È pertanto necessario definire con chiarezza tali soglie minime.
- (12) Secondo la definizione di informazioni privilegiate di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014, un partecipante al mercato delle quote di emissioni deve valutare caso per caso se le informazioni in questione soddisfino i criteri per le informazioni privilegiate. Ne consegue che un partecipante al mercato delle quote di emissioni non è tenuto a comunicare al pubblico tutte le informazioni riguardanti la sua attività concreta. Il partecipante al mercato delle quote di emissioni dovrebbe valutare correttamente le informazioni in questione, tenendo conto delle circostanze del mercato e di altri fattori esterni che possono avere un effetto sul prezzo di una quota di emissioni nel momento specifico in cui le informazioni diventano disponibili.



- (13) L'esenzione di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014 esclude dalla definizione di partecipante al mercato delle quote di emissioni i soggetti che partecipano al mercato delle quote di emissioni nel caso in cui gli impianti o le attività di trasporto aereo di cui hanno la proprietà, il controllo o di cui sono responsabili nell'esercizio precedente hanno prodotto emissioni non superiori a una soglia minima di CO₂ equivalente e, se svolgono attività di combustione, la loro potenza termica nominale non ha superato una determinata soglia minima. Pertanto, le soglie minime dovrebbero riguardare tutte le attività, incluse le attività di trasporto aereo o gli impianti che il soggetto interessato che partecipa al mercato delle quote di emissioni, o l'impresa madre o un'impresa collegata, possiede o controlla o, per le questioni operative, dei quali il partecipante interessato, o l'impresa madre o un'impresa collegata, è responsabile, totalmente o in parte.
- (14) Inoltre, ai fini dell'esenzione dall'obbligo si dovrebbero prendere in considerazione cumulativamente la soglia annua di CO₂ equivalente e la potenza termica nominale. Pertanto, il superamento di una delle due soglie dovrebbe essere sufficiente per l'applicazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 596/2014.
- (15) Per rafforzare l'integrità del mercato, evitando nel contempo un eccesso di comunicazioni, è opportuno fissare le soglie minime a un livello tale che escluda le imprese che probabilmente non detengono informazioni privilegiate.
- (16) Le soglie minime dovrebbero essere riviste qualora ciò sia necessario per valutare il loro funzionamento in relazione, tra l'altro, al previsto aumento della trasparenza del mercato delle quote di emissioni, compresi il numero di eventi segnalati e gli oneri amministrativi collegati, lo sviluppo e la maturità del mercato delle quote di emissioni, il numero dei soggetti che partecipano al mercato delle quote di emissioni e l'impatto sulla disponibilità di informazioni specifiche dell'impresa e sulla formazione del prezzo o sulle decisioni di investimento nel mercato delle quote di emissioni.
- (17) Tenendo conto dell'estensione dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 sotto il profilo degli strumenti finanziari contemplati, del fatto che l'obbligo di notifica a posteriori all'autorità competente si applica agli emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di strumenti negoziati solo su un sistema multilaterale di negoziazione (multilateral trading facility — MTF) o su altri tipi di sistemi organizzati di negoziazione (organised trading facilities — OTF), agli emittenti che hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o che hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro, nonché del fatto che gli strumenti finanziari di tali emittenti possono essere ammessi alla negoziazione o essere negoziati in sedi di negoziazione in diversi Stati membri, è opportuno garantire che in tutti i casi l'unica autorità competente destinataria della notifica sia quella maggiormente interessata alla vigilanza del mercato ed evitare che l'emittente eserciti un potere di discrezionalità. Questo approccio si basa sull'utilizzo della nozione di titoli azionari.
- (18) L'obbligo di notificare i ritardi nella comunicazione di informazioni privilegiate all'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 si applica anche ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni. Sotto il profilo dell'ambito di applicazione, il regolamento (UE) n. 596/2014 si applica ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni che operano sul mercato primario delle quote di emissioni o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di esse (facendo offerte alle aste) e sui mercati secondari delle quote di emissioni o dei loro derivati.
- (19) Al fine di garantire che un'unica autorità competente sia individuata con certezza per i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, l'autorità competente per le notifiche di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 dovrebbe essere l'autorità competente dello Stato membro in cui è registrato il partecipante al mercato delle quote di emissioni, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del medesimo regolamento, piuttosto che l'autorità competente di ciascuna delle sedi di negoziazione in cui sono negoziate le quote di emissioni.
- (20) La scelta dell'autorità competente dello Stato membro in cui è registrato il partecipante al mercato delle quote di emissioni è una soluzione che consente sempre di individuare con certezza un'unica autorità competente e di limitare gli oneri amministrativi a carico dei partecipanti al mercato delle quote di emissioni, in quanto evita loro di effettuare notifiche multiple e simultanee a diverse autorità competenti.
- (21) In circostanze eccezionali l'emittente può autorizzare una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione a procedere alla vendita immediata delle sue azioni nel corso di un periodo di chiusura. L'emittente dovrebbe concedere l'autorizzazione caso per caso, adottando come primo criterio di valutazione il fatto che, prima di qualsiasi negoziazione, la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione abbia chiesto e rispettivamente ottenuto l'autorizzazione dell'emittente a negoziare. Per consentire all'emittente di valutare le circostanze specifiche di ogni singolo caso, la richiesta dovrebbe essere motivata e comprendere una spiegazione dell'operazione considerata e una descrizione del carattere di eccezionalità delle circostanze.



- (22) La decisione di concedere l'autorizzazione a negoziare dovrebbe essere presa in considerazione soltanto se le motivazioni fornite nella richiesta di effettuare un'operazione sono eccezionali. L'esenzione dovrebbe essere interpretata restrittivamente, senza inutili ampliamenti dell'ambito di applicazione dell'esenzione dal divieto di negoziare durante un periodo di chiusura. Le circostanze nelle quali tale esenzione può essere concessa dovrebbero essere non solo estremamente urgenti ma anche imprevedute, impellenti e non imputabili alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.
- (23) Se le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione segnalano l'esistenza di situazioni imprevedute, impellenti e al di fuori del loro controllo dovrebbero essere autorizzate a vendere azioni soltanto per ottenere le risorse finanziarie necessarie. Simili situazioni potrebbero verificarsi qualora la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione debba adempiere un impegno finanziario, come nel caso di una richiesta giuridicamente opponibile, compresa l'ordinanza di un tribunale, e a condizione che tale persona non possa ragionevolmente adempiere l'impegno senza vendere le azioni in questione, oppure qualora la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione si trovi in una situazione posta in essere prima dell'inizio del periodo di chiusura (ad esempio nel caso di obblighi fiscali) e debba pagare a terzi un importo che non è in grado di finanziare, del tutto o in parte, se non vendendo le azioni dell'emittente.
- (24) Nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un piano di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, è necessario stabilire se tali operazioni possano essere autorizzate dall'emittente. Pertanto, è opportuno individuare chiaramente e specificare in dettaglio taluni tipi di operazioni. Le caratteristiche di queste operazioni sono inerenti alla natura dell'operazione stessa (ad esempio acquisto o vendita, esercizio di opzioni o altri diritti), ai tempi dell'operazione o dell'adesione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione a un determinato piano, nonché al fatto se l'operazione e le sue caratteristiche (ad esempio data di esecuzione, importo) sono state concordate, programmate e organizzate con ragionevole anticipo rispetto all'inizio del periodo di chiusura.
- (25) Inoltre, le operazioni nelle quali l'interesse beneficiario non è soggetto a variazioni potrebbero essere svolte su iniziativa della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, a condizione che abbia chiesto e ottenuto l'autorizzazione dell'emittente prima dell'operazione prevista. L'operazione in questione dovrebbe riguardare soltanto il trasferimento degli strumenti interessati da un conto a un altro della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione (ad esempio da un piano a un altro), senza comportare variazioni del prezzo degli strumenti trasferiti. Questo approccio non comprende il trasferimento di strumenti finanziari né altre operazioni quali vendite o acquisti tra la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e un'altra persona, in particolare una persona giuridica interamente posseduta dalla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.
- (26) Il regolamento (UE) n. 596/2014 impone alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché alle persone a loro strettamente associate, l'obbligo di notificare all'emittente e all'autorità competente tutte le operazioni condotte per conto proprio concernenti le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati. Le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente associate, dovrebbero notificare anche ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni tutte le operazioni condotte per conto proprio concernenti le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.
- (27) La notifica delle operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni, o dalle persone a loro strettamente associate, non solo rappresenta un'informazione utile per i partecipanti al mercato, ma costituisce altresì un ulteriore mezzo a disposizione delle autorità competenti per vigilare sui mercati. L'obbligo di dette persone di notificare le operazioni non pregiudica il loro dovere di astenersi dal commettere abusi di mercato quali definiti nel regolamento (UE) n. 596/2014.
- (28) L'obbligo di notificare le operazioni condotte da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, o da una persona a loro strettamente associata, si applica a una vasta gamma di operazioni e comprende tutte le operazioni condotte per conto proprio. È pertanto opportuno definire un ampio elenco non esaustivo di tipi particolari di operazioni che dovrebbero essere notificate. In tal modo, oltre ad agevolare il conseguimento della piena trasparenza delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate, si ridurrebbe anche il rischio di elusione dell'obbligo di notifica grazie all'individuazione di tipi particolari di operazioni soggette a notifica.
- (29) Considerato che l'ambito di applicazione delle operazioni oggetto del conferimento di poteri di cui all'articolo 19, paragrafo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014 è ampio e non può essere limitato ai soli tre tipi di operazioni specificamente elencati all'articolo 19, paragrafo 7 di detto regolamento è opportuno definire un ampio elenco non esaustivo di tipi particolari di operazioni soggette a notifica.



- (30) Per quanto riguarda le operazioni condizionali, l'obbligo di notifica sorge quando si verifica o si verificano la condizione o le condizioni previste, ossia quando l'operazione in questione ha effettivamente luogo. Pertanto, non dovrebbe essere stabilito alcun obbligo di notificare sia il contratto condizionale che l'operazione effettuata previo adempimento delle condizioni previste, perché tale notifica creerebbe confusione nella prassi, in particolare se le condizioni non si verificano e l'operazione non è effettuata.
- (31) Le disposizioni e i conferimenti di poteri pertinenti stabiliti nel regolamento (UE) n. 596/2014 si applicano solo a decorrere dal 3 luglio 2016. Per tale motivo è importante che anche le disposizioni previste dal presente regolamento si applichino a partire dalla stessa data.
- (32) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del gruppo di esperti del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate riguardanti:

- 1) l'estensione a taluni organismi pubblici e alle banche centrali di paesi terzi dell'esenzione dagli obblighi e dai divieti di cui al regolamento (UE) n. 596/2014 nell'attuazione della politica monetaria, dei cambi o della gestione del debito pubblico;
- 2) gli indicatori di manipolazioni del mercato di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014;
- 3) le soglie per la comunicazione di informazioni privilegiate da parte dei partecipanti al mercato delle quote di emissioni;
- 4) l'autorità competente per le notifiche dei ritardi nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate;
- 5) le circostanze nelle quali l'emittente può autorizzare la negoziazione durante un periodo di chiusura;
- 6) i tipi di operazioni che comportano l'obbligo di notificare le operazioni condotte dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, per «titoli azionari» si intende la classe dei valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 3

Organismi pubblici e banche centrali di paesi terzi che beneficiano dell'esenzione

Il regolamento (UE) n. 596/2014 non si applica a operazioni, ordini o condotte posti in essere nella conduzione della politica monetaria, dei cambi o della gestione del debito pubblico dagli organismi pubblici e dalle banche centrali di paesi terzi indicati nell'allegato I del presente regolamento nella misura in cui si svolgono nel pubblico interesse ed esclusivamente ai fini di tali politiche.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349).



Articolo 4

Indicatori di manipolazioni

1. In relazione agli indicatori di manipolazioni consistenti nel fornire indicazioni false o fuorvianti e nel fissare i prezzi previsti dall'allegato I, sezione A, del regolamento (UE) n. 596/2014, le prassi di cui agli indicatori da A, lettera a), ad A, lettera g), dell'allegato I del medesimo regolamento sono stabilite nell'allegato II, sezione 1, del presente regolamento.
2. In relazione agli indicatori di manipolazioni consistenti nell'utilizzazione di strumenti fittizi o di altri tipi di inganno o espediente previsti dall'allegato I, sezione B, del regolamento (UE) n. 596/2014, le prassi di cui agli indicatori B, lettera a) e lettera b), dell'allegato I del medesimo regolamento sono stabilite nell'allegato II, sezione 2, del presente regolamento.

Articolo 5

Soglie minime di CO₂ e potenza termica nominale

1. Ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014:
 - a) la soglia minima di CO₂ equivalente è di 6 milioni di tonnellate all'anno;
 - b) la soglia minima della potenza termica nominale è di 2 430 MW.
2. Le soglie di cui al paragrafo 1 si applicano a livello di gruppo e riguardano tutte le attività, incluse le attività di trasporto aereo o gli impianti che il soggetto che partecipa al mercato delle quote di emissioni in questione, o l'impresa madre o un'impresa collegata, possiede o controlla o, per le questioni operative, dei quali il partecipante interessato, o l'impresa madre o un'impresa collegata, è responsabile, totalmente o in parte.

Articolo 6

Determinazione dell'autorità competente

1. L'autorità competente cui l'emittente di strumenti finanziari deve notificare il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate a norma dell'articolo 17, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 596/2014 è l'autorità competente dello Stato membro nel quale è registrato l'emittente qualora si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a) se e finché l'emittente possiede titoli azionari ammessi alla negoziazione o negoziati con la sua autorizzazione, o per i quali ha chiesto l'ammissione alla negoziazione, in una sede di negoziazione nello Stato membro in cui è registrato;
 - b) se e finché l'emittente non possiede titoli azionari ammessi alla negoziazione o negoziati con la sua autorizzazione, o per i quali ha chiesto l'ammissione alla negoziazione, in una sede di negoziazione in qualsiasi Stato membro, a condizione che possieda altri strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati con la sua autorizzazione, o per i quali ha chiesto l'ammissione alla negoziazione, in una sede di negoziazione nello Stato membro in cui è registrato.
2. In tutti gli altri casi, compresi quelli di emittenti con sede in un paese terzo, l'autorità competente cui l'emittente di strumenti finanziari deve notificare il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate è l'autorità competente dello Stato membro in cui:
 - a) l'emittente possiede titoli azionari ammessi alla negoziazione o negoziati con la sua autorizzazione, o per i quali ha chiesto l'ammissione alla negoziazione, in una sede di negoziazione per la prima volta;
 - b) l'emittente possiede altri strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati con la sua autorizzazione, o per i quali ha chiesto l'ammissione alla negoziazione, in una sede di negoziazione per la prima volta, se e finché non possiede titoli azionari ammessi alla negoziazione o negoziati con la sua autorizzazione, o per i quali ha chiesto l'ammissione alla negoziazione, in una sede di negoziazione in uno Stato membro.



Se l'emittente di strumenti finanziari possiede gli strumenti finanziari pertinenti ammessi alla negoziazione o negoziati con la sua autorizzazione, o per i quali ha chiesto l'ammissione alla negoziazione, per la prima volta contemporaneamente in sedi di negoziazione in più Stati membri, notifica il ritardo all'autorità competente della sede di negoziazione che costituisce il mercato più importante in termini di liquidità, come stabilito dal regolamento delegato della Commissione da adottare a norma dell'articolo 26, paragrafo 9, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

3. Ai fini delle notifiche di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014, il partecipante al mercato delle quote di emissioni notifica il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate all'autorità competente dello Stato membro in cui è registrato.

Articolo 7

Negoziazione durante un periodo di chiusura

1. Una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente ha il diritto di effettuare negoziazioni durante un periodo di chiusura quale definito all'articolo 19, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 596/2014 a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) è soddisfatta una delle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 596/2014;
- b) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura.

2. Nelle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014, prima di qualsiasi negoziazione durante il periodo di chiusura una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione chiede all'emittente, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante un periodo di chiusura.

Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

Articolo 8

Circostanze eccezionali

1. Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni durante un periodo di chiusura, l'emittente effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, presentata dalla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione. L'emittente ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali.

2. Le circostanze di cui al paragrafo 1 sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ed esulano dal suo controllo.

3. Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono eccezionali, l'emittente valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione:

- a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- b) deve adempiere o si trova in una situazione creata prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).



Articolo 9

Caratteristiche della negoziazione durante un periodo di chiusura

L'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:

- a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
 - ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;
- b) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;
- c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
 - ii) la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile;
 - iii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente;
- d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
 - ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;
 - iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;
- e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
- f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita.



Articolo 10

Operazioni soggette a notifica

1. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente.

Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

2. Le operazioni soggette a notifica includono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate a verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

⁽¹⁾ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).



*Articolo 11***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Organismi pubblici e banche centrali di paesi terzi

- 1) Australia:
 - Banca centrale dell'Australia (Reserve Bank of Australia);
 - Ufficio australiano per l'amministrazione finanziaria (Australian Office of Financial Management);
- 2) Brasile:
 - Banca centrale del Brasile (Central Bank of Brazil);
 - Tesoreria nazionale del Brasile (National Treasury of Brazil);
- 3) Canada:
 - Banca centrale del Canada (Bank of Canada);
 - Dipartimento delle Finanze del Canada (Department of Finance Canada);
- 4) Cina:
 - Banca centrale della Repubblica popolare cinese (People's Bank of China);
- 5) Regione amministrativa speciale di Hong Kong:
 - Autorità monetaria di Hong Kong (Hong Kong Monetary Authority);
 - Ufficio dei Servizi finanziari e del Tesoro di Hong Kong (Financial Services and the Treasury Bureau of Hong Kong);
- 6) India:
 - Banca centrale dell'India (Reserve Bank of India);
- 7) Giappone:
 - Banca centrale del Giappone (Bank of Japan);
 - Ministero delle Finanze del Giappone (Ministry of Finance of Japan);
- 8) Messico:
 - Banca centrale del Messico (Bank of Mexico);
 - Ministero delle Finanze e del Credito pubblico del Messico (Ministry of Finance and Public Credit of Mexico);
- 9) Singapore:
 - Autorità monetaria di Singapore (Monetary Authority of Singapore);
- 10) Corea del Sud:
 - Banca centrale della Corea (Bank of Korea);
 - Ministero della Strategia e delle Finanze della Corea (Ministry of Strategy and Finance of Korea);
- 11) Svizzera:
 - Banca nazionale svizzera (Swiss National Bank);
 - Amministrazione federale delle Finanze della Svizzera (Federal Finance Administration of Switzerland);
- 12) Turchia:
 - Banca centrale della Repubblica di Turchia (Central Bank of the Republic of Turkey);
 - Sottosegretariato del Tesoro della Repubblica di Turchia (Undersecretariat of Treasury of the Republic of Turkey);



13) Stati Uniti d'America:

- Banca centrale federale (Federal Reserve System);
- Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (U.S. Department of the Treasury).

—



ALLEGATO II

Indicatori di manipolazioni

SEZIONE 1

INDICATORI DI MANIPOLAZIONI CONSISTENTI NEL FORNIRE INDICAZIONI FALSE O FUORVIANTI E NEL FISSARE I PREZZI [ALLEGATO I, SEZIONE A, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014]

1. Prassi che specificano l'indicatore A, lettera a), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014:


- a) acquisto, anche da parte di soggetti collusi tra loro, di posizioni di uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni sul mercato secondario dopo la collocazione sul mercato primario, per fissare il prezzo a un livello artificiale e generare interesse tra gli investitori — prassi generalmente nota, ad esempio nel contesto azionario, come «collusione nel dopo borsa di un'offerta pubblica iniziale (OPI) in cui sono coinvolti soggetti collusi» («colluding in the after-market of an Initial Public Offer where colluding parties are involved»). Questa prassi può essere illustrata anche dai seguenti indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato:
- i) insolita concentrazione di operazioni e/o ordini di compravendita, in termini generali o da parte di una sola persona che utilizza uno o più conti o da parte di un numero limitato di persone;
 - ii) operazioni o ordini di compravendita senza altra giustificazione apparente se non quella di aumentare il prezzo o il volume delle negoziazioni, in particolare in prossimità di un punto di riferimento durante la giornata di negoziazione, ad esempio in apertura o verso la chiusura;
- b) effettuare operazioni o ordini di compravendita in modo tale da impedire che i prezzi dello strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni scendano al di sotto di un determinato livello o lo superino, principalmente per evitare conseguenze negative derivanti da variazioni del prezzo dello strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni — prassi generalmente nota come «creazione di un valore minimo o un valore massimo nell'andamento del prezzo» («creation of a floor, or a ceiling in the price pattern»). Questa prassi può essere illustrata anche dai seguenti indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato:
- i) operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di aumentare o diminuire o mantenere il prezzo nei giorni precedenti l'emissione, il riscatto volontario o la scadenza di uno strumento derivato o convertibile collegato;
 - ii) operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di aumentare o diminuire il prezzo medio ponderato del giorno o di un periodo nel corso della sessione di negoziazione;
 - iii) operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di mantenere il prezzo di uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni sottostanti al di sotto o al di sopra di un prezzo di esercizio o di un altro elemento utilizzato per calcolare il valore di rimborso (ad esempio la barriera) di uno strumento derivato collegato alla data di scadenza;
 - iv) operazioni effettuate in qualsiasi sede di negoziazione che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di modificare il prezzo dello strumento finanziario, del contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni sottostanti in modo tale che il prezzo superi o non raggiunga il prezzo di esercizio o un altro elemento utilizzato per calcolare il valore di rimborso (ad esempio la barriera) di uno strumento derivato collegato alla data di scadenza;
 - v) operazioni che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di modificare il prezzo di regolamento di uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni qualora tale prezzo sia utilizzato come riferimento o sia determinante in particolare per il calcolo dei requisiti in materia di margini;
- c) inserire piccoli ordini di compravendita per accertare il livello degli ordini nascosti e, in particolare, per valutare ciò che è collocato su una dark platform — prassi generalmente nota come «ping orders»;
- d) eseguire ordini di compravendita o una serie di tali ordini per scoprire gli ordini di altri partecipanti, e successivamente inserire un ordine di compravendita per trarre vantaggio dalle informazioni ottenute — prassi generalmente nota come «phishing».




2. Prassi che specificano l'indicatore A, lettera b), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014:
- a) la prassi di cui alla presente sezione, punto 1, lettera a), generalmente nota, ad esempio nel contesto azionario, come «collusione nel dopo borsa di un'offerta pubblica iniziale (OPI) in cui sono coinvolti soggetti collusi»;
 - b) trarre vantaggio dall'influenza significativa di una posizione dominante sull'offerta o la domanda di meccanismi di consegna di uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni per creare o rendere probabile una distorsione sostanziale dei prezzi ai quali altri soggetti devono consegnare, prendere in consegna o rinviare la consegna al fine di adempiere i propri obblighi — prassi generalmente nota come «abusive squeeze»;
 - c) effettuare negoziazioni o inserire ordini di compravendita in una sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione (compreso l'inserimento di manifestazioni di interesse) allo scopo di influenzare scorrettamente il prezzo dello stesso strumento finanziario in un'altra sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni — prassi generalmente nota come «manipolazione tra sedi di negoziazione diverse» («inter-trading venues manipulation», ossia negoziare in una sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione per posizionare scorrettamente il prezzo di uno strumento finanziario in un'altra sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione). Questa prassi può essere illustrata anche dai seguenti indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato:
 - i) effettuare un'operazione, modificando i prezzi di acquisto e i prezzi di vendita, quando il differenziale tra questi due prezzi è un fattore di calcolo del prezzo di una qualsiasi altra operazione, sia essa effettuata nella stessa sede di negoziazione o in altre sedi;
 - ii) gli indicatori di cui alla presente sezione, paragrafo 1, lettera b), punti i), iii), iv) e v);
 - d) effettuare negoziazioni o inserire ordini di compravendita in una sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione (compreso l'inserimento di manifestazioni di interesse) allo scopo di influenzare scorrettamente il prezzo di uno strumento finanziario collegato in un'altra sede o nella stessa sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni collegato — prassi generalmente nota come «manipolazione tra prodotti diversi» («cross-product manipulation», ossia negoziare uno strumento finanziario per posizionare scorrettamente il prezzo di uno strumento finanziario collegato in un'altra sede o nella stessa sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione). Questa prassi può essere illustrata anche dagli indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato di cui alla presente sezione, paragrafo 1, lettera b), punti i), iii), iv) e v), e paragrafo 2, lettera c), punto i).
3. Prassi che specificano l'indicatore A, lettera c), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014:
- a) aderire ad accordi per la vendita o l'acquisto di uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni senza variazioni degli interessi beneficiari o del rischio di mercato o con il trasferimento dell'interesse beneficiario o del rischio di mercato tra soggetti che agiscono di concerto o in collusione tra loro — prassi generalmente nota come «wash trades». Questa prassi può essere illustrata anche dai seguenti indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato:
 - i) ripetizione insolita di un'operazione tra un numero limitato di soggetti durante un determinato periodo di tempo;
 - ii) operazioni o ordini di compravendita che modificano o è probabile che modifichino la valutazione di una posizione senza diminuirne/aumentarne le dimensioni;
 - iii) l'indicatore di cui alla presente sezione, paragrafo 1, lettera a), punto i);
 - b) aderire a ordini di compravendita o partecipare a un'operazione o una serie di operazioni riportate su dispositivi di visualizzazione pubblica al fine di creare, su un determinato strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, l'apparenza di attività o di movimento del relativo prezzo — prassi generalmente nota come «painting the tape». Questa prassi può essere illustrata anche dagli indicatori di cui alla presente sezione, paragrafo 1, lettera a), punto i), e paragrafo 3, lettera a), punto i);
 - c) effettuare operazioni a seguito dell'inserimento di ordini di acquistare e vendere che sono negoziati contemporaneamente o quasi contemporaneamente in quantità simili e a un prezzo simile da uno stesso soggetto o da soggetti diversi ma in collusione tra loro — prassi generalmente nota come «improper matched orders». Questa prassi può essere illustrata anche dai seguenti indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato:
 - i) operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di fissare un prezzo di mercato quando la liquidità o lo spessore del book di negoziazione (order book) non è sufficiente per fissare un prezzo durante la sessione;
 - ii) gli indicatori di cui alla presente sezione, paragrafo 1, lettera a), punto i), e paragrafo 3, lettera a), punti i) e ii);



- d) un'operazione o una serie di operazioni progettate per celare la proprietà di uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni violando gli obblighi di comunicazione attraverso il possesso dello strumento finanziario, del contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a nome di uno o più soggetti in collusione tra loro. Le comunicazioni sono fuorvianti per quanto riguarda il reale possessore sottostante dello strumento finanziario, del contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni — prassi generalmente nota come celare la proprietà («concealing ownership»). Questa prassi può essere illustrata anche dall'indicatore di cui alla presente sezione, paragrafo 3, lettera a), punto i).
4. Prassi che specificano l'indicatore A, lettera d), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014:
- a) la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 3, lettera b), generalmente nota come «painting the tape»;
 - b) la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 3, lettera c), generalmente nota come «improper matched orders»;
 - c) assumere una posizione long (lunga) in uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni e poi effettuare ulteriori attività di acquisto e/o diffondere informazioni positive fuorvianti relative allo strumento finanziario, al contratto a pronti su merci collegato o a un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni allo scopo di aumentarne il prezzo attirando altri acquirenti. Quando il prezzo è a un livello artificialmente elevato, la posizione long detenuta è liquidata — prassi generalmente nota come «pump and dump»;
 - d) assumere una posizione short (corta) in uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni e poi effettuare ulteriori attività di vendita e/o diffondere informazioni negative fuorvianti relative allo strumento finanziario, al contratto a pronti su merci collegato o a un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni allo scopo di abbassarne il prezzo attirando altri venditori. Quando il prezzo è sceso, la posizione detenuta viene chiusa — prassi generalmente nota come «trash and cash»;
 - e) inserire quantitativi ingenti di ordini di compravendita e/o cancellazioni e/o aggiornamenti di tali ordini per creare incertezze tra gli altri partecipanti, rallentare il loro processo e/o mascherare la propria strategia — prassi generalmente nota come «quote stuffing»;
 - f) inserire ordini di compravendita o una serie di tali ordini o effettuare operazioni o serie di operazioni che sono probabilmente in grado di avviare o accentuare un trend e di incoraggiare altri partecipanti ad accelerare o ampliare tale trend per creare l'opportunità di chiudere o aprire una posizione a un prezzo favorevole — prassi generalmente nota come «momentum ignition». Questa prassi può essere illustrata anche dall'alto tasso di ordini cancellati (ad esempio coefficiente ordini-negoziazioni), che può essere associato a un tasso relativo al volume (ad esempio numero di strumenti finanziari per ordine).
5. Prassi che specificano l'indicatore A, lettera e), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014:
- a) la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 1, lettera b), generalmente nota come «creazione di un valore minimo o un valore massimo nell'andamento del prezzo»;
 - b) la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 2, lettera c), generalmente nota come «manipolazione tra sedi di negoziazione diverse» (negoziare in una sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione per posizionare scorrettamente il prezzo di uno strumento finanziario in un'altra sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione);
 - c) la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 2, lettera d), generalmente nota come «manipolazione tra prodotti diversi» (negoziare uno strumento finanziario per posizionare scorrettamente il prezzo di uno strumento finanziario collegato in un'altra sede o nella stessa sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione);
 - d) acquistare o vendere uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni deliberatamente nel momento di riferimento della sessione di contrattazione (ad esempio al momento dell'apertura, della chiusura, del regolamento) nell'intento di aumentare, diminuire o mantenere il prezzo di riferimento (ad esempio prezzo di apertura, prezzo di chiusura, prezzo di regolamento) a un determinato livello — prassi generalmente nota come «marking the close». Questa prassi può essere illustrata anche dai seguenti indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato:
 - i) inserimento di ordini che rappresentano volumi significativi del book di negoziazione (order book) centrale del sistema di negoziazione pochi minuti prima della fase di determinazione del prezzo dell'asta e cancellazione di tali ordini pochi secondi prima che il book di negoziazione sia congelato per calcolare il prezzo d'asta, cosicché il prezzo teorico di apertura potrebbe sembrare più alto/basso di quanto sarebbe altrimenti;



- ii) gli indicatori di cui alla presente sezione, paragrafo 1, lettera b), punti i), iii), iv) e v);
 - iii) esecuzione di operazioni o presentazione di ordini di negoziazione in particolare in prossimità di un punto di riferimento durante la giornata di negoziazione che, per le loro dimensioni rispetto al mercato, hanno chiaramente un impatto significativo sull'offerta o sulla domanda oppure sul prezzo o sul valore;
 - iv) operazioni o ordini di compravendita senza altra giustificazione apparente se non quella di aumentare/diminuire il prezzo o di aumentare il volume delle negoziazioni, in particolare in prossimità di un punto di riferimento durante la giornata di negoziazione, ad esempio in apertura o verso la chiusura;
 - e) trasmettere ordini di negoziazione multipli o ingenti, spesso con parametri distanti da quelli presenti su un lato del book di negoziazione, per effettuare una negoziazione sull'altro lato di detto book. Una volta effettuata tale negoziazione, gli ordini non destinati a essere eseguiti sono rimossi — prassi generalmente nota come «layering and spoofing». Questa prassi può essere illustrata anche dall'indicatore citato al paragrafo 4, lettera f), punto i);
 - f) la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 4, lettera e), generalmente nota come «quote stuffing»;
 - g) la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 4, lettera f), generalmente nota come «momentum ignition».
6. Prassi che specificano l'indicatore A, lettera f), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014:
- a) inserire ordini che vengono rimossi prima dell'esecuzione in modo da creare o che sia probabile creare, in modo fuorviante, l'apparenza di domanda o offerta di uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a quel prezzo — prassi generalmente nota come «inserire ordini senza avere l'intenzione di eseguirli» («placing orders with no intention of executing them»). Questa prassi può essere illustrata anche dai seguenti indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato:
 - i) ordini di compravendita inseriti a un prezzo tale che aumentano la domanda o diminuiscono l'offerta e hanno o è probabile che abbiano l'effetto di aumentare o diminuire il prezzo di uno strumento finanziario collegato;
 - ii) l'indicatore di cui alla presente sezione, paragrafo 4, lettera f), punto i);
 - b) la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 1, lettera b), generalmente nota come «creazione di un valore minimo o un valore massimo nell'andamento del prezzo»;
 - c) spostare il differenziale tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita verso livelli artificiali e/o mantenerlo a tali livelli abusando del potere di mercato — prassi generalmente nota come «differenziali eccessivi tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita». Questa prassi può essere illustrata anche dai seguenti indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato:
 - i) operazioni o ordini di compravendita che hanno o è probabile che abbiano l'effetto di aggirare le misure di salvaguardia della negoziazione attuate nel mercato (ad esempio limiti di prezzo, limiti di volume, parametri per il differenziale prezzo di acquisto/prezzo di vendita ecc.);
 - ii) l'indicatore di cui alla presente sezione, paragrafo 2, lettera c), punto i);
 - d) inserire ordini di compravendita che aumentano la domanda (o diminuiscono l'offerta) di uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, al fine di aumentarne (o diminuirne) il prezzo — prassi generalmente nota come «advancing the bid». Questa prassi può essere illustrata anche dall'indicatore di cui alla presente sezione, paragrafo 6, lettera a), punto i);
 - e) la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 2, lettera c), generalmente nota come «manipolazione tra sedi di negoziazione diverse» (negoziare in una sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione per posizionare scorrettamente il prezzo di uno strumento finanziario in un'altra sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione);
 - f) la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 2, lettera d), generalmente nota come «manipolazione tra prodotti diversi» (negoziare uno strumento finanziario per posizionare scorrettamente il prezzo di uno strumento finanziario collegato in un'altra sede o nella stessa sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione);
 - g) la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 5, lettera e), generalmente nota come «layering» e «spoofing»;
 - h) la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 4, lettera e), generalmente nota come «quote stuffing»;



- i) la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 4, lettera f), generalmente nota come «momentum ignition»;
 - j) inserire ordini di compravendita per attirare altri partecipanti al mercato che utilizzano tecniche di negoziazioni tradizionali («slow trader»), e poi modificare rapidamente tali ordini rendendo le condizioni meno generose, nella speranza che la loro esecuzione sia redditizia rispetto al flusso in arrivo degli ordini di compravendita degli slow trader — prassi generalmente nota come «smoking».
7. Prassi che specificano l'indicatore A, lettera g), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014:
- a) la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 5, lettera d), generalmente nota come «marking the close»;
 - b) la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 1, lettera a) generalmente nota, ad esempio nel contesto azionario, come «collusione nel dopo borsa di un'offerta pubblica iniziale (OPI) in cui sono coinvolti soggetti collusi»;
 - c) la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 1, lettera b), generalmente nota come «creazione di un valore minimo o un valore massimo nell'andamento del prezzo»;
 - d) la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 2, lettera c), generalmente nota come «manipolazione tra sedi di negoziazione diverse» (negoziare in una sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione per posizionare scorrettamente il prezzo di uno strumento finanziario in un'altra sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione);
 - e) la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 2, lettera d), generalmente nota come «manipolazione tra prodotti diversi» (negoziare uno strumento finanziario per posizionare scorrettamente il prezzo di uno strumento finanziario collegato in un'altra sede o nella stessa sede di negoziazione o al di fuori di una sede di negoziazione);
 - f) partecipare ad accordi per distorcere i costi associati a un contratto su merci, come un contratto assicurativo o di trasporto, con l'effetto di fissare a un livello anormale o artificiale il prezzo di regolamento di uno strumento finanziario o un contratto a pronti su merci collegato.
8. La prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 2, lettera c), e citata anche nella medesima sezione al paragrafo 5, lettera c), al paragrafo 6, lettera e), e al paragrafo 7, lettera d), è rilevante ai fini dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda le manipolazioni tra sedi di negoziazione diverse.
9. La prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 2, lettera d) e citata anche nella medesima sezione al paragrafo 5, lettera c), al paragrafo 6, lettera f), e al paragrafo 7, lettera e), è rilevante ai fini dell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda le manipolazioni tra sedi di negoziazione diverse, considerando che il prezzo o il valore di uno strumento finanziario può dipendere dal prezzo o dal valore di un altro strumento finanziario o di un contratto a pronti su merci o può avere un effetto su tale prezzo o valore.

SEZIONE 2


INDICATORI DI MANIPOLAZIONI CONSISTENTI NELL'UTILIZZAZIONE DI STRUMENTI FITTIZI O DI ALTRI TIPI DI INGANNO O ESPEDIENTE [ALLEGATO I, SEZIONE B, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014]

1. Prassi che specificano l'indicatore B, lettera a), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014:
- a) diffondere informazioni false o fuorvianti relative al mercato tramite i media, Internet incluso, o con qualsiasi altro mezzo, che provocano o è probabile che provochino variazioni del prezzo di uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni in senso favorevole alla posizione detenuta o a un'operazione programmata dalla persona o dalle persone coinvolte nella diffusione di tali informazioni;
 - b) aprire una posizione in uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni e chiuderla immediatamente dopo aver comunicato pubblicamente e con grande enfasi il lungo periodo di detenzione dell'investimento — prassi generalmente nota come aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo la sua comunicazione al pubblico («opening a position and closing it immediately after its public disclosure»);
 - c) la prassi di cui alla sezione 1, paragrafo 4, lettera c), generalmente nota come «pump and dump». Questa prassi può essere illustrata anche dai seguenti indicatori aggiuntivi di manipolazioni del mercato:
 - i) diffusione tramite i media di notizie relative all'aumento (o alla diminuzione) di una partecipazione qualificata prima o subito dopo una variazione insolita del prezzo di uno strumento finanziario;
 - ii) l'indicatore di cui alla sezione 1, paragrafo 5, lettera d), punto i);



- d) la prassi di cui alla sezione 1, paragrafo 4, lettera d), generalmente nota come «trash and cash». Questa prassi può essere illustrata anche dagli indicatori di cui alla sezione 1, paragrafo 5, lettera d), punto i), e alla presente sezione, paragrafo 1, lettera c), punto i);
 - e) la prassi di cui alla sezione 1, paragrafo 3, lettera d), generalmente nota come «celare la proprietà»;
 - f) spostamento o stoccaggio di merci che potrebbe creare un'apparenza fuorviante per quanto riguarda l'offerta o la domanda oppure il prezzo o il valore di una merce o un prodotto in uno strumento finanziario o un contratto a pronti su merci collegato;
 - g) spostamento di una nave da carico vuota che potrebbe creare un'apparenza falsa o fuorviante per quanto riguarda l'offerta o la domanda ovvero il prezzo o il valore di una merce o un prodotto in uno strumento finanziario o un contratto a pronti su merci collegato.
2. Prassi che specificano l'indicatore B, lettera b), dell'allegato I del regolamento (UE) n. 596/2014:
- a) la prassi di cui alla presente sezione, paragrafo 1, lettera a); questa prassi può essere illustrata anche dall'inserimento di ordini di compravendita o dall'esecuzione di operazioni prima o subito dopo che il partecipante al mercato o le persone di cui sono pubblicamente noti i legami con tale partecipante al mercato hanno elaborato o diffuso ricerche o raccomandazioni di investimento di tenore contrario che sono resi pubblicamente disponibili;
 - b) la prassi di cui alla sezione 1, paragrafo 4, lettera c), generalmente nota come «pump and dump»; questa prassi può essere illustrata anche dall'indicatore di cui alla presente sezione, paragrafo 2, lettera a), punto i);
 - c) la prassi di cui alla sezione 1, paragrafo 3, lettera d), generalmente nota come «trash and cash»; questa prassi può essere illustrata anche dall'indicatore di cui alla presente sezione, paragrafo 2, lettera a), punto i).

16CE1103



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/523 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 2016

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformità al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 15, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di promuovere l'efficienza del processo di notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e di fornire informazioni comparabili al pubblico, è opportuno stabilire norme uniformi per quanto riguarda le modalità con cui le informazioni richieste devono essere notificate e rese pubbliche tramite un unico modello.
- (2) Il modello dovrebbe contenere le informazioni su tutte le operazioni effettuate in un determinato giorno da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o dalle persone a loro strettamente associate. Per offrire al pubblico una visione completa, il modello dovrebbe consentire la presentazione delle operazioni su base individuale e anche in forma aggregata. Le informazioni aggregate dovrebbero indicare il volume di tutte le operazioni della stessa natura relative allo stesso strumento finanziario, effettuate lo stesso giorno di negoziazione e nella stessa sede di negoziazione, o al di fuori di una sede di negoziazione, come un unico dato che rappresenta la somma aritmetica del volume di ciascuna operazione. Dovrebbero inoltre indicare il corrispondente prezzo medio ponderato per il volume. Nel compilare il modello, le operazioni di diversa natura, quali gli acquisti e le vendite, non dovrebbero mai essere aggregate né dovrebbero essere compensate tra loro.
- (3) Per semplificare la procedura di modifica di una notifica non corretta già trasmessa, il modello dovrebbe includere un campo da utilizzare nella notifica di modifica per indicare la notifica originale e spiegare le imprecisioni in essa contenute.
- (4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.
- (5) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (6) Al fine di garantire il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e che le disposizioni stabilite nel presente regolamento si applichino a partire dalla stessa data di quelle stabilite nel regolamento (UE) n. 596/2014,

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per «mezzi elettronici», le attrezzature elettroniche per il trattamento (compresa la compressione digitale), lo stoccaggio e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico.

Articolo 2

Formato e modello della notifica

1. Le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le persone a loro strettamente associate assicurano che per la notifica delle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 sia utilizzato il modello di notifica di cui all'allegato.
2. Le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le persone a loro strettamente associate assicurano che le notifiche di cui al paragrafo 1 siano trasmesse mediante mezzi elettronici. I mezzi elettronici assicurano la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni durante tutta la trasmissione e garantiscono la certezza della fonte dell'informazione trasmessa.
3. Le autorità competenti stabiliscono e pubblicano sul proprio sito Internet i mezzi elettronici di cui al paragrafo 2 da utilizzare per la trasmissione.

Articolo 3

Entrata in vigore


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO


Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate

| | | |
|----------|---|---|
| 1 | Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata | |
| a) | Nome | [Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.] |
| 2 | Motivo della notifica | |
| a) | Posizione/qualifica | [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; — nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.] |
| b) | Notifica iniziale/modifica | [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.] |
| 3 | Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta | |
| a) | Nome | [Nome completo dell'entità.] |
| b) | LEI | [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.] |
| 4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate | |
| a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione | [— Indicare la natura dello strumento: — un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; — una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. — Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] |
| b) | Natura dell'operazione | [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 (1) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni] |



| | | | |
|---|--|--|----------|
| c) | Prezzo/i e volume/i | Prezzo/i | Volume/i |
| | | | |
| <p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> | | | |
| d) | Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo | <p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> <p>[Informazioni sui prezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> | |
| e) | Data dell'operazione | <p>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</p> <p>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</p> | |
| f) | Luogo dell'operazione | <p>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'inter-nalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o</p> <p>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</p> | |

(¹) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/524 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Miel de Liébana (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Miel de Liébana» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Miel de Liébana» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Miel de Liébana» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.), di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2016

Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 347 del 20.10.2015, pag. 12.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/525 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ternera de los Pirineos Catalanes/Vedella dels Pirineus Catalans/Vedell des Pyrénées Catalanes (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Ternera de los Pirineos Catalanes»/«Vedella dels Pirineus Catalans»/«Vedell des Pyrénées Catalanes» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Ternera de los Pirineos Catalanes»/«Vedella dels Pirineus Catalans»/«Vedell des Pyrénées Catalanes» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Ternera de los Pirineos Catalanes»/«Vedella dels Pirineus Catalans»/«Vedell des Pyrénées Catalanes» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2016

Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 344 del 17.10.2015, pag. 4.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/526 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Poljički soparnik/Poljički zeljanik/Poljički uljenjak (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Poljički soparnik»/«Poljički zeljanik»/«Poljički uljenjak» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Poljički soparnik»/«Poljički zeljanik»/«Poljički uljenjak» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Poljički soparnik»/«Poljički zeljanik»/«Poljički uljenjak» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2016

Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 358 del 30.10.2015, pag. 8.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



REGOLAMENTO (UE) 2016/527 DELLA COMMISSIONE**del 4 aprile 2016****che modifica il regolamento (UE) n. 454/2011 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione ⁽²⁾, l'Agenzia ferroviaria europea ha applicato una procedura per la gestione delle modifiche dei documenti tecnici di cui all'allegato III del medesimo regolamento. Di conseguenza, il 29 aprile 2015 l'Agenzia ha presentato una raccomandazione concernente l'aggiornamento dell'allegato III per tenere conto dei documenti tecnici che sono stati modificati conformemente alla procedura.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 454/2011.
- (3) Le misure stabilite nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in conformità all'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (UE) n. 454/2011 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2016

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 191 del 18.7.2008, pag. 1.⁽²⁾ GUL 123 del 12.5.2011, pag. 11.


ALLEGATO

«ALLEGATO III

Elenco dei documenti a cui si fa riferimento nella presente STI

| Riferimento | Etichetta |
|--------------|---|
| B.1. (V1.2) | Generazione tramite calcolatore e scambio di dati sulle tariffe per vendite internazionali o effettuate all'estero — biglietti NRT |
| B.2. (V1.2) | Generazione tramite calcolatore e scambio di dati sulle tariffe per vendite internazionali o effettuate all'estero — biglietti con prenotazione integrata (IRT) |
| B.3. (V1.2) | Generazione tramite calcolatore e scambio di dati per vendite internazionali o effettuate all'estero — offerte speciali |
| B.4. (V1.3) | Guida di applicazione per i messaggi EDIFACT riguardante lo scambio di dati sull'orario |
| B.5. (V1.3) | Prenotazione elettronica di posti a sedere, cuccette, letti e produzione elettronica di documenti di viaggio — scambio di messaggi |
| B.6. (V1.2) | Prenotazione elettronica di posti a sedere, cuccette, letti e produzione elettronica di documenti di trasporto (standard RCT2) |
| B.7. (V1.2) | IRTHP (International Rail Ticket for Home Printing) |
| B.8. (V1.2) | Cifratura numerica standard per imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura e altre società coinvolte nel settore del trasporto ferroviario |
| B.9. (V1.2) | Cifratura numerica standard delle ubicazioni |
| B.10 (V1.3) | Prenotazione elettronica di assistenza per le persone con mobilità ridotta — scambio di messaggi |
| B.30. (V1.2) | Schema — catalogo di messaggi/insiemi di dati necessario per la comunicazione IF/GI delle STI TAP» |

16CE1108



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/528 DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

| Codice NC | Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾ | Valore forfettario all'importazione |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 0702 00 00 | IL | 268,0 |
| | MA | 96,2 |
| | SN | 66,9 |
| | TR | 106,7 |
| | ZZ | 134,5 |
| 0707 00 05 | MA | 83,3 |
| | TR | 134,4 |
| | ZZ | 108,9 |
| 0709 93 10 | EG | 44,3 |
| | MA | 97,9 |
| | TR | 149,6 |
| | ZZ | 97,3 |
| 0805 10 20 | EG | 48,3 |
| | IL | 83,3 |
| | MA | 73,5 |
| | TN | 71,4 |
| | TR | 72,3 |
| | ZA | 51,4 |
| | ZZ | 66,7 |
| 0805 50 10 | MA | 85,6 |
| | TR | 105,4 |
| | ZZ | 95,5 |
| 0808 10 80 | BR | 94,4 |
| | CL | 113,5 |
| | CN | 124,1 |
| | US | 151,8 |
| | ZA | 71,2 |
| | ZZ | 111,0 |
| | ZZ | 111,0 |
| 0808 30 90 | AR | 108,8 |
| | CL | 132,7 |
| | ZA | 110,9 |
| | ZZ | 117,5 |
| | ZZ | 117,5 |

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/529 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2016

che stabilisce il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute dalla Germania nel 2007 per il finanziamento degli interventi d'emergenza per combattere la febbre catarrale degli ovini

[notificata con il numero C(2016) 1758]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le norme per il versamento di un contributo finanziario dell'Unione a favore di interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio ⁽³⁾. L'articolo 7 di tale regolamento stabilisce i documenti che lo Stato membro che richiede il contributo finanziario all'Unione deve presentare e i termini per la presentazione di tali documenti.
- (2) La decisione 2008/444/CE della Commissione ⁽⁴⁾ dispone la concessione di un contributo finanziario dell'Unione alla Germania a copertura delle spese sostenute da tale Stato membro in seguito all'adozione delle misure per combattere la febbre catarrale degli ovini nel 2007 a norma della decisione 2009/470/CE del Consiglio ⁽⁵⁾. Una prima quota di 950 000,00 EUR è stata pertanto versata alla Germania come parte del contributo finanziario dell'Unione.
- (3) A norma della decisione di esecuzione 2011/800/UE della Commissione ⁽⁶⁾ è stata versata una seconda quota di 1 950 000,00 EUR come parte del contributo finanziario dell'Unione e a norma della decisione di esecuzione 2014/131/UE della Commissione ⁽⁷⁾ è stata versata una terza quota di 1 000 000,00 EUR come parte del contributo finanziario dell'Unione.
- (4) Mediante la decisione 2008/444/CE sono state soddisfatte le prescrizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾, in particolare dell'articolo 84.

⁽¹⁾ GUL 189 del 27.6.2014, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12).

⁽³⁾ Decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19).

⁽⁴⁾ Decisione 2008/444/CE della Commissione, del 5 giugno 2008, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure urgenti di lotta contro la febbre catarrale degli ovini in Germania nel 2007 (GU L 156 del 14.6.2008, pag. 18).

⁽⁵⁾ Decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione 2011/800/UE della Commissione, del 30 novembre 2011, relativa ad una partecipazione finanziaria dell'Unione alle misure urgenti di lotta contro la febbre catarrale degli ovini in Germania nel 2007 (GU L 320 del 3.12.2011, pag. 49).

⁽⁷⁾ Decisione di esecuzione 2014/131/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, relativa a una partecipazione finanziaria dell'Unione alle misure urgenti di lotta contro la febbre catarrale degli ovini in Germania nel 2007 (GU L 71 del 12.3.2014, pag. 18).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).



- (5) Il 6 giugno 2008 la Germania ha presentato alla Commissione una domanda ufficiale di rimborso, accompagnata da una relazione finanziaria, dai documenti giustificativi e da una relazione epidemiologica su ogni azienda i cui animali sono stati abbattuti e distrutti. La domanda di rimborso ammonta a 4 201 179,00 EUR. In seguito alle verifiche e ai controlli eseguiti durante l'audit condotto in loco dal servizio di audit competente, l'importo di 239 629,65 EUR è stato considerato non ammissibile ai fini del rimborso conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 349/2005.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute dalla Germania nel 2007 per il finanziamento delle misure urgenti di lotta contro la febbre catarrale degli ovini è fissato a 3 961 549,35 EUR.
2. Il saldo del contributo finanziario dell'Unione da versare alla Germania è fissato a 61 549,35 EUR.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

16CE1110



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/530 DELLA COMMISSIONE

dal 1º aprile 2016

relativa a una misura adottata dalla Germania in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per vietare l'immissione sul mercato di un tipo di generatore di corrente

[notificata con il numero C(2016) 1779]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/42/CE, la Germania ha informato la Commissione di una misura intesa a vietare l'immissione sul mercato di un generatore di corrente del tipo Rotenbach FO-65/LB2600 fabbricato da Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co. Ltd, Cina, e distribuito da FRINGO GmbH & Co. KG Germania.
- (2) L'adozione di questa misura è stata giustificata dalla non conformità del generatore di corrente ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE.
- (3) L'allegato I, sezione 1.5.1., della direttiva 2006/42/CE, concernente l'energia elettrica, dispone che una macchina alimentata con energia elettrica deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo da consentire di prevenire tutti i pericoli dovuti all'energia elettrica. Il generatore di corrente presentava le seguenti lacune:
 - i cavi esposti tra l'interruttore di accensione e il meccanismo di accensione del motore a benzina e la batteria da 12 V liberamente accessibile potevano, in caso di guasto, provocare una scossa elettrica o un incendio e il cortocircuito della batteria;
 - sebbene il quadro operativo del gruppo elettrogeno fosse protetto da un alloggiamento sul retro, il punto di entrata del cavo (cavo del generatore) e un'apertura nell'alloggiamento erano stati progettati in modo tale per cui era possibile accedere a parti sotto tensione dei collegamenti a 230 V del voltmetro e a parti sotto tensione della presa ad alta tenuta;
 - alcuni componenti del pannello di controllo non corrispondevano al livello di protezione IPX3;
 - numerosi cavi di messa a terra erano collegati a un terminale di connessione sia sulla presa da 400 V che sulle prese da 230 V;
 - le estremità dei cavi erano stagnate e non erano presenti puntali di chiusura, il che comportava un maggior rischio di scossa elettrica potenzialmente letale in caso di contatto dell'utilizzatore con una parte del prodotto ad alta tensione;
 - ad eccezione del cavo di messa a terra (combinazione bicolore VERDE/GIALLO) nessuno dei cavi era chiaramente identificabile. Non era presente alcuno schema di cablaggio da poter utilizzare per identificare i cavi;
 - il codice cromatico impiegato per vari tipi di cavi non era conforme ai requisiti.
- (4) L'allegato I, sezione 1.7.3., della direttiva 2006/42/CE, concernente la marcatura delle macchine, dispone che ogni macchina deve recare in modo visibile, leggibile e indelebile almeno una serie di indicazioni. Il generatore di corrente a benzina non recava un'etichetta con la dicitura «gruppo elettrogeno a bassa potenza». Le targhette segnaletiche erano incollate e facilmente rimovibili. Mancavano la ragione sociale e l'indirizzo completo del fabbricante.

⁽¹⁾ GUL 157 del 9.6.2006, pag. 24.



- (5) La Commissione ha invitato Fringo GmbH&Co.KG e Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co. Ltd a presentare le loro osservazioni sulla misura adottata dalla Germania. Non è pervenuta alcuna risposta.
- (6) L'esame delle prove fornite dalle autorità tedesche conferma che il generatore di corrente a benzina fabbricato da Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co. Ltd e distribuito da Fringo GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlino non è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/42/CE e che tale non conformità comporta gravi rischi di lesione per gli utilizzatori. È pertanto opportuno considerare giustificata la misura adottata dalla Germania,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura adottata dalla Germania per vietare l'immissione sul mercato di un generatore di corrente del tipo Rotenbach FO-65/LB2600 fabbricato da Zhejiang Lingben Machinery and Electronics Co. Ltd, Cina e distribuito da Fringo GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlino, è giustificata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 2016

Per la Commissione
Elżbieta BIENKOWSKA
Membro della Commissione

16CE1111



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/531 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2016

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lingot du Nord (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Lingot du Nord», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 284/2008 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Lingot du Nord» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2016

Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 284/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lingot du Nord (IGP), Cipolla Rossa di Tropea Calabria (IGP), Marrone di Roccadaspide (IGP)] (GU L 86 del 28.3.2008, pag. 21).

⁽³⁾ GU C 374 dell'11.11.2015, pag. 5.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/532 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2016

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Huile d'olive d'Aix-en-Provence (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Huile d'olive d'Aix-en-Provence», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 2036/2001 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Huile d'olive d'Aix-en-Provence» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2036/2001 della Commissione, del 17 ottobre 2001, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GUL 275 del 18.10.2001, pag. 9).

⁽³⁾ GU C 372 del 10.11.2015, pag. 4.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/533 DELLA COMMISSIONE**del 31 marzo 2016****che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (denominata in appresso «nomenclatura combinata») che figura nell'allegato I del medesimo regolamento.
- (2) Nell'interesse della certezza del diritto, è opportuno chiarire la determinazione del contenuto proteico nelle bevande a base di soia classificate nelle sottovoci 2202 90 11 e 2202 90 15 della nomenclatura combinata.
- (3) Per la determinazione del contenuto di proteine gregge dovrebbe applicarsi il metodo Kjeldahl, stabilito dal regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione ⁽²⁾. Il metodo di Kjeldahl è il metodo riconosciuto a livello internazionale per la stima del contenuto di proteine nei prodotti alimentari, a causa della sua universalità, precisione e riproducibilità. Il fattore di conversione per determinare il contenuto di proteine sulla base del contenuto totale di azoto dipende dal tipo di proteine presenti nel campione. Tenendo conto del fatto che, nel caso di specie, si deve determinare il contenuto di proteine di soia, dovrebbe essere applicato un fattore di conversione di 6,25.
- (4) È pertanto opportuno aggiungere una nuova nota complementare alla seconda parte, capitolo 22, della nomenclatura combinata per garantirne un'interpretazione uniforme in tutta l'Unione.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


Al capitolo 22 della seconda parte della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, è inserita la seguente nota complementare 13:

«13. Ai sensi delle sottovoci 2202 90 11 e 2202 90 15, il contenuto proteico è determinato moltiplicando il contenuto di azoto totale, calcolato utilizzando il metodo di cui all'allegato III, parte C, punti da 2 a 8 del regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione ^(*), per il fattore 6,25.

^(*) Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).»

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST*

Direttore generale della Fiscalità e unione doganale

16CE1114



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/534 DELLA COMMISSIONE**del 31 marzo 2016****che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (denominata in appresso «nomenclatura combinata») che figura nell'allegato I del medesimo regolamento.
- (2) Il latte e i derivati del latte del capitolo 4 comprendono i permeati lattieri, che sono prodotti lattieri caratterizzati da un elevato tenore di lattosio, ottenuti eliminando i grassi e le proteine del latte dal latte, dal siero di latte, dalla crema di latte e/o dal latticello dolce e/o da materie prime analoghe mediante ultrafiltrazione o altre tecniche di trasformazione.
- (3) Vi sono pareri discordanti per quanto riguarda la classificazione dei permeati di siero di latte e dei permeati di latte nella voce 0404. Nell'interesse della certezza del diritto, è quindi necessario chiarire il campo di applicazione delle sottovoci 0404 10 e 0404 90 per quanto riguarda tali prodotti.
- (4) La distinzione tra «permeato di siero di latte» e «permeato di latte» può essere effettuata mediante la rilevazione o meno di sostanze che sono associate alla produzione del siero di latte. Occorre quindi utilizzare tale criterio, associato a un criterio organolettico, per distinguere tra permeato di siero di latte e permeato di latte.
- (5) La sottovoce 0404 10 dovrebbe comprendere il «permeato di siero di latte», un prodotto che in generale presenta un odore leggermente acido, ottenuto mediante ultrafiltrazione del siero di latte o di miscele di costituenti naturali del siero di latte. La classificazione dei permeati lattieri in tale sottovoce dovrebbe essere subordinata alla presenza di sostanze associate alla produzione del siero di latte (ad esempio, l'acido lattico, i lattati e i glicomacropetidi) in tale prodotto.
- (6) La sottovoce 0404 90 dovrebbe comprendere il «permeato di latte», un prodotto che in generale presenta un odore latteo, ottenuto mediante ultrafiltrazione del latte. La classificazione dei permeati lattieri in tale sottovoce dovrebbe essere subordinata al livello quantitativamente limitato o all'assenza di sostanze associate alla produzione di siero di latte in tale prodotto.
- (7) Il metodo di riferimento per la rilevazione di acido lattico e lattati (metodo ISO 8069:2005) è previsto nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 273/2008 della Commissione ⁽²⁾ e il metodo di riferimento per rilevare la presenza di siero di latte presamico (ossia la presenza di caseinomacropetidi come i glicomacropetidi) è previsto nell'allegato XII di detto regolamento. Tali metodi dovrebbero essere utilizzati anche ai fini della corretta classificazione dei prodotti interessati dal presente regolamento.
- (8) Al fine di garantire la corretta classificazione dei prodotti in questione, è opportuno inserire nuove note complementari al capitolo 4 della seconda parte della nomenclatura combinata, per garantirne l'interpretazione uniforme in tutta l'Unione.
- (9) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.
- (10) Il comitato del codice doganale non ha adottato un parere entro i termini stabiliti dal suo presidente,

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 273/2008 della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GUL 88 del 29.3.2008, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al capitolo 4 della seconda parte della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, sono inserite le seguenti note complementari 3 e 4:

- «3. Il latte e i derivati del latte del capitolo 4 comprendono i permeati lattieri, che sono prodotti lattieri caratterizzati da un elevato tenore di lattosio, ottenuti eliminando i grassi e le proteine del latte dal latte, dal siero di latte, dalla crema di latte e/o dal latticello dolce e/o da materie prime analoghe mediante ultrafiltrazione o altre tecniche di trasformazione.
4. Ai fini delle sottovoci 0404 10 e 0404 90, si applica quanto segue:

Il permeato di latte e il permeato di siero di latte possono essere distinti mediante analisi per la presenza di sostanze (ad esempio, l'acido lattico, i lattati e i glicomacroeptidi) che sono associate alla produzione del siero di latte.

La sottovoce 0404 10 comprende il «permeato di siero di latte», che è un prodotto che in generale presenta un odore leggermente acido, ottenuto dal siero di latte o da miscele di elementi costitutivi naturali del siero di latte mediante ultrafiltrazione o altre tecniche di trasformazione.

La presenza di sostanze associate alla produzione del siero di latte (ad esempio, l'acido lattico, i lattati e i glicomacroeptidi) è una condizione per la classificazione dei permeati di siero di latte in tale sottovoce.

La sottovoce 0404 90 comprende il «permeato di latte», che è un prodotto che in generale presenta un odore latteo, ottenuto dal latte mediante ultrafiltrazione o altre tecniche di trasformazione. Il livello quantitativamente limitato o l'assenza di acido lattico e lattati (max. 0,1 % del peso nel permeato di latte in polvere o max. 0,015 % del peso nel permeato di latte in forma liquida) nonché l'assenza di glicomacroeptidi sono le condizioni per la classificazione dei permeati di latte nella sottovoce 0404 90.

Il metodo da utilizzare per la rilevazione dei lattati è il metodo ISO 8069:2005 e il metodo per rilevare la presenza di siero di latte presamico (ossia la presenza di caseinomacroeptidi come i glicomacroeptidi) è il metodo di cui all'allegato XII del regolamento (CE) n. 273/2008 della Commissione (*).

(*) Regolamento (CE) n. 273/2008 della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 88 del 29.3.2008, pag. 1).»

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2016

Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST

Direttore generale della Fiscalità e dell'unione doganale



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/535 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 2016

che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda la voce relativa a Singapore nell'elenco di paesi terzi, territori o loro parti dai quali è autorizzata l'introduzione di carni fresche nell'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo comma, l'articolo 8, punto 4), e l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 16,

vista la decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/99/CE stabilisce, tra l'altro, i requisiti di polizia sanitaria per l'introduzione nell'Unione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Conformemente a tali requisiti l'introduzione di tali prodotti nell'Unione va autorizzata unicamente da paesi terzi che figurano in un elenco compilato dalla Commissione.
- (2) La direttiva 2002/99/CE prevede inoltre che possono essere stabilite norme e certificazione per il transito.
- (3) L'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, accluso alla decisione 97/132/CE («l'accordo»), prevede l'istituzione di garanzie per l'introduzione di carni fresche dalla Nuova Zelanda equivalenti a quelle stabilite dal diritto dell'Unione, in particolare dalla direttiva 2002/99/CE e dal regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ⁽⁴⁾. Per le carni fresche tale equivalenza è stata attribuita a livello di salute animale e di sanità pubblica secondo quanto stabilito nell'allegato V dell'accordo.
- (4) Il regolamento (UE) n. 206/2010 stabilisce, tra l'altro, le condizioni per l'introduzione di partite di carni fresche nell'Unione. A tal fine, nell'allegato II, parte 1, di tale regolamento figura un elenco di paesi terzi, territori o loro parti da cui tali partite possono essere introdotte nell'Unione nonché i modelli di certificati veterinari che devono accompagnare tali partite, tenendo conto delle condizioni specifiche o delle garanzie supplementari richieste.
- (5) La Nuova Zelanda è elencata nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 quale paese autorizzato a introdurre nell'Unione partite di carni fresche di bovini, ovini e suini domestici, solipedi domestici, animali non domestici di allevamento e in libertà dell'ordine degli artiodattili nonché di animali non domestici di allevamento e in libertà delle famiglie dei suidi, dei taiassuidi o dei tapiridi.

⁽¹⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ GUL 139 del 30.4.2004, pag. 206.

⁽³⁾ GUL 57 del 26.2.1997, pag. 4.


⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GUL 73 del 20.3.2010, pag. 1).



- (6) Al momento dell'entrata nell'Unione tali partite devono essere accompagnate dagli opportuni modelli di certificati veterinari di cui all'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010, fatte salve le condizioni di certificazione specifiche previste da accordi dell'Unione con paesi terzi. Per quanto riguarda le partite provenienti dalla Nuova Zelanda tali condizioni figurano nell'allegato V dell'accordo e nel modello di certificato veterinario di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 della Commissione ⁽¹⁾.
- (7) La Nuova Zelanda è alla ricerca di una modalità di trasporto più rapida delle partite di carni fresche nell'Unione per farne un uso più efficiente, considerata la loro durata di conservazione. Essa prevede pertanto di trasportare tali partite in aereo a Singapore, scaricarle dal mezzo di trasporto aereo, poterle immagazzinare temporaneamente in uno stabilimento riconosciuto nell'area doganale dell'aeroporto di Singapore, caricarle nuovamente nello stesso stabilimento e farle transitare nel territorio di Singapore fino al porto di partenza per trasportarle su nave portacontainer da Singapore nell'Unione.
- (8) Singapore ha pertanto chiesto di essere autorizzata a introdurre nell'Unione partite di carni fresche di origine neozelandese, idonee a essere introdotte nell'Unione e ad essa destinate, affinché queste possano essere scaricate, immagazzinate, nuovamente caricate e fatte transitare a Singapore.
- (9) Al momento della partenza dalla Nuova Zelanda tali carni fresche devono soddisfare le specifiche condizioni di sanità pubblica e di salute animale per l'introduzione nell'Unione. L'autorità competente di Singapore ha istituito controlli all'importazione e procedure volti ad assicurare che le operazioni di scarico, magazzinaggio, nuovo carico e transito a Singapore non pregiudichino il soddisfacimento di tali condizioni.
- (10) Nel marzo 2015 la Commissione ha effettuato un audit conoscitivo a Singapore per raccogliere informazioni e valutare i controlli all'importazione svolti dalle autorità competenti di Singapore nonché la procedura di transito istituita per l'autorizzazione richiesta. In base all'esito dell'audit la Commissione ha concluso che i controlli all'importazione e le procedure di transito attuate dalle autorità competenti di Singapore offrono garanzie soddisfacenti in merito all'integrità e alla sicurezza delle partite di carni fresche provenienti dalla Nuova Zelanda, in particolare per quanto riguarda le condizioni di salute animale e di sanità pubblica.
- (11) Per certificare tali controlli all'importazione e procedure di transito l'autorità competente di Singapore dovrebbe rilasciare un certificato veterinario da presentare successivamente al posto d'ispezione frontaliere di introduzione nell'Unione. A tal fine è redatto un modello di certificato veterinario «NZ-TRANSIT-SG».
- (12) L'accordo stabilisce norme specifiche sulla certificazione, sui controlli frontaliere e sulle tariffe delle ispezioni per le importazioni dalla Nuova Zelanda, norme che sono applicabili anche alle partite in transito a Singapore.
- (13) Per i prodotti neozelandesi esportati nell'Unione l'accordo permette la presentazione di certificati in formato elettronico mediante il sistema informatico integrato dell'Unione istituito dalla decisione 2003/24/CE della Commissione ⁽²⁾ («TRACES»).
- (14) Per allinearsi alle disposizioni in materia di certificazione elettronica per la Nuova Zelanda stabilite nell'allegato VII dell'accordo e nella decisione di esecuzione (UE) 2015/1901, il modello di certificato veterinario «NZ-TRANSIT-SG» dovrebbe essere inserito in TRACES.
- (15) Al momento dell'entrata nell'Unione le partite dovrebbero essere accompagnate sia dall'opportuno modello di certificato veterinario rilasciato dall'autorità competente della Nuova Zelanda sia dal modello di certificato veterinario «NZ-TRANSIT-SG», rilasciato dall'autorità competente di Singapore nel sistema TRACES, conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (16) È pertanto opportuno modificare l'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 per aggiungere la voce relativa a Singapore all'elenco di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione partite di carni fresche originarie della Nuova Zelanda, destinate all'Unione e scaricate, nuovamente caricate e fatte transitare con o senza magazzinaggio a Singapore.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che stabilisce norme di certificazione e un modello di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda e che abroga la decisione 2003/56/CE (GUL 277 del 22.10.2015, pag. 32).

⁽²⁾ Decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato (GUL 8 del 14.1.2003, pag. 44).



- (17) L'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 dovrebbe inoltre essere modificato per aggiungere il modello di certificato veterinario «NZ-TRANSIT-SG» all'elenco dei modelli di certificati veterinari.
- (18) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 206/2010.
- (19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Gli Stati membri possono autorizzare l'introduzione di merci oggetto del certificato di cui al punto 2, lettera b), dell'allegato del presente regolamento unicamente se tale certificato rilasciato dall'autorità competente di Singapore e il certificato veterinario rilasciato dall'autorità competente della Nuova Zelanda sono stati rilasciati dopo il 26 aprile 2016.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (UE) n. 206/2010 è così modificato:

- 1) nella parte 1, tra le voci relative a Russia ed El Salvador è inserita la seguente voce relativa a Singapore:

| | | | | | | | |
|---------------------|------|----------------|--------------------|--|--|--|--|
| «SG — Singapore (*) | SG-0 | Tutto il paese | NZ-TRANSIT-SG (**) | | | | |
|---------------------|------|----------------|--------------------|--|--|--|--|

(*) Soltanto per le carni fresche originarie della Nuova Zelanda, che la Nuova Zelanda è autorizzata a introdurre nell'Unione, accompagnate dall'opportuno modello di certificato veterinario rilasciato dall'autorità competente della Nuova Zelanda, destinate all'Unione, scaricate con o senza magazzinaggio e caricate nuovamente in uno stabilimento riconosciuto durante il transito a Singapore.

(**) Al momento dell'entrata nell'Unione le partite devono essere accompagnate dal presente modello di certificato veterinario rilasciato nel sistema TRACES dall'autorità competente di Singapore e dall'opportuno modello di certificato veterinario per l'importazione di carni fresche rilasciato dall'autorità competente della Nuova Zelanda, che può essere allegato nel sistema TRACES dall'autorità competente di Singapore.»

- 2) La parte 2 è modificata come segue:

- a) nell'elenco dei modelli di certificati veterinari dopo il modello «EQW» è inserito il seguente modello:

| | |
|-----------------|---|
| «NZ-TRANSIT-SG» | modello di certificato veterinario unicamente per il transito a Singapore, con scarico, eventuale magazzinaggio e nuovo carico di carni fresche originarie della Nuova Zelanda, che la Nuova Zelanda è autorizzata a introdurre nell'Unione, idonee a essere introdotte nell'Unione e ad essa e destinate.» |
|-----------------|---|

- b) Dopo il modello di certificato veterinario EQW è inserito il seguente modello di certificato veterinario:



«Modello NZ-TRANSIT-SG

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE


| | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|------------------|--|--|----------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------|-------|
| Parte I: Informazioni sulla partita spedita | I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Tel. N° | | | | I.2. Numero di riferimento del certificato | | I.2.a. | | | |
| | | | | | I.3. Autorità centrale competente | | | | | |
| | | | | | I.4. Autorità locale competente | | | | | |
| | I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Tel. N° | | | | / | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | I.7. Paese di origine Singapore | | Codice ISO SG | I.8. Regione di origine | | Codice | | I.9. Paese di destinazione | Codice ISO | I.10. |
| | I.11. Luogo di origine Nome Numero di riconoscimento Indirizzo | | | | / | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | I.13. Luogo di carico Indirizzo | | | | I.14. Data della partenza | | Orario di partenza | | | |
| | I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione: Riferimento documentale: | | | | I.16. PIF di entrata nell'UE | | | | | |
| | | | | | I.17. Numero/i CITES | | | | | |
| | I.18. Descrizione della merce | | | | | | I.19. Codice del prodotto (codice SA) | | | |
| | | | | | | | I.20. Numero di animali/Peso lordo | | | |
| | I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Di frigorifero <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/> | | | | | | I.22. Numero di colli | | | |
| | I.23. Numero del sigillo e numero del container | | | | | | I.24. Tipo di imballaggio | | | |
| I.25. Merce certificata per: Consumo umano <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| I.26. | | | | I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| I.28. Identificazione della merce | | | | | | | | | | |
| Specie (nome scientifico) | | Natura della merce | | Numero di riconoscimento degli stabilimenti | | | Numero di colli | Peso netto | | |
| | | | | Macello | Laboratorio di sezionamento | Deposito frigorifero | | | | |



PAESE

Modello NZ-TRANSIT-SG


| | | | |
|-------------------------|---|---|-------|
| Parte II Certificazione | II. Informazioni sanitarie | II.a. Numero di riferimento del certificato | II.b. |
| | <p>II.1 Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche descritte nella parte I:</p> <p>II.1.1 provengono dalla Nuova Zelanda e sono autorizzate a essere introdotte nell'Unione secondo quanto disposto dall'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010;</p> <p>II.1.2 sono destinate all'Unione e sono accompagnate dal certificato veterinario redatto in base al modello di cui all'allegato 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 della Commissione ⁽¹⁾, rilasciato dall'autorità competente della Nuova Zelanda con numero di riferimento del certificato</p> <p>II.1.3 durante il transito sono state scaricate, immagazzinate, nuovamente caricate e trasportate conformemente ai pertinenti requisiti dell'allegato II, sezioni I e V rispettivamente, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.4 durante tutte le fasi del transito sono state tenute separate da prodotti di origine animale non idonei all'importazione nell'Unione; e</p> <p>II.1.5 sono idonee all'importazione nell'Unione.</p> <p>II.2 Attestato di transito</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le partite di carni fresche descritte nella parte I:</p> <p>II.2.1 sono arrivate nell'area doganale dell'aeroporto di Singapore in scatoloni muniti di almeno un sigillo anti-manomissione applicato sull'imballaggio esterno di ciascuno scatolone, in modo tale che essi non possano essere aperti senza distruggere o danneggiare almeno uno dei sigilli;</p> <p>II.2.2 immediatamente dopo essere state scaricate dall'aereo, sono state sottoposte a un controllo documentale e di identità e, se del caso, a un controllo materiale ⁽²⁾ da parte dell'autorità competente di Singapore;</p> <p>II.2.3 sono state immagazzinate in uno stabilimento riconosciuto nell'area doganale di Singapore ⁽³⁾;</p> <p>II.2.4 sono state nuovamente caricate in un container refrigerato in uno stabilimento riconosciuto nell'area doganale di Singapore sotto la supervisione dell'autorità competente di Singapore; e</p> <p>il container refrigerato è stato:</p> <p>II.2.5 sigillato dalle autorità doganali di Singapore ai fini del trasporto dallo stabilimento riconosciuto al porto marittimo di Singapore; e</p> <p>II.2.6 sigillato dall'autorità competente di Singapore ai fini del trasporto dallo stabilimento riconosciuto fino all'arrivo al primo posto d'ispezione frontaliero dell'Unione.</p> <p>Osservazioni</p> <p>Il presente certificato riguarda le seguenti merci a base di carni fresche originarie della Nuova Zelanda e che la Nuova Zelanda è autorizzata a introdurre nell'Unione, accompagnate dall'opportuno modello di certificato veterinario rilasciato dall'autorità competente della Nuova Zelanda, destinate all'Unione e scaricate, nuovamente caricate e fatte transitare con o senza magazzino a Singapore:</p> <p>— carni fresche, incluse le carni macinate, di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bovini domestici (incluse le specie <i>Bubalus</i> e <i>Bison</i> e loro incroci); 2) ovini domestici (<i>Ovis aries</i>) o caprini domestici (<i>Capra hircus</i>); 3) suini domestici (<i>Sus scrofa</i>); 4) solipedi domestici (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci); | | |



PAESE

Modello NZ-TRANSIT-SG

| II. Informazioni sanitarie | II.a. Numero di riferimento del certificato | II.b. |
|--|---|-------|
| <p>— carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di:</p> <p>5) animali non domestici di allevamento dell'ordine degli artiodattili [esclusi i bovini (ivi comprese le specie <i>Bison</i> e <i>Bubalus</i> e loro incroci), l'<i>Ovis aries</i>, la <i>Capra hircus</i>, i suidi e i taiassuidi] e delle famiglie dei rinocerontidi e degli elefantidi;</p> <p>6) animali non domestici in libertà dell'ordine degli artiodattili [esclusi i bovini (ivi comprese le specie <i>Bison</i> e <i>Bubalus</i> e loro incroci), l'<i>Ovis aries</i>, la <i>Capra hircus</i>, i suidi e i taiassuidi] e delle famiglie dei rinocerontidi e degli elefantidi;</p> <p>7) animali non domestici di allevamento delle famiglie dei suidi, dei taiassuidi o dei tapiridi;</p> <p>8) animali non domestici in libertà delle famiglie dei suidi, dei taiassuidi o dei tapiridi.</p> <p>Per carni fresche si intendono tutte le parti, fresche, refrigerate o congelate di animali idonee al consumo umano.</p> <p>Parte I:</p> <p>— Casella I.7: nel caso specifico per paese di origine si intende il paese di spedizione: Singapore.</p> <p>— Casella I.11: luogo di origine: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione a Singapore.</p> <p>— Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'Unione.</p> <p>— Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.08.90, 02.09, 05.04 o 15.02.</p> <p>— Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.</p> <p>— Casella I.23: nel caso di contenitori: indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo applicato dall'autorità competente di Singapore una volta completato il nuovo carico.</p> <p>— Casella I.28: natura della merce: indicare «carcassa intera», «semicarcassa», «quarti di carcassa», «tagli» o «carne macinata». Numero di riconoscimento: indicare gli stabilimenti riconosciuti in Nuova Zelanda.</p> <p>Parte II</p> <p>(¹) Per le partite di carni fresche per le quali è stata stabilita l'equivalenza a norma dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda (decisione 97/132/CE del Consiglio) l'opportuno modello di certificato veterinario figura nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/1901 della Commissione, del 20 ottobre 2015, che stabilisce norme di certificazione e un modello di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda e che abroga la decisione 2003/56/CE.</p> <p>(²) Eccezionalmente, ove possano sussistere rischi per la sanità pubblica o la salute animale o si sospettino irregolarità, devono essere eseguiti controlli materiali complementari.</p> <p>(³) Barrare se la partita è stata nuovamente caricata senza magazzino.</p> | | |
| <p>Veterinario ufficiale</p> <p>Cognome e nome (in stampatello): _____ Qualifica e titolo: _____</p> <p>Data: _____ Firma: » _____</p> <p>Timbro: _____</p> | | |



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/536 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA


Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

| (EUR/100 kg) | | |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice NC | Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾ | Valore forfettario all'importazione |
| 0702 00 00 | IL | 189,5 |
| | MA | 94,7 |
| | SN | 69,3 |
| | TR | 106,0 |
| | ZZ | 114,9 |
| 0707 00 05 | MA | 83,3 |
| | TR | 130,7 |
| | ZZ | 107,0 |
| 0709 93 10 | MA | 91,2 |
| | TR | 152,1 |
| | ZZ | 121,7 |
| 0805 10 20 | EG | 51,3 |
| | IL | 76,5 |
| | MA | 52,6 |
| | TN | 71,4 |
| | TR | 72,3 |
| | ZA | 51,4 |
| | ZZ | 62,6 |
| | ZZ | 62,6 |
| 0805 50 10 | MA | 85,6 |
| | TR | 105,4 |
| | ZZ | 95,5 |
| 0808 10 80 | BR | 94,4 |
| | CL | 115,8 |
| | CN | 124,1 |
| | US | 144,5 |
| | ZA | 94,4 |
| | ZZ | 114,6 |
| | ZZ | 114,6 |
| 0808 30 90 | AR | 107,4 |
| | CL | 116,5 |
| | CN | 66,8 |
| | ZA | 112,1 |
| | ZZ | 100,7 |

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/537 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 2016

sulla pubblicazione con limitazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del riferimento della norma EN 50566:2013 relativa ai requisiti per dimostrare la conformità dei campi a radiofrequenza prodotti da dispositivi portatili di comunicazione senza fili da tenere in mano e da portare a contatto del corpo, per l'uso da parte della popolazione (30 MHz — 6 GHz) a norma della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il parere del comitato per la valutazione della conformità per la sorveglianza del mercato nel settore delle telecomunicazioni (TCAM) istituito dall'articolo 13 della direttiva 1999/5/CE,

considerando quanto segue:

- (1) Quando una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata, il cui riferimento sia stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, copre uno o più dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3 della direttiva 1999/5/CE, si presume che un'apparecchiatura radio costruita conformemente a tale norma soddisfi i relativi requisiti essenziali.
- (2) Nel luglio 2014 la Francia ha sollevato un'obiezione riguardante la norma EN 50566:2013 relativa ai requisiti per dimostrare la conformità dei campi a radiofrequenza prodotti da dispositivi portatili di comunicazione senza fili da tenere in mano e da portare a contatto del corpo, per uso da parte della popolazione (30 MHz — 6 GHz).
- (3) La Francia ritiene che tale norma debba essere sottoposta a revisione per tenere maggiormente conto delle condizioni d'uso dei telefoni cellulari e di altri dispositivi portatili (come i tablet) e quindi prevedere le condizioni per la distanza alla quale valutare il tasso di assorbimento specifico (SAR) dell'organismo.
- (4) Dopo aver esaminato la norma EN 50566:2013 con i rappresentanti del comitato per la valutazione della conformità per la sorveglianza del mercato nel settore delle telecomunicazioni (TCAM), la Commissione ha concluso che la norma in questione non soddisfa i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 1999/5/CE. L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 1999/5/CE si riferisce agli obiettivi per quanto riguarda i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Il punto 1, lettera d), dell'allegato I della direttiva 2006/95/CE stabilisce che «il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3 del presente allegato, sempreché esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione». Il punto 2 dello stesso allegato stabilisce che «In conformità al punto 1 sono previste misure di carattere tecnico affinché: a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti» e «c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico».

⁽¹⁾ GUL 91 del 7.4.1999, pag. 10.

⁽²⁾ Direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10).



- (5) Tenendo conto della necessità di migliorare i suddetti aspetti di sicurezza della norma EN 50566:2013 e in attesa di una revisione adeguata di tale norma, la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del riferimento della norma EN 50566:2013 dovrebbe essere accompagnata da un'avvertenza appropriata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il riferimento della norma EN 50566:2013 relativa ai requisiti per dimostrare la conformità dei campi a radiofrequenza prodotti da dispositivi portatili di comunicazione senza fili da tenere in mano e da portare a contatto del corpo, per l'uso da parte della popolazione (30 MHz — 6 GHz) è pubblicato con limitazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* come indicato nell'allegato.

Articolo 2


La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Pubblicazione di riferimenti di norme armonizzate europee a norma della direttiva 1999/5/CE

| OEN ⁽¹⁾ | Riferimento e titolo della norma (e documento di riferimento) | Prima pubblicazione GU | Riferimento della norma sostituita | Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1 | Articolo della direttiva 1999/5/CE |
|--------------------|---|------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Cenelec | EN 50566:2013 Norma di prodotto per dimostrare la conformità dei campi a radiofrequenza prodotti da dispositivi portatili di comunicazione senza fili da tenere in mano e da portare a contatto del corpo, per l'uso da parte della popolazione (30 MHz — 6 GHz) | 12.10.2013 | | | Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) |

Avvertenza: l'applicazione della presente pubblicazione deve rispettare alcune condizioni relative alla distanza, che rispecchino il reale utilizzo giornaliero e garantiscano l'uso sicuro dei dispositivi di comunicazione senza fili da tenere in mano e da portare a contatto del corpo, per l'uso da parte della popolazione (30 MHz — 6 GHz), ai fini degli obiettivi di sicurezza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 1999/5/CE, in combinato disposto con l'allegato I della direttiva 2006/95/CE. Ad esempio, le misurazioni del tasso di assorbimento specifico (SAR) degli arti (limite 4 W/kg) devono essere effettuate senza distanza di separazione (dispositivo a contatto); le misurazioni del tasso di assorbimento specifico del tronco (limite 2 W/kg) possono essere effettuate a una distanza di non più di pochi millimetri.

⁽¹⁾ OEN: Organismo europeo di normalizzazione:
CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (<http://www.cen.eu>)
Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000, Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, tel. +32 25196871; fax +32 25196919 (<http://www.cenelec.eu>)
ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, tel. +33 492944200; fax +33 493654716 (<http://www.etsi.eu>)

Nota 1: generalmente, la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organismo europeo di normazione; ma è bene richiamare l'attenzione degli utilizzatori di queste norme sul fatto che vi sono delle eccezioni.

16CE1118



RACCOMANDAZIONE (Euratom) 2016/538 DELLA COMMISSIONE**del 4 aprile 2016****sull'applicazione dell'articolo 103 del trattato Euratom***[notificata con il numero C(2016) 1168]*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 103 in combinato disposto con l'articolo 106 bis che fa riferimento all'articolo 292 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Uno dei compiti della Comunità, ai sensi dell'articolo 2, lettera h), del trattato, è quello di stabilire con gli altri paesi e con le organizzazioni internazionali tutti i collegamenti idonei a promuovere il progresso nell'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare. Al fine di conseguire tale obiettivo, alla Comunità sono conferite, in base al titolo II, capo 10, del trattato, competenze in materia di relazioni esterne.
- (2) A norma dell'articolo 101 del trattato, la Comunità può, nell'ambito della sua competenza, impegnarsi mediante la conclusione di accordi o convenzioni con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo. Ai sensi di questa disposizione, sono stati conclusi accordi Euratom con i principali paesi fornitori della Comunità.
- (3) L'articolo 102, d'altra parte, conferisce alla Comunità la competenza a concludere accordi nei quali siano parti, oltre alla Comunità, uno o più Stati membri. Tali accordi possono essere attuati per quanto concerne la Comunità solo mediante una stretta collaborazione tra le istituzioni della Comunità e gli Stati membri sia nel processo di negoziazione e di conclusione che nell'adempimento degli obblighi assunti.
- (4) A norma del trattato, gli Stati membri mantengono, alle condizioni previste nel trattato, la loro capacità di concludere accordi come soggetti di diritto internazionale e, di conseguenza, hanno titolo per concludere, in qualsiasi momento, accordi bilaterali con i paesi terzi che riguardano materie di competenza del trattato Euratom.
- (5) L'articolo 103 del trattato svolge un ruolo centrale nel conciliare la necessità di garantire l'unità e la preminenza del trattato Euratom con la libertà degli Stati membri di instaurare proprie relazioni esterne in campo nucleare. Ai sensi del citato articolo, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i loro progetti di accordi o convenzioni con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, nella misura in cui tali accordi o convenzioni investano il campo di applicazione del trattato. Qualora un progetto d'accordo o di convenzione comprenda delle clausole che ostino all'applicazione del trattato, la Commissione è tenuta a rivolgere le sue osservazioni allo Stato membro interessato nel termine di un mese dal ricevimento di tale comunicazione. Tale Stato membro non può concludere l'accordo o la convenzione in progetto che dopo aver soddisfatto alle obiezioni della Commissione, ovvero essersi conformato alla deliberazione con cui la Corte di giustizia dell'Unione europea, con procedura d'urgenza, si pronunzia sulla compatibilità delle clausole in progetto con le disposizioni del trattato.
- (6) La Corte di giustizia delle Comunità europee, nella sua sentenza 1/78 del 14 novembre 1978, ha dichiarato che l'obiettivo dell'articolo 103 è garantire che le disposizioni del trattato non siano rese vane da accordi o convenzioni conclusi dagli Stati membri con i paesi terzi ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Raccolta 1978, pag. 02151.




- (7) Una valutazione a norma dell'articolo 103 verte sulla compatibilità del progetto di accordo o di convenzione con le disposizioni del trattato Euratom e gli atti di diritto derivato adottati sulla sua base. Essa non riguarda la compatibilità del progetto di accordo o di convenzione con le disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (8) Una notevole esperienza è stata ormai acquisita nell'applicazione dell'articolo 103. L'esperienza dimostra che alcuni aspetti dell'acquis Euratom sono di diretta rilevanza nel contesto delle relazioni esterne degli Stati membri. La Commissione ha dovuto attirare ripetutamente l'attenzione su specifiche disposizioni del trattato Euratom nelle sue osservazioni rivolte agli Stati membri che hanno fatto seguito alle valutazioni di cui all'articolo 103. Si rendono pertanto necessari orientamenti sull'applicazione dell'articolo 103. La presente raccomandazione ha l'obiettivo di ricordare le principali disposizioni pertinenti in questo contesto e di dotare gli Stati membri di maggiore chiarezza e certezza giuridica quando negoziano i loro progetti di accordi o di convenzioni.
- (9) Il termine di un mese di cui all'articolo 103, secondo comma, inizia a decorrere dalla data in cui la Commissione riceve la comunicazione. Si ritiene che la Commissione abbia ricevuto tale comunicazione nel momento in cui entra in possesso del fascicolo completo di notifica.
- (10) La decisione n. 994/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ offre agli Stati membri la possibilità di chiedere l'assistenza della Commissione nei negoziati sugli accordi internazionali che rientrano nel campo di applicazione della decisione. La medesima possibilità dovrebbe essere disponibile agli Stati membri in sede di negoziazione di accordi o convenzioni che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato Euratom.
- (11) La ricerca nucleare rientra tra le competenze del trattato Euratom, come dispone il titolo II, capo 1, relativo allo «Sviluppo delle ricerche». La presente raccomandazione della Commissione concerne quindi anche accordi internazionali, comunque denominati, sulla ricerca nel campo della fissione e della fusione nucleare.
- (12) Le norme fondamentali stabilite dalla Comunità, ai sensi del titolo II, capo 3, del trattato e, in particolare, delle direttive del Consiglio 2009/71/Euratom ⁽²⁾, 2011/70/Euratom ⁽³⁾ e 2013/59/Euratom ⁽⁴⁾, mirano a garantire la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, a prescindere dalla sorgente di tali radiazioni. Tali norme costituiscono il nucleo del sistema giuridico istituito dal trattato e sono quindi di fondamentale importanza nel contesto delle valutazioni di cui all'articolo 103.
- (13) Il titolo II, capo 6, del trattato istituisce l'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom conferendole un diritto esclusivo di concludere contratti relativi alla fornitura di minerali, materie grezze o materie fissili speciali provenienti dall'interno o dall'esterno della Comunità. Qualora un progetto di accordo o di convenzione interessato dalla presente raccomandazione comprenda anche disposizioni in materia di approvvigionamento, la valutazione, da parte della Commissione, ai sensi dell'articolo 103 non dovrebbe pregiudicare il diritto esclusivo dell'Agenzia di concludere contratti di tale natura; d'altro canto, la co-firma di contratti di fornitura da parte dell'Agenzia non pregiudica la valutazione, da parte della Commissione, della compatibilità dei progetti di accordi o di convenzioni degli Stati membri con le disposizioni del trattato e del diritto derivato.
- (14) Uno dei principali pilastri della strategia europea in materia di sicurezza energetica consiste nella diversificazione delle fonti esterne e delle relative infrastrutture. Nel mercato dell'uranio e dei combustibili nucleari, la Commissione e gli Stati membri sono invitati a cooperare al fine di diversificare l'approvvigionamento di combustibili nucleari ove necessario. La Commissione si impegna a prendere sistematicamente in considerazione la diversificazione dell'approvvigionamento di combustibili nelle valutazioni dei nuovi progetti di investimento nucleari e di accordi o convenzioni con paesi terzi. All'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom spetta invece garantire che i nuovi investimenti non precludano la possibilità di diversificare l'approvvigionamento del combustibile. La presente raccomandazione contribuisce al conseguimento di questi obiettivi.

⁽¹⁾ Decisione n. 994/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 13).

⁽²⁾ Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).

⁽³⁾ Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48).

⁽⁴⁾ Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).



- (15) Ai sensi dell'articolo 104, secondo comma, del trattato, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni relative agli accordi o convenzioni conclusi, nel campo di applicazione del trattato, da qualsiasi persona o impresa con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. Per «progetto di accordo o di convenzione» ai sensi dell'articolo 103 del trattato si intende qualsiasi accordo, indipendentemente dalla sua denominazione, che verte su argomenti che rientrano nella competenza del trattato e che è oggetto di negoziati da parte di uno Stato membro ⁽¹⁾. Anche i progetti di accordi o di convenzioni che modificano gli attuali accordi o convenzioni conclusi tra uno o più Stati membri e uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo riguardanti materie di competenza del trattato rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 103. Tuttavia, i progetti di accordi o convenzioni per la fornitura o il trattamento, la trasformazione e la formattazione di minerali, materie grezze o materie fissili speciali conclusi tra imprese e che devono essere notificati all'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom o sottoposti alla sua conclusione conformemente al capo 6 del titolo II del trattato, non devono essere notificati alla Commissione conformemente all'articolo 103.

PARTE I

Fase pre-notifica

2. Se intende avviare negoziati con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di un paese terzo in relazione a un progetto di accordo o di convenzione, lo Stato membro può comunicare per iscritto alla Commissione la sua intenzione. Nel caso in cui informi la Commissione dei negoziati, lo Stato membro interessato è invitato a tenere la Commissione regolarmente informata degli sviluppi degli stessi. Lo Stato membro può inoltre sollecitare la consulenza della Commissione sui modi per evitare eventuali incompatibilità tra il progetto di accordo o convenzione con il trattato.

Gli Stati membri possono inoltre, se lo ritengono necessario, chiedere la partecipazione della Commissione ai negoziati in veste di osservatore.

3. Gli Stati membri sono invitati a presentare una notifica a norma dell'articolo 103, dopo che un accordo *ad referendum* è stato raggiunto dalle parti su tutti i principali elementi del progetto di accordo o di convenzione, ma prima che il progetto stesso sia concluso.
4. Gli Stati membri sono invitati a trasmettere alla Commissione, per via elettronica, una copia preliminare della notifica, corredata di tutti i documenti di accompagnamento ⁽²⁾. Ad ogni modo, la trasmissione per via elettronica dovrebbe essere seguita dalla notifica del fascicolo completo in formato cartaceo.

PARTE II

Contenuto della notifica

5. La notifica specifica, se del caso, tutti gli elementi seguenti:
 - a) il testo del progetto di accordo o di convenzione;
 - b) eventuali allegati e appendici del progetto di accordo o di convenzione;
 - c) eventuali altri accordi o convenzioni, nella versione attualmente in vigore, menzionati nel progetto di accordo o di convenzione notificato.

⁽¹⁾ Un «accordo» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2011/70/Euratom, deve tuttavia essere inteso nel senso di un accordo riguardante espressamente l'uso di un impianto di smaltimento di rifiuti come specificato in tale articolo.


⁽²⁾ Da inviare all'indirizzo ENER-LUX-Euratom-ARTICLE-103@ec.europa.eu



PARTE III

Compatibilità del progetto di accordo o di convenzione con il trattato

6. Gli Stati membri sono invitati a includere nei loro progetti di accordi o convenzioni, un riferimento esplicito alla loro adesione alla Comunità europea dell'energia atomica e agli obblighi derivanti da tale adesione. Si propone che sia richiamato il principio secondo il quale, in caso di conflitto tra le disposizioni del progetto di accordo o di convenzione e le disposizioni del diritto Euratom, sono queste ultime a prevalere. In sede di negoziazione dei loro progetti di accordi o convenzioni, gli Stati membri devono tenere debitamente conto delle competenze proprie della Comunità, nonché dei principi e delle libertà fondamentali sancite dal trattato in relazione al mercato comune nucleare e di tutti gli obblighi derivanti da atti delle istituzioni adottati in virtù del trattato.
7. Gli Stati membri devono provvedere a che i loro progetti di accordi o convenzioni non contengano clausole in conflitto con le norme fondamentali di cui al titolo II, capo 3, del trattato. Ciò include in particolare:
 - i) il principio della responsabilità ultima dello Stato membro nella gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi generati nel suo territorio;
 - ii) il principio della responsabilità ultima dello Stato membro o del paese terzo da cui i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito sono spediti per essere sottoposti a trattamento o ritrattamento ai fini dello smaltimento sicuro e responsabile di questi materiali;
 - iii) il requisito secondo cui i rifiuti radioattivi sono smaltiti nello Stato membro in cui sono generati, a meno che non siano soddisfatte le condizioni specificate nel diritto derivato adottato ai sensi del trattato.
8. In sede di negoziazione di accordi o convenzioni, gli Stati membri devono tenere nella massima considerazione i requisiti della politica comune di approvvigionamento, di cui al titolo II, capo 6, del trattato, e in particolare la necessità di assicurare, fatto salvo il diritto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom per la conclusione di contratti di approvvigionamento, il regolare ed equo approvvigionamento di minerali, materie grezze o materie fissili speciali a tutti gli utenti nella Comunità. Gli Stati membri devono in particolare evitare di inserire clausole che abbiano per effetto di rendere gli utenti stabiliti nel loro territorio eccessivamente dipendenti da un'unica fonte di approvvigionamento o un singolo fornitore di servizi per il ciclo del combustibile nucleare o attrezzature o tecnologie nucleari. Analogamente, gli Stati membri non devono includere clausole che hanno per scopo o per effetto di precludere il mercato ad altri fornitori o prestatori o rendere eccessivamente difficile la comparsa di altri fornitori o prestatori.
9. Si raccomanda agli Stati membri di ricordare, nei loro progetti di accordi o di convenzioni, che i materiali nucleari scambiati conformemente a tali progetti di accordi o convenzioni sono soggetti agli obblighi di sicurezza nucleare, di cui al titolo II, capo 7, del trattato, durante tutte le fasi della loro presenza nel territorio della Comunità. Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a includere un riferimento all'accordo vigente tra la Comunità, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica e lo Stato membro interessato in merito all'applicazione dei controlli di sicurezza e a eventuali altri protocolli aggiuntivi in materia.
10. Gli Stati membri non devono includere disposizioni nei loro progetti di accordi o di convenzioni che abbiano per effetto di trasferire all'altra parte o alle altre parti del progetto di accordo o di convenzione la proprietà delle materie fissili speciali che appartengono alla Comunità, a norma del titolo II, capo 8, del trattato.
11. Gli Stati membri devono garantire che i loro progetti di accordi o di convenzioni non contengono disposizioni che subordinino il trasferimento all'interno della Comunità, a qualunque titolo, di beni o prodotti elencati nell'allegato IV del trattato, alla previa autorizzazione dell'altra parte o delle altre parti del progetto di accordo o convenzione o che impediscano di rispettare le regole del mercato nucleare comune.
12. In sede di negoziazione di un progetto d'accordo o di convenzione, gli Stati membri devono tener conto, se del caso, degli accordi conclusi tra la Comunità e l'altra parte o le altre parti del progetto di accordo o di convenzione. Essi sono incoraggiati a fare esplicito riferimento al pertinente accordo Euratom nel testo del progetto di accordo o di convenzione che deve essere notificato alla Commissione.



PARTE IV**Valutazione della notifica da parte della Commissione**

13. Al termine della sua valutazione, la Commissione rivolge le sue osservazioni allo Stato membro interessato. Tali osservazioni dovrebbero indicare quali disposizioni del progetto di accordo o di convenzione impediscono l'applicazione del trattato ai sensi dell'articolo 103, e dovrebbero, se del caso, fare riferimento a determinati capi del trattato come stabilito nella parte III della presente raccomandazione.

PARTE V**Seguito dato alla valutazione della Commissione**


14. Gli Stati membri sono incoraggiati, in seguito alla conclusione del progetto di accordo o di convenzione notificato a norma dell'articolo 103, a comunicare alla Commissione il testo definitivo di tale accordo o di tale convenzione, nonché qualsiasi dichiarazione o accordo successivo, sotto qualsiasi forma, fatto da una o da entrambe le parti in merito all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo o della convenzione.
15. Il fatto che la Commissione, dopo aver ricevuto notifica di un progetto di accordo o di convenzione a norma dell'articolo 103, non ritenga che alcun elemento osti all'applicazione del trattato non esclude che l'attuazione di tale accordo o di tale convenzione possa dar luogo ad una violazione del trattato Euratom.
16. Si raccomanda agli Stati membri di fornire alla Commissione, su sua richiesta, informazioni relative all'attuazione o all'interpretazione di tutti gli accordi e le convenzioni che rientrano nel campo di applicazione del trattato e che sono in vigore fra loro e Stati terzi, organizzazioni internazionali ovvero cittadini di uno Stato terzo.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2016

Per la Commissione
Miguel ARIAS CANETE
Membro della Commissione

16CE1119



REGOLAMENTO (UE) 2016/539 DELLA COMMISSIONE**del 6 aprile 2016****che modifica il regolamento (UE) n. 1178/2011 per quanto riguarda l'addestramento, le prove e i controlli periodici dei piloti per la navigazione PBN****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione⁽²⁾ stabilisce condizioni per i piloti che svolgono attività di volo su determinati aeromobili nonché su dispositivi di simulazione per addestramento, le persone e le organizzazioni che partecipano all'addestramento, alle prove e ai controlli eseguiti sui suddetti piloti.
- (2) È necessario includere in tale regolamento requisiti aggiuntivi per l'addestramento dei piloti, le prove e il controllo periodico per i piloti che volano conformemente alle procedure di navigazione basata su requisiti di prestazione («PBN») e che pertanto necessitano di privilegi PBN vistati per l'abilitazione al volo strumentale («IR»). È opportuno che il visto PBN non comporti un onere amministrativo supplementare per l'autorità competente.
- (3) I piloti titolari di una IR, che hanno acquisito, in base ai requisiti applicabili del diritto nazionale o di altro tipo, conoscenze teoriche e abilità pratiche nelle operazioni PBN prima della data di applicazione di detto regolamento, saranno ritenuti aver ottemperato ai requisiti aggiuntivi, se possono dimostrare, in modo soddisfacente per l'autorità competente, che le conoscenze e le abilità così acquisite sono equivalenti a quelle ottenute attraverso le formazioni e i corsi richiesti a norma di tale regolamento. Le decisioni delle autorità competenti in merito all'equivalenza di tali conoscenze e abilità dovranno fondarsi su informazioni e criteri oggettivi.
- (4) Non tutti i piloti, in particolare nell'aviazione generale, volano conformemente alle procedure PBN, in quanto, per esempio, è possibile che il loro aeromobile o l'aeroporto locale non dispongano di equipaggiamenti certificati idonei a tale scopo. Pertanto detti piloti potrebbero non necessitare al momento di addestramento e controlli aggiuntivi riguardo alla navigazione PBN. Considerato il tasso di utilizzo di equipaggiamenti e procedure PBN in tutta l'Unione, tale regolamento dovrebbe prevedere un periodo ragionevole trascorso il quale i requisiti aggiuntivi per l'addestramento, le prove e i controlli periodici dei piloti per la navigazione PBN saranno applicabili per detti piloti.

¹⁾ G.U.L. 79 del 13.3.2008, pag. 1.

²⁾ Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.L. 311 del 25.11.2011, pag. 1).



- (5) Il periodo durante il quale gli Stati membri possono decidere di non applicare nel loro territorio le disposizioni del regolamento (UE) n. 1178/2011 ai piloti in possesso di una licenza e del relativo certificato medico rilasciato da un paese terzo che partecipa a operazioni non commerciali di taluni aeromobili dovrebbe essere esteso a motivo dei negoziati in corso dell'Unione con taluni paesi terzi, intesi ad agevolare la conversione di tali licenze e certificati medici. Dovrebbe essere chiarito che, qualora uno Stato membro adotti o abbia adottato una tale decisione, esso dovrebbe renderla pubblica in maniera opportuna, che consenta a tutte le parti interessate di prenderne atto e garantisca che i requisiti di trasparenza e certezza del diritto siano rispettati.
- (6) Anche i requisiti aggiuntivi concernenti i privilegi dei piloti che effettuano prove in volo dovrebbero essere inseriti nel regolamento (UE) n. 1178/2011, al fine di consentire a tali piloti di utilizzare un aeromobile per determinati voli senza conformarsi al requisito relativo al possesso della corrispondente abilitazione per classe o tipo.
- (7) Il regolamento (UE) n. 1178/2011 stabilisce che il corso di addestramento per ottenere la licenza di pilota a equipaggio plurimo (MPL) può essere tenuto solo da un'organizzazione di addestramento riconosciuta che sia parte di un operatore di trasporto aereo. Il suddetto regolamento dispone altresì che il titolare della MPL non possa esercitare i privilegi connessi alla MPL a meno che non abbia completato il corso di conversione dello stesso operatore. Vi sono casi, ascrivibili alla responsabilità dell'operatore, in cui alcuni titolari della MPL non possono completare il corso di conversione di tale operatore e di conseguenza non sono in grado di lavorare né per l'operatore in questione né per un altro. La restrizione all'esercizio dei privilegi MPL in un altro luogo penalizza detti titolari della MPL senza alcuna giustificazione dovuta a motivi di sicurezza. I piloti che cambiano operatore sono tenuti a completare il corso di conversione del nuovo operatore, sebbene essi abbiano frequentato un corso di conversione presso il precedente operatore. Il corso di conversione di qualsiasi operatore deve inoltre tenere pienamente conto del livello di esperienza dei piloti che iniziano a lavorare per tale operatore. È pertanto necessario eliminare tale restrizione. I requisiti MPL sono quindi anche in linea con le norme ICAO.
- (8) Il regolamento (UE) n. 1178/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere ⁽¹⁾ espresso dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1178/2011 è così modificato:

- 1) è inserito il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

Privilegi PBN nell'ambito dell'abilitazione al volo strumentale

1. I piloti possono volare in conformità alle procedure di navigazione PBN solo dopo aver ottenuto privilegi PBN quale visto all'abilitazione al volo strumentale («IR»).
2. Un pilota ottiene i privilegi PBN se soddisfa tutti i requisiti seguenti:
 - a) il pilota ha completato con successo un corso di istruzione teorica comprendente la PBN, conformemente alla norma FCL.615 dell'allegato I (parte FCL);
 - b) il pilota ha completato con successo un corso di addestramento al volo comprendente la PBN, conformemente alla norma FCL.615 dell'allegato I (parte FCL);
 - c) il pilota ha completato con successo un test di abilitazione conformemente all'appendice 7 dell'allegato I (parte FCL) oppure un test di abilitazione o i controlli di professionalità conformemente all'appendice 9 dell'allegato I (parte FCL).

⁽¹⁾ *European Aviation Safety Agency Opinion No 03/2015 of 31.3.2015 for a Commission Regulation on revision of operational approval criteria for Performance Based Navigation (PBN)* [parere n. 03/2015 dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea, del 31.3.2015, concernente un regolamento della Commissione sulla revisione dei criteri operativi di approvazione della navigazione PBN].



3. I requisiti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), si considerano soddisfatti qualora l'autorità competente ritenga che la competenza acquisita, mediante l'addestramento o la familiarità con le operazioni PBN, sia equivalente alla competenza acquisita grazie ai corsi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b) e il pilota dimostri tale competenza, in modo soddisfacente per l'esaminatore, in occasione dei controlli di professionalità o del test di abilitazione di cui al paragrafo 2, lettera c).
4. In seguito al superamento del test di abilitazione o dei controlli di professionalità di cui al paragrafo 2, lettera c), una nota relativa alla valida dimostrazione della competenza nella navigazione BPN viene inserita nel registro del pilota o in un registro equivalente e firmata dall'esaminatore che ha condotto il test o i controlli.
5. I piloti titolari di un'abilitazione IR senza privilegi PBN possono volare solo su rotte ed effettuare solo avvicinamenti che non richiedano privilegi PBN e, entro il 25 agosto 2020, per il rinnovo della loro abilitazione IR non devono essere richiesti elementi PBN; dopo tale data verranno richiesti privilegi PBN per ogni abilitazione IR.»;
- 2) all'articolo 10 *bis* è aggiunto il seguente paragrafo 5:
- «5. Le organizzazioni di addestramento dei piloti garantiscono che, entro il 25 agosto 2020, i corsi di addestramento IR che esse offrono comprendano l'addestramento per l'acquisizione dei privilegi PBN in conformità ai requisiti di cui all'allegato I (parte FCL).»;
- 3) all'articolo 12 il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- «4. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare le disposizioni del presente regolamento fino all'8 aprile 2017, ai piloti in possesso di una licenza e del relativo certificato medico rilasciato da un paese terzo che partecipa ad operazioni non commerciali di aeromobili come precisato all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) o c) del regolamento (CE) n. 216/2008. Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili tali decisioni.»;
- 4) gli allegati I e VII sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Esso si applica a decorrere dall'8 aprile 2016.

Tuttavia i paragrafi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 25 agosto 2018, ad eccezione del paragrafo 1, lettera g), dell'allegato, che si applica a decorrere dall'8 aprile 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Gi allegati I e VII del regolamento (UE) n. 1178/2011 sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) alla norma FCL.010, sono inserite le seguenti definizioni:

«operazione angolare», un'operazione di avvicinamento strumentale in cui l'errore/lo scostamento massimo tollerabile dalla rotta pianificata è espresso in termini di deflessione delle lancette sull'indicatore di deviazione della rotta o su uno strumento equivalente nella cabina di pilotaggio;

«operazione lineare», un'operazione di avvicinamento strumentale in cui l'errore/lo scostamento massimo tollerabile dalla rotta pianificata è espresso in unità di lunghezza, ad esempio miglia nautiche, per la deviazione laterale perpendicolare;

«LNAV», navigazione laterale (*Lateral Navigation*);

«LPV», prestazioni equivalenti a quelle di un localizzatore con guida verticale (*Localiser Performance with Vertical Guidance*);

«Navigazione PBN», navigazione a copertura d'area basata su requisiti di prestazione per gli aeromobili che operano lungo una rotta ATS, con una procedura di avvicinamento strumentale o in uno spazio aereo designato;

«RNP APCH», una specifica PBN utilizzata per le operazioni di avvicinamento strumentale;

«operazione RNP APCH ai minimi LNAV», un'operazione di avvicinamento strumentale bidimensionale (2D) per la quale la guida laterale si basa sul posizionamento GNSS;

«operazione RNP APCH ai minimi LNAV/VNAV», un'operazione di avvicinamento strumentale tridimensionale (3D) per la quale la guida laterale si basa sul posizionamento GNSS e la guida verticale è fornita dalla funzione Baro VNAV o dal posizionamento GNSS, compreso lo SBAS (sistema di potenziamento basato su satelliti);

«operazione RNP APCH ai minimi LPV», un'operazione di avvicinamento strumentale tridimensionale (3D) per la quale sia la guida laterale sia la guida verticale si basano sul posizionamento GNSS, compreso lo SBAS;

«RNP AR APCH», una specifica di navigazione utilizzata per le operazioni di avvicinamento strumentale che richiedono un'approvazione specifica;

«operazione di avvicinamento strumentale tridimensionale (3D)», operazione di avvicinamento strumentale che utilizza sia una guida per la navigazione laterale sia una guida per la navigazione verticale;

«operazione di avvicinamento strumentale bidimensionale (2D)», operazione di avvicinamento strumentale che utilizza solo una guida per la navigazione laterale;

«VNAV», navigazione verticale (*Vertical Navigation*);

b) la norma FCL.600.IR è sostituita dalla seguente:

«Salvo quanto previsto alla norma FCL.825, le operazioni in condizioni IFR con un velivolo, elicottero, dirigibile o convertiplano possono essere condotte solo dai titolari di:

a) una licenza PPL, CPL, MPL e ATPL, e

b) salvo quando effettuano test di abilitazione, controlli di professionalità o quando ricevono l'addestramento a doppio comando, un'abilitazione IR con i privilegi adeguati ai requisiti dello spazio aereo applicabili e alla categoria di aeromobili.»;

c) la lettera a) della norma FCL.605.IR è sostituita dalla seguente:

«a) I privilegi del titolare di una IR consistono nel pilotare un aeromobile in condizioni IFR, comprese le operazioni PBN, con una altezza di decisione minima di 200 piedi (60 m);



- d) la lettera a) della norma FCL.700 è sostituita dalla seguente:
- «a) I titolari di una licenza di pilotaggio non possono operare in qualità di piloti di un aeromobile a meno che non abbiano una valida abilitazione per classe o per tipo, tranne in uno dei seguenti casi:
- i) per LAPL, SPL e BPL;
 - ii) quando effettuano test di abilitazione o controlli di professionalità per il ripristino delle abilitazioni per classe o per tipo;
 - iii) quando ricevono l'addestramento di volo;
 - iv) quando sono titolari di una abilitazione alle prove in volo rilasciata conformemente alla norma FCL.820.»;
- e) la lettera c) della norma FCL.700 è soppressa;
- f) alla lettera c) della norma FCL.820, il punto 3) è sostituito dal seguente:
- «3) condurre voli senza un'abilitazione per tipo o classe, come definita nel capo H, salvo che l'abilitazione alle prove in volo non deve essere utilizzata per operazioni commerciali di trasporto aereo.»;
- g) all'appendice 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. L'autorizzazione per un corso di addestramento MPL deve essere data soltanto a un'ATO che sia parte di un operatore di trasporto aereo commerciale certificato conformemente alla parte ORO o che abbia un accordo specifico con un siffatto operatore.»;
- h) l'appendice 7 è così modificata:
- i) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il richiedente di una abilitazione IR deve aver effettuato l'addestramento sulla stessa classe o tipo di aeromobile di quello utilizzato per il test, che deve essere adeguatamente equipaggiato ai fini dell'addestramento e delle prove.»;
 - ii) il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

«11. I limiti applicabili sono i seguenti, corretti per tenere conto di condizioni di turbolenza e delle caratteristiche di manovra e delle prestazioni dell'aeromobile utilizzato:

Altezza

| | |
|--|----------------------|
| generalmente | ± 100 piedi |
| Inizio della riattaccata all'altezza/altitudine di decisione | + 50 piedi/- 0 piedi |
| Altezza/MAP/altitudine minima di discesa | + 50 piedi/- 0 piedi |

Mantenimento della rotta

| | |
|--|--|
| Rilevamento radio | ± 5° |
| per scostamenti angolari | mezzo punto di deflessione, azimut e sentiero di discesa (ad esempio LPV, ILS, MLS, GLS) |
| scostamenti laterali «lineari» 2D (LNAV) e 3D (LNAV/VNAV) | l'errore/lo scostamento perpendicolare alla traiettoria è di norma limitato a ± ½ del valore RNP associato alla procedura. Leggeri scostamenti da tale standard fino a un massimo di 1 volta il valore RNP sono ammissibili. |
| scostamenti verticali lineari 3D [ad esempio RNP APCH (LNAV/VNAV) utilizzando il BaroVNAV] | non oltre - 75 piedi al di sotto del profilo verticale in qualsiasi momento e non oltre + 75 piedi al di sopra del profilo verticale a livello dell'aeroporto o al di sotto di 1 000 piedi da tale livello. |



Prua

| | |
|------------------------------|-------|
| con tutti i motori operativi | ± 5° |
| con avaria motore simulata | ± 10° |

Velocità

| | |
|------------------------------|---------------------|
| con tutti i motori operativi | ± 5 nodi |
| con avaria motore simulata | + 10 nodi/- 5 nodi, |

CONTENUTI DEL TEST

Velivoli

SEZIONE 1 — OPERAZIONI PRE-VOLO E PARTENZA

L'uso della lista dei controlli, l'abilità di pilotaggio, le procedure di antighiaccio/sghiaccio ecc., sono applicate in tutte le sezioni

| | |
|-------|---|
| a | Uso del manuale di volo (o equivalente), specialmente per quanto riguarda il calcolo delle prestazioni dell'aeromobile, massa e centraggio |
| b | Uso dei documenti ATS e dei documenti sulle condizioni meteorologiche |
| c | Preparazione di un piano di volo ATC e di un piano/registro di volo IFR |
| d | Individuazione dei radioaiuti richiesti per le procedure di partenza, arrivo e avvicinamento |
| e | Ispezione pre-volo |
| f | Minimi meteorologici |
| g | Rullaggio |
| h | Partenza PBN (se del caso): — verifica che la procedura corretta sia stata caricata nel sistema di navigazione, e — controllo incrociato tra il display del sistema di navigazione e il grafico della partenza. |
| i | Istruzioni pre-decollo, decollo |
| j (°) | Transizione al volo strumentale |
| k (°) | Procedure per la partenza strumentale, comprese le partenze PBN e regolazione degli altimetri |
| l (°) | Contatti con l'ATC — conformità, procedure R/T |

SEZIONE 2 — MANOVRE GENERALI DI VOLO (°)

| | |
|---|---|
| a | Controllo del velivolo con riferimento ai soli strumenti, incluso: volo livellato a varie velocità, trim |
| b | Virate in salita e discesa a rateo 1 costante di velocità angolare |
| c | Manovra di uscita da assetti inusuali, incluse virate continue a 45° di inclinazione e virate accentuate in discesa |



| | |
|--|--|
| d (*) | Manovra di uscita dall'avvicinamento allo stallo in volo livellato, in virate in salita/discesa e in configurazione di atterraggio — applicabile soltanto a velivoli |
| e | Cruscotto ridotto: salite o discese stabilizzate, virate livellate con rateo 1 di velocità angolare e uscita su prue determinate, manovre di uscita da assetti inusuali — applicabile soltanto a velivoli |
| SEZIONE 3 — PROCEDURE IFR IN ROTTA (°) | |
| a | Intercettazione e mantenimento della rotta, ad esempio NDB, VOR o rotta tra i punti di sorvolo |
| b | Uso del sistema di navigazione e dei radioaiuti |
| c | Volo livellato, controllo di prua, altitudine e velocità all'aria, uso della potenza, tecnica di regolazione del trim |
| d | Regolazione degli altimetri |
| e | Determinazione dei tempi e revisione degli stimati d'arrivo (ETA) (attese in rotta, se necessario) |
| f | Controllo dell'andamento del volo, registrazioni sul piano di volo, utilizzo del carburante, gestione degli impianti di bordo |
| g | Procedure di protezione dal ghiaccio, simulate se necessario |
| h | Contatti con l'ATC — conformità, procedure R/T |
| SEZIONE 3 bis — PROCEDURE DI ARRIVO | |
| a | Sintonizzazione e controllo dei radioaiuti, se del caso |
| b | Procedure di arrivo, controllo dell'altimetro |
| c | Limiti di altitudine e velocità, se del caso |
| d | Arrivo PBN (se del caso): — verifica che la procedura corretta sia stata caricata nel sistema di navigazione e — controllo incrociato tra il display del sistema di navigazione e il grafico dell'arrivo. |
| SEZIONE 4 (°) — OPERAZIONI 3D (**) | |
| a | Sintonizzazione e controllo dei radioaiuti Verifica dell'angolo di traiettoria verticale Per RNP APCH: — verifica che la procedura corretta sia stata caricata nel sistema di navigazione, e — controllo incrociato tra il display del sistema di navigazione e il grafico dell'avvicinamento. |
| b | Istruzioni per l'avvicinamento e l'atterraggio, inclusi i controlli per la discesa, l'avvicinamento e l'atterraggio, inclusa l'individuazione degli aiuti alla navigazione |
| c (†) | Procedure di attesa |



| | |
|--|---|
| d | Conformità alle procedure di avvicinamento pubblicate |
| e | Controllo dei tempi in avvicinamento |
| f | Controllo di altitudine, velocità e prua (avvicinamento stabilizzato) |
| g (*) | Manovra di riattaccata |
| h (*) | Procedura di mancato avvicinamento/atterraggio |
| i | Contatti con l'ATC — conformità, procedure R/T |
| SEZIONE 5 (*) — OPERAZIONI 2D (**) | |
| a | Sintonizzazione e controllo dei radioaiuti Per RNP APCH: — verifica che la procedura corretta sia stata caricata nel sistema di navigazione, e — controllo incrociato tra il display del sistema di navigazione e il grafico dell'avvicinamento. |
| b | Istruzioni per l'avvicinamento e l'atterraggio, inclusi i controlli per la discesa, l'avvicinamento e l'atterraggio, inclusa l'individuazione degli aiuti alla navigazione |
| c (*) | Procedure di attesa |
| d | Conformità alle procedure di avvicinamento pubblicate |
| e | Controllo dei tempi in avvicinamento |
| f | Controllo di altitudine/distanza alla MAPT, velocità e prua (avvicinamento stabilizzato), Stop Down Fixes (SDF), se del caso |
| g (*) | Manovra di riattaccata |
| h (*) | Procedura di mancato avvicinamento/atterraggio |
| i | Contatti con l'ATC — conformità, procedure R/T |
| SEZIONE 6 — VOLO CON AVARIA AD UN MOTORE (soltanto velivoli plurimotore) (*) | |
| a | Avaria ad un motore simulata dopo il decollo o in riattaccata |
| b | Avvicinamento, riattaccata e mancato avvicinamento procedurale con un motore in avaria |
| c | Avvicinamento e atterraggio con un motore in avaria |
| d | Contatti con l'ATC — conformità, procedure R/T |
| (*) da effettuarsi con il solo riferimento agli strumenti. | |
| (*) può essere effettuata in un FFS, FTD 2/3 o FNPT II. | |
| (*) possono essere incluse nella sezione 5 o nella sezione 6. | |
| (**) per stabilire o mantenere privilegi PBN un avvicinamento nella sezione 4 o nella sezione 5 deve essere un RNP APCH. Laddove un RNP APCH non sia possibile, esso deve essere eseguito in un FSTD (dispositivo di addestramento al volo simulato) adeguatamente attrezzato. | |




Elicotteri

| SEZIONE 1 — PARTENZA | |
|---|--|
| L'uso della lista dei controlli, l'abilità di pilotaggio, le procedure di antighiacciamento/sghiacciamento ecc., sono applicate in tutte le sezioni | |
| a | Uso del manuale di volo (o equivalente), specialmente per quanto riguarda il calcolo delle prestazioni dell'aeromobile, massa e centraggio |
| b | Uso dei documenti ATS e dei documenti sulle condizioni meteorologiche |
| c | Preparazione di un piano di volo ATC e di un piano/registro di volo IFR |
| d | Individuazione dei radioaiuti richiesti per le procedure di partenza, arrivo e avvicinamento |
| e | Ispezione pre-volo |
| f | Minimi meteorologici |
| g | Rullaggio/rullaggio in aria in conformità con le istruzioni dell'ATC o dell'istruttore |
| h | Partenza PBN (se del caso): — verifica che la procedura corretta sia stata caricata nel sistema di navigazione e — controllo incrociato tra il display del sistema di navigazione e il grafico della partenza. |
| i | Istruzioni pre-decollo, procedure e controlli |
| j | Transizione al volo strumentale |
| k | Procedure per la partenza strumentale, comprese le procedure PBN |
| SEZIONE 2 — MANOVRE GENERALI DI VOLO | |
| a | Controllo dell'elicottero con riferimento ai soli strumenti, incluso: |
| b | Virate in salita e discesa a rateo 1 costante di velocità angolare |
| c | Manovra di uscita da assetti inusuali, incluse virate continue a 30° di inclinazione e virate accentuate in discesa |
| SEZIONE 3 — PROCEDURE IFR IN ROTTA | |
| a | Mantenimento della rotta, inclusa intercettazione, ad esempio NDB, VOR, RNAV |
| b | Uso dei radioaiuti |
| c | Volo livellato, controllo di prua, altitudine e velocità all'aria, uso della potenza |
| d | Regolazione degli altimetri |
| e | Determinazione dei tempi e revisione degli stimati d'arrivo (ETA) |



| | |
|-------------------------------------|--|
| f | Controllo dell'andamento del volo, registrazioni sul piano di volo, utilizzo del carburante, gestione degli impianti di bordo |
| g | Procedure di protezione dal ghiaccio, simulate se necessario e ove applicabile |
| h | Contatti con l'ATC — conformità, procedure R/T |
| SEZIONE 3 bis — PROCEDURE DI ARRIVO | |
| a | Sintonizzazione e controllo dei radioaiuti, se del caso |
| b | Procedure di arrivo, controllo dell'altimetro |
| c | Limiti di altitudine e velocità, se del caso |
| d | Arrivo PBN (ove applicabile) — verifica che la procedura corretta sia stata caricata nel sistema di navigazione e — controllo incrociato tra il display del sistema di navigazione e il grafico dell'arrivo. |
| SEZIONE 4 — OPERAZIONI 3D (*) | |
| a | Sintonizzazione e controllo dei radioaiuti Verifica dell'angolo di traiettoria verticale per RNP APCH: a) verifica che la procedura corretta sia stata caricata nel sistema di navigazione e b) controllo incrociato tra il display del sistema di navigazione e il grafico dell'avvicinamento. |
| b | Istruzioni per l'avvicinamento e l'atterraggio, inclusi i controlli per la discesa, l'avvicinamento e l'atterraggio |
| c (*) | Procedure di attesa |
| d | Conformità alle procedure di avvicinamento pubblicate |
| e | Controllo dei tempi in avvicinamento |
| f | Controllo di altitudine, velocità e prua (avvicinamento stabilizzato) |
| g (*) | Manovra di riattaccata |
| h (*) | Procedura di mancato avvicinamento/atterraggio |
| i | Contatti con l'ATC — conformità, procedure R/T |
| SEZIONE 5 — OPERAZIONI 2D (*) | |
| a | Sintonizzazione e controllo dei radioaiuti Per RNP APCH: — verifica che la procedura corretta sia stata caricata nel sistema di navigazione e — controllo incrociato tra il display del sistema di navigazione e il grafico dell'avvicinamento. |



| | |
|-------|--|
| b | Istruzioni per l'avvicinamento e l'atterraggio, inclusi i controlli per la discesa, l'avvicinamento e l'atterraggio e l'individuazione degli aiuti |
| c (*) | Procedure di attesa |
| d | Conformità alle procedure di avvicinamento pubblicate |
| e | Controllo dei tempi in avvicinamento |
| f | Controllo di altitudine, velocità e prua (avvicinamento stabilizzato) |
| g (*) | Manovra di riattaccata |
| h (*) | Procedura di mancato avvicinamento (*)/atterraggio |
| i | Contatti con l'ATC — conformità, procedure R/T |

SEZIONE 6 — PROCEDURE ANORMALI E DI EMERGENZA

Questa sezione può essere combinata con le sezioni da 1 a 5. La prova deve riguardare il controllo dell'elicottero, l'identificazione del motore in avaria, le azioni immediate (solo simulate), le azioni a seguire, i controlli e l'accuratezza del volo, nelle seguenti situazioni:

| | |
|---|--|
| a | avarìa a un motore simulata dopo il decollo e in avvicinamento (**) (ad un'altezza di sicurezza, salvo quando effettuata su un FFS o FNPT II/III, FTD 2,3) |
| b | avarìa del sistema di stabilizzazione/sistema idraulico (ove applicabile) |
| c | cruscotto ridotto |
| d | autorotazione ed uscita a un'altitudine prestabilita |
| e | operazioni 3D condotte manualmente senza l'ausilio del flight director (***) operazioni 3D condotte manualmente con l'ausilio del flight director (***) |

(†) per stabilire o mantenere privilegi PBN un avvicinamento nella sezione 4 o nella sezione 5 deve essere un RNP APCH. Laddove un RNP APCH non sia possibile, esso deve essere eseguito in un FSTD (dispositivo di addestramento al volo simulato) adeguatamente attrezzato.

(*) da effettuarsi nella sezione 4 o nella sezione 5.

(**) solamente per elicotteri plurimotore.

(***) va esaminata una voce soltanto.»


l) l'appendice 8 è così modificata:

i) alla sezione A, la nota a piè di pagina relativa alla tabella è sostituita dalla seguente:

«(*) Sempre che, nei 12 mesi precedenti, il richiedente abbia effettuato almeno tre partenze e avvicinamenti IFR esercitando privilegi PBN, compreso un avvicinamento RNP APCH su una classe o tipo di velivoli SP in operazioni SP o, per velivoli plurimotore diversi dai velivoli complessi ad alte prestazioni, il richiedente abbia superato la sezione 6 del test di abilitazione per velivoli SP, diversi dai velivoli complessi ad alte prestazioni, effettuato volando soltanto con riferimento agli strumenti in operazioni SP.»;

ii) alla sezione B, la nota a piè di pagina relativa alla tabella è sostituita dalla seguente:

«(*) Sempre che, nei 12 mesi precedenti, siano stati effettuati almeno tre partenze e avvicinamenti IFR esercitando privilegi PBN, compreso un avvicinamento RNP APCH (ad esempio un avvicinamento Point-in-Space — PinS) su un elicottero di tipo SP in operazioni SP.»;



j) l'appendice 9 è così modificata:

i) alla sezione B, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. I limiti applicabili sono i seguenti, corretti per tenere conto di condizioni di turbolenza e delle caratteristiche di manovra e prestazioni del velivolo utilizzato:

Altezza

| | |
|---|----------------------|
| generalmente | ± 100 piedi |
| Inizio della riattaccata all'altezza di decisione | + 50 piedi/- 0 piedi |
| Altezza/altitudine minima di discesa | + 50 piedi/- 0 piedi |

Mantenimento della rotta

| | |
|--|--|
| Rilevamento radioaiuti | ± 5° |
| per scostamenti "angolari" | mezzo punto di deflessione, azimut e sentiero di discesa (ad esempio LPV, ILS, MLS, GLS) |
| scostamenti "lineari" 2D (LNAV) e 3D (LNAV/VNAV) | l'errore/lo scostamento perpendicolare alla traiettoria è di norma limitato a ± ½ del valore RNP associato alla procedura. Leggeri scostamenti da tale standard fino a un massimo di 1 volta il valore RNP sono ammissibili. |
| scostamenti verticali lineari 3D [ad esempio RNP APCH (LNAV/VNAV) utilizzando il BaroVNAV] | non oltre - 75 piedi al di sotto del profilo verticale in qualsiasi momento e non oltre + 75 piedi al di sopra del profilo verticale a livello dell'aeroporto o al di sotto di 1 000 piedi da tale livello. |

Prua

| | |
|------------------------------|-------|
| con tutti i motori operativi | ± 5° |
| con avaria motore simulata | ± 10° |

Velocità

| | |
|------------------------------|---------------------|
| con tutti i motori operativi | ± 5 nodi |
| con avaria motore simulata | + 10 nodi/- 5 nodi; |

ii) alla sezione B, punto 5, è inserita la seguente lettera h):

«h) per stabilire o mantenere privilegi PBN un avvicinamento deve essere un RNP APCH. Laddove un RNP APCH non sia possibile, esso deve essere eseguito in un FSTD (dispositivo di addestramento al volo simulato) adeguatamente equipaggiato.»;

iii) alla sezione B, punto 5, le righe 3B.4 e 3B.5 della tabella sono sostituite dalle seguenti:

| | | | | | | |
|--------|--|-----|----|--|----|--|
| «3B.4* | operazioni 3D alla DH/A di 200 piedi (60 m) o ai minimi operativi più elevati, se richiesto dalla procedura di avvicinamento (l'autopilota può essere utilizzato per l'intercettazione della traiettoria verticale del segmento di avvicinamento). | P—> | —> | | M | |
| 3B.5* | operazioni 2D alla MDH/A. | P—> | —> | | M» | |



- iv) alla sezione B, punto 6, è inserita la seguente lettera j):
 - «j) per stabilire o mantenere privilegi PBN un avvicinamento deve essere un RNP APCH. Laddove un RNP APCH non sia possibile, esso deve essere eseguito in un FSTD (dispositivo di addestramento al volo simulato) adeguatamente equipaggiato.»;
- v) alla sezione B, punto 6, la riga 3.9.3 della tabella è sostituita dalla seguente:

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| «3.9.3* Operazioni 3D alla DH/A di 200 piedi (60 m) o ai minimi operativi più elevati, se richiesto dalla procedura di avvicinamento. | | | | | | | |
| Nota: conformemente al manuale di volo del velivolo, le procedure RNP APCH possono richiedere l'utilizzo dell'autopilota o del flight director. La procedura da seguire manualmente è scelta tenendo conto di tali limitazioni (ad esempio, scegliere un ILS per 3.9.3.1 in caso di detta limitazione nel manuale di volo del velivolo).» | | | | | | | |

- vi) alla sezione B, punto 6, le righe 3.9.3.4 e 3.9.4 della tabella sono sostituite dalle seguenti:


| | | | | | | | |
|--|--|--|------|----|--|----|--|
| «3.9.3.4* avvicinamento manuale con un motore in avaria simulata; l'avaria del motore deve essere simulata durante l'avvicinamento finale prima di superare i 1 000 piedi al di sopra del livello dell'aeroporto, fino all'atterraggio oppure fino al completamento della procedura di mancato avvicinamento. Sui velivoli che non sono certificati nella categoria da trasporto (JAR/FAR 25) o nella categoria da collegamento (SFAR 23), l'avvicinamento con avaria simulata a un motore e la conseguente riattaccata deve essere eseguita in congiunzione con un avvicinamento non di precisione come indicato al punto 3.9.4. La riattaccata deve essere iniziata quando viene raggiunta l'altezza di separazione dagli ostacoli pubblicata (OCH/A), e comunque non oltre l'altezza/l'altitudine minima di discesa (MDH/A) di 500 piedi sopra la soglia pista. Sui velivoli che hanno le stesse prestazioni di un velivolo della categoria da trasporto per ciò che riguarda la massa al decollo e l'altitudine di densità, l'istruttore può simulare l'avaria motore in accordo a quanto specificato al punto 3.9.3.4. | | | P—> | —> | | M | |
| 3.9.4* Operazioni 2D fino alla MDH/A. | | | P*—> | —> | | M» | |

- vii) alla sezione B, punto 6, la riga 4.1 della tabella è sostituita dalla seguente:

| | | | | | | | |
|--|--|--|------|-----|--|--|--|
| «4.1 Riattaccata con tutti i motori operativi* durante un'operazione 3D fino all'altezza di decisione. | | | P*—> | —>» | | | |
|--|--|--|------|-----|--|--|--|

- viii) alla sezione B, punto 6, la riga 5.1 della tabella è sostituita dalla seguente:

| | | | | | | | |
|---|--|--|----|--|--|--|--|
| «5.1 Atterraggi normali* con riferimenti visivi stabiliti quando viene raggiunta la DA/H a seguito di un'operazione di avvicinamento strumentale. | | | P» | | | | |
|---|--|--|----|--|--|--|--|



- ix) alla sezione B, punto 6, riga 6.2 della tabella, il termine «ILS» è sostituito dal seguente: «CAT II/III»;
 x) alla sezione C, punto 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Limiti del volo in IFR:

| | |
|---|--|
| Altezza | |
| generalmente | ± 100 piedi |
| Inizio della riattaccata all'altezza/altitudine di decisione | + 50 piedi/- 0 piedi |
| Altezza/altitudine minima di discesa | + 50 piedi/- 0 piedi |
| Mantenimento della rotta | |
| Rilevamento radio | ± 5° |
| scostamenti «angolari» 3D | mezzo punto di deflessione, azimut e sentiero di discesa (ad esempio LPV, ILS, MLS, GLS) |
| scostamenti «lineari» 2D (LNAV) e 3D (LNAV/VNAV): | l'errore/lo scostamento perpendicolare alla traiettoria è di norma limitato a ± ½ del valore RNP associato alla procedura. Leggeri scostamenti da tale standard fino a un massimo di 1 volta il valore RNP sono ammissibili. |
| scostamenti verticali lineari 3D [ad esempio RNP APCH (LNAV/VNAV) utilizzando il BaroVNAV]: | non oltre - 75 piedi al di sotto del profilo verticale in qualsiasi momento e non oltre + 75 piedi al di sopra del profilo verticale a livello dell'aeroporto o al di sotto di 1 000 piedi da tale livello. |
| Prua | |
| operazioni normali | ± 5° |
| operazioni anormali/emergenze | ± 10° |
| Velocità | |
| generalmente | ± 10 nodi |
| con avaria motore simulata | + 10 nodi/- 5 nodi; |

- xi) alla sezione C, punto 12, le righe 5.4, 5.4.1 e 5.4.2 della tabella sono sostituite dalle seguenti:

| | | | | | | | |
|-------|---|----|-----|-----|--|------|--|
| «5.4 | Operazioni 3D alla DH/A di 200 piedi (60 m) o ai minimi operativi più elevati, se richiesto dalla procedura di avvicinamento. | P* | —>* | —>* | | | |
| 5.4.1 | Manualmente, senza l'ausilio del flight director. Nota: conformemente al manuale di volo del velivolo, le procedure RNP APCH possono richiedere l'utilizzo dell'autopilota o del flight director. La procedura da seguire manualmente è scelta tenendo conto di tali limitazioni (ad esempio, scegliere un ILS per 5.4.1 in caso di detta limitazione nel manuale di volo del velivolo). | P* | —>* | —>* | | M* | |
| 5.4.2 | Manualmente, con l'ausilio del flight director. | P* | —>* | —>* | | M*,» | |




xii) alla sezione C, punto 12, le righe 5.4.4 e 5.5 della tabella sono sostituite dalle seguenti:

| | | | | | | | |
|--------|---|----|-----|-----|--|-----|--|
| «5.4.4 | Manualmente, con avaria simulata a un motore; l'avaria del motore deve essere simulata durante l'avvicinamento finale prima di superare i 1 000 piedi al di sopra del livello dell'aeroporto, fino all'atterraggio oppure fino al completamento della procedura di mancato avvicinamento. | P* | —>* | —>* | | M* | |
| 5.5 | Operazioni 2D fino all'altezza minima di discesa MDA/H. | P* | —>* | —>* | | M*» | |

2) nell'allegato VII, norma ORA.ATO.135, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) L'ATO utilizza una flotta adeguata di aeromobili per l'addestramento o FSTD adeguatamente equipaggiati ai fini dei corsi di addestramento forniti.».

16CE1120



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/540 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

| (EUR/100 kg) | | |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice NC | Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾ | Valore forfettario all'importazione |
| 0702 00 00 | IL | 268,0 |
| | MA | 93,1 |
| | SN | 164,2 |
| | TR | 102,8 |
| | ZZ | 157,0 |
| 0707 00 05 | MA | 80,7 |
| | TR | 127,6 |
| | ZZ | 104,2 |
| 0709 93 10 | MA | 87,0 |
| | TR | 145,3 |
| | ZZ | 116,2 |
| 0805 10 20 | EG | 45,8 |
| | IL | 76,9 |
| | MA | 56,3 |
| | TN | 71,4 |
| | TR | 72,9 |
| | ZA | 51,4 |
| | ZZ | 62,5 |
| | ZZ | 62,5 |
| 0805 50 10 | MA | 91,9 |
| | TR | 105,4 |
| | ZZ | 98,7 |
| 0808 10 80 | AR | 86,1 |
| | BR | 110,1 |
| | CL | 116,3 |
| | CN | 124,1 |
| | US | 158,2 |
| | ZA | 86,9 |
| | ZZ | 113,6 |
| | ZZ | 113,6 |
| 0808 30 90 | AR | 139,5 |
| | CL | 136,4 |
| | CN | 66,8 |
| | ZA | 103,2 |
| | ZZ | 111,5 |
| | ZZ | 111,5 |

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE (UE) 2016/541 DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2016

che intima alla Grecia di prendere le misure volte alla riduzione del disavanzo ritenuta necessaria per correggere la situazione di disavanzo eccessivo (2015/1410) ⁽¹⁾

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 9,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:


- (1) L'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che gli Stati membri debbano evitare disavanzi pubblici eccessivi e a tal fine stabilisce la procedura per i disavanzi eccessivi. Il patto di stabilità e crescita, che nella sua parte correttiva attua la procedura per i disavanzi eccessivi, costituisce il quadro a sostegno delle politiche governative per un rapido ritorno a solide posizioni di bilancio tenendo conto della situazione economica.
- (2) Il 27 aprile 2009, a norma dell'articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea, il Consiglio aveva deciso che in Grecia esisteva un disavanzo eccessivo.
- (3) Il 10 maggio 2010 il Consiglio aveva adottato, a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, e dell'articolo 136 TFUE, la decisione 2010/320/UE ⁽²⁾ indirizzata alla Grecia allo scopo di rafforzare e approfondire la sorveglianza della disciplina di bilancio e che intimava di adottare le misure per la riduzione del disavanzo ritenuta necessaria per correggere la situazione di disavanzo eccessivo entro il 2014. Il Consiglio aveva fissato al 2014 il termine per la correzione della situazione di disavanzo eccessivo e aveva indicato gli obiettivi annuali per il disavanzo pubblico.
- (4) La decisione 2010/320/UE del Consiglio è stata più volte modificata in modo sostanziale. Il 12 luglio 2011, vista la necessità di ulteriori modifiche, è stata rifiuta a fini di chiarezza nella decisione 2011/734/UE del Consiglio ⁽³⁾. Successivamente, tra l'8 luglio 2011 e il dicembre 2012 ⁽⁴⁾, tale decisione è stata modificata a più riprese in modo sostanziale.
- (5) Il deterioramento molto grave della situazione finanziaria della Grecia ha indotto gli Stati membri della zona euro a decidere di fornire un sostegno alla stabilità del paese al fine di proteggere la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso, in combinazione con l'assistenza multilaterale fornita dal Fondo monetario internazionale. Dal maggio 2010 al giugno 2015 il sostegno fornito dagli Stati membri della zona euro è stato concesso sia tramite lo strumento di prestito bilaterale in favore della Grecia che mediante un prestito del Fondo europeo di stabilità finanziaria [*European Financial Stability Facility* (EFSF)]. Il sostegno dei creditori è stato accompagnato da ampie condizioni di politica, compreso il rispetto da parte della Grecia della decisione 2011/734/UE del Consiglio e successive modificazioni.
- (6) L'8 luglio 2015 la Grecia ha chiesto assistenza finanziaria al meccanismo europeo di stabilità (MES) in forma di prestito triennale, e il 12 luglio 2015 è stato raggiunto un accordo di principio sulla concessione alla Grecia di

⁽¹⁾ Il presente atto è stato originariamente adottato solo in inglese e pubblicato nella GU L 219 del 20.8.2015, pag. 8

⁽²⁾ GU L 145 dell'11.6.2010, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 296 del 15.11.2011, pag. 38.

⁽⁴⁾ Decisione 2011/791/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011 (GU L 320 del 3.12.2011, pag. 28), decisione 2012/211/UE del Consiglio, del 13 marzo 2012 (GU L 113 del 25.4.2012, pag. 8), decisione 2013/6/UE del Consiglio, del 4 dicembre 2012 (GU L 4 del 9.1.2013, pag. 40).



un prestito per importo massimo di 86 000 milioni di EUR. Il 17 luglio il consiglio dei governatori del MES ha affidato alla Commissione europea, di concerto con la Banca centrale europea e insieme al Fondo monetario internazionale, il compito di negoziare un protocollo di intesa per precisare le condizioni contenute nel dispositivo di assistenza finanziaria per il periodo 2015-2018, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del trattato MES.

- (7) Ai sensi del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, lo Stato membro che chiede assistenza finanziaria dal MES deve elaborare un programma di aggiustamento macroeconomico (il «programma») che dovrà essere approvato dal Consiglio. Il programma dovrebbe assicurare l'adozione del pacchetto di riforme necessarie per migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche e il contesto normativo.
- (8) Il programma preparato dalla Grecia è stato approvato con decisione di esecuzione (UE) 2016/544 del Consiglio ⁽²⁾.
- (9) L'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 472/2013 stabilisce che qualora uno Stato membro soggetto a programma di aggiustamento macroeconomico ai sensi dell'articolo 7 dello stesso regolamento sia anche soggetto a una decisione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, del TFUE per la correzione del disavanzo eccessivo, gli obiettivi di bilancio annuali nel suo programma di aggiustamento macroeconomico siano integrati nella decisione di intimazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1467/97 del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi ⁽³⁾; esso stabilisce inoltre, che anche le misure volte al conseguimento di tali obiettivi nel programma di aggiustamento macroeconomico siano integrate nella decisione di intimazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1467/97. L'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 472/2013 stabilisce inoltre che lo Stato membro è esonerato dal presentare la relazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1467/97. Infine, l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 472/2013 stabilisce che l'attività di monitoraggio viene svolta secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 4, dello stesso regolamento e che lo Stato membro è esonerato dalla sorveglianza ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 1467/97 e dall'attività di monitoraggio che accompagna tutte le decisioni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, di quest'ultimo regolamento.
- (10) Attualmente si prevede che l'attività economica in Grecia sia molto più debole di quanto previsto al momento dell'adozione dell'ultima modifica della decisione 2011/734/UE, nel dicembre 2012. Secondo le previsioni, sia il PIL reale che quello nominale dovrebbero essere a livelli molto più bassi nel 2015 e nel 2016 rispetto a quanto indicato nelle previsioni di primavera 2015 della Commissione, a causa dell'incertezza politica, della mancata attuazione delle riforme, della diminuzione delle entrate pubbliche, dei giorni di chiusura delle banche e dell'imposizione dei controlli sui capitali. Nell'agosto 2015 la Commissione ha aggiornato le sue previsioni sulla crescita del PIL, aggiornamento necessario a sostegno dei negoziati sul protocollo di intesa necessario per il programma del MES. Secondo tali previsioni, negli anni 2015 e 2016 il PIL reale dovrebbe scendere rispettivamente del 2,3 % e dell'1,3 % (mentre le previsioni di primavera 2015 indicavano una crescita dello 0,5 % e del 2,9 % negli stessi anni) per poi registrare una crescita del 2,7 % nel 2017 e del 3,1 % nel 2018. Questo netto peggioramento dello scenario economico nel 2015-2016 comporta un corrispondente deterioramento delle prospettive per le finanze pubbliche a politiche invariate.
- (11) Si stima che la Grecia abbia migliorato il disavanzo strutturale di 16 punti percentuali del PIL, passando da un disavanzo del 15,2 % nel 2009 a un avanzo stimato dell'1 % nel 2014, assicurando così un miglioramento del saldo strutturale nel periodo 2009-2014 nettamente superiore ai 10 punti percentuali di PIL che il Consiglio aveva raccomandato come minimo nel periodo. Nel 2014 il disavanzo pubblico ha raggiunto il 3,5 % del PIL, ben al di sotto del massimale del 4,5 % del PIL per il disavanzo pubblico (sulla base del SEC 2010) per il 2014 stabilito nella decisione del Consiglio. Tuttavia, il saldo primario dello 0,4 % del PIL è stato sostanzialmente più debole del previsto e non è riuscito a raggiungere l'obiettivo fissato all'1,5 % del PIL, a causa di una combinazione di fattori, tra cui l'inversione del ciclo economico e il relativo impatto negativo sulle entrate di bilancio, il rilassamento della politica di bilancio e la maggiore incertezza economica. Tuttavia, l'indebolimento del contesto macroeconomico, accompagnato da misure fiscali temporanee in scadenza nel 2015, ha reso impossibile conseguire l'obiettivo del 3 % del PIL per il saldo primario nel 2015, previsto nell'ultima modifica della decisione 2011/734/UE adottata nel dicembre 2012. Pertanto, gli obiettivi di bilancio sono stati rivisti notevolmente al ribasso, tenendo conto delle condizioni macroeconomiche e dell'attuale situazione di bilancio, per evitare una politica di bilancio eccessivamente restrittiva nel breve periodo.
- (12) La Grecia perseguirà di conseguenza un nuovo percorso di bilancio basato su obiettivi per l'avanzo primario di - 0,25, 0,5, 1,75, e 3,5 per cento del PIL rispettivamente nel 2015, nel 2016, nel 2017 e nel 2018 e negli anni successivi. La traiettoria degli obiettivi di bilancio è coerente con i tassi di crescita previsti dell'economia greca, a mano a mano che uscirà dalla recessione attuale, che è la più grave mai registrata. Il percorso rivisto dovrebbe far scendere il disavanzo pubblico al di sotto del 3 % del PIL nel 2017.

⁽¹⁾ GUL 140 del 27.5.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Cfr. pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GUL 209 del 2.8.1997, pag. 6.



- (13) Secondo le previsioni aggiornate dei servizi della Commissione relative alla crescita del PIL nominale, il saldo primario delle amministrazioni pubbliche registrerà un disavanzo di 7 631 milioni di EUR (4,4 % del PIL) nel 2015, di 6 166 milioni di EUR (3,6 % del PIL) nel 2016, di 4 089 milioni di EUR (2,3 % del PIL) nel 2017 e di 753 milioni di EUR (0,4 % del PIL) nel 2018.
- (14) Il bilancio per il 2016, che dovrà essere adottato dal Parlamento greco, fa parte della strategia di bilancio a medio termine 2016-2019, avente l'obiettivo di conseguire un risanamento di bilancio significativo da attuare sin dalle prime fasi, con risparmi superiori a 6 900 milioni di EUR, equivalenti a quasi il 4 % del PIL.
- (15) Il mancato completamento della revisione del programma EFSF, il non pagamento del servizio del debito, la scadenza del programma EFSF e l'introduzione di controlli sui capitali hanno creato nuove circostanze che hanno portato a un ulteriore forte deterioramento della sostenibilità del debito. Questa evoluzione è dovuta a stime di crescita inferiori alle previsioni, alla revisione al ribasso degli obiettivi per l'avanzo primario, alla revisione al ribasso dei proventi delle privatizzazioni, al forte deterioramento del fabbisogno di finanziamento del settore bancario a seguito dell'imposizione dei controlli sui capitali, all'aumento, a seguito dei problemi di liquidità incontrati dal governo, degli arretrati da liquidare e agli effetti di valutazione dovuti al deprezzamento dell'euro rispetto ai diritti speciali di prelievo. A seguito di questi sviluppi il rapporto debito-PIL dovrebbe raggiungere il 198,3 % nel 2016, per poi diminuire al 169,3 % nel 2020, al 154,5 % nel 2022 e al 115,9 % nel 2030 secondo lo scenario di base.
- (16) Alla luce di tali sviluppi, è necessario aggiornare il percorso di aggiustamento verso la correzione del disavanzo eccessivo. Gli impegni sottoscritti dalla Grecia riguardano non solo le misure di risanamento del bilancio, ma anche quelle intese a rendere il contesto più favorevole alla crescita e a ridurre al minimo le ripercussioni negative sul piano sociale.
- (17) Tutte le misure richieste dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/544 del Consiglio contribuiscono a raggiungere il necessario aggiustamento di bilancio. Alcune misure hanno un impatto diretto sulla situazione di bilancio della Grecia, mentre altre sono misure strutturali che consentiranno di migliorare la governance di bilancio e di rendere più solida la situazione di bilancio a medio termine.
- (18) Per questi motivi, sembra necessario rivedere i precedenti obiettivi annuali di bilancio e le misure volte al loro conseguimento. I nuovi obiettivi di bilancio annuali e le misure volte al loro conseguimento sono contenuti nella decisione di esecuzione (UE) 2016/544 del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Grecia pone termine alla presente situazione di disavanzo eccessivo il più rapidamente possibile e al più tardi nel 2017.
2. Il percorso di aggiustamento verso la correzione del disavanzo eccessivo mira a raggiungere gli obiettivi annuali per il disavanzo delle amministrazioni pubbliche stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2016/544 del Consiglio, e sarà basato sugli obiettivi per l'avanzo primario di - 0,25, 0,5, 1,75 e 3,5 % del PIL rispettivamente nel 2015, nel 2016, nel 2017 e nel 2018 e negli anni successivi. La traiettoria degli obiettivi di bilancio è coerente con i tassi di crescita previsti dell'economia greca, a mano a mano che uscirà dalla recessione attuale, che è la più grave mai registrata. Il percorso rivisto dovrebbe far scendere il disavanzo pubblico al di sotto del 3 % del PIL nel 2017.
3. La Grecia adotta e attua pienamente tutte le misure di bilancio, economiche e di adeguamento strutturale incluse nel programma di aggiustamento economico e finanziario approvato con la decisione di esecuzione (UE) 2016/544 del Consiglio.
4. La Grecia è pronta ad adottare ulteriori misure se si materializzeranno rischi per i programmi di bilancio. Le misure di risanamento del bilancio garantiscono un miglioramento duraturo e favorevole alla crescita del saldo strutturale delle amministrazioni pubbliche.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.




Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2016

Per il Consiglio
Il presidente
M.H.P. VAN DAM

16CE1122



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/542 DEL CONSIGLIO**del 15 febbraio 2016****sulla concessione di assistenza finanziaria a breve termine dell'Unione alla Grecia (2015/1181) ⁽¹⁾**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,


vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La Grecia ha chiesto nuova assistenza finanziaria da parte del meccanismo europeo di stabilità (MES) e vi è un accordo in linea di principio per fornire l'assistenza richiesta.
- (2) In attesa del varo di tale assistenza la Grecia necessita tuttavia di un finanziamento ponte che permetta di preservare l'integrità della zona euro, di preservare la stabilità finanziaria e di scongiurare un ulteriore inadempimento degli obblighi di rimborso da parte della Grecia. In considerazione delle gravi perturbazioni economiche e finanziarie causate da circostanze eccezionali che sfuggono al controllo del governo, il 15 luglio 2015 la Grecia ha ufficialmente chiesto all'Unione un'assistenza finanziaria urgente per salvaguardare la stabilità finanziaria in Grecia, nella zona euro e nell'Unione. L'assistenza prestata alla Grecia dal MES servirà a rimborsare il prestito ricevuto dalla Grecia nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF).
- (3) Il progetto di programma di aggiustamento economico e finanziario (il «programma») presentato dalla Grecia alla Commissione e al Consiglio mira ad assicurare l'adozione di una serie di riforme necessarie per migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche e il contesto normativo.
- (4) In base alla valutazione operata dalla Commissione d'intesa con la Banca centrale europea (BCE), la Grecia necessita di finanziamenti per un importo totale di 7 160 milioni di EUR nell'arco del mese di luglio 2015. È opportuno stabilire modalità finanziarie dettagliate in un accordo di prestito.
- (5) È opportuno che l'assistenza finanziaria dell'Unione sia gestita dalla Commissione.
- (6) La Grecia ha presentato alla Commissione e al Consiglio il programma volto ad assicurare l'adozione di una serie di riforme necessarie per migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche e il contesto normativo. Il 15 luglio 2015 è stato raggiunto un accordo a livello di servizi tra il governo e la Commissione sul programma che costituirà l'oggetto di un memorandum d'intesa sulle condizioni specifiche di politica economica (il «memorandum d'intesa»).
- (7) Attraverso missioni e grazie alle relazioni periodiche delle autorità greche, la Commissione dovrebbe verificare periodicamente che siano soddisfatte le condizioni di politica economica cui è subordinata l'assistenza.
- (8) L'assistenza dovrebbe essere fornita per contribuire all'esito positivo dell'attuazione del programma.
- (9) Gli Stati membri della zona euro hanno comunicato il loro impegno a rimborsare congiuntamente e tempestivamente, mediante un apposito meccanismo, a ciascuno Stato membro non appartenente alla zona euro l'importo da esso pagato in termini di risorse proprie corrispondente all'uso del bilancio generale dell'Unione in caso di perdite derivanti dall'assistenza finanziaria dell'Unione nei confronti di uno Stato membro della zona euro a norma del regolamento (UE) n. 407/2010. Saranno inoltre predisposti meccanismi adeguati al fine di evitare la sovracompensazione degli Stati membri non appartenenti alla zona euro in caso di attivazione di strumenti volti a proteggere il bilancio generale dell'Unione, compreso il recupero dei crediti, ove necessario mediante compensazione dei crediti e pagamenti nel corso del tempo.

⁽¹⁾ Il presente atto è stato originariamente adottato solo in inglese e pubblicato nella GUL 192 del 18.7.2015, pag. 15.

⁽²⁾ GUL 118 del 12.5.2010, pag. 1.



- (10) Il prestito MESF è garantito dal bilancio generale dell'Unione. In caso di mancato rimborso del prestito, la Commissione, tenendo conto di eventuali eccedenze di disponibilità liquide, può mobilitare fondi supplementari superiori ai suoi attivi per garantire il servizio del debito dell'Unione. Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ (il «regolamento finanziario») applicabile al bilancio generale dell'Unione e le sue regole dettagliate prevedono strumenti volti a proteggere il bilancio dell'Unione, compreso il recupero dei crediti, ove necessario mediante compensazione dei crediti e pagamenti nel corso del tempo. La Commissione applicherà tali strumenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'Unione mette a disposizione della Grecia un prestito per un importo massimo di 7 160 milioni di EUR con una scadenza massima di tre mesi.
2. A norma della presente decisione, l'assistenza finanziaria dell'Unione è resa disponibile unicamente se agli Stati membri la cui moneta non è l'euro sono fornite garanzie reali liquide per un importo pari alla loro esposizione, conformemente a disposizioni giuridicamente vincolanti, in modo che tali garanzie siano immediatamente pagabili a essi nella misura necessaria a coprire qualsiasi passività possano subire in conseguenza di un eventuale mancato rimborso da parte della Grecia, conformemente alle modalità stabilite, dell'assistenza finanziaria ricevuta.
3. L'assistenza finanziaria è messa a disposizione immediatamente dopo l'entrata in vigore della presente decisione.
4. La Commissione mette a disposizione della Grecia l'assistenza finanziaria dell'Unione in due rate.
5. L'erogazione delle rate è subordinata all'entrata in vigore dell'accordo di prestito e del memorandum d'intesa, nonché al rispetto da parte della Grecia delle pertinenti condizioni politiche, conformemente all'articolo 3.
6. Il costo del finanziamento dell'Unione è sostenuto dalla Grecia con una maggiorazione di dieci punti base.
7. Sono a carico della Grecia i costi di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 407/2010.
8. Se necessario, per finanziare in tempo il prestito, la Commissione è autorizzata a contrarre prestiti tramite collocamento privato di titoli o tramite qualsiasi altro meccanismo finanziario adeguato che le consenta di raccogliere fondi a brevissimo termine.

Articolo 2

1. L'assistenza è gestita dalla Commissione in modo coerente con gli impegni della Grecia.
2. La Commissione, in consultazione con la BCE, concorda con le autorità greche le condizioni specifiche di politica economica cui è subordinata l'assistenza finanziaria secondo quanto previsto all'articolo 3. Tali condizioni sono fissate nel memorandum d'intesa, in linea con gli impegni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che sarà firmato dalla Commissione e dalle autorità greche. Le modalità finanziarie dettagliate sono stabilite in un accordo di prestito che sarà concluso con la Commissione.
3. La Commissione verifica periodicamente che siano soddisfatte le condizioni di politica economica cui è subordinata l'assistenza e presenta una relazione al comitato economico e finanziario. A tal fine le autorità greche cooperano pienamente con la Commissione e la BCE e mettono a loro disposizione tutte le informazioni necessarie. La Commissione tiene informato il comitato economico e finanziario di tutti gli sviluppi pertinenti.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).



Articolo 3

1. È approvato il programma di aggiustamento economico e finanziario (il «programma») elaborato dalle autorità greche.
2. L'erogazione dell'assistenza è subordinata al fatto che la Grecia:
 - i) adotti le misure citate nel programma, con termine per l'adozione fissato al 15 luglio 2015;
 - ii) prenda iniziative inequivocabili per predisporre l'attuazione delle altre condizioni politiche elencate nel programma;
 - iii) ottenga dai membri del MES, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, l'accordo in linea di principio per fornire assistenza finanziaria alla Grecia.
3. La Grecia adotta tempestivamente le misure indicate di seguito.

Regime dell'IVA

- Adozione entro il 15 luglio 2015 della normativa di riforma del regime dell'IVA. La riforma mira a un aumento netto del gettito pari all'1 % del PIL su base annua tramite la modifica dei parametri. Il nuovo regime dell'IVA: i) unifica le aliquote in un'aliquota normale del 23 %, che si applicherà tra l'altro a ristoranti e servizi di ristorazione, in un'aliquota ridotta del 13 % per alimenti di base, energia, alberghi e acqua (escluse le acque di scarico) e in un'aliquota super ridotta del 6 % per farmaci, libri e teatro; ii) razionalizza le esenzioni per allargare la base imponibile e aumenta l'imposta sulle assicurazioni; e iii) elimina le agevolazioni di cui godono le isole, iniziando da quelle che hanno redditi maggiori e che costituiscono le mete turistiche più frequentate, ad eccezione delle isole più periferiche. La riforma deve essere completata entro fine 2016 prevedendo provvedimenti adeguati, mirati e aventi impatto neutro sul bilancio per compensare gli abitanti che versano in stato di maggior bisogno. Le nuove aliquote dell'IVA per alberghi e isole sono applicate a partire dal 1° ottobre 2015.

Pensioni

- Adozione di norme che bloccano fino al 2021, in termini nominali, il limite mensile della pensione contributiva garantita,
- adozione di norme in base alle quali coloro che andranno in pensione dopo l'entrata in vigore della pertinente normativa greca riceveranno la pensione di base, la pensione contributiva garantita e la pensione sociale solo al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria stabilita dalla legge, attualmente fissata a 67 anni,
- adozione di norme che innalzano dal 4 % al 6 % in media i contributi sanitari a carico dei pensionati e che li estendono alle pensioni complementari,
- adozione di uno strumento giuridico atto a imporre a tutti i fondi pensione di applicare integralmente la legge 3863/2010 alle nuove domande di pensionamento presentate a partire dal 1° gennaio 2015.

Governance statistica

- Adozione di norme che rafforzano la governance dell'Autorità statistica ellenica (ELSTAT). Le norme riguardano: i) il ruolo e la struttura degli organi consultivi del sistema statistico ellenico (ELSS), compresa la trasformazione del consiglio dell'ELSS in comitato consultivo dell'ELSS, nonché il ruolo del comitato consultivo sulle buone pratiche (GPAC); ii) la procedura di selezione del presidente dell'ELSTAT per assicurare che sia scelta una personalità di elevatissimo profilo professionale mediante procedure e criteri di selezione trasparenti; iii) l'adeguata partecipazione dell'ELSTAT all'elaborazione delle proposte legislative o di altre proposte giuridiche inerenti a questioni statistiche; iv) altri aspetti che influiscono sull'indipendenza dell'ELSTAT, tra cui autonomia finanziaria, conferimento a ELSTAT del potere di redistribuire i posti permanenti esistenti, di assumere personale ove necessario e di assumere personale scientifico specializzato, e classificazione dell'istituto tra gli organi di politica di bilancio nella recente legge 4270/2014; ruolo e poteri della Banca di Grecia in materia statistica per allinearli alla normativa dell'Unione.

Attuazione del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria

- La Grecia attua entro il 15 luglio 2015 le pertinenti disposizioni del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance.



Articolo 4

Ai fini della gestione dell'assistenza finanziaria dell'Unione, la Grecia apre un conto speciale presso la Banca di Grecia.

Articolo 5

Gli effetti della presente decisione decorrono dalla notificazione.

Articolo 6

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Articolo 7

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2016

Per il Consiglio
Il presidente
M.H.P. VAN DAM

16CE1123



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/543 DEL CONSIGLIO
del 15 febbraio 2016
che approva il programma di aggiustamento della Grecia (2015/1182) ⁽¹⁾

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 472/2013 stabilisce le norme relative all'approvazione di un programma di aggiustamento macroeconomico per lo Stato membro beneficiario di assistenza finanziaria, compreso in provenienza dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF). Tali norme devono essere coerenti con le disposizioni del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio ⁽³⁾, che istituisce il MESF.
- (2) Alla Grecia è stata accordata un'assistenza finanziaria del MESF con decisione di esecuzione (UE) 2016/542 ⁽⁴⁾ del Consiglio sulla concessione di assistenza finanziaria dell'Unione a breve termine alla Grecia.
- (3) A fini di coerenza, il programma di aggiustamento macroeconomico della Grecia ai sensi del regolamento (UE) n. 472/2013 dovrebbe essere approvato con riferimento alle pertinenti disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2016/542,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvate le misure previste all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 2016/542, che la Grecia è tenuta a adottare nel quadro del suo programma di aggiustamento.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data della notifica.

Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M.H.P. VAN DAM

⁽¹⁾ Il presente atto è stato originariamente adottato solo in inglese e pubblicato nella GU L 192 del 18.7.2015, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

⁽⁴⁾ Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale.



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/544 DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2016

che approva il programma di aggiustamento macroeconomico per la Grecia (2015/1411) ⁽¹⁾

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 136, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede la possibilità di adottare misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro per contribuire al buon funzionamento dell'unione economica e monetaria.
- (2) Dal 2010 la Grecia riceve assistenza finanziaria dagli Stati membri e dal Fondo monetario internazionale (FMI). Il 2 maggio 2010 è stato approvato un primo programma di aggiustamento economico per la Grecia: gli Stati membri della zona euro hanno accettato di concedere prestiti bilaterali, messi insieme dalla Commissione europea, per un importo complessivo di 80 000 milioni di EUR da erogare nel periodo maggio 2010 — giugno 2013, mentre l'FMI ha impegnato altri 30 000 milioni di EUR nell'ambito dell'accordo stand-by. Il 14 marzo 2012 è stato approvato il secondo programma di aggiustamento economico per la Grecia. Gli Stati membri della zona euro e l'FMI hanno impegnato gli importi non erogati del primo programma, più un importo aggiuntivo di 130 000 milioni di EUR per gli anni 2012-2014. Mentre il finanziamento del primo programma si fondava su prestiti bilaterali, si è deciso — per quanto attiene agli Stati membri della zona euro — che il secondo programma sarebbe stato finanziato dal Fondo europeo di stabilità finanziaria [European Financial Stability Facility (EFSF)], che è pienamente operativo dall'agosto 2010. Il secondo programma prevedeva complessivamente un'assistenza finanziaria di 164 500 milioni di EUR fino alla fine del 2014 (il termine è stato successivamente prorogato fino alla fine di giugno 2015). Su questo importo, i fondi impegnati dalla zona euro ammontano a 144 700 milioni di EUR da erogare tramite l'EFSF, mentre l'FMI ha fornito un contributo di 19 800 milioni di EUR come parte di un accordo quadriennale di 28 000 milioni di EUR nel quadro dell'assistenza finanziaria aggiuntiva (*extended fund facility*), che l'FMI ha approvato nel marzo 2012.
- (3) In considerazione delle gravi perturbazioni economiche e finanziarie, l'8 luglio 2015 le autorità greche hanno chiesto l'assistenza finanziaria del meccanismo europeo di stabilità (MES) per garantire il corretto funzionamento del sistema bancario greco, far fronte agli obblighi della Grecia in materia di debito, favorire il ritorno dell'economia greca a una crescita sostenibile e tutelare la stabilità finanziaria della zona euro e degli Stati membri che ne fanno parte.
- (4) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del trattato MES e per consentire al consiglio dei governatori del MES di decidere con cognizione di causa, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, se concedere, in linea di principio, un sostegno alla stabilità alla Grecia sotto forma di un prestito, l'8 luglio 2015 il presidente del consiglio dei governatori del MES ha incaricato la Commissione europea di valutare, di concerto con la Banca centrale europea (BCE), se esista un rischio per la stabilità finanziaria della zona euro nel suo insieme o degli Stati membri che ne fanno parte, di valutare, insieme all'FMI, la sostenibilità del debito pubblico e di stimare il fabbisogno di finanziamenti effettivo o potenziale della Grecia.
- (5) A norma dell'articolo 13 del trattato MES, la Commissione europea, di concerto con la BCE e con l'aiuto del personale dell'FMI, ha completato tali valutazioni il 10 luglio 2015, concludendo che erano soddisfatte le condizioni per la concessione di un sostegno finanziario alla Grecia, da erogare sotto forma di un prestito del MES. Il fabbisogno di finanziamenti è stato stimato fino a 86 000 milioni di EUR.


⁽¹⁾ Il presente atto è stato originariamente adottato solo in inglese e pubblicato nella GUL 219 del 20.8.2015, pag. 12.

⁽²⁾ GUL 140 del 27.5.2013, pag. 1.



- (6) Con decisione di esecuzione (UE) 2016/542 del Consiglio ⁽¹⁾, il 17 luglio 2015 è stata concessa alla Grecia un'assistenza finanziaria a breve termine di 7 160 milioni di EUR nel quadro del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF) per consentirle di onorare gli obblighi di rimborso in scadenza a luglio 2015 e di saldare gli arretrati nei confronti dell'FMI. L'assistenza, erogata in un'unica rata il 20 luglio 2015, è stata subordinata a determinate condizioni di politica economica. L'assistenza del MES sarà utilizzata, fra l'altro, per rimborsare tale prestito ponte a breve termine del MESF.
- (7) Il 16 luglio 2015 il consiglio dei governatori del MES ha invitato la Commissione ad approvare, di concerto con la BCE, il MES, le autorità greche e, se del caso, l'FMI, un programma di aggiustamento macroeconomico per la Grecia. Il programma è stato preparato secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 472/2013. L'11 agosto 2015 tali istituzioni hanno raggiunto un accordo a livello tecnico con il governo greco su un programma di aggiustamento macroeconomico (il «programma»). Il programma presentato dalla Grecia alla Commissione e al Consiglio mira a garantire l'adozione di una serie di riforme necessarie per migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche, garantire la stabilità finanziaria e promuovere la crescita, l'occupazione e la giustizia sociale.
- (8) In seguito a tale accordo, la Grecia dovrebbe adottare un pacchetto politico globale da attuare nell'ambito di un programma triennale di aggiustamento macroeconomico che vada dal terzo trimestre 2015 al terzo trimestre 2018.
- (9) Il pacchetto politico globale, che sarà definito in un protocollo d'intesa sulle condizioni specifiche di politica economica («protocollo d'intesa»), dovrebbe mirare a ripristinare la fiducia dei mercati finanziari, a ristabilire solidi equilibri macroeconomici e a rilanciare una crescita duratura dell'economia. Il pacchetto dovrebbe essere articolato su quattro pilastri: ripristino della sostenibilità di bilancio, tutela della stabilità finanziaria, rafforzamento della competitività e della crescita, modernizzazione dello Stato e della pubblica amministrazione.
- (10) I servizi della Commissione hanno aggiornato le previsioni relative alla crescita del PIL nominale nell'agosto 2015 per contribuire ai negoziati sul programma del MES. Secondo queste previsioni, che presuppongono un tasso di crescita del PIL nominale di - 3,2 % nel 2015, - 0,7 % nel 2016, 3,4 % nel 2017, 4,1 % nel 2018 e 4,2 % nel 2019, il rapporto debito pubblico/PIL ammonterebbe al 196,3 % nel 2015, al 200,9 % nel 2016, al 198,6 % nel 2017, al 190,7 % nel 2018 e al 182,3 % nel 2019. Il rapporto debito pubblico/PIL, quindi, aumenterebbe fino al 2016 per poi cominciare a diminuire e arrivare al 174,5 % (stima) nel 2020, con dinamiche del debito influenzate da diverse operazioni sotto la linea. Secondo le previsioni aggiornate dei servizi della Commissione relative alla crescita del PIL nominale, il saldo primario delle amministrazioni pubbliche registrerà un disavanzo di 7 631 milioni di EUR (4,4 % del PIL) nel 2015, un disavanzo di 6 166 milioni di EUR (3,6 % del PIL) nel 2016, un disavanzo di 4 089 milioni di EUR (2,3 % del PIL) nel 2017 e un disavanzo di 753 milioni di EUR (0,4 % del PIL) nel 2018.
- (11) Le autorità seguiranno un nuovo percorso di bilancio basato su obiettivi per l'avanzo primario pari rispettivamente a 0,25 %, 0,5 %, 1,75 % e 3,5 % del PIL nel 2015, nel 2016, nel 2017 e nel 2018 e oltre. La traiettoria degli obiettivi di bilancio è coerente con i tassi di crescita previsti dell'economia greca a mano a mano che uscirà dalla recessione attuale, che è la più grave mai registrata.
- (12) Rafforzare la resilienza a lungo termine del settore bancario greco è di fondamentale importanza per ripristinare la stabilità finanziaria nel paese e tutelare la stabilità finanziaria nell'intera zona euro. Per preservare la liquidità del settore bancario greco erano state imposte misure amministrative temporanee, fra cui controlli sui capitali.
- (13) L'attuazione di riforme globali e ambiziose a livello finanziario, di bilancio e strutturale dovrebbe tutelare la sostenibilità a medio termine del debito pubblico greco.
- (14) La Commissione dovrebbe verificare a intervalli regolari, di concerto con la BCE e, se del caso, con l'FMI, la rigorosa attuazione del programma della Grecia attraverso missioni e relazioni periodiche, su base trimestrale, delle autorità greche.
- (15) È opportuno che la Commissione fornisca ulteriore consulenza sulle politiche e assistenza tecnica in settori specifici durante l'intero periodo di attuazione del pacchetto politico globale della Grecia.

⁽¹⁾ Cfr. pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale.



- (16) Le autorità greche dovrebbero coinvolgere, conformemente alle norme e alle prassi nazionali in vigore, le parti sociali e le organizzazioni della società civile nella preparazione, nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione del programma.
- (17) Qualsiasi forma di assistenza finanziaria erogata alla Grecia per aiutarla ad attuare le misure previste dal programma dovrebbe essere conforme alle politiche e ai requisiti giuridici dell'Unione, in particolare al suo quadro di governance economica. Qualsiasi intervento a sostegno degli enti finanziari dovrebbe essere condotto in conformità delle regole dell'Unione in materia di concorrenza. La Commissione dovrebbe garantire che tutte le misure disposte in un protocollo d'intesa nell'ambito dell'assistenza finanziaria del MES richiama siano totalmente coerenti con la presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Per riportare l'economia nazionale sulla via della crescita sostenibile e della stabilità finanziaria e di bilancio, la Grecia attua con rigore il programma, i cui principali elementi sono indicati all'articolo 2 della presente decisione. Il programma mira a scongiurare i rischi specifici che la situazione della Grecia comporta per la stabilità finanziaria della zona euro e a ripristinare rapidamente e durevolmente nel paese una situazione economica e finanziaria sana nonché la capacità di finanziarsi integralmente sui mercati finanziari internazionali. Il programma tiene debitamente conto delle raccomandazioni del Consiglio rivolte alla Grecia a norma degli articoli 121, 126, 136 e 148 TFUE e delle azioni adottate dalla Grecia per ottemperarvi, mirando allo stesso tempo ad ampliare, rafforzare e approfondire le misure politiche necessarie.

2. La Commissione esamina, di concerto con la BCE e, se del caso, con l'FMI, i progressi registrati dalla Grecia nell'attuazione del programma. La Grecia collabora pienamente con la Commissione e la BCE. In particolare, fornisce loro tutte le informazioni che ritengono necessarie per la sorveglianza del programma.

3. La Commissione, di concerto con la BCE e, se del caso, con l'FMI, esamina insieme alle autorità greche le modifiche e gli aggiornamenti da apportare eventualmente al programma per tenere debitamente conto, fra l'altro, di ogni eventuale discrepanza significativa tra le previsioni macroeconomiche e di bilancio e i dati effettivi, delle ricadute negative e degli shock macroeconomici e finanziari.


Per garantire un'agevole attuazione del programma e contribuire a una correzione sostenibile degli squilibri, la Commissione fornisce costantemente orientamenti e consulenze sulle riforme di bilancio, strutturali e dei mercati finanziari.

La Commissione valuta a intervalli regolari l'impatto economico del programma e raccomanda le correzioni necessarie al fine di rafforzare la crescita e la creazione di posti di lavoro, assicurare il risanamento di bilancio necessario e ridurre al minimo gli effetti sociali deleteri.

Articolo 2

1. Gli obiettivi fondamentali del programma sono i seguenti: ripristino della sostenibilità di bilancio, tutela della stabilità finanziaria, rafforzamento della competitività e della crescita, modernizzazione dello Stato e della pubblica amministrazione.

2. La Grecia porta avanti il risanamento di bilancio tramite misure permanenti di elevata qualità e riducendo al minimo l'impatto sulle persone svantaggiate. Le autorità greche si impegnano a garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche e a conseguire a medio termine avanzi primari consistenti e sostenibili, che garantiscano una riduzione costante del rapporto debito pubblico/PIL. Le autorità seguono pertanto un nuovo percorso di bilancio basato su obiettivi per l'avanzo primario pari rispettivamente a - 0,25 %, 0,5 %, 1,75 % e 3,5 % del PIL nel 2015, nel 2016, nel 2017 e nel 2018 e oltre. La Grecia si prefigge di conseguire un avanzo primario a medio termine pari al 3,5 % del PIL attraverso una combinazione di riforme iniziali dei parametri di bilancio, compreso il suo regime in materia di IVA e



pensioni, sostenute da un programma ambizioso per rafforzare il rispetto degli obblighi fiscali, migliorare la gestione delle finanze pubbliche e combattere l'evasione fiscale, garantendo al tempo stesso una tutela adeguata dei gruppi vulnerabili. In aggiunta alle misure suddette, le autorità si impegnano a disporre per legge, nell'ottobre 2015, misure strutturali credibili che consentano di arrivare almeno allo 0,75 % del PIL nel 2017 e allo 0,25 % del PIL nel 2018 per contribuire a conseguire l'obiettivo a medio termine di un saldo primario pari al 3,5 % del PIL. Le autorità si impegnano ad adottare ulteriori misure strutturali nell'ottobre 2016 qualora ciò sia necessario per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2017 e il 2018. Tali misure comprenderebbero il contenimento della spesa per la difesa, la prevista riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e il congelamento della spesa obbligatoria. Le misure relative ai parametri di bilancio sono sostenute da un'ampia gamma di azioni amministrative per ovviare alle carenze in termini di applicazione e riscossione delle imposte. Il governo greco monitora i rischi di bilancio, comprese le sentenze dei tribunali, e adotta le misure compensative eventualmente necessarie per conseguire gli obiettivi di bilancio. Le autorità intendono trasferire almeno il 30 % delle entrate superiori al previsto sul conto separato destinato alla riduzione del debito. Un altro 30 % di queste entrate sarebbe utilizzato per onorare obblighi di pagamento pregressi del governo.

3. La Grecia adotta le misure indicate di seguito.

- i) Misure a breve termine per aumentare le entrate, contenere la spesa e renderla più mirata. Fra le misure volte ad aumentare le entrate figurano la graduale abolizione del rimborso delle accise sul diesel per gli agricoltori e la maggiorazione dell'imposta sul tonnellaggio. Le autorità prendono provvedimenti per avviare l'esercizio di riscossione dell'imposta sul patrimonio immobiliare (ENFIA) 2015 con l'obiettivo di inviare le cartelle a ottobre 2015 in vista del pagamento dell'ultima rata a febbraio 2016. Esse risolvono inoltre le questioni legate alle misure attuate di recente in materia di entrate. Le autorità si sono impegnate altresì a contenere la spesa e a renderla più mirata riducendo i costi della sanità e avviando un riesame globale del sistema di previdenza sociale. Il pacchetto comprende altre misure con un'incidenza sul bilancio, come le riforme della pubblica amministrazione, le riforme volte a ovviare alle carenze in termini di applicazione e riscossione delle imposte e altre misure relative ai parametri.
- ii) Adottare nell'ottobre 2015, per dimostrare il suo impegno ad attuare politiche di bilancio credibili, un bilancio supplementivo per il 2015, se necessario, il progetto di bilancio per il 2016 e una strategia di bilancio a medio termine 2016-2019, sostenuta da un pacchetto consistente e credibile di misure relative ai parametri e di riforme di bilancio strutturali.
- iii) Riformare la fiscalità diretta e indiretta per migliorare l'efficienza e l'esigibilità, rilanciando inoltre l'offerta di lavoro. Per porre fine alle pratiche passate e promuovere la cultura del pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, il governo adotta misure energiche per migliorare la riscossione, a non introdurre nuovi regimi di rateazione, condono o concordato fiscale e a non prolungare quelli esistenti.
- iv) Portare avanti le riforme volte a migliorare la procedura di bilancio e i controlli sulla spesa, a smaltire gli arretrati e a rafforzare le relazioni sull'esecuzione del bilancio e la gestione della liquidità. Il governo si è impegnato a rendere operativo il consiglio di bilancio.
- v) Prendere ulteriori provvedimenti per migliorare l'efficienza e la trasparenza del suo sistema di appalti pubblici, combattere le irregolarità e rafforzare la rendicontabilità e i controlli. Le politiche saranno concertate con la Commissione europea, che presta assistenza per l'attuazione di un piano d'azione.
- vi) Attuare integralmente le riforme in corso e intraprendere altre riforme per rafforzare la sostenibilità a lungo termine, con l'obiettivo di risparmiare circa 0,25 % del PIL nel 2015 e circa l'1 % del PIL entro il 2016. Il pacchetto mira, fra l'altro, a creare forti disincentivi in materia di prepensionamento aumentando le penalizzazioni e abolendo progressivamente la salvaguardia dei diritti acquisiti di andare in pensione prima dell'età legale di pensionamento.
- vii) Proseguire la riforma della sanità, controllare la spesa pubblica, regolamentare i prezzi dei prodotti farmaceutici, migliorare la gestione degli ospedali, a rafforzare gli acquisti centralizzati di forniture ospedaliere, gestire la



domanda di prodotti farmaceutici e di cure mediche mediante protocolli di prescrizioni elettroniche giustificate, selezionare i fornitori di assistenza sanitaria del settore privato in modo efficace sotto il profilo dei costi, modernizzare i sistemi informatici e sviluppare un nuovo sistema di riferimento elettronico per l'assistenza primaria e secondaria che permetta di elaborare percorsi terapeutici per i pazienti.

- viii) Adottare entro marzo 2016 un'ulteriore serie di regimi garantiti di sostegno all'occupazione comprendenti misure attive personalizzate per il mercato del lavoro a favore dei partecipanti, avvalendosi di partenariati locali, coinvolgendo il settore privato e l'economia sociale e garantendo un uso efficiente e effettivo delle risorse disponibili.

Per il raggiungimento di una società più giusta, è necessario che la Grecia migliori il modo in cui è strutturato il suo sistema di previdenza sociale, predisponendo un'autentica rete di sicurezza sociale che permetta alle persone più bisognose di beneficiare delle scarse risorse disponibili. Le autorità intendono avvalersi dell'assistenza tecnica delle organizzazioni internazionali per il riesame del sistema di previdenza sociale e l'introduzione di un reddito minimo garantito.

4. Al fine di preservare la stabilità finanziaria, la Grecia prende immediatamente provvedimenti per affrontare la questione dei prestiti in sofferenza e ripristinare liquidità e capitale nel sistema bancario. Entro la fine del 2015 occorre completare un processo di ricapitalizzazione delle banche accompagnato da misure volte a rafforzare la governance del Fondo ellenico di stabilità finanziaria (HFSF) e delle banche. Altre misure riguardano la risoluzione dei prestiti in sofferenza e la governance del Fondo ellenico di stabilità finanziaria (HFSF) e delle banche.

5. Per promuovere la crescita, la competitività e gli investimenti, la Grecia definisce e attua un'ampia gamma di riforme sui mercati del lavoro e dei prodotti (compresa l'energia) destinate non solo a garantire la piena conformità con i requisiti dell'Unione europea, ma anche ad adottare le migliori pratiche europee. È di fondamentale importanza aprire maggiormente i mercati per creare opportunità economiche e migliorare la giustizia sociale combattendo i comportamenti monopolistici e orientati alla rendita che hanno portato all'aumento dei prezzi e all'abbassamento del tenore di vita. Conformemente alla loro strategia di crescita, le autorità intensificano gli sforzi per portare a buon fine le principali iniziative e proposte di riforma, nonché per arricchire l'agenda con altre riforme ambiziose che favoriscano il ritorno del paese a una crescita sostenibile, attirino gli investimenti e creino occupazione.

6. La Grecia deve riformare radicalmente i suoi mercati dell'energia per allinearli alla normativa e alle politiche dell'Unione, renderli più moderni e competitivi, ridurre i profitti monopolistici e le inefficienze, promuovere l'innovazione, favorire un maggior ricorso alle energie rinnovabili e al gas e garantire che i consumatori beneficino di tutti questi cambiamenti. Le autorità adottano la riforma del mercato del gas e la relativa tabella di marcia, con l'obiettivo, fra l'altro, di garantire a tutti i clienti la piena possibilità di cambiare fornitore entro il 2018, e comunicano alla Commissione il sistema riformato di pagamento sulla base della capacità (comprendente un meccanismo temporaneo e uno permanente) e la nuova organizzazione dei mercati per l'elettricità. In ogni caso, entro il 2020 nessuna impresa sarà in grado di produrre o importare, direttamente o indirettamente, più del 50 % di tutta l'energia elettrica prodotta e importata in Grecia.

7. Vengono definiti un programma di privatizzazione ambizioso e politiche a sostegno degli investimenti. Il governo si impegna ad agevolare il processo di privatizzazione e a completare tutte le misure governative necessarie per consentire il corretto svolgimento delle gare d'appalto. In questo contesto, il governo porta a termine tutti gli interventi necessari, concordati su base trimestrale con il Fondo per le privatizzazioni della Repubblica ellenica (Hellenic Republic Asset Development Fund, HRADF) e le istituzioni. L'elenco delle azioni governative pendenti è stato approvato dal consiglio di amministrazione dell'HRADF. In linea con la dichiarazione rilasciata al vertice sull'euro del 12 luglio 2015, è istituito un nuovo fondo indipendente (il «Fondo») che deterrà attivi greci di valore. L'obiettivo generale del Fondo è gestire gli attivi greci di valore nonché tutelare, creare e, a termine, massimizzare il loro valore, che monetizzerà mediante privatizzazioni e con altri mezzi.

8. Uno Stato e una pubblica amministrazione moderni sono una priorità fondamentale del programma. Va riservata particolare attenzione al miglioramento dell'efficienza del settore pubblico nell'erogazione dei beni e dei servizi pubblici di base. Vengono prese misure per migliorare l'efficienza del sistema giudiziario e rafforzare la lotta alla corruzione. Le riforme rafforzano l'indipendenza istituzionale e operativa di istituzioni fondamentali come l'amministrazione fiscale e l'istituto statistico (ELSTAT).



Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2016

Per il Consiglio
Il presidente
M.H.P. VAN DAM

16CE1125


LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUE-043) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

| | CANONE DI ABBONAMENTO |
|--|---|
| Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i> | - annuale € 438,00 - semestrale € 239,00 |
| Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i> | - annuale € 68,00 - semestrale € 43,00 |
| Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i> | - annuale € 168,00 - semestrale € 91,00 |
| Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i> | - annuale € 65,00 - semestrale € 40,00 |
| Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i> | - annuale € 167,00 - semestrale € 90,00 |
| Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i> | - annuale € 819,00 - semestrale € 431,00 |

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

| | |
|--|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

| | |
|--|-----------------|
| Abbonamento annuo | € 190,00 |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € 180,50 |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 6 0 6 0 9 *

€ 15,00

